30 ANNI ANTIGONE

Oltre il virus

XVII rapporto sulle condizioni di detenzione

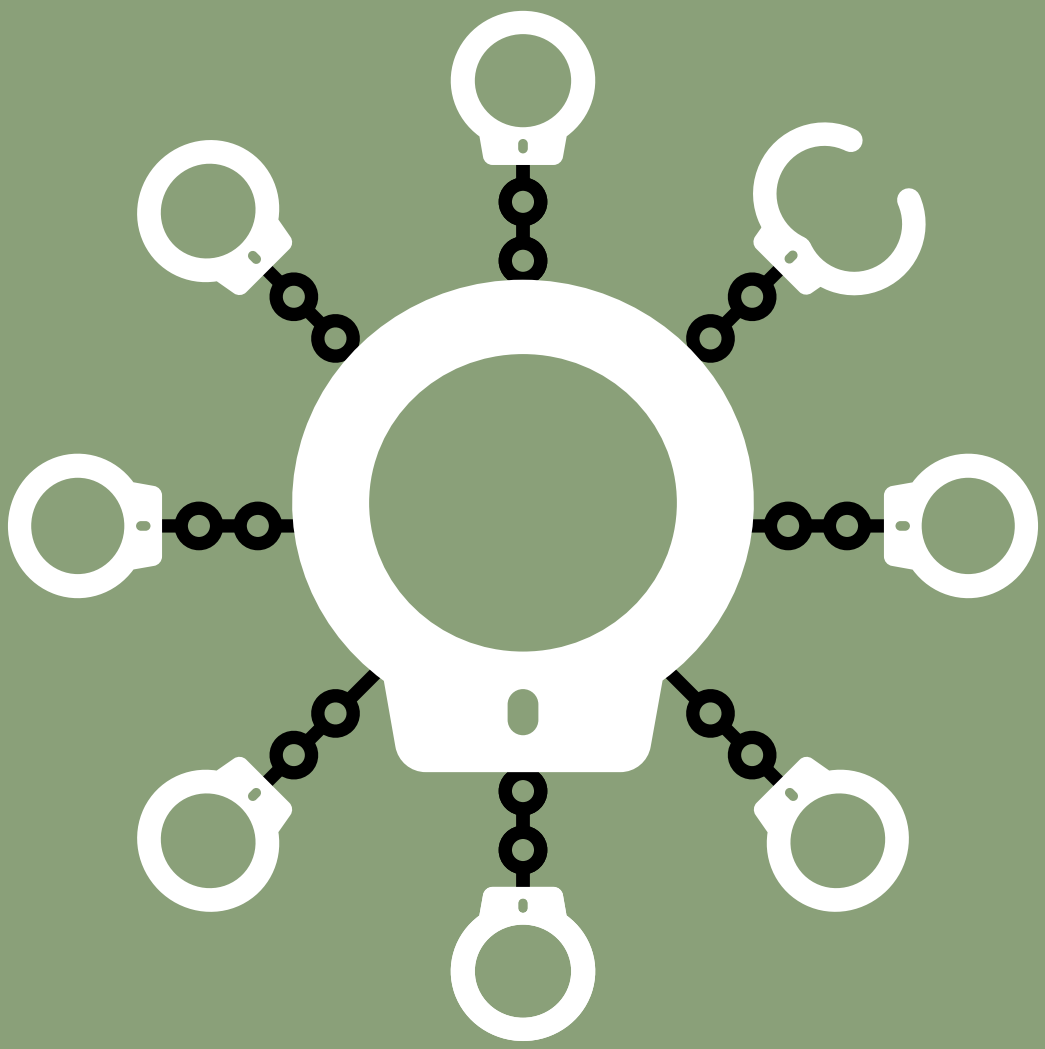

www.antigone.it

30 ANNI ANTIGONE

Indice

L'anno penitenziario

Editoriale 1
Tortura 7
Trasparenza 11

Temi

Numeri 15
Covid e pandemia in Europa (e nel mondo) 25
Covid e pandemia in Italia 33
Stranieri 41
Donne e bambini 49
Criminalità e reati 57
Misure alternative 63
Messa alla prova 71
Alta sicurezza e 41bis 81
Suicidi e eventi critici 87
Personale e volontari 95
Scuola 105
Costi 113
Tecnologie e diritti 119
Libertà di culto 125
Isolamento 129

Dialoghi

Il medico. In prima linea. Dialogo con Ruggero Giuliani. 135
Lo scrittore. Insegnare in carcere. Dialogo con Edoardo Albinati. 147
L'architetto. Carcere e città. Dialogo con Stefano Boeri. 157

Ragazzi dentro

Minori e giovani adulti in carcere 167

Approfondimenti

La tortura in carcere in Italia. La panoramica sui processi. 203

Salute mentale e Rems/1: a che punto siamo? 209

Salute mentale e Rems/2 : l'eterno scontro tra giustizia e salute 233

La "manica stretta"; ipotesi di regolazione della somministrazione di psicofarmaci in carcere 241

Salute mentale in carcere o della solitudine 255

Nuove carceri. Come sprecare il Recovery Fund 263

Una morte evitabile. Il processo, le motivazioni, il ruolo dei medici penitenziari nella sentenza sulla morte di Alfredo Liotta 267

Essere madri in carcere: il rapporto tra genitorialità e detenzione 275

La mediazione linguistica e culturale. Il carcere mondo di culture 285

L'isolamento penitenziario: norme, effetti sui detenuti, strumenti di monitoraggio 295

Il mostro in prima pagina. Il fragile diritto alla riservatezza nel procedimento penale 305

Pari dignità al lavoro penitenziario: in memoria di Luca Santini 311

Lo sportello per i diritti: l'esperienza di Roma 319

Lo sportello per i diritti: l'esperienza di Bari 327

Salute e carcere. L'impatto della pandemia sul malato carcere 333

Il carcere duro. Un "doppio binario" ostativo alla rieducazione 349

I rapporti con i famigliari al 41 bis: il diritto ai colloqui 361

L'accoglienza perduta: cronaca di un suicidio nell'emergenza sanitaria 367

Fuori. Uscire dal carcere in tempi di pandemia. 379

Gabbie, box, manette. La coercizione nei tribunali. 389

La lettera dei diritti alle persone arrestate: la proposta di Antigone 401

Sulla trincea dei diritti. Il lavoro del Difensore civico di Antigone 409

Dalla parte dei lavoratori. Il lavoro e la formazione in carcere 415

30 ANNI ANTIGONE

Editoriale

Di Michele Miravalle e Alessio Scandurra

Questo XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni detentive arriva nel marzo 2021, all'alba della "terza ondata" di pandemia. L'Italia ha superato la tragica cifra di centomila morti per Covid 19. Il Paese spera in un'accelerazione della campagna vaccinale che possa finalmente condurlo "oltre" il virus. Anche le carceri italiane ed europee vogliono guardare "oltre". É una simbolica coincidenza che questo Rapporto sia editato proprio nelle stesse ore in cui i vaccini varcano i cancelli delle prigioni e arrivino in quei luoghi fragili, di "umanità in eccesso", di lavoratori e lavoratrici (poliziotti, educatori, direttori, operatori sanitari) che non si sono tirati indietro e hanno (fino ad ora) evitato che le carceri si trasformassero in lazzaretti manzoniani. Antigone, il suo Osservatorio, vogliono dunque guardare oltre e provare ragionare, con il loro consueto sguardo critico, su cosa abbia insegnato la pandemia al sistema penitenziario. Ogni capitolo di questo XVII Rapporto ha esattamente questo intento: raccontare e riflettere su un mondo trasformato. Un sistema in cui la tecnologia era un tabù pericoloso e oggi sembra strumento irrinunciabile per garantire i diritti. In cui la scuola e le attività lavorative si sono troppo spesso bloccate e faticheranno a riprendersi. In cui la medicina d'emergenza ha soppiantato ogni timido tentativo di intervento preventivo. Un sistema in cui, soprattutto, neanche la pandemia ha saputo azzerare il sovraffollamento. E anzi, dove i numeri, nell'ultimo trimestre (dicembre 2020 – marzo 2021) sono tornati a salire. Lenti ma inesorabili. Sul piano istituzionale, abbiamo assistito ad un cambio di governo e all'insediamento di Marta Cartabia come nuova ministra della Giustizia. Il mondo garantista guarda con grande speranza a questa nuova stagione. Proprio in questo Rapporto parliamo infatti di come non vadano sprecati i fondi del piano Next Generation EU.

Anche per Antigone non rinuncia, neanche quest'anno, a abbozzare alcune linee di intervento utili alla giustizia penale e penitenziaria. Nel XVII Rapporto ne elenchiamo quattro:

1. Nuovo Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario – Il Regolamento penitenziario del 2000 va riscritto tenendo conto dei cambiamenti avvenuti nel mondo esterno, della riforma dell'ordinamento penitenziario entrata in vigore nell'ottobre 2018, degli insegnamenti appresi dalla crisi sanitaria, della necessità di rendere il carcere – come ci chiedono gli organismi internazionali sui diritti umani – un luogo responsabilizzante, dove la vita scorra nel modo più simile possibile a quella esterna in vista di un ritorno in società delle persone detenute.

2. Più risorse per le misure alternative e per la giustizia di comunità – Nel 2021 il budget per il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, che ha in carico le misure alternative, è stato di 283,8 milioni. Al DAP sono stati assegnati 3,1 miliardi di euro. Usiamo il Recovery fund per invertire questo trend di spesa. Le misure alternative producono sicurezza. Investiamo in case di accoglienza per detenuti in misura alternativa, progetti educativi e sociali che riducano i rischi della devianza, trattamenti socio-terapeutici esterni per chi ha problemi di dipendenza, case famiglia per detenute madri, accordi con le centrali della cooperazione sociale, dell'artigianato e del mondo dell'industria per facilitare inserimenti lavorativi di persone in esecuzione penale.

3. Più risorse per modernizzare e migliorare la vita interna – La pandemia ha dimostrato quanto sia essenziale uscire dall'analfabetismo informatico che ha investito le carceri negli anni scorsi. Vanno potenziate le dotazioni tecnologiche di ogni istituto, le infrastrutture per la didattica a distanza, le reti wifi e telefoniche. Bisogna inoltre investire negli spazi comuni delle carceri, nelle aule, nelle attrezzature sportive, nelle biblioteche, nei teatri, nelle officine. Le ristrutturazioni di alcuni istituti visitati dall'Osservatorio di Antigone sono necessità non rinviabili, così come il potenziamento delle strutture mediche e infermieristiche.

4. Più risorse da investire nel capitale umano – Gli educatori presenti sono il 18% in meno di quelli previsti (733 invece di 896). Questo vuol dire 1 educatore ogni 73 detenuti. Il trattamento economico a loro riservato è nettamente inferiore rispetto a quello degli agenti. I funzionari amministrativi sono il 21,6% in meno di quelli previsti. Ugualmente medici, infermieri, psicologi sono insufficienti, al pari degli assistenti sociali. Infine, sono numerosi i casi in cui un unico direttore è a capo di più di un istituto. Il Recovery Fund deve essere una grande occasione per far entrare le nuove generazioni nei lavori che hanno a che fare con il carcere, per adeguare le aspettative economiche del personale alla rilevanza dell'impegno professionale, per assicurare una piena e continua formazione a tutto lo staff penitenziario.

Questo Rapporto, la vita stessa dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, soprattutto in un anno difficile come il 2020, dove molte visite in carcere sono state sostituite da un'osservazione "a distanza", non sarebbero stati possibili senza la straordinaria generosità delle Osservatrice e degli Osservatori. I loro sguardi non assuefatti e non rassegnati sono quelli di cui il nostro Paese ha bisogno per guardare "oltre".

Ringraziamo dunque l'impegno volontario di tutti i nostri Osservatori:

"Perla Arianna Allegri, Rosalba Altopiedi, Andrea Andreoli, Sofia Antonelli, Carolina Antonucci, Pino Apprendi, Daniela Attili, Chiara Babetto, Dafne Ballerini, Alessandra Ballerini, Hassan Bassi, Sara Bauli, Sergio Besi, Paola Bevere, Giulia Boldi, Martina Bondone, Lucia Borghi, Federica Brioschi, Antonio Bruzzì, Sara Cacciotella, Antonella Calcaterra, Valentina Calderone, Monica Callegher, Francesca Cancellaro, Francesca Cantone, Elisa Assunta Cascione, Carlotta Cherchi, Filomena Chiarelli, Mariacristina Ciambrone, Paolo Cimini, Noemi Cionfoli, Paolo Conte, Laura Crescentini, Francesca Darpetti, Elia De Caro, Edoardo De Marchi, Francesca De Marinis, Simona Di Dio, Carolina di Luciano, Antonella Distefano, Giulia Fabini, Francesca Fanti, Gian Mario Fazzini, Emanuela Fellin, Mauro Foglia, Alice Franchina, Franca Garreffa, Alfiero Gennaretti, Mariachiara Gentile, Iolanda Ghibaudi, Ilaria Giugni, Patrizio Gonnella, Federica Graziani, Francesco Leone, Laura Lo Verde, Jessica Lorenzon, Alessandro Maculan, Barbara Mancino, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Michele Miravalle, Stefania Muresu, Helena Nocifora, Sharon Orlandi, Sara Pantoni, Sonia Paone, Claudio Paterniti Martello, Ilaria Piccinno, Graziano Pintori, Valentina Pizzolitto, Chiara Princivalli, Daniele Pulino, Sonia Randazzo, Alberto Rizzerio, Maddalena Rodelli, Luigi Romano, Daniela Ronco, Nicola Rossi, Francesco Santin, Alvise Sbraccia, Alessio Scandurra, Alessio Scandurra, Maria Pia Scarciglia, Daniele Scarscelli, Luca Sterchele, Alessandro Stomeo, Ciro Tarantino, Lorenzo Tardella, Giulia Torbidoni, Giovanni Torrente, Valeria Verdolini, Carlotta Vignali, Enrico Helmut Vincenzini, Francesco Volpi, Fabian Volti.

Dal 1998 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ci autorizza a visitare gli istituti di pena. Fu Alessandro Margara a darci la prima autorizzazione e lo ricordiamo con immenso affetto e gratitudine. Ringraziamo il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia, e Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per averci consentito di svolgere in piena trasparenza il nostro lavoro di osservazione.

Buona lettura.

Finalmente la chiamiamo tortura

Di Patrizio Gonnella

Era il 18 luglio del 2017 quando fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge che finalmente introduceva nel codice penale il delitto di tortura. Fu allora che difendemmo la scelta di giungere comunque all'approvazione di una legge che definiva il crimine di tortura non in modo del tutto sovrapponibile con quanto previsto dall'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. Difendemmo quella scelta contro l'opposizione della destra da sempre preoccupata di porre limiti all'azione delle forze di Polizia (che vorrebbero sottratta a ogni forma di controllo). La difendemmo (insieme ad Amnesty International e a Mauro Palma nelle sue vesti di garante nazionale) anche contro coloro che con eccesso di sicurezza, senza, a nostro avviso, sguardo strategico e, tutto sommato, non analizzando con obiettività i contenuti della legge, avrebbero preferito non avere un reato di tortura piuttosto che quello oggi codificato all'articolo 513-bis. Oggi il reato c'è e ci sono anche le prima condanne per fatti avvenuti negli istituti penali di Ferrara e San Gimignano. Altri procedimenti penali per tortura nelle carceri sono in corso. Dunque ora possiamo anche nei tribunali evocare un nome tragico che fino al 2017 era impossibile e vietato pronunciare. Si poteva parlare di abusi, maltrattamenti, lesioni ma non certo di tortura. E' importante, alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni, che tutti gli attori del sistema penitenziario convergano le loro forze intorno alla repressione e alla prevenzione della tortura. Un tema rimasto aperto è quello dell'identificazione del personale di Polizia, dentro e fuori le carceri. Un altro tema è la costituzione di un fondo per le vittime di tortura. Ma un'attenzione più significativa vorremmo si rivolga anche alla formazione dello staff penitenziario. Non di rado il personale opera in condizioni difficili. La formazione dovrebbe essere rivolta, oltre che alla parte teorica, anche alla gestione pratica e non violenta dei casi complessi. È necessario che la formazione sia multi-disciplinare e coinvolga operatori non solo di Polizia. Un caso difficile si affronta tutti insieme: direttore, poliziotti, educatori, mediatori, psicologi, medici. Dunque la formazione deve essere coordinata e integrata. A margine di questa breve riflessione intorno alla tortura, un ringraziamento va rivolto a tutti coloro che lavorano nelle carceri costituendo un argine contro eventuali tentazioni di uso illegittimo della violenza e della forza. Quest'anno ricorrono i venti anni dai fatti di Genova. Non c'è miglior modo per ricordarli se non continuando incessantemente a lavorare tutti insieme per rendere la tortura residuale. Un grosso contributo può darlo il Governo costituendosi parte civile in ogni procedimento penale per tortura. E' necessario dare un segnale inequivocabile di lontananza culturale, politica, amministrativa da chiunque pratichi la tortura.

L'Osservatorio di Antigone: le parole e le immagini. Una questione di trasparenza

Di Susanna Marietti

Il primo Rapporto di Antigone sulle carceri italiane risale all'anno 2000. Lo titolammo Il carcere trasparente. In quel titolo era racchiuso l'obiettivo che ci prefiggevamo con l'Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia, nato nella forma attuale due anni prima: contribuire a rendere il carcere meno opaco, moltiplicando gli sguardi esterni e aprendo le carceri a un controllo sociale diffuso. Ogni istituzione ha bisogno di aprirsi alle altrui forme di osservazione al fine di evitare l'autoreferenzialità. Mai finiremo di ricordare e di ringraziare il grande magistrato Alessandro Margara, che con la semplicità dell'ovvio ci fece avere le prime autorizzazioni ministeriali per visitare gli istituti di pena. Sono trascorsi ventitré anni da allora, lungo i quali abbiamo attraversato periodi molto diversi tra loro. Si sono avvicendati tanti dirigenti e tanti ministri. È fortunatamente nato un organismo nazionale di garanzia e monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà, la cui istituzione Antigone auspicava dal lontano 1997. Non è venuta mai meno l'esigenza di contribuire con la nostra attività alla conoscenza e alla riforma del carcere nel segno delle previsioni costituzionali. Abbiamo cercato di offrire un racconto rigoroso e puntuale, esito di un'altrettanto rigorosa e mai urlata osservazione empirica. Potremmo definirci come militanti della Costituzione, memori delle bellissime parole di Piero Calamadrei: "La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì o giovani, col pensiero, perché li è nata la nostra Costituzione". Noi andiamo nelle carceri, poiché sappiamo che lì è nata la nostra Costituzione. E sappiamo anche che lì potrebbe nascere la tentazione di violarla. L'amministrazione penitenziaria, salvo brevi parentesi, in questi ventitré anni è stata sempre disponibile e aperta, consentendoci di svolgere al meglio la nostra funzione di osservatori civili. E di questo le siamo grati, così come siamo grati al personale penitenziario che, qualsiasi fosse la funzione ricoperta, ha quasi sempre collaborato con passione e lealtà istituzionale alla nostra attività. Anche quest'anno abbiamo avuto le autorizzazioni per svolgere il nostro ruolo di monitoraggio degli istituti di pena per adulti e per minori. Lo svolgeremo con la massima cautela, vista la situazione sanitaria del Paese. Qualche anno fa chiedemmo e ottenemmo il permesso di entrare in alcune carceri portando con noi una videocamera. Non abbiamo mai abusato di questa opportunità, che piuttosto abbiamo usato per raccontare in modo ancor più realistico le condizioni materiali di vita interne. Non ci pare esistano motivi per negare all'opinione pubblica una forma di conoscenza per immagini, tanto più nell'epoca dell'informazione multimediale. Il far vedere è complementare al raccontare, si aiutano a vicenda nel raggiungimento della trasparenza. Sempre nel rispetto della privacy di detenuti e staff e della sicurezza interna, la documentazione video prodotta in questi anni da Antigone ha contribuito al raggiungimento del duplice obiettivo dell'informare in modo compiuto e del prevenire possibili divari profondi tra regole e prassi. Il racconto per immagini è stato e potrà essere anche una forma di gratificazione per quelle esperienze trattamentali meritevoli di essere conosciute. Abbiamo già iniziato il nostro consueto lavoro di visita per il 2021. Non ci sono ancora state rinnovate le autorizzazioni a entrare in carcere con le videocamere. Insisteremo per continuare ad avere la possibilità che i nostri occhi sui luoghi della pena si trasformino negli occhi di tutti.

Numeri

Un anno, 7.500 detenuti in meno,
ma ancora sovraffollamento.
Gli effetti della pandemia sul
sistema penitenziario

Non è facile raccontare con i numeri un anno come quello trascorso nelle carceri italiane. Si tratta di un anno tragico che ha rivoluzionato il modo di essere delle persone libere e di quelle detenute. Il sovraffollamento da condizione oggettiva di trattamento degradante è diventato anche questione di salute pubblica.

Al 28 febbraio 2021 i detenuti sono 53.697, un numero che è tornato a salire rispetto al 31 dicembre 2020.

Ma siamo ancora molto al di sotto delle cifre pre-pandemia: erano 61.230 il 29 febbraio del 2020, a pochi giorni dalla scoperta del paziente zero di Codogno. L'Italia non era ancora in lockdown. Dunque in dodici mesi il calo è stato pari a 7.533 unità corrispondente al 12,3% del totale.

Storico presenze 2006-2021

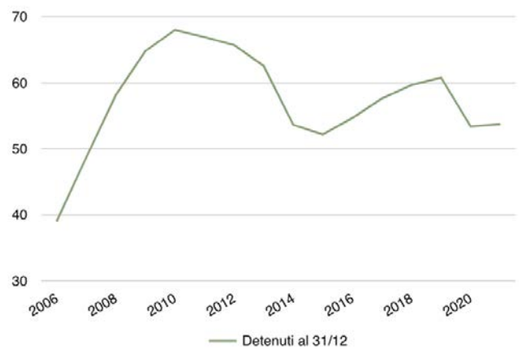

Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Una diminuzione che ha riguardato condannati e persone in attesa di giudicato in modo non troppo differente. Erano 41.873 i condannati pari al 68,3% del totale delle persone detenute. Dunque i non condannati erano il 31,7%. Oggi la percentuale dei condannati è scesa al 68%, un calo non troppo vistoso. Dunque nell'ultimo anno la riduzione della popolazione detenuta è intervenuta più o meno in modo omogeneo nei confronti di tutti a prescindere dalla situazione giuridica delle persone recluse. Ci si poteva attendere che avremmo osservato un calo

che avrebbe colpito maggiormente chi proveniva dallo stato di libertà (proprio per evitare promiscuità tra il dentro e il fuori), invece, seppur in percentuale, i mai giudicati sono finanche percentualmente aumentati. Il 29 febbraio 2020 le persone che non hanno ricevuto neanche il primo giudizio erano pari al 16,2% del totale. Oggi sono il 16,5%.

Comunque gli attuali 53.697 sono in numero superiore a quanti abitavano le carceri immediatamente dopo i primi provvedimenti assunti per rispondere alla condanna della Corte Europea dei diritti umani nella sentenza Torreggiani. Al 31 dicembre 2015 i detenuti erano infatti 52.165. Dunque la riduzione dell'ultimo anno, esito più di attivismo della magistratura di sorveglianza che non dei provvedimenti legislativi in materia di detenzione domiciliare, ci ha riportati un po' più vicini all'Italia carceraria messa sotto accusa nel 2013 dai giudici europei.

Nell'ultimo anno il numero delle carceri è rimasto lo stesso, ossia pari a 189. La capienza regolamentare è invece scesa da 50.931 posti a 50.551.

Il tasso di sovraffollamento è oggi pari al 106,2%. Posto però che la stessa amministrazione penitenziaria riconosce formalmente che "il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato" e che presumibilmente i reparti chiusi potrebbero riguardare circa 4 mila posti ulteriori il tasso effettivo, seppur non ufficiale di affollamento, va a raggiungere il 115%. Dunque per poter scendere fino al 98% della capienza ufficiale regolamentare, considerata in alcuni paesi la percentuale fisiologica di un sistema che deve sempre prevedere la disponibilità di un certo numero di posti liberi per eventuali improvvise ondate di arresti o esecuzioni, sarebbe necessario deflazionare il sistema di altre 4 mila unità che diverrebbero 8 mila alla luce dei reparti transitoriamente chiusi.

Tasso di affollamento per regione al 28/02/2021

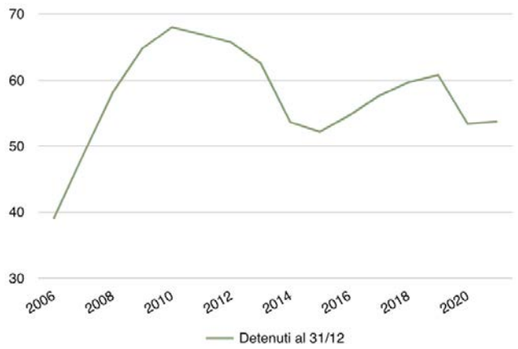

Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La parziale riduzione della popolazione detenuta intervenuta nell'ultimo anno non ha cambiato le proporzioni tra stranieri e italiani. I primi oramai da alcuni anni si attestano al 32,5% del totale dei detenuti. Va ricordato che erano il 37,15% del totale alla fine del 2009, calando in termini assoluti di ben 6.723 unità nel giro di undici anni. Dunque le urla scomposte di chi associa la condizione dello straniero a quella del criminale non hanno fondamento statistico.

Paradigmatico, nel considerare questa riduzione di presenza di stranieri, è il caso dei rumeni. Al 28 febbraio 2021 sono 2.049 pari al 3,81% del totale dei detenuti presenti. Nel 2009 erano ben 2.966 pari al 4,57% del totale. Un calo enorme sia in termini percentuali che assoluti.

La qualità della vita in carcere molto dipende dai tassi di sovraffollamento. La media nazionale non evidenzia le criticità locali, alcune delle quali particolarmente gravi. Soffermiamoci sulle grandi aree metropolitane.

Le venti carceri più affollate

1. Taranto 196,4% (603 detenuti per 307 posti)

2. Brescia 191,9% (357 detenuti per 186 posti)
3. Lodi 184,4% (83 detenuti per 45 posti)
4. Lucca 182,3% (113 detenuti per 62 posti)
5. Grosseto 180% (26 detenuti per 15 posti)
6. Udine 174,4 (157 presenti per 90 posti)
7. Bergamo 164,1% (517 detenuti per 315 posti)
8. Latina 158,4% (122 detenuti per 77 posti)
9. Busto Arsizio 156,6% (376 presenti per 240 posti)
10. Genova Pontedecimo 155,2% (149 detenuti per 96 posti)
11. Altamura 154,7% (82 detenuti per 53 posti)
12. Monza 153,1% (617 detenuti per 403 posti)
13. Pordenone 150% (57 detenuti 38 posti)
14. Gela 150% (72 detenuti per 48 posti)
15. Bologna 149,2 (746 detenuti per 500 posti)
16. Como 149,1% (358 detenuti per 240 posti)
17. Roma Regina Coeli 147,3% (893 presenti per 606 posti)
18. Catania "Bicocca" 146,7% (201 presenti per 137 posti)
19. Bari 146,5% (422 presenti per 288 posti)
20. Asti 146,3% (300 presenti per 205 posti)

Al 21esimo posto, tra le più rilevanti carceri metropolitane, troviamo Foggia, con un tasso di affollamento del 146,3% (534 per 365 posti), al 30esimo Firenze Sollicciano (136,1%, ovvero 668 detenuti per 491 posti), al 34esimo Napoli Poggioreale (132,5%, 2.085 detenuti per 1.571 posti) e al 47esimo Torino "Lorusso e Cotugno" (tasso di affollamento del 133,6%, 1.345 detenuti per 1.060 posti).

Non solo carcere

L'area penale si compone anche di tutti coloro che scontano misure non detentive. Al 15 febbraio 2021 sono 61.589 le persone, di cui 6.961 donne, che sono in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sanzione sostitutiva, libertà

vigilata, messa alla prova, lavori di pubblica utilità. 16.856 in affidamento in prova al servizio sociale, 11.788 in detenzione domiciliare, 752 in semilibertà (queste ultime grazie a provvedimenti normativi diretti a limitare i rischi del contagio sono state per lunga parte dell'anno autorizzati a non rientrare in istituto la notte). Da sottolineare le ben 8.828 persone sottoposte a lavori di pubblica utilità, la quasi totalità delle stesse per violazione del codice della strada. Ben 18.936 persone sono invece in stato di messa alla prova. La messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale. Venne introdotta nel 2014. Dunque in soli 7 anni si conquista uno spazio enorme nel nostro sistema socio-penale senza però, di fatto, contribuire sostanzialmente a erodere i numeri della carcerazione. Dunque si è espansa l'area del controllo penale, visto che nel 2015 avevamo gli stessi numeri penitenziari di oggi ma meno persone in esecuzione penale esterna. Guardando alla totalità delle persone in carico ai servizi di comunità esterna Uepe si vede come gli stranieri sono il 18,2% contro il 32,5% dei detenuti. Dunque fruiscono meno delle opportunità di reinserimento sociale e tendono maggiormente a scontare per intero la pena inflitta.

Età e composizione anagrafica

Guardando alla composizione anagrafica delle persone detenute si evidenzia come permangano in carcere, nonostante le disposizioni che consentono la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, ben 851 (erano solo 350 nel 2005) persone che al 31 dicembre 2020 avevano più di 70 anni. Una parte di loro è in regime di alta sicurezza oppure 41-bis, secondo comma. Invece sono 9.497 gli infra-trentenni, ossia una popolazione giovane che dovrebbe spingere l'amministrazione a organizzare un piano di azioni educative, scolastiche, culturali, di avviamento al lavoro che tenga conto della loro giovane età. Solo un detenuto su dieci ha la laurea o una licenza di scuola media superiore. Ha senso strategico investire nella formazione.

Complessivamente vi sono circa 60 mila figli di detenuti all'esterno delle carceri. Il numero è sicuramente approssimato al ribasso in considerazione di tanti casi

sfuggiti alla rilevazione. Un numero enorme che richiede una grande attenzione da parte dei servizi sociali esterni.

Rispetto alla regione di nascita dei detenuti, in una classifica che considera il numero di detenuti per 10.000 residenti abbiamo in testa la Calabria con il 19,2, seguita dalla Campania con il 15,7, la Sicilia con il 13,98, la Puglia con l'11,2, la Sardegna con il 5,9, il Lazio con il 5,1, la Basilicata con il 4,9, il Molise con il 3,42, l'Abruzzo con il 2,95, la Liguria con il 2,94, il Piemonte con il 2,9, la Lombardia con il 2,58 e a seguire tutte le altre. Conta pertanto sicuramente la condizione sociale ed economica di provenienza.

Guardando invece ai dati più strettamente criminali si vede come i reati contro il patrimonio sono quelli più rappresentati (30.745) a cui seguono quelli contro la persona (23.095) e i reati in violazione della legge sulle droghe (18.757). A seguire i reati in violazione della legge sulle armi (9.397) e i delitti legati all'associazione di stampo mafioso (7.274). Gli stranieri presenti per quest'ultima tipologia di reato sono il 3,45% del totale mentre raggiungono il 34,5% di chi è dentro per avere violato la legge sugli stupefacenti. E' evidente che costituiscono l'anello meno significativo della catena criminale.

In media a ogni detenuto corrispondono più di due delitti.

Sono 1.784 gli ergastolani (erano 1.224 nel 2005 con una crescita di 560 unità) di cui solo 112 stranieri pari al 6,27%. 985 persone sono state condannate a meno di un anno (erano addirittura 3.356 nel 2005), di cui 452 stranieri pari al 45,88%.

Man mano che cresce la pena diminuisce la percentuale dei detenuti stranieri, segno, ancora una volta del minore spessore criminale e di un uso selettivo della giustizia penale.

In generale negli ultimi 15 anni vi è stata una crescita della durata delle pene inflitte segno di maggiore severità dei giudici di cognizione.
19.040 sono invece i detenuti con un residuo pena inferiore ai tre anni e potenzialmente ammissibili a una misura alternativa alla detenzione, salvo quella quota che è sottoposta a divieti normativi in ragione del reato commesso. Se

solo metà di loro ne fruisse avremmo risolto parte dei problemi dell'affollamento carcerario italiano.

Rispetto alla vita interna nelle carceri usiamo invece le rilevazioni dirette dell'osservatorio di Antigone. Il campione di carceri visitate, nonostante il Covid, è stato pari a 44 istituti ossia circa un quarto delll'intero parco penitenziario italiano.

Ecco in sintesi alcuni dati dai quali si comprendono problemi strutturali e organizzativi che si riflettono sulla qualità della vita e il benessere psico-fisico delle persone detenute. Potrebbero esserci piccole imprecisioni di cui ci scusiamo.

- Metà delle carceri è in area extraurbana e nell'11,4% dei casi non c'è mezzo di trasporto per raggiungere l'istituto
- Nel 22,7% dei luoghi visitati non dappertutto è garantito disporre di 3 metri quadri a persona
- Nel 9,1% dei luoghi il riscaldamento non è garantito in tutte le celle
- Nel 29,5% delle celle visitate non è garantita la disponibilità di acqua calda
- Nel 47,7% delle celle non vi è doccia
- Nel 38,6% delle celle vi sono schermature alle finestre che non favoriscono l'ingresso di luce naturale
- Nel 77,3% dei casi non è prevista una separazione dei giovani adulti (meno di 25 anni) dai più grandi
- Nel 50% dei casi vi sono spazi attualmente non uso per ristrutturazione o inagibilità
- Nel 79,5% degli istituti non c'è uno spazio ad hoc per i detenuti di culto non cattolico
- Nel 25% dei casi non vi è un ministro di culto non cattolico
- Nel 15,9% delle sezioni visitate non vi sono spazi per la socialità
- Nel 36,4% dei casi non è prevista una ammissione settimanale alla palestra o al campo sportivo
- Nel 20,5% dei luoghi non vi è un'area verde per i colloqui visivi nel periodo estivo
- Nel 13,6% dei casi il direttore dirige più di un carcere
- Solo nel 23,3% dei casi il magistrato di sorveglianza entra almeno una volta al mese in carcere
- Nel 15,9% dei casi non vi è un medico per tutte e 24 le ore
- Nel 56,8% delle carceri manca la cartella clinica digitalizzata
- Nel 70,5% dei luoghi manca un'articolazione per la salute mentale
- Nel 15,8% dei casi manca un servizio ginecologico per le donne detenute
- La media ore settimanali di intervento psichiatrico per 100 detenuti è 8,97 e 16.56 per intervento psicologico
- Nel 34,1% delle sezioni le celle non sono aperte 8 ore al giorno
- Solo il 22,7% fa più di 4 ore d'aria al giorno
- Nel 54,5% delle sezioni i detenuti non possono spostarsi in autonomia
- Nel 52,3% dei casi non vi è possibilità di colloquio visivo la domenica e nel 25% mai di pomeriggio
- Nel 31,8% dei casi è possibile prenotare un colloquio per un parente anche via internet
- Nel 95,5% dei casi è previsto il colloquio con i parenti via skype
- Nel 54,5% dei casi non vi è mai possibilità di uso della rete internet.

Ne esce un quadro complesso, articolato, anche molto differenziato da istituto a istituto. I problemi strutturali sono notevoli e spesso alla base di diritti non assicurati. Però molte volte è anche una scarsa fiducia verso politiche penitenziarie moderne e fondate sulle nozioni di fiducia e responsabilità a determinare scelte come quelle dirette a anestetizzare in parte la grande novità della sorveglianza dinamica.

Covid e pandemia in Europa (e nel mondo)

All'inizio della pandemia, mano a mano che il Coronavirus, avanzava di paese in paese portato in giro da viaggiatori ignari, le autorità cercavano di adottare le misure ritenute necessarie per contenerlo. Certamente non è stato un compito facile soprattutto per l'iniziale difficoltà a comprendere la pericolosità di questo virus, che in alcuni pazienti infetti si manifestava come un semplice raffreddore mentre causava in altri gravissime difficoltà respiratorie fino a rendere necessario il ricorso alla terapia intensiva. Alcuni governi hanno scelto lockdown generalizzati, altri restrizioni in alcuni precisi ambiti della vita dei propri cittadini.

Anche dal punto di vista degli istituti penitenziari le risposte sono state diverse anche se con alcune misure simili, come simili sono i tratti tipici dei sistemi penitenziari: promiscuità, sovraffollamento, scarse condizioni igienico-sanitarie e scarsa areazione dei luoghi chiusi. Con queste premesse, e sapendo che il propagamento delle malattie infettive in carcere può essere molto veloce, i governi hanno messo in atto diversi tipi di misure volte a evitare l'ingresso del virus negli istituti e, più raramente, anche a diminuire il numero dei detenuti. Misure che purtroppo non hanno avuto un ampio respiro sistemico ma si sono limitate al contrasto emergenziale.

Le chiusure del penitenziario al mondo esterno

Le misure rispondenti alla necessità di tenere il virus fuori dalle carceri si sono concretizzate con chiusure spesso radicali del penitenziario al mondo esterno. In pratica, questo significa restrizioni o sospensioni delle visite familiari, dei permessi e delle visite di volontari e altri professionisti che in alcuni Paesi sono coinvolti nelle spesso scarse attività di risocializzazione e ricreative per i detenuti. Emblematico il caso dell'Inghilterra in cui i detenuti sono stati per mesi (e in alcuni casi lo sono tuttora) rinchiusi nelle loro celle per 23 ore al giorno con gravissime conseguenze sulla loro salute mentale e fisica.

In alcuni Paesi l'uso della tecnologia è stato incoraggiato per favorire i contatti tra i detenuti e le loro famiglie e talvolta per svolgere alcune attività a distanza. Tuttavia l'attuazione di questa misura è stata limitata dalla disponibilità di mezzi tecnologici quali computer, tablet e telefoni cellulari, dalla qualità delle reti informatiche e, in alcuni Paesi, non essendo gratuita, dalla disponibilità economica dei detenuti che potevano così permettersi di vedere le proprie famiglie attraverso uno schermo oppure semplicemente di poter effettuare una telefonata in più. In diversi casi le associazioni di volontariato hanno donato schede telefoniche o si sono fatte carico di coprire le spese per le telefonate e le videochiamate per i detenuti meno abbienti.

Le misure deflattive

Nella prima fase altre misure importanti sono state quelle deflattive per rispondere alla necessità di creare spazio per la quarantena dei detenuti. Non tutti i governi hanno adottato misure deflattive, ma dove invece ciò è stato fatto le misure adottate variano significativamente. In alcuni casi erano volte a facilitare il rilascio anticipato dei detenuti, di solito alla fine della loro pena, spesso per essere messi in detenzione domiciliare, con o senza qualche forma di controllo elettronico. A volte queste misure erano mirate a specifici segmenti della popolazione detenuta, come i detenuti più anziani, i detenuti con patologie pregresse o le donne incinte. Altre misure adottate miravano a ridurre il numero di nuovi detenuti che entravano nelle carceri, posticipando l'esecuzione della loro pena o convertendo queste sentenze in qualche forma di alternativa alla detenzione, di solito nel caso di reati minori o quando il colpevole non rappresentava una grave minaccia per la società. Nella maggior parte dei casi sono state adottate combinazioni di queste diverse misure. Tuttavia, ci sono stati anche governi che non hanno adottato nessuna di queste misure e non hanno affrontato in alcun modo il problema del sovraffollamento.

Due casi in cui la popolazione detenuta è diminuita drasticamente sono l'Italia (di cui abbiamo già parlato) e la Francia, dove la popolazione detenuta è scesa da 72.575 detenuti del 15 marzo (dopo aver ricevuto una condanna da parte della CEDU nel gennaio 2020 proprio per il sovraffollamento e le condizioni di detenzione) a 58.695 detenuti il 1 luglio. Questo risultato è stato ottenuto grazie a un utilizzo più esteso della liberazione anticipata per i detenuti a fine pena e la riduzione dell'attività giudiziaria. Tuttavia, come è avvenuto in Italia, da allora la popolazione detenuta è tornata a crescere fino ad arrivare a 62.673 unità il

1 gennaio 2021. Anche in Francia non è stata colta l'occasione presentata dalla pandemia per ridurre la popolazione detenuta in maniera duratura.

Popolazione detenuta in Francia

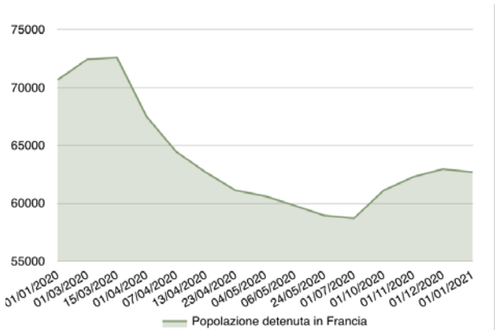

Dati dell'Observatoire International des Prisons section française

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Un caso in cui le misure deflattive sono state meno incisive è quello di Inghilterra e Galles, dove la popolazione detenuta è calata da 84.000 a inizio marzo a 79.000 a inizio dicembre. Questa decrescita sarebbe dovuta al calo degli ingressi negli istituti penitenziari più che a misure volte al rilascio dei detenuti di cui hanno beneficiato solo 316 detenuti contro i 4.000 previsti. La combinazione fra riduzione del lavoro dei tribunali per via delle regolamentazioni legate alla lotta al Coronavirus, calo degli arresti e minori richieste di rinvio a giudizio da parte dei pubblici ministeri sono fra le cause della diminuzione degli ingressi nel sistema penitenziario inglese.

Popolazione detenuta in Inghilterra e Galles

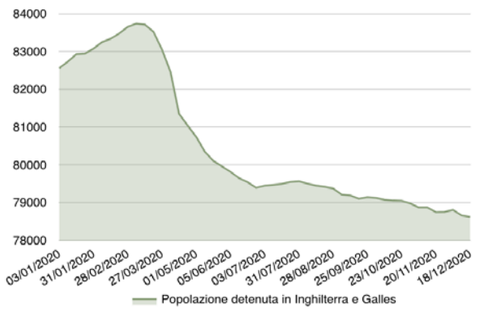

Nostra elaborazione su dati del UK Ministry of Justice https://www.gov.uk/government/statistics/prison-population-figures-2020

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I contagi negli istituti penitenziari

Queste misure purtroppo non hanno fermato l'ingresso dei contagi negli istituti penitenziari, con diversi gradi di gravità a seconda del paese. Secondo i dati SPACE del Consiglio d'Europa, dall'inizio della pandemia al 15 settembre 2020, in tutta l'area del Consiglio d'Europa almeno 3.300 detenuti e 5.100 membri del personale penitenziario sono risultati positivi al Covid-19, ma si tratta certamente di numeri molto più bassi di quelli reali, visto che non tutte le amministrazioni penitenziarie hanno risposto ai questionari degli autori dello studio. Se nuove statistiche fossero pubblicate oggi, questo numero sarebbe molto più alto soprattutto a causa di un'impennata dei casi di Coronavirus nelle carceri europee durante la seconda ondata.

Nelle sole Inghilterra e Galles, il numero di detenuti positivi dall'inizio della pandemia al 4 gennaio si aggira intorno ai 6.000. 2.407 di questi casi sono stati registrati solo tra il 1° dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021. Sono 57 i detenuti che si crede siano morti per cause legate al Coronavirus.

In Francia, tra l'inizio dell'epidemia e il 15 ottobre, sono stati identificati 33 focolai negli istituti penitenziari, due settimane dopo erano 57 e 80 a metà novembre. Il 13 novembre più di 470 agenti penitenziari e 204 detenuti risultavano positivi al Covid-19.

In Polonia nel dicembre 2020, il numero di casi di Covid-19 fra i detenuti ha superato i 400. In confronto, a metà ottobre 2020 erano stati segnalati solo 56 casi di coronavirus in tutte le strutture penitenziarie. Anche la situazione tra il personale penitenziario è grave e presenta numeri elevati: si tratta di 207 casi di Covid-19 registrati fino a ottobre 2020 che sono aumentati esponenzialmente fino a raggiungere 3119 casi all'inizio di dicembre.

I numeri dei contagi variano molto da paese a paese e anche fra penitenziari le situazioni posso essere completamente diverse e cambiare molto rapidamente. Tuttavia, anche la mancanza di dati è una questione importante: molti Paesi non hanno pubblicato il numero di detenuti risultato positivo al Covid-19 e le

notizie trapelano all'esterno in modo informale. Questo mostra una mancanza di trasparenza delle istituzioni penitenziarie che deve essere superata al fine di affrontare meglio la crisi e prevenire la violazione dei diritti dei detenuti. Va ricordato anche che la mancanza di trasparenza e di informazioni colpisce soprattutto i familiari dei detenuti, che spesso si ritrovano nell'incertezza sulle possibili condizioni di detenzione e salute dei propri cari.

In questo senso è interessante il caso della Romania, in cui APADOR, un'associazione per la difesa dei diritti umani, denuncia la mancanza di trasparenza dell'Amministrazione Penitenziaria nella divulgazione dei dati sui contagi. Secondo quest'associazione, ci sarebbero delle discrepanze fra i numeri divulgati dall'Amministrazione Penitenziaria tramite comunicati stampa, quelli pubblicati sul sito e quelli inviati all'associazione stessa in seguito alla procedura di accesso agli atti (simile al nostro FOIA). Il totale dei detenuti deceduti per Covid-19 è ancora sconosciuto.

Gli Stati Uniti d'America

Un discorso a parte va fatto per gli Stati Uniti, dove risiede solo il 4-5% della popolazione mondiale mentre i suoi 2,1 milioni di detenuti rappresentano un quarto della popolazione detenuta del mondo. Negli USA il numero di detenuti ogni 100.000 abitanti è di 655 mentre in Europa si aggira intoro a una media di 100. La detenzione penale negli Stati Uniti presenta alcune peculiarità interessanti e al contempo problematiche sotto diversi punti di vista. Intanto abbiamo la mass incarceration – l'incarcerazione di massa, espressione con cui si indica il fenomeno dell'aumento esponenziale della popolazione detenuta negli Stati Uniti dagli anni 70 a oggi dato dall'aumento della risposta penale alle problematiche sociali del paese e che colpisce prevalentemente le cosiddette black and brown communities. In secondo luogo la frammentazione dei sistemi penali e penitenziari sia orizzontalmente che verticalmente rende impossibile una direzione centrale delle carceri statunitensi. Infatti a seconda del tipo di reato che si viene commesso entrerà in gioco un sistema penale (e di conseguenza penitenziario) diverso. Ad esempio, chi compie un reato federale verrà perseguito da una corte federale e detenuto in un carcere federale gestito dalla Federal Bureau of Prisons; chi viola la legge statale verrà sanzionato dalle corti statali e ristretto nelle carceri statali o nelle prigioni delle contee (in queste ultime solo in caso di pene molto brevi o di una misura cautelare). In questo contesto diventa molto difficile non solo promuovere il cambiamento, ma anche meramente tenere il conto di quanti detenuti e membri dello staff penitenziario risultano positivi al Coronavirus. L'American Civil Liberties Union (ACLU), organizzazioni della società civile e associazioni di avvocati, vedendo quanto stava avvenendo negli altri Paesi e cercando di prevenire il disastro umanitario che si sarebbe svolto di lì a poco hanno inizialmente cercato di avvertire le autorità del rischio che il virus poneva alla popolazione detenuta richiedendo la scarcerazione dei detenuti più vulnerabili, l'utilizzo di misure alternative alla detenzione, la diminuzione del numero degli arresti e di richieste di rinvio a giudizio per i reati meno gravi e il rispetto delle norme igieniche di prevenzione di base. Successivamente hanno dato inizio a migliaia di azioni legali e creato campagne di sensibilizzazione rivolte agli attori principali dei sistemi penali e ai Governatori degli Stati. L'ACLU insieme a Prison Policy ha valutato le misure adottate dagli Stati basandosi su quattro fattori: la disponibilità di test e di dispositivi di protezione personale nelle carceri, la riduzione della popolazione detenuta, il rilascio di detenuti vulnerabili, la pubblicazione dei dati sui contagi negli istituti penitenziari statali. I risultati conseguiti dagli Stati rasentano la sufficienza (D) o sono del tutto insufficienti (F). Secondo il progetto UCLA Law Covid-19 Behind Bars Data Project dall'inizio della pandemia al 1 febbraio erano 370.885 i contagi avvenuti negli istituti penitenziari, oltre 2.270 i detenuti deceduti e oltre 100.000 le scarcerazioni.

Il peso della pandemia sulla popolazione detenuta in tutto il mondo è enorme: nella maggior parte delle giurisdizioni, i detenuti stanno vivendo in un isolamento dal mondo esterno senza precedenti e la vita penitenziaria sembra essersi ridotta all'osso quando non proprio fermata. Nonostante ciò il numero di detenuti e membri del personale che sono risultati positivi al Covid-19 è in alcuni Paesi estremamente alto rispetto alla popolazione generale. Per proteggere questa popolazione così vulnerabile e per riprendere la vita penitenziaria è assolutamente necessario velocizzare le vaccinazioni dei detenuti.

Covid e pandemia in Italia

La pandemia attraverso gli occhi di Antigone

L'emergenza Coronavirus ha profondamento segnato le vite di tutti noi, ha modificato le nostre abitudini, il nostro modo di lavorare e di comunicare. Anche il mondo penitenziario ha subito gli effetti della pandemia e ha dovuto adattarsi a una nuova normalità fatta purtroppo di chiusure al mondo esterno e di un ancor più marcato isolamento delle persone detenute.

Nonostante le precauzioni, la pandemia in carcere è entrata lo stesso. Al primo marzo 2021 erano 410 i detenuti positivi al Coronavirus. I positivi fra lo staff del corpo di polizia penitenziaria erano 562. Fra lo staff amministrativo i positivi erano 49.

Durante la prima ondata i contagi in carcere sono stati relativamente contenuti, con un picco massimo di 160 detenuti positivi e 4 decessi. Diversa è stata invece la seconda fase in cui a dicembre i detenuti positivi sono arrivati a essere più di 1.000 e ai 4 decessi della prima fase se ne sono aggiunti altri 12. Infine da gennaio 2021 a marzo 2021 i numeri dei contagi sono tornati a scendere (a febbraio il numero dei contagi si è mantenuto in media intorno alle 480 unità) anche se con 2 ulteriori decessi che hanno portato il numero totale dei decessi per Covid a 18.

Tuttavia il numero degli attualmente positivi in carcere sul numero del totale dei detenuti è più alto dello stesso dato relativo all'Italia in generale in tutti e tre i mesi nei quali lo abbiamo calcolato, ovvero aprile 2020, dicembre 2020 e febbraio 2021.

Il calcolo è stato eseguito considerando, per ciascuna delle due categorie (popolazione detenuta e popolazione libera), prima la media delle persone positive nei giorni del mese (somma delle positività in ogni giorno diviso per il numero dei giorni del mese) nonché la media delle presenze in carcere durante quel mese, e poi calcolando il tasso medio di quel mese per 10.000 persone. Ecco i tassi medi di positivi su 10.000 persone nei mesi considerati:

Aprile 2020: nelle carceri italiane 18,7 ogni 10.000 persone- in Italia 16,8 ogni 10.000 persone

Dicembre 2020: nelle carceri italiane 179,3 – in Italia 110,5

Febbraio 2021: nelle carceri italiane 91,1 – in Italia 68,3

Ripercorriamo ora le tappe principali delle vicende legate al Coronavirus in Italia parallelamente al lavoro portato avanti da Antigone in questi mesi.

La prima ondata

La pandemia da Coronavirus ha fatto capolino in Italia a fine gennaio 2020, quando ancora si pensava che questo virus proveniente da tanto lontano non ci riguardasse più di tanto. Le prime restrizioni in ambito penitenziario risalgono a fine febbraio, quando il DAP inizia a sospendere ingressi, attività e colloqui nelle zone più colpite dal virus che in quel momento erano circoscritte ad alcune aree nel Nord Italia. Per alcune settimane le sospensioni di colloqui con familiari e avvocati, ricezioni dei pacchi, attività lavorative, di istruzione e formazione avvengono a macchia di leopardo; per questo motivo Antigone sente la necessità di raccogliere tutte le informazioni provenienti dai penitenziari italiani in una mappatura che viene pubblicata sul sito. Il telefono di Antigone comincia a suonare molto più frequentemente del solito fra parenti e avvocati che chiedono o danno informazioni su un particolare istituto o che denunciano di non aver potuto effettuare un colloquio.

Si arriva così all'8 e il 9 marzo, i giorni più caldi della primavera del 2020, non solo perché sono stati i primi due giorni di un lockdown durato oltre due mesi, ma anche a causa delle rivolte avvenute in 49 istituti penitenziari. Il decreto dell'8 marzo, oltre a disporre un lockdown totale per tutto il paese, ordina la sospensione dei colloqui, dei permessi e di tutte le attività che prevedono l'ingresso di personale non facente parte dell'Amministrazione Penitenziaria. Per controbilanciare queste restrizioni, viene prevista l'estensione delle telefonate e delle videochiamate oltre i limiti previsti dall'Ordinamento Penitenziario (anche grazie all'acquisizione da parte del DAP di 3.200 telefoni cellulari, in parte forniti da un donatore privato grazie alla mediazione di Antigone). Ma nei sovraffollati penitenziari, in cui confusione, tensione e panico stavano montando ormai da settimane, la notizia del lockdown è il fiammifero che fa scoppiare rivolte e

proteste in tutta Italia.

Il triste bollettino di quelle due giornate non si limita a danni materiali alle celle o alle suppellettili di alcune carceri, ma reclama anche le vite di 13 detenuti che, secondo quanto riportato da fonti ufficiali (ma i fatti sono ancora sotto indagine), avrebbero fatto irruzione nelle infermerie sottraendo del metadone per poi andare in overdose. A questo punto il telefono di Antigone squilla senza sosta e a chiamare sono soprattutto familiari di detenuti che, disperati, dicono di non avere più notizie da giorni dai loro cari ristretti in carcere: temono siano rimasti feriti durante le rivolte, che siano stati trasferiti senza alcun preavviso o, addirittura, che siano deceduti e che non gli sia ancora stato comunicato. La loro angoscia di quei giorni è solo lontanamente immaginabile. Con il passare dei giorni, a queste telefonate disperate iniziano ad aggiungersi segnalazioni di presunte violenze e torture che sarebbero state messe in atto da alcuni agenti di polizia penitenziaria quando però le rivolte erano già cessate. Le presunte violenze includerebbero pestaggi, abusi, insulti e umiliazioni che si sarebbero conclusi con innumerevoli trasferimenti. I penitenziari coinvolti sarebbero Milano-Opera, Pavia, Melfi e Santa Maria Capua Vetere. Dopo aver raccolto diverse testimonianze, Antigone deposita quattro diversi esposti contro la polizia penitenziaria per ipotesi di tortura, abusi e violenze e nel caso di S.M. Capua Vetere contro i medici per ipotesi di omissione di referto, falso e favoreggiamento. Gli eventi sono attualmente sotto indagine.

Conoscendo i rischi a cui le malattie infettive espongono i detenuti, Antigone insieme ad altre associazioni elabora alcune proposte indirizzate al DAP, alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, al Ministro della Giustizia e alla Magistratura di Sorveglianza. Le proposte contengono alcune misure volte alla riduzione della popolazione detenuta (che in quel momento si aggira intorno ai 61.230 detenuti per 50.931 posti disponibili), a prevenire il contagio negli istituti (grazie alla distribuzione di presidi sanitari e la sanificazione degli ambienti) e ad alleviare l'isolamento dei detenuti (concedendo di poter effettuare chiamate e videochiamate più frequenti e l'utilizzo della posta elettronica).

Nelle prime settimane di marzo la popolazione detenuta inizia a diminuire grazie a un minor numero di arresti e a un maggior utilizzo delle alternative alla detenzione da parte della magistratura. Qualche giorno dopo seguono le due misure elaborate

dal Governo nel decreto del 17 marzo: una modifica leggermente le disposizioni già esistenti in materia di detenzione domiciliare mentre con la seconda viene concesso ai detenuti in semilibertà di non fare rientro in istituto e di spendere la notte a casa; misure assolutamente insufficienti per evitare di trasformare i penitenziari in lazzaretti. Infine, anche il Procuratore Generale della Corte di cassazione pubblica alcune riflessioni rivolte ai pubblici ministeri riguardanti le scelte che devono operare in merito alle misure cautelari e all'esecuzione della pena detentiva.

Nei mesi seguenti il lavoro di Antigone prosegue su più fronti. Sui social vengono pubblicati settimanalmente dei video-aggiornamenti sulla diffusione del virus nelle carceri. Sul sito viene creata una pagina ad hoc su carcere e Coronavirus in cui confluiscono tutte le informazioni prodotte dall'associazione, tra cui i dossier sul suo lavoro e due modelli per la richiesta di detenzione domiciliare che gli stessi detenuti possono compilare autonomamente. Viene creata la task force del difensore civico che per la prima volta riunisce le forze del difensore e quelle dei volontari degli sportelli legali delle carceri romane, rimasti inattivi per via della sospensione di tutti gli ingressi. La task force risponde quotidianamente alle richieste di detenuti e familiari dando informazioni e sostegno. Antigone si attiva anche a livello internazionale e partecipa a iniziative di ricerca e webinar con delegazioni di organizzazioni internazionali e organi di garanzia dei diritti umani, che raccolgono informazioni su quanto sta accadendo in Italia. Inoltre, grazie all'Osservatorio Europeo, Antigone rimane in contatto con ONG in altri paesi e pubblica aggiornamenti settimanali su quanto avviene nelle carceri europee.

A metà maggio, quando Antigone pubblica il suo XVI rapporto che racconta tutta la prima ondata (che in quel momento sembra volgere alla fine), il numero dei detenuti è sceso a circa 52.600.dato inizio a migliaia di azioni legali e creato campagne di sensibilizzazione rivolte agli attori principali dei sistemi penali e ai Governatori degli Stati. L'ACLU insieme a Prison Policy ha valutato le misure adottate dagli Stati basandosi su quattro fattori: la disponibilità di test e di dispositivi di protezione personale nelle carceri, la riduzione della popolazione detenuta, il rilascio di detenuti vulnerabili, la pubblicazione dei dati sui contagi negli istituti penitenziari statali. I risultati conseguiti dagli Stati rasentano la sufficienza (D) o sono del tutto insufficienti (F). Secondo il progetto UCLA Law

Covid-19 Behind Bars Data Project dall'inizio della pandemia al 1 febbraio erano 370.885 i contagi avvenuti negli istituti penitenziari, oltre 2.270 i detenuti deceduti e oltre 100.000 le scarcerazioni.

Il peso della pandemia sulla popolazione detenuta in tutto il mondo è enorme: nella maggior parte delle giurisdizioni, i detenuti stanno vivendo in un isolamento dal mondo esterno senza precedenti e la vita penitenziaria sembra essersi ridotta all'osso quando non proprio fermata. Nonostante ciò il numero di detenuti e membri del personale che sono risultati positivi al Covid-19 è in alcuni Paesi estremamente alto rispetto alla popolazione generale. Per proteggere questa popolazione così vulnerabile e per riprendere la vita penitenziaria è assolutamente necessario velocizzare le vaccinazioni dei detenuti.

La fase 2

Con l'arrivo dell'estate, le misure deflattive vengono interrotte e la popolazione detenuta, che non era comunque diminuita sufficientemente per potersi dire superato il problema del sovraffollamento, torna a crescere. Con la diminuzione dei contagi, si assiste a delle timide aperture di un sistema penitenziario in cerca di una nuova normalità. I colloqui vengono ripresi in presenza seppur con schermi divisori e con un numero limitato di visitatori e le telefonate e le videochiamate vengono ancora concesse ai detenuti per rimanere in contatto con le proprie famiglie. Invece, le attività ricreative, sportive e di formazione professionale che prevedono l'ingresso in carcere di personale esterno fanno molta più fatica a ripartire per la paura che il virus riesca a entrare negli istituti. Questa è la situazione restituita dal pre-rapporto che Antigone, come di consueto, pubblica in estate.

In questo periodo riprendono anche le visite degli osservatori di Antigone all'interno degli istituti penitenziari. All'osservazione delle condizioni di detenzione, si aggiunge anche il monitoraggio delle misure per arginare la diffusione del Coronavirus. Fra agosto e novembre le visite effettuate sono oltre 30.

La seconda ondata

A ottobre entra in vigore il c.d. decreto ristori, analizzato da Antigone in un breve documento, in cui vengono varate misure inerenti la semilibertà, i permessi premio e la detenzione domiciliare. In novembre, con l'impennata dei contagi sia dentro che fuori dal carcere viene pubblicato il decreto che dividerà l'Italia in colori: nelle regioni arancioni e rosse i colloqui con i familiari sono di fatto interrotti. In questa situazione complessa Antigone lancia altre proposte volte innanzitutto a ridurre in maniera incisiva la popolazione detenuta e a mettere in sicurezza le persone sanitariamente a rischio, ma anche a rendere non rischiosa e piena di senso la vita in carcere.

A questo punto Antigone sente la necessità di riprendere gli incontri settimanali di video-aggiornamento sull'andamento del virus in carcere e di pubblicare una nuova mappatura per raccogliere notizie relative al Coronavirus provenienti dai vari istituti d'Italia. A dicembre Antigone riunisce in un numero dell'omonima rivista le esperienze di molti paesi sulla gestione del virus.

Sembra che durante la prima ondata il numero limitato di detenuti positivi al Coronavirus sia stato dovuto più alla fortuna che alle misure messe in atto. Infatti se durante la prima ondata i detenuti positivi al Covid-19 nelle carceri erano arrivati ad un picco massimo di circa 160 detenuti, ben diversa è la seconda ondata, in cui i detenuti positivi sono arrivati ad essere più di 1.000 a dicembre, con diversi istituti dove si registrano veri e propri focolai con decine di reclusi positivi. Con l'anno nuovo i numeri dei contagi tornano a scendere e a febbraio il numero dei detenuti positivi si mantiene in media intorno alle 480 unità. Il totale dei detenuti deceduti, da 4 nella prima ondata, sale a 18 nella seconda. Anche il DAP comincia a pubblicare sul suo sito i numeri del contagio fra detenuti e personale penitenziario, segnale di trasparenza che risulta particolarmente apprezzato.

Gli ultimi importantissimi sviluppi sono relativi alla vaccinazione della popolazione detenuta contro il Covid-19. Innumerevoli istituzioni internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Europea, hanno

identificato le persone che vivono all'interno di luoghi di privazione della libertà come gruppi prioritari per la vaccinazione contro il Covid-19 per l'impossibilità di mantenere il distanziamento sociale. Antigone è intervenuta su questo punto inviando un documento a diverse autorità fra cui il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'Emergenza, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministro della Giustizia e il Comitato tecnico scientifico. Nel documento vengono evidenziati diversi motivi per cui i detenuti dovrebbero essere inseriti nei gruppi prioritari per la vaccinazione. Innanzitutto per l'impossibilità di mantenere il distanziamento sociale a causa del sovraffollamento. A questo si aggiungono le ragioni sanitarie fra cui la velocità di diffusione delle malattie infettive e degli agenti patogeni negli istituti penitenziari e un'elevata incidenza di malattie pregresse nella popolazione detenuta. Il terzo ordine di motivazioni riguarda la possibilità di riprendere la vita penitenziaria, ormai da un anno prosciugata di tutte quelle attività che riempiono di senso l'esecuzione della pena.

Antigone non è l'unica a spingere per la vaccinazione dei detenuti e del personale penitenziario e il 21 gennaio il Commissario Straordinario per l'Emergenza annuncia che i detenuti saranno vaccinati dopo il personale sanitario e gli anziani over 80. A inizio marzo partono infatti le prime vaccinazioni di detenuti e personale in alcune regioni.

Nel guardare a un futuro tornato alla normalità, la speranza di Antigone è che alcuni sviluppi positivi portati dalla pandemia (come l'ingresso della tecnologia in carcere o la necessità di mantenere bassi i numeri dei detenuti) non vengano dimenticati ma che aiutino a costruire un nuovo sistema penitenziario più moderno e umano.

Stranieri

Al 31 dicembre 2020 negli istituti penitenziari italiani erano presenti 53.364 detenuti dei quali 17.344 con nazionalità diversa dall'italiana. Il 32,5% dei detenuti era quindi a quella data di origine straniera. Una percentuale questa che nel corso degli ultimi 12 mesi si è mantenuta pressoché costante con un picco massimo del 33,1% al 30 aprile e uno minimo al 32,3% al 31 ottobre.

Percentuali presenza stranieri

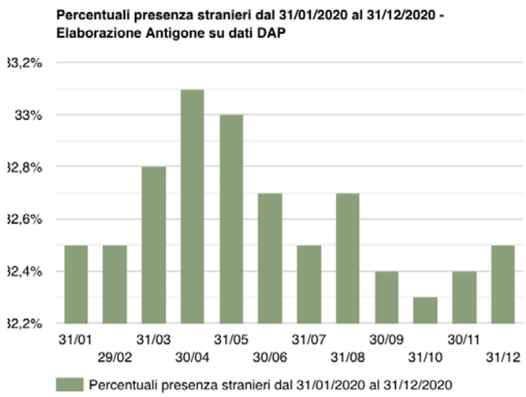

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nonostante la popolazione detenuta nel corso dell'emergenza Covid-19 abbia visto un decremento importante di presenze, come si può vedere dal grafico in basso la proporzione tra detenuti italiani e stranieri si è mantenuta costante.

Prezenza detenuti italiani e stranieri

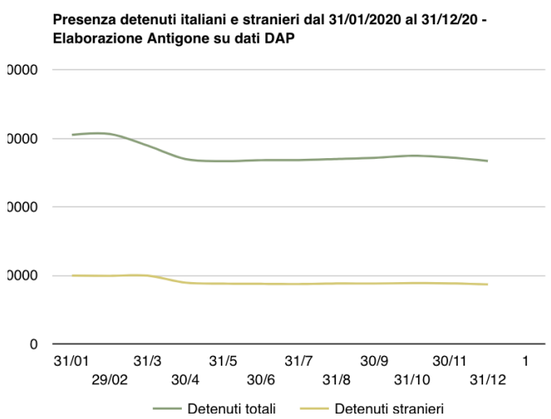

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La presenza di detenuti stranieri negli istituti italiani non è tuttavia uniforme sia a livello regionale che di singoli istituti di pena. In alcuni istituti infatti, a prescindere dalla loro grandezza, vi è una elevatissima presenza in termini assoluti o percentuali, mentre accade che in altre carceri la presenza di detenuti si riduca a poche unità.

Facciamo qualche esempio. Al 31 dicembre 2020 le cinque regioni meridionali Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia più l'Abruzzo ospitavano una percentuale di stranieri inferiore al 20%. Percentuale che si è confermata in larga parte dell'anno trascorso. Discorso analogo per le regioni che hanno visto una percentuale più alta, sempre ben oltre il 50%, di presenza di detenuti stranieri. Si fa riferimento in questo caso alle regioni Liguria, Veneto, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige con la Toscana sempre al limite tra il 49 e il 50%.

Mappa delle Regioni con la presenza straniera % più alta

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Mentre in termini assoluti al 31 gennaio 2021 le regioni con più presenza di detenuti stranieri sono la Lombardia (3431), il Lazio (2152), il Piemonte (1645), la Toscana (1570) e l'Emilia Romagna (1521). Quelle con la minore presenza in via crescente la Basilicata (42), Valle d'Aosta (101), Molise (105), Abruzzo (206) e Friuli Venezia Giulia (249).

Vi sono poi alcuni istituti con una presenza percentuale di detenuti stranieri elevatissima; è questo il caso delle due case di reclusione sarde di Arbus

Is Arenas e Onanì rispettivamente con il 78,5% e il 78,2% (dato aggiornato al 31/01/2021). Da contraltare fanno invece le case di reclusione di Altamura in Puglia (0%), Fossombrone nelle Marche (1,1%), e di Vallo della Lucania in Campania (2,5%). Tra gli istituti più grandi risaltano le presenze medie percentuali della casa circondariale di Napoli Secondigliano (6,6%) e di Firenze Sollicciano (71%).

Istituti con presenza % più alta di detenuti stranieri

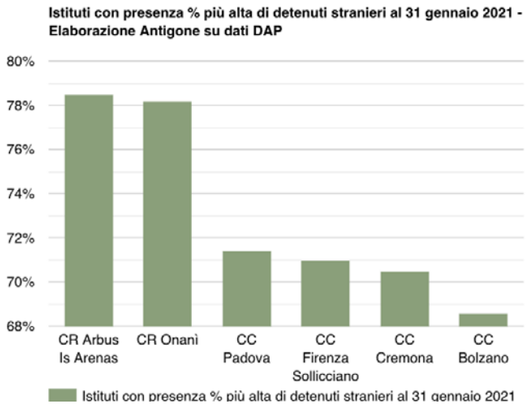

Istituti con presenza % più bassa di detenuti stranieri

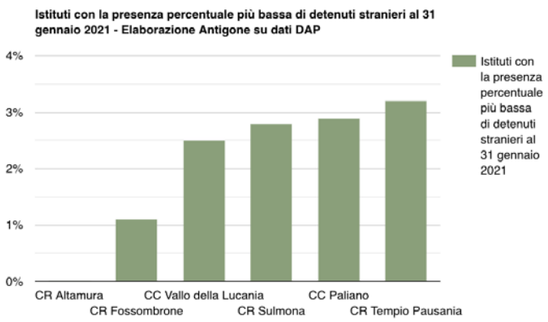

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Per quanto riguarda invece i picchi di presenza di detenuti stranieri in termini assoluti, ai primi posti troviamo istituti nelle grandi città con le case circondariali di Torino, Milano San Vittore, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Roma Regina Coeli e Firenze Sollicciano e nella casa di reclusione di Milano Bollate.

Istituti con la presenza in termini assoluti più alta di detenuti stranieri

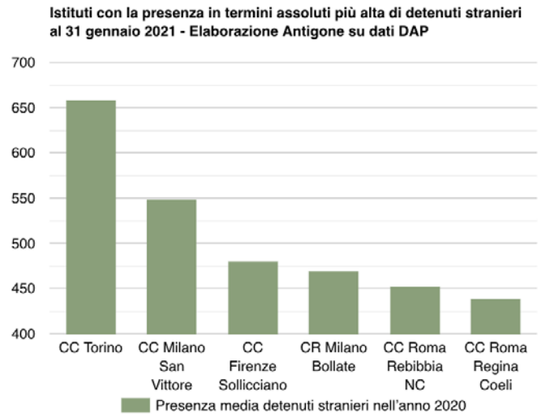

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Se si va a dare uno sguardo alla dotazione organica prevista nel decreto del ministro della giustizia del 29 settembre 2017 e tuttora vigente, relativa alla presenza di funzionari per la mediazione culturale nelle carceri del territorio, si può vedere come a fronte di una disomogenea distribuzione dei detenuti stranieri non sia altrettanto disomogenea la distribuzione di queste figure professionali. Infatti sono assegnati con grande omogeneità su scala nazionale, sei per ogni provveditorato per un totale di 67 funzionari (uno destinato all'amministrazione centrale).
L'esito di questa distribuzione è di conseguenza profondamente diseguale. In una regione come la Lombardia una distribuzione simile significherebbe disporre di un mediatore ogni 566 detenuti stranieri. In Calabria questo rapporto sarebbe di un mediatore ogni 76 detenuti stranieri. Nei fatti in ogni caso la situazione è molto diversa. Non tutti i mediatori previsti dalla pianta organica sono presenti.

D'altro canto dalle visite dell'Associazione Antigone nel 2020 è risultato che nel 30% dei 44 istituti visitati si disponeva della presenza stabile di un mediatore, per un totale di 13 mediatori. Non si tratta però solo di mediatori culturali alle dipendenze dirette dell'amministrazione penitenziaria. Molto frequente infatti la possibilità che la presenza dei mediatori culturali negli istituti di pena sia resa possibile dall'intervento delle Regioni con finanziamenti ad hoc, o – ancora –

dall'attività di volontariato di alcune associazioni.

Caratteristiche della popolazione detenuta straniera

Le dieci nazionalità più rappresentative tra i detenuti non italiani nelle carceri del nostro Paese sono quella marocchina, albanese, rumena, tunisina, nigeriana, gambiana, egiziana, algerina, senegalese e pakistana. Tra le donne molto diffusa la provenienza dall'America Latina e dai Balcani.

Al 31 dicembre 2020 il continente più rappresentato tra la popolazione detenuta straniera in Italia era l'Africa, con 9.261 ristretti la maggior parte dei quali proveniente dal Nord Africa: Marocco (3.308) e Tunisia (1.775), mentre la Nigeria con i suoi 1.451 detenuti rimane l'unico stato dell'Africa Subsahariana a rilevare presenti negli istituti penitenziari d'Italia.
Dall'area UE provengono 2.691 detenuti alla stessa data, mentre l'Albania con 1.956 detenuti è lo stato balcanico extra UE con il più alto numero di detenuti in Italia.

I detenuti stranieri sono tendenzialmente più giovani di quelli italiani. Con le fasce di età più rappresentate che vanno dai 25 ai 44 anni. Quasi il 10% dei detenuti stranieri ha tra i 21 e i 24 anni, mentre solo il 3,6% degli italiani reclusi appartiene a questa fascia d'età. Gli italiani hanno prevalentemente tra i 35 e i 59 anni.

Al 31 gennaio 2021 su un totale di 17.291 detenuti stranieri presenti, il 18,1% degli stranieri si trovava in carcere in attesa di primo giudizio. A parità di condizione i detenuti italiani in attesa di primo giudizio rappresentano il 15,4% dei reclusi con la stessa nazionalità. Il 16,1% degli stranieri si trova in carcere con una condanna non ancora definitiva, gli italiani nella stessa condizione sono il 14,7%. I condannati definitivi sono il 69,1% degli italiani e il 65,3% degli stranieri.

Detenuti presenti per posizione giuridica

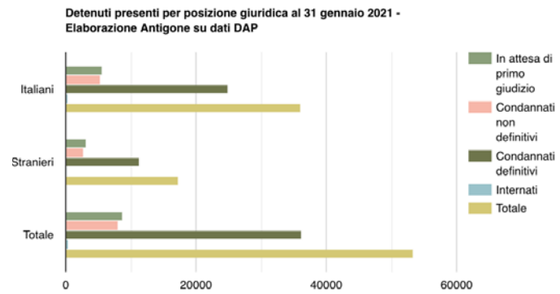

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Al 31 dicembre 2020 i reati per cui principalmente i detenuti stranieri si trovavano reclusi sono: i reati contro il patrimonio, i reati contro la persona, la violazione delle norme sugli stupefacenti. Mentre assolutamente bassissima è la quantità di reclusioni per associazione di stampo mafioso (250 detenuti stranieri si trovavano ristretti per questa ragione a fronte di oltre 7024 detenuti italiani), e per violazione delle leggi sulle armi (769 gli stranieri e 8628 gli italiani). Questo è un dato importante che può dire molto in un'ottica di contro narrazione relativa alla pericolosità sociale della popolazione non italiana.

Per quanto riguarda le pene inflitte, al 31 dicembre 2020 i detenuti stranieri che sono ristretti per scontare da 1 mese a 1 anno rappresentano il 45,9% sul totale dei detenuti con la stessa pena. Mentre il 30,3% dei detenuti che scontano tra 5 e 10 anni sono di nazionalità diversa dall'italiana, il 12,4% dei detenuti che scontano oltre 20 anni sono stranieri e solo il 6,3% degli ergastolani ha una nazionalità diversa dall'italiana.

Detenuti presenti per pena inflitta

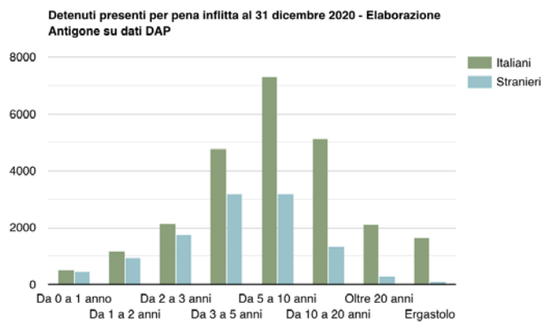

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Detenuti presenti per pena residua

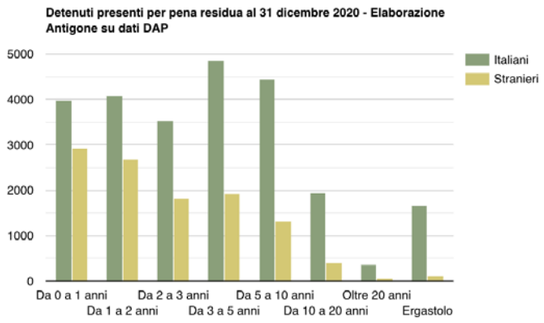

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

30 ANNI ANTIGONE

Donne e bambini

Ancora bambini in carcere.
I numeri della detenzione femminile in Italia.

Erano 2.250 le donne presenti negli istituti penitenziari italiani al 31 gennaio 2021 – 26 delle quali con figli al seguito, come vedremo più sotto – pari al 4.2% del totale della popolazione detenuta. Una percentuale sostanzialmente stabile nel tempo, che negli ultimi 30 anni ha visto raggiungere il picco superiore del 5,4% nel 1992 e quello inferiore del 3,8% nel 1998, ma che sostanzialmente si è sempre mantenuta poco sopra i 4 punti percentuali, di poco inferiori al valore mediano dei paesi del Consiglio d'Europa, che secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 31 gennaio 2019 si attesta sul 5,1%.

Donne in carcere

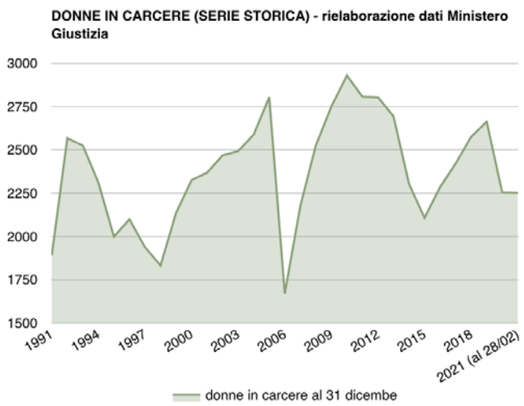

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Le quattro carceri femminili presenti sul territorio italiano (a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia) ospitano 549 donne, meno di un quarto del totale. L'Istituto a custodia attenuata di Lauro, unico Icam autonomo e non dipendente da un carcere ordinario, ospita 7 madri detenute. Le altre 1.694 donne sono distribuite nelle 46 sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili. Nonostante la riforma dell'ordinamento penitenziario entrata in vigore nell'ottobre 2018 abbia introdotto all'art. 14 l'esplicita specificazione che le donne ospitate in apposite sezioni devono essere "in numero tale da non compromettere le attività trattamentali", si continua ad andare dalle 109 presenze femminili nel carcere milanese di Bollate o dalle 110 nel carcere di Torino fino alle 10 di Barcellona Pozzo di Gotto, le 6 di Mantova, le 2 di Paliano, numeri piccolissimi risalenti nel tempo

(le due donne a Paliano sono registrate già dall'aprile 2020, mentre nei mesi precedenti la compagnia si allargava a 3 e prima a 4). Capita anche di incontrare un'unica detenuta donna probabilmente di passaggio nel carcere di Brindisi o in quello napoletano di Poggioreale, di cui non vi è tuttavia traccia nei mesi precedenti. Difficile organizzare occupazioni significative per queste persone, nell'approccio generale che quasi mai permette la frequentazione diurna di uomini e donne per partecipare ad attività congiunte.
Sebbene non disponiamo di dati precisi disaggregati per genere, possiamo dire che la pandemia ha investito, soprattutto nella seconda ondata, anche il mondo della detenzione femminile, facendo tra le altre cose registrare un focolaio nel carcere femminile di Rebibbia nonché il contagio di cui bambini con la loro madre nell'Icam di Torino.
Nel corso del 2020 l'Osservatorio di Antigone, avendo dovuto limitare gli ingressi in carcere, ha visitato 44 istituti. Tra questi vi erano due carceri femminili (a Roma e Venezia) e 18 carceri maschili ospitanti sezioni femminili, per un totale di 1.102 donne coinvolte, quasi la metà del totale delle donne detenute, un numero ben significativo. Negli istituti visitati vi erano inoltre 10 bambini che vivevano assieme alle proprie madri. Le quattro carceri femminili presenti sul territorio italiano (a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia) ospitano 549 donne, meno di un quarto del totale. L'Istituto a custodia attenuata di Lauro, unico Icam autonomo e non dipendente da un carcere ordinario, ospita 7 madri detenute. Le altre 1.694 donne sono distribuite nelle 46 sezioni femminili ospitate all'interno di carceri maschili.

Poche le donne che lavoravano fuori dal carcere come previsto dall'art. 21 dell'ordinamento penitenziario: una sola sulle 67 donne presenti a Bologna o sulle 57 presenti a Verona o ancora sulle 42 di Perugia; due sulle 80 donne a Lecce, le 30 a Taranto, le 29 a Reggio Calabria o le 24 a Castrovillari; nessuna sulle 39 di Latina, le 36 di Como o le 31 di Foggia; 17 sulle 306 donne recluse a Roma Rebibbia. Poche anche le donne che lavoravano in carcere per datori di lavoro esterni: due a Taranto, una a Castrovillari e a Foggia, cinque a Bologna, nessuna a Como, a Sassari, a Modena a Forli, 7 a Lecce, 12 a Rebibbia e 15 a Venezia Giudecca. Di più le donne che lavoravano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria: circa la metà delle presenti a Como, a Milano San Vittore, a Venezia, a Piacenza, circa un terzo delle presenti a Sassari e a Forlì, 116 su 306 a Roma.

150 le donne recluse nel carcere di Rebibbia che seguivano corsi scolastici. 33 a Bologna, 10 a Reggio Calabria e Taranto, nessuna a Como, Sassari, Foggia. In questi tre istituti nessuna donna era inoltre coinvolta in corsi di formazione professionale, che occupavano invece 7 donne a Bologna, 14 a Latina, 15 a Venezia e 22 a Lecce. Una situazione disomogenea sull'intero territorio nazionale, indice della mancanza di una programmazione centralizzata.
Il 63,2% delle celle ospitanti donne nelle carceri visitate dall'Osservatorio era dotato di bidet così come previsto dal regolamento penitenziario, il 5,3% non lo era, mentre per il 31,6% il dato non è disponibile. Nel 63,2% degli istituti visitati ospitanti donne vi era un servizio di ginecologia mentre non vi era per il 15,8% (il dato non è disponibile per il 21,1%). Nel 42,1% di queste carceri si trovava un servizio di ostetricia mentre mancava nel 26,3%. Non ovunque, nelle carceri ospitanti bambini, era presente un pediatra, così come volontari che si occupavano di accompagnare all'esterno i bambini che dormivano in istituto.
Nel corso dell'anno si sono registrati 51 episodi di autolesionismo riguardanti donne nell'istituto di Rebibbia, 18 in quello di Taranto, 15 in quello di Foggia. Delle persone morte per suicidio in carcere nel 2020 (61 secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia) una risulta essere una donna secondo il dossier 'Morire di carcere' curato da Ristretti Orizzonti. Si è tolta la vita a febbraio nel carcere di Sassari, dove era reclusa per furto e da dove sarebbe uscita nel maggio successivo. Aveva 39 anni.
2.457 donne hanno varcato le mura di un carcere italiano nel 2020.

Gli ingressi da parte di donne sono stati il 6,9% degli ingressi complessivi, una percentuale superiore a quella statica delle presenze che mostra come le permanenze delle donne abbiano tendenzialmente durata inferiore rispetto a quelle degli uomini.
Il maggior numero di ingressi femminili si è riscontrato in Lombardia (401), seguito da quelli del Lazio (385), della Campania (241) e del Piemonte (240), della Puglia (182).
La capienza ufficiale delle carceri femminili è pari a 509 posti letto. Il tasso di affollamento ufficiale risulta del 107,9%, superiore al tasso di affollamento ufficiale generale delle carceri italiane (pari al 105,5%, e tuttavia inferiore a quello reale vista la mancata considerazione dei posti letto inutilizzabili). Le donne, con il piccolo peso numerico che arrecano al sistema penitenziario, non sono responsabili del sovraffollamento carcerario ma lo subiscono più degli uomini, quando non soffrono al contrario di isolamento.
Il numero più alto di donne detenute si trova in Lombardia (370). Seguono il Lazio (368), vista la presenza a Roma del carcere femminile più grande d'Europa, e la Campania (322).
Al 31 gennaio 2021 le donne straniere detenute erano 755, vale a dire il 33,6% delle donne detenute (con una leggera sovrarappresentazione rispetto al totale, costituendo i detenuti stranieri il 32,4% della popolazione reclusa generale) e il 4,4% delle persone detenute straniere. Se nel complesso della popolazione detenuta straniera i cinque paesi di gran lunga più rappresentati sono Marocco (19,2%), Romania (11,8%), Albania (11,5%), Tunisia (10,1%) e Nigeria (8,4%), se guardiamo alle sole donne troviamo la Romania al primo posto (24,8%) e la Nigeria al secondo (17,9%), seguite a grande distanza da Bosnia ed Erzegovina (5,2%), Marocco (5,4%) e Brasile (4,1%). Le donne straniere con condanna definitiva sono il 65,4% del totale, più o meno in linea con il complesso dei detenuti stranieri (dove la custodia cautelare è sovrarappresentata rispetto agli italiani).
All'alba della pandemia, alla fine del febbraio 2020, le donne detenute erano il 4,4% del totale dei reclusi. Al 30 aprile la percentuale era scesa al 4,1%, segno che le misure e le prassi adottate per ridurre il numero di presenze ha agito, sebbene di poco, più sulle donne che sugli uomini, sicuramente anche per via delle pene inferiori a queste tendenzialmente comminate.
In generale, anche l'accesso alla detenzione domiciliare per l'ultimo periodo di pena previsto dalla legge 199 del 2010 è percentualmente maggiore per le donne. Dl momento della sua entrata in vigore, hanno usufruito di questa misura 2.084 detenute donne, pari al 7,1% del totale dei detenuti usciti dal carcere grazie a essa.
Il 28,9% dei 4.160 reati ascritti alle donne detenute (ciascuna delle quali può aver contestato più di un reato) riguarda reati contro il patrimonio. Seguono i reati contro la persona (18,5%) e le violazioni della legge sulle droghe (15,7%). In queste principali categorie di reati ascritti alla popolazione detenuta le donne sono sovrarappresentate, essendo le percentuali complessive pari rispettivamente a 24,3%, 18,2% e 14,8%. L'associazione di stampo mafioso pesa sulle donne detenute per il 3%, mentre la percentuale sale al 5,7% se guardiamo alla popolazione reclusa generale. A fine 2020, erano 13 le donne sottoposte al regime speciale di cui all'art. 41bis o.p. (l'1,7% dei 759 detenuti complessivi sottoposti a quel regime). Erano 994 le donne detenute iscritte a corsi scolastici nell'anno 2019-2020. Di

queste, 546 hanno ottenuto la promozione. Per quanto riguarda invece il lavoro, a metà anno 810 detenute erano impiegate alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria mentre 119 lavoravano per datori di lavoro esterni. Nel maggio 2020 si è siglato un accordo tra il Commissario governativo straordinario per l'emergenza sanitaria e l'Amministrazione penitenziaria per la produzione industriale di mascherine tramite l'impiego di 300 detenuti. L'ufficio del Commissario ha fornito otto macchine, che sono state dislocate a Milano Bollate, Salerno e Rebibbia – tutti istituti con presenza femminile, forse per via di una risalente visione stereotipata delle attività penitenziarie – e che oggi, secondo quanto riferisce l'Amministrazione, producono circa 500.000 mascherine al giorno.

Sul totale delle persone in carico al sistema dell'esecuzione penale esterna in quanto sottoposte a qualche misura penale, le donne sono l'11,2%, ovvero 6.782. Di queste, 2.592 stanno scontando una misura alternativa alla detenzione (l'8,9% del totale di coloro che scontano una misura alternativa).
La percentuale più alta rispetto a quella delle presenze in carcere si spiega ancora con le pene tendenzialmente brevi comminate alle donne, ma anche con la maggiore fiducia che il sistema è disposto ad accordare loro. Se scendiamo nel dettaglio, scopriamo che tra coloro che sono sottoposti alla misura alternativa di gran lunga più vuota di contenuto risocializzante, ovvero la detenzione domiciliare, il 10,4% è composto da donne. La percentuale scende all'8,2% se guardiamo all'affidamento in prova al servizio sociale e ancora addirittura al 2,6% se ci rivolgiamo alla semilibertà.
Al 31 gennaio 2021 erano 29 i bambini, 13 dei quali stranieri, in carcere con le proprie 26 madri. Erano alloggiati nell'Icam di Lauro (8), nell'Icam affiliato al carcere di Torino (6), nel carcere femminile di Rebibbia (5), nelle carceri di Salerno e Venezia (3), nel carcere di Milano Bollate (2), e nelle carceri di Foggia e Lecce (un unico bambino per ciascuna delle due strutture). Al 28 febbraio 2021 i bambini erano scesi ulteriormente a 27, con 25 detenute madri. Siamo a uno dei minimi storici, se pensiamo che un anno prima i bambini in carcere erano 57 e che le presenze negli ultimi 25 anni sono rappresentate nel grafico seguente.

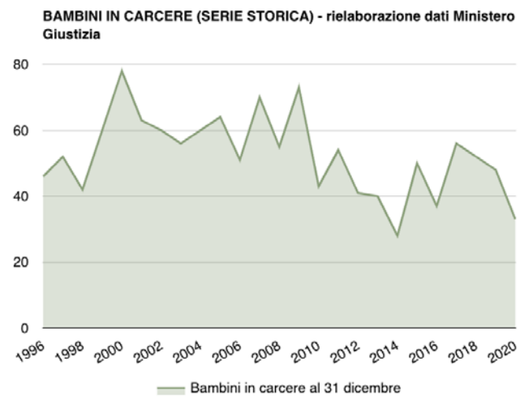

Criminalità e reati

Come cambia la criminalità in tempi di pandemia

L'avvento della pandemia ha comportato significativi effetti sia sulla mole che sulla tipologia di reati commessi nel corso dell'anno. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, fra gennaio e novembre 2020 si è registrata una diminuzione in media dei reati commessi pari al 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei mesi di marzo e aprile, durante il periodo di lockdown generale, il numero dei reati commessi è diminuito addirittura del 54,3%.

Le restrizioni alla libertà di circolazione imposte a partire da marzo 2020, hanno influenzato notevolmente gli stili di vita delle persone facendo crollare alcune tipologie di reato e aumentandone altre.
Ad oggi, i dati disponibili sull'andamento delle specifiche tipologie di reato forniti dal Ministero dell'Interno sono relativi al primi sei mesi del 2020. La chiusura delle attività commerciali e le misure di distanziamento sociale hanno comportato una generale riduzione dei reati contro il patrimonio. Nello specifico, sono significativamente diminuiti i furti (- 41,6%), le rapine (- 31,1%), le estorsioni (-25,8%) e i danneggiamenti (-24,7%). Sono diminuiti anche i reati in materia di stupefacenti come le associazioni per produzione o traffico (-43,59%) e spaccio (- 11,06%). Una forte contrazione è stata registrata nei reati contro la persona fra cui le violenze sessuali (-24,4%), le lesioni dolose (-23,7%), la pornografia minorile (-21,4%) e gli atti persecutori (-18,7%). Sempre nel primo semestre del 2020, si rileva altresì un forte calo nei reati legati al traffico di migranti come lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina (-51%).

Sono invece sensibilmente aumentati i crimini informatici, 33% in più nel periodo fra gennaio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. E' aumento anche il reato di usura, probabilmente a causa delle grandi difficoltà economiche dovute alla chiusura delle attività degli ultimi mesi.

Fenomeni criminali rilevanti

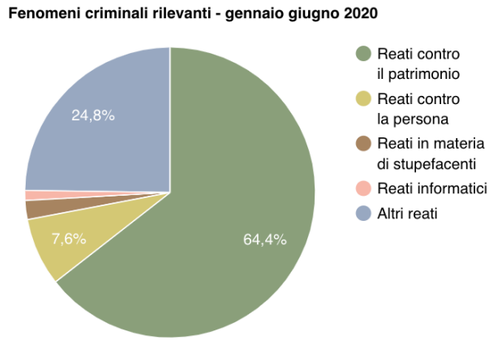

Fonte: rielaborazione dati Ministero dell'Interno

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Minimo storico di omicidi, ma più donne vittime

Come negli anni precedenti, anche nel 2020 vi è stata una costante diminuzione degli omicidi volontari. In particolare si è passati dai 315 eventi delittuosi del 2019 a 271, con una riduzione pari al 14%. Si è scesi quest'anno per la prima volta sotto i 300 omicidi, raggiungendo i minimi storici.
La diminuzione degli omicidi totali non ha trovato però corrispondenza con una pari riduzione negli omicidi con donne vittime. Negli ultimi due anni, risultano in lieve aumento le vittime di sesso femminile (da 111 del 2019 a 112 del 2020) e quelle uccise in ambito familiare affettivo (da 94 a 98).

Omicidi Volontari

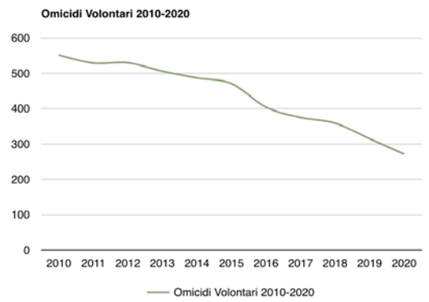

Fonte: nostra rielaborazione su dati Istat e Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nell'analisi elaborata dal Ministero dell'Interno sugli omicidi volontari commessi nel corso dell'anno, particolare attenzione è stata riservata all'andamento degli eventi delittuosi su base mensile sia nel 2019 che nel 2020. Tale analisi ha consentito di osservare l'incidenza sul numeri di omicidi delle misure restrittive adottate per arginare l'emergenza sanitaria e delle successive riaperture.
Dai risultati emerge come nel 2020 gli omicidi si riducono a partire dal mese di febbraio (16), e quindi nel periodo di lockdown nazionale, con valori particolarmente bassi rispetto all'anno precedente nei mesi di marzo e aprile (entrambi con 18 omicidi). L'allentamento delle misure a maggio e a giugno è corrisposto con un nuovo aumento del fenomeno (20 e 33 omicidi), successivamente di nuovo in flessione ad ottobre e novembre (entrambi 17 omicidi) con l'adozione di nuove misure restrittive durante la cosiddetta seconda ondata della pandemia.

Da questa analisi, la diminuzione di omicidi volontari commessi nel corso dell'anno sembrerebbe dunque esser stata influenzata dalla riduzione della libertà di circolazione disposta in emergenza sanitaria. Le misure adottate potrebbero aver dunque causato un ulteriore calo su un fenomeno già in forte decrescita. Interessante osservare inoltre come secondo gli ultimi dati disponibili, l'Italia sia uno dei paesi europei con il più basso tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti. Sotto l'Italia solo il Lussemburgo e la Slovenia.

Tasso di omicidi volontari in Europa

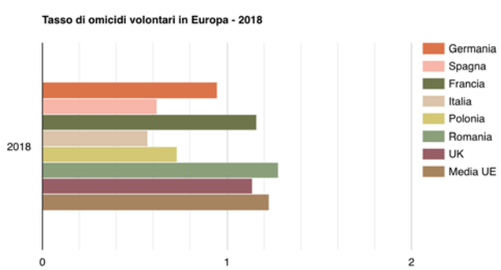

Fonte: nostra rielaborazione su dati Eurostat

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nei precedenti rapporti, per la stesura di questo capitolo si è sempre analizzata la relazione fra numero di reati commessi e popolazione detenuta in un determinato periodo.
Quest'anno però va fatta una breve premessa. Il minor numero di arresti effettuati e le misure straordinarie adottate per diminuire l'affollamento in carcere, arginando così la diffusione del virus e proteggendo allo stesso tempo i soggetti più vulnerabili, hanno comportato una significativa diminuzione delle presenze negli istituti di pena. Tale diminuzione è però quindi esclusivamente dipesa dall'eccezionalità del periodo, estranea a qualsiasi politica di decarcerizzazione. Per effettuare una corretta analisi della relazione tra reati e persone detenute, vanno pertanto presi in considerazione i dati pre-covid.

Andamento delittuosità

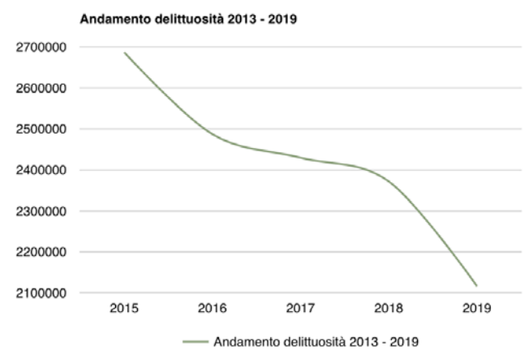

*mentre per gli anni precedenti i dati sono al 31 dicembre, per il 2019 i dati sono al 30 novembre

Fonte: nostra elaborazione su dati del Ministero dell'Interno

Andamento della popolazione detenuta

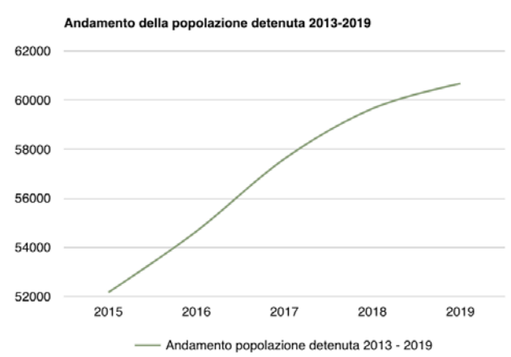

Fonte: nostra elaborazione su dati del Diparimento dell'amministrazione penitenziaria

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Come già detto, per quanto riguarda i reati vediamo come l'andamento della delittuosità sia negli ultimi anni in costante decrescita (tendenza confermata anche nel 2020). Al contrario, le persone in carcere continuano ad aumentare. Il 2019 si è concluso con una popolazione detenuta pari a 60.769 persone. A febbraio 2020, appena prima dell'inizio della pandemia, le presenze negli istituti di pena erano ulteriormente aumentate fino a superare le 61.000, in continuità con il trend in crescita degli ultimi anni. La conclusione finale è dunque sempre la stessa: nonostante una progressiva riduzione dei crimini le carceri italiane sono sempre più piene.

Infine, un rapido sguardo alle tipologie di reati ascritti alle persone detenute al 31 dicembre 2020. Come ogni anno, i più rappresentati sono i reati contro il patrimonio (30.745), seguiti dai reati contro la persona (23.095) e da quelli legati alla normativa sulle droghe (18.757).

30 ANNI ANTIGONE

Misure alternative

Misure alternative ancora in crescita. Superata quota 100 mila persone.

Le misure alternative alla detenzione negli ultimi anni sono andate sempre crescendo, assestandosi tra il 2019 e il 2021 attorno a quota 29 mila soggetti presi in carico dagli UEPE. L'affidamento in prova al servizio sociale al 31 gennaio 2021 rappresentava il 57,3% delle misure alternative attive, la detenzione domiciliare il 40,2% e la semilibertà il 2,5%.
I soggetti in carico agli UEPE (sono inclusi in questo computo anche i numeri della messa alla prova e di altre misure non alternative alla detenzione come la libertà vigilata ad esempio) al 15 gennaio 2021 erano 103.772, di cui 91.774 uomini (88,4%) e 11.998 donne (11,56%). Gli stranieri erano 18.784 (il 18,1% sul totale) e la maggior parte delle donne straniere, in totale 2.179 (l'11,6%) proveniva dal continente europeo (1.186 ovvero il 54,4% delle donne straniere in carico agli UEPE). Discorso diverso per gli uomini stranieri (in totale 16.605), dove le provenienze dall'Europa e dall'Africa arrivano quasi ad equivalersi in termini assoluti, 6.982 dal continente europeo e 6.276 da quello africano, rappresentando rispettivamente il 42% e il 37,8% sul totale degli uomini presi in carico. Il Paese straniero maggiormente rappresentato al 15 gennaio 2021 era il Marocco con 2.970 persone prese in carico, seguito da Albania (2.717), Romania (2.597), Tunisia (1.045) e Nigeria (711).
Le fasce d'età più rappresentate sono quelle tra i 30 e i 39 anni (24,2% sul totale dei presi in carico) e tra 40 e 49 anni (25,4%). Purtroppo non sono accessibili dati disaggregati relativi esclusivamente alle fasce d'età dei soggetti in misura alternativa alla detenzione.

Per quanto riguarda i numeri delle persone in misura alternativa alla detenzione, come detto, sono andati in crescendo dal 2008 ad oggi come può verificarsi dal grafico. A crescere in modo rilevante sono stati i numeri sulla detenzione domiciliare, in modo particolare a seguito dell'approvazione della legge n. 199 del 2010, e quelli sull'affidamento in prova ai servizi sociali.

Serie storica alla fine di ogni anno

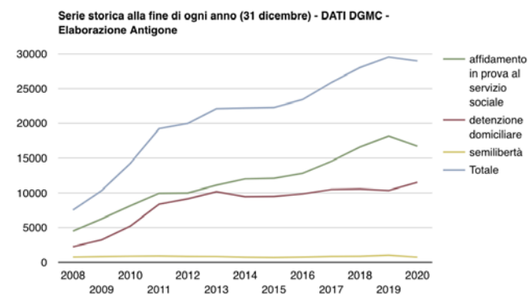

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Dati più recenti - Misure Alternative soggetti presi in carico

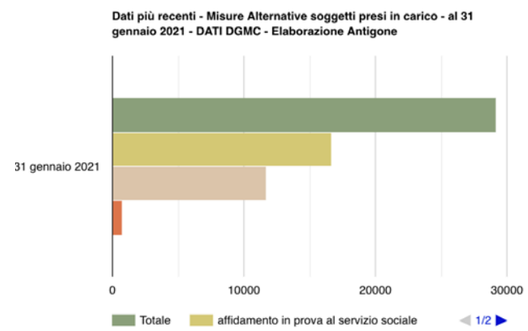

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Andamento della popolazione detenuta

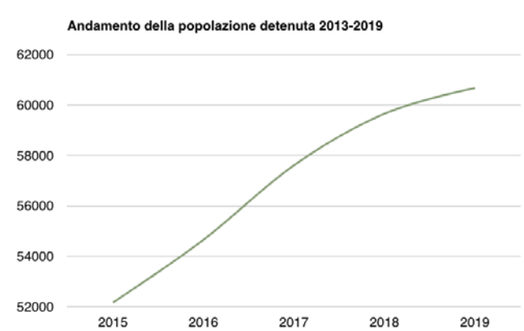

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Negli anni 2014-2019 le misure alternative hanno conosciuto un aumento in percentuale del +31,2%.
Tuttavia nello stesso periodo anche la popolazione detenuta in carcere ha conosciuto un aumento costante che l'ha portata, nei primissimi mesi del 2020 a superare le 61 mila unità a febbraio 2020.
Un anno dopo, al 31 gennaio 2021 i detenuti presenti in carcere erano 53.329. Un calo esito di un combinato di misure deflattive messo in piedi nel corso dell'emergenza Covid-19 al fine di evitare che gli istituti di pena troppo sovraffollati potessero trasformarsi in focolai incontrollabili, ma soprattutto dalla riduzione degli ingressi dalla libertà. Misure che Antigone ha giudicato comunque non sufficienti a scongiurare il rischio e a portare i numeri della popolazione ristretta nell'alveo della capienza regolamentare.

Tuttavia tra il 29 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 la popolazione ristretta è diminuita di 7.901 persone, passando dalle 61.230 pre lockdown, alle 53.329 di fine gennaio 2021. Mentre la capienza regolamentare viene sempre superata dalle presenze effettive superando di poche centinaia le 50 mila disponibilità di posti.

Cercare di spiegare nel dettaglio questa differenza nelle presenze che cosa abbia significato in termini pratici, ovvero quanti detenuti siano usciti per fine pena, quanti per accesso a una qualche misura alternativa – come ad esempio la detenzione domiciliare in deroga come previsto dal Cura Italia – non è dato sapersi dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia. Tuttavia, come si vedrà di seguito, un indice importante può essere restituito anche dai numeri sugli ingressi in carcere. Ma andiamo per ordine.

La legge 199/2010 contiene le norme che vanno a regolare l'esecuzione domiciliare delle pene detentive. Inizialmente la legge disponeva la possibilità di beneficiare della misura alternativa al carcere per quei condannati con pene anche residue, non superiori all'anno. L'anno seguente alla sua introduzione per far fronte al dilagante sovraffollamento degli istituti penitenziari, è intervenuta una modifica tramite decreto legge poi convertito, che ha ampliato i criteri di concessione della misura elevando il limite di pena a 18 mesi.
Le norme introdotte nel decreto Cura-Italia del 18 marzo 2020, hanno snellito

le procedure previste dalla legge 199/2010 al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in corso. Tuttavia i dati resi noti dal DAP sui detenuti e le detenute effettivamente uscite in detenzione domiciliare ex l. 199/2010 tra gennaio 2020 e gennaio 2021 riportano che sono stati un totale di 2.226 le persone uscite dal carcere, di cui 190 donne (8,5% sul totale). Gli stranieri sono stati 891 (40% sul totale) di cui 85 donne (il 9,5% degli stranieri totali). Quindi un dato in linea con le uscite dal carcere verso la detenzione domiciliare ex l. 199/2010 in linea con il biennio precedente.
Si può immaginare che restino fuori dal computo quei detenuti usciti nei mesi dell'emergenza pandemica grazie allo snellimento delle procedure previste dalle l. n. 199/2010 e che quindi risulterebbero in deroga a questa.

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari verso i domiciliari

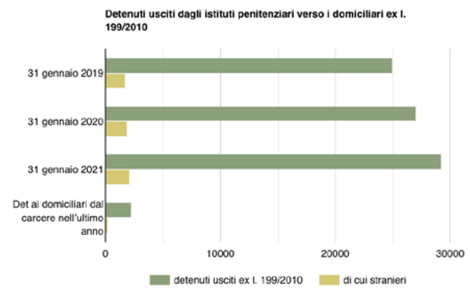

Fonte: Dati DAP – Elaborazione Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Se si analizzano i dati sulla detenzione domiciliare presentati dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità si può leggere come vi sia stato tra il 15 gennaio 2020 e il 15 gennaio 2021 da un lato un aumento delle persone in detenzione domiciliare provenienti dal carcere e dall'altro una diminuzione dei provenienti dalla libertà.

Soggetti in carico agli UEPE per Detenzione domiciliare

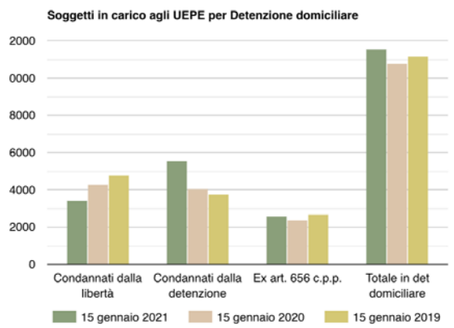

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il dato sulla diminuzione dei detenuti in detenzione domiciliare provenienti dalla libertà deve essere letto congiuntamente alle informazioni fornite dal DAP relativamente agli ingressi in carcere nello stesso periodo considerato.

Ingressi in carcere dalla libertà

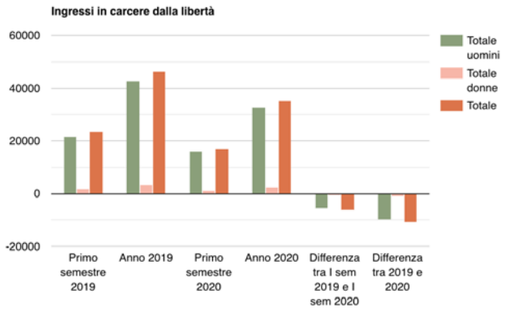

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

È possibile così evidenziare come vi sia stato un netto calo degli ingressi in carcere dalla libertà: 6.243 persone in meno sono entrate in carcere nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2020. Mentre guardando all'intero anno hanno fatto il loro ingresso in carcere circa 11mila persone in meno. Questi dati sembrerebbero incidere profondamente sui numeri delle presenze in carcere nel periodo considerato assai più delle diverse misure deflattive poste in essere nel corso dell'emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda l'uscita dagli istituti penitenziari tramite l'installazione di braccialetti elettronici il dato più aggiornato è quello del Garante delle Persone Private della Libertà fermo però al 29 maggio 2020, quando "le detenzioni domiciliari concesse dal 18 marzo sono 3.555, di cui 1.005 con braccialetto elettronico".
Tuttavia poco prima di Natale l'ex sottosegretario alla Giustizia Ferraresi aveva risposto a un'interrogazione parlamentare in merito proprio ai numeri relativi ai braccialetti elettronici e al loro effettivo utilizzo. Nella risposta purtroppo non viene però esplicitato il numero preciso dei braccialetti effettivamente attivati nel corso dell'emergenza Covid-19, Ferraresi limitandosi a rendere noti i propositi – peraltro già noti – sulle forniture extra di 5.000 braccialetti che avrebbero dovuto accompagnare le disposizioni del Cura Italia.

I dati sulla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale anche restituiscono una diminuzione delle condanne dalla libertà e una diminuzione nei termini assoluti delle persone al 15 gennaio 2021 in carico agli UEPE con questa misura.

Soggetti in carico agli UEPE in affidamento in prova al servizio sociale

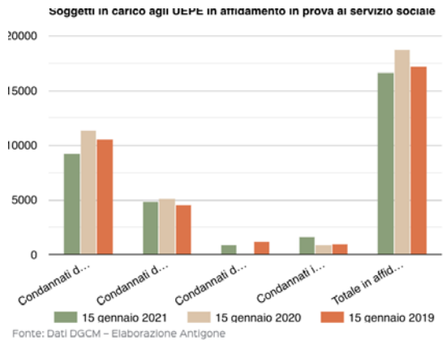

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Mentre la misura della semilibertà ha sempre avuto numeri molto più bassi con al 15 gennaio 2021 755 persone in carico agli UEPE con questa misura, di cui il 97,4% uomini, con una flessione notevole anche in questo caso con i condannati dalla libertà che scendono di circa 50 unità rispetto all'anno precedente.

Soggetti in carico agli UEPE in semilibertà

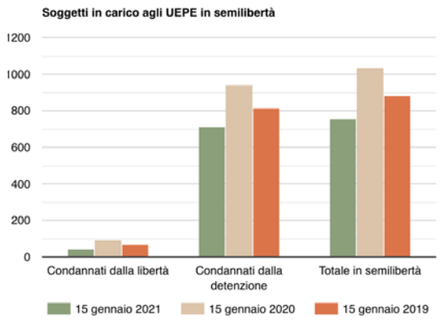

Fonte: Dati DGCM – Elaborazione Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Storico andamento misure dalla libertà alla detenzione

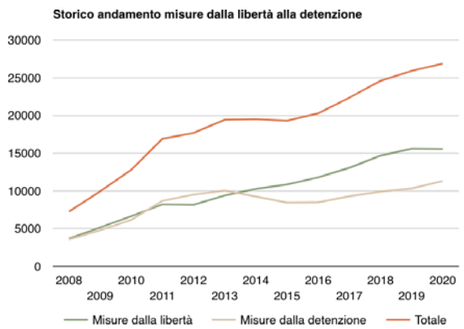

Fonte: Dati DGMC – Elaborazione Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

30 ANNI ANTIGONE

La messa alla prova

La messa alla prova: vizi e virtù

Iniziamo con il dire che la messa alla prova non rientra tra le misure alternative alla detenzione. Le misure alternative rappresentano una modalità differente alla reclusione per scontare una condanna, mentre la "sospensione del procedimento con messa alla prova" è una modalità di estinzione del reato introdotta nel 2014 quando la legge n.67 ha inserito sia nel codice penale che in quello di procedura questo istituto che interviene prima della conclusione del processo penale, prima cioè che si giunga a un'eventuale condanna o assoluzione. La messa alla prova sospende il processo e nel caso in cui l'esito finale sia favorevole va a estinguere completamente il reato.

A normare la MAP nel nostro ordinamento sono l'articolo 168-bis del codice penale, e gli articoli 464-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Il codice penale descrive anzitutto le situazioni oggettive e soggettive in cui è possibile per l'imputato e l'indagato (art.464-ter), fare richiesta di accesso alla MAP. Intanto l'imputazione deve riguardare, fatte salve poche eccezioni, un reato la cui pena sia pecuniaria o abbia un massimo edittale non superiore ai 4 anni.
Non si può invece accedere a questa misura di comunità nel caso si sia riconosciuti e dichiarati delinquente abituale (ex artt. 102 e 103 c.p.), contravventore abituale (ex art. 104 c.p.), delinquente o contravventore professionale (ex art. 105 c.p.), o delinquente per tendenza (ex art. 108 c.p.).

Storico andamento messa alla prova 2015-2021

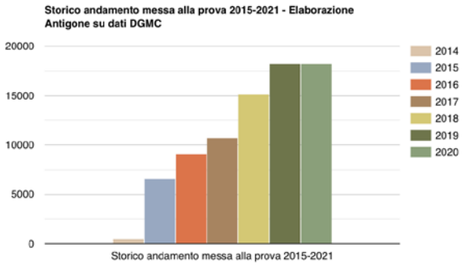

*dal 2014 al 2019 i dati sono al 31/12, il dato del 2020 è aggiornato al 15/01/2021

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Dalla sua introduzione nell'ordinamento la MAP ha visto un rapido aumento del suo ricorso tanto da potersi considerare dopo pochi anni un istituto consolidato delle misure di comunità. Ma questo importante ricorso all'istituto cosa ci dice? I dati che hanno visto una crescita inesorabile della popolazione detenuta tra il 2014 e l'inizio del 2020 sicuramente ci permettono di affermare che il ricorso alla MAP non ha rappresentato una decongestione del sistema penitenziario. Quindi la crescita dei numeri relativi all'accesso alla MAP è piuttosto una spia della dimensione patologica del sistema penale italiano? È possibile che il grande successo riscosso dalla MAP sia dovuto alla estenuante durata dei processi che in questo modo invece si sospendono? La messa alla prova è un'alternativa alla condanna e alla reclusione o piuttosto un'alternativa alla libertà? Se si immaginasse di procedere con la depenalizzazione dei reati minori cui viene riconosciuta una più bassa pericolosità sociale, come sono – inevitabilmente visti i criteri di accesso alla MAP – molti di quelli i cui imputati scelgono l'istituto della messa alla prova, si parlerebbe di altri numeri?

Intanto dal Rapporto Istat, Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia attraverso una lettura integrata delle fonti sulla Giustizia, pubblicato nel 2020, è possibile conoscere in forma disaggregata le tipologie di procedimenti sospesi per messa alla prova (a pagina 132). Dalla tabella che si riporta qui di seguito è possibile leggere come in media il 27,6% dei procedimenti sospesi per messa alla prova negli anni tra il 2014 e il 2018 riguardasse sole contravvenzioni.

Tipologie di procedimenti sospesi per messa alla prova

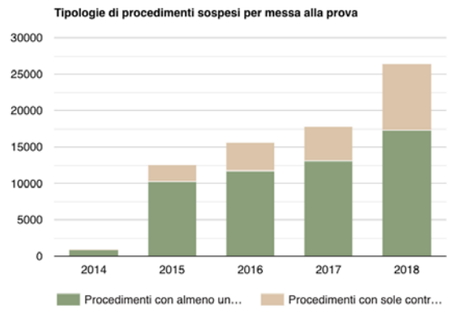

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Sempre l'ISTAT ci permette di conoscere i principali delitti e contravvenzioni per i quali gli imputati che hanno poi richiesto la messa alla prova si sono trovati ad affrontare un procedimento penale. Nel 2017 i quattro delitti che più frequentemente figurano come capo d'imputazione in procedimenti poi sospesi per MAP sono stati: lesioni personali (787), furti (2.098), rapine (204) e produzione, vendita, acquisto ecc. di stupefacenti (1.315). Questi delitti rappresentano il 33,8% dei delitti totali per cui si accede alla MAP. Mentre per quanto riguarda le contravvenzioni, le quattro più frequenti sono state nello stesso anno: guida sotto l'influenza dell'alcool o di droghe (3.616), violazione delle norme relative all'immigrazione (78), violazione delle norme in materia di armi, munizioni ed esplodenti (272), violazione delle norme in materia ambientale (185). Queste contravvenzioni rappresentano l'86,7% sul totale delle contravvenzioni per le quali si è richiesta la sospensione del procedimento per MAP.

In cosa consiste per chi ne faccia richiesta la messa alla prova?

L'articolo 168-bis del codice penale prevede che la persona che decida di ricorrervi e che incontri nella sua richiesta l'assenso del giudice, debba svolgere una serie di "condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato" (art. 168-bis c.p.), e se possibile anche occuparsi di risarcire la vittima. Questo generalmente si sostanzia, come vedremo, nei lavori di pubblica utilità e nella partecipazione alle attività di enti o associazioni di volontariato.
Inoltre la MAP prevede che l'imputato sia affidato al servizio sociale. Per questa ragione sono gli Uffici di esecuzione esterna a prendere in carico le istanze di MAP e a svolgere le indagini conoscitive personali e familiari sul richiedente necessarie a stilare un programma di trattamento.

Anche i dati sulle indagini e le consulenze restituiscono un quadro di crescita nell'accesso alla MAP. Inoltre il giudice può richiedere, qualora ritenga utile per la decisione sulla concessione della misura, tutte le informazioni sulla persona, sulla sua famiglia, sulla sua vita economica e sociale. Informazioni che ha l'obbligo di condividere con il pubblico ministero e con la difesa.

Storico andamento delle indagini o consulenza UEPE messa alla prova

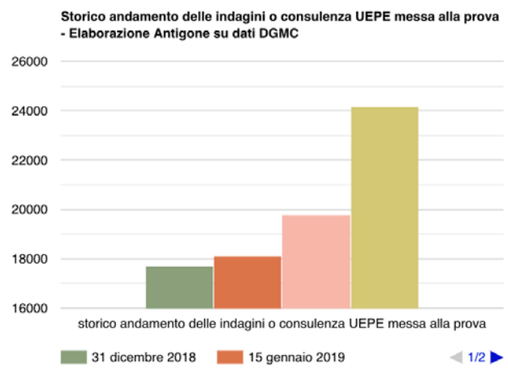

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il programma stabilito dal servizio sociale e avallato dal giudice può comportare una serie di prescrizioni che possono prevedere la partecipazione ad attività di volontariato, o determinati *rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria*, ma può prevedere anche prescrizioni negative, come il divieto di frequentare alcuni luoghi o altre compressioni nella libertà di movimento.
Un aspetto che non è discrezionale è quello relativo alla subordinazione della MAP alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, ovvero un'attività di lavoro non retribuita che non può avere durata inferiore ai 10 giorni e che – nella scelta della tipologia di lavoro, deve tenere conto sia delle attitudini lavorative del richiedente che delle sue eventuali esigenze lavorative, familiari, sanitarie e non possono superare le 8 ore giornaliere. I lavori di pubblica utilità così intesi devono essere svolti in favore della collettività, per questa ragione la norma prevede che siano considerati idonei i lavori svolti per lo Stato, le Regioni o gli enti locali, nonché le aziende sanitarie; ma anche per enti od organizzazioni – purché operanti in Italia – che svolgano attività sociale o sanitaria anche di volontariato e che siano convenzionati con i Tribunali di riferimento o, a livello nazionale, con il Ministero della Giustizia.

Il dato più recente relativo alla tipologia di attività svolta dalle persone in MAP è del 31 dicembre 2019.
A quella data la maggior parte delle persone era assegnata a servizi di supporto in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie (13.734 persone) e poi nella tutela

del patrimonio ambientale (1.889) e nella manutenzione di immobili e servizi pubblici (1.766).

Adulti in area penale esterna in messa alla prova, secondo la tipologia di attività e il sesso.

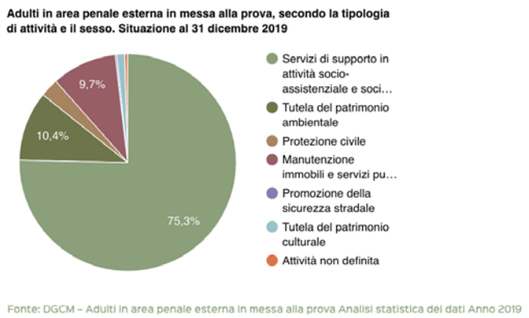

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Per quanto attiene alla procedura di accesso alla messa alla prova, l'art. 464-bis del codice di procedura penale prevede che la richiesta sia espressione diretta della volontà dell'imputato che può presentarla, sia in forma orale che in forma scritta, in prima persona o tramite un procuratore speciale (il proprio avvocato) e con tempistiche precise a seconda della tipologia di rito cui si prende parte.
Insieme all'istanza è presentato un programma di trattamento elaborato dall'UEPE, oppure se non vi è stato tempo per preparare il programma – nelle ipotesi come il rito direttissimo – è allegata una richiesta di elaborazione del programma stesso che poi verrà messo a punto nei mesi seguenti.
Il programma prevede il modo in cui sarà coinvolto l'imputato e – se del caso – la sua famiglia e la sua cerchia, nel processo di reinserimento sociale; tutte le prescrizioni previste nel suo caso per riparare alle conseguenze del reato, comprese le eventuali restrizioni alla sua libertà di agire e di muoversi, gli eventuali obblighi di volontariato e il programma di lavoro di pubblica utilità. Può altresì prevedere, ma senza obbligo, attività di mediazione con la vittima di reato.
Se il giudice valuta soddisfacente il programma contestualmente sospende il procedimento e ammette l'imputato alla messa alla prova stabilendone, con ordinanza, tempistiche e termini. Nel corso della MAP il giudice viene sempre

informato dall'UEPE relativamente all'andamento dell'attività della persona messa alla prova, ha facoltà di modificare termini e modalità del programma e alla fine valuta in udienza se la MAP ha avuto o meno un esito positivo.

Storico dell'andamento delle prese in carico per messa alla prova 2018-2021 - Per sesso

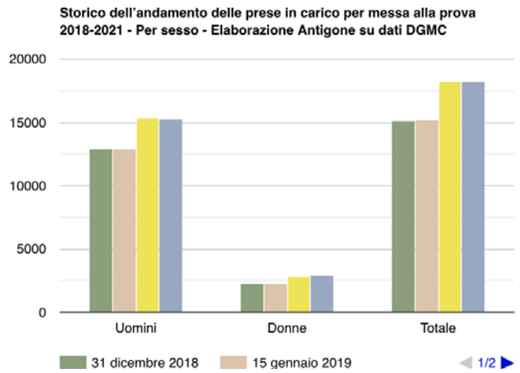

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Storico andamento delle indagini o consulenza UEPE messa alla prova - Per sesso

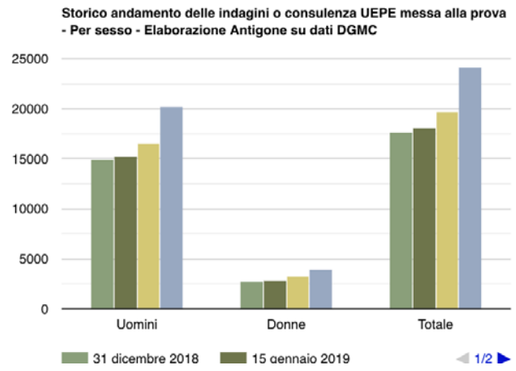

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Per quanto riguarda l'accesso alla misura di comunità sappiamo che le donne rappresentano il 16,2% delle MAP prese in carico dagli UEPE al 15 gennaio 2021. E anche le indagini e le consulenze portate avanti dagli UEPE sempre per la

MAP hanno riguardato, allo stesso periodo nella medesima percentuale, 16,2%, le donne.
Purtroppo non esistono dati disaggregati utili a conoscere la nazionalità e l'età delle persone che accedono alla misura di comunità della messa alla prova, né è possibile conoscere quali UEPE sul territorio lavorino più domande e prendano in carico più persone.

Mentre relativamente alla nazionalità il dato più recente reso noto dalla DGCM è del 31 dicembre 2019 quando in messa alla prova si trovavano 18.227 persone di cui 15.360 italiani e 2.867 stranieri. Tra gli stranieri oltre il 20% delle persone in MAP sono donne. Mentre il 44,4% degli stranieri in MAP provengono da Paesi europei di cui più della metà extra UE, il 29% da Paesi africani, la maggior parte dei quali afferenti all'Africa Settentrionale. La cinque nazionalità più rappresentata è quella rumena con 392 persone in messa alla prova, poi l'albanese con 374 persone, quella marocchina con 364 persone. Seguono poi Ecuador (121), Senegal (119), Perù (114).

Se sappiamo che le cinque regioni con la maggiore presenza di detenuti ristretti negli istituti di pena sono la Lombardia (7.645), la Campania (6.417), la Sicilia (5.727), il Lazio (5.759) e il Piemonte (4.178) [dato al 31 gennaio 2021], al 31 dicembre 2019 gli UEPE con in carico più adulti in MAP erano: Lombardia 18%, Piemonte 10%, Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna 9%, il Veneto 8%.

Al 5 maggio 2020 tutti gli incarichi di MAP sopravvenuti agli UEPE nel 2017 e 2018 si erano conclusi. E anche il 52% degli incarichi sopravvenuti nel 2019 si erano già conclusi.
La misura si è conclusa positivamente nel 2017 nel 95,1% dei casi, nel 2018 nel 96,3% e del 2019 tra le misure già concluse il 96,4% aveva avuto esito positivo.
Mentre le revoche sono state il 2,9% nel 2017, il 2,1% nel 2018 e l'1,6% tra le misure consluse del 2019.
La maggior parte delle revoche si è avuta per grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento (art.168 quater, n.1), questo nel 36% dei casi di revoca nel 2017, nel 40% nel 2018 e nel 29% nel 2019. Mentre le revoche per rifiuto LPU (Art.168 quater, n.1) sono state il 31% nel 2017, il 32% nel 2018, e il 34% nel 2019.
Mentre solo le revoche per evasione/irreperibilità ha riguardato solo il 4% delle revoche nel 2017 e 2018, e il 5% nel 2019. Quelle per commissione reati della stessa indole (art.168 quater, n.2) sono state il 3% nel 2017 e 2018, e il 5% nel 2019.

Motivi della revoca

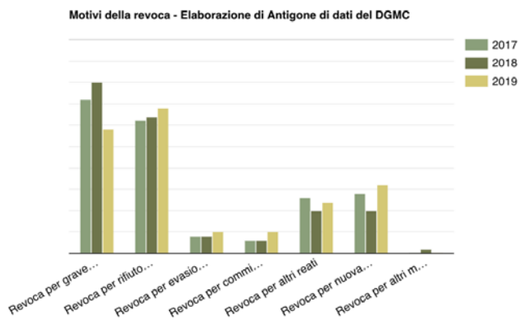

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Alta sicurezza e 41bis

Mafie e terrorismo: numeri stabili al 41bis, ma forte calo dei “nuovi ingressi” nel regime di carcere duro e i detenuti per terrorismo islamico radicale

Uno degli ultimi atti del Governo Conte bis e dell'attività di Alfonso Bonafede da ministro della Giustizia è stata la Relazione sull'andamento sull'andamento della giustizia per l'anno 2020 rivolta al parlamento.
Una relazione che è stata solo depositata e mai discussa in Aula, causa crisi di Governo.
In quella relazione, nei capitoli dedicati alle carceri, si ritrovano i (pochi) numeri e dati sulle persone in regime di Alta Sicurezza e di "carcere duro" ex art. 41 bis ordinamento penitenziario.
Come spieghiamo approfonditamente in altro capitolo di questo Rapporto (Il carcere duro. Un "doppio binario" ostativo alla rieducazione) quelli dei circuiti di Alta Sicurezza e 41 bis sono tra gli aspetti allo stesso tempo più peculiari e più problematici del sistema penitenziario italiano.
Il tema è quello di come "gestire" all'interno degli istituti penitenziari le persone detenute considerate più "pericolose", bilanciando il principio costituzionale della rieducazione della pena alle esigenze di "difesa sociale".
Proprio su questo bilanciamento, nel 2019, era infuriata la polemica politica e mediatica sulla "scarcerazioni dei boss", che avevano portato alla sostituzione dei vertici dell'Amministrazione penitenziaria.
Durante la prima ondata della pandemia, 494 in Alta Sicurezza (nessuno nell'Alta Sicurezza 2) e 4 detenuti al 41 bis avevano beneficiato dei provvedimenti normativi che estendevano la possibilità di ottenere misure alternative al carcere, in presenza di gravi rischi per la salute dovuti ad un eventuale contagio.
Si era sollevata una strumentale (e poco informata) indignazione pubblica sull'opportunità di quelle scarcerazioni e il rapporto tra garanzie costituzionali e pericolosità delle persone detenute era tornato al centro del dibattito.

Tra le categorie di detenuti pericolosi, l'ordinamento italiano annovera anzitutto coloro che appartengono alla criminalità organizzata e ad organizzazioni terroristiche nazionali o internazionali. Rieducare il condannato a prescindere dal reato commesso,, garantire diritti fondamentali, ma anche recidere ogni forma di contatto o comando la persona possa ancora svolgere dal carcere nei confronti dell'organizzazione di appartenenza "fuori".
Il "carcere duro" consiste in un catalogo di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l'esterno degli esponenti di vertice delle organizzazioni criminali, per evitare che, dal carcere, continuino a comandare. Si tratta dunque di uno strumento preventivo (ed infatti è applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio), che mira a "isolare" la persona dal resto dell'organizzazione criminale, ma vista la rigidità del suo contenuto è evidente che assuma anche un significato repressivo-punitivo ulteriore rispetto allo status di privazione della libertà. Un regime detentivo che si definisce "duro", non può non evocare l'idea di un sistema intransigente che mira a "far crollare" (anche sul piano psicofisico) chi vi viene sottoposto, puntando, sempre in forma latente, alla "redenzione", cioè alla collaborazione con la giustizia, principale "criterio di accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata" (cfr. sent. Corte Cost., n. 273/2001).
L'assegnazione dei detenuti 41-bis all'interno dei reparti avviene tenendo in considerazione l'area geografica di operatività dell'organizzazione di appartenenza, le esigenze sanitarie nonché eventuali divieti d'incontro o incompatibilità segnalati dall'Autorità giudiziaria.

I detenuti al 41 bis sono obbligatoriamente in cella singola, senza eccezioni. Sono due al giorno le ore di socialità in gruppi composti da massimo quattro persone, fatta eccezione per i boss di primissimo piano delle organizzazioni criminali che vengono detenuti in c.d. "aree riservate" e svolgono la socialità con una sola altra persona.
La legge stabilisce che i detenuti al 41-bis possano effettuare un colloquio al mese dietro a vetro divisorio (tranne che per i minori di 12 anni) della durata di un'ora (sei i colloqui mensili per i detenuti "comuni", senza barriere divisorie) e videosorvegliati da un agente di polizia penitenziaria (e, su ordine dell'Autorità giudiziarie, anche eventualmente "ascoltato" dallo stesso agente). Nel caso in cui i detenuti non effettuino il colloquio visivo mensile, possono essere autorizzati, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime, a svolgere un colloquio telefonico con i familiari, che devono recarsi presso l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza al fine di consentire l'esatta identificazione degli interlocutori. La partecipazione alle udienze è esclusivamente "da remoto" in videoconferenza.
Chi decide chi deve stare al 41 bis? La decisione avviene con decreto motivato del ministero della Giustizia – anche su impulso del Ministero dell'Interno – di norma su proposta del pubblico ministero incaricato delle indagini e sentita la Direzione nazionale Antimafia e le forze di polizia.
Devono sussistere due presupposti: l'uno "oggettivo", cioè la commissione di uno

dei delitti “di mafia” previsto dall’art. 4 bis c. 1 ord. pen., l’altro “soggettivo”, occorre infatti dimostrare la presenza di “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica ed eversiva”. L’applicazione del regime dura 4 anni e può essere prorogata se ne sussistono ancora i presupposti (in particolare quello “soggettivo” della la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza). Contro decreto ministeriale di applicazione o di proroga si può proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Al 31 dicembre 2020 risultano presenti 759 persone sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis O. P. di cui 746 uomini e 13 donne. Alla stessa data del 2019 erano 754 le persone al 41 bis (l’incremento è stato dunque di 5 persone), nel 2018, 733 (+26). Si tratta di una crescita costante, ma ridotta. Nel biennio (2018-2020) la crescita percentuale è infatti inferiore al 4%. Va tuttavia notato come è un dato in controtendenza rispetto al totale della popolazione detenuta che, nello stesso periodo, diminuisce, invece di aumentare.
Nel corso del 2020 sono stati 25 i provvedimenti di prima applicazione, 16 i decreti di riapplicazione del regime speciale e 294 i provvedimenti di proroga.
Si tratta di numeri sensibilmente diversi rispetto al 2019, quando erano state 161 i “nuovi” decreti di applicazione (-15%, 136 in meno) e 552 le proroghe.
Occorrerebbero maggiori dettagli e approfondimenti, ma, a prima vista, questi dati fotografo un sostanziale “rallentamento” delle attività di indagine e dei conseguenti provvedimenti di restrizione della libertà causati dalla pandemia.
304 persone al 41bis ha condanne (definitive o non definitive) all’ergastolo, si tratta del 40% del totale di chi è al “carcere duro”.

Dislocazione e presenze 41-bis

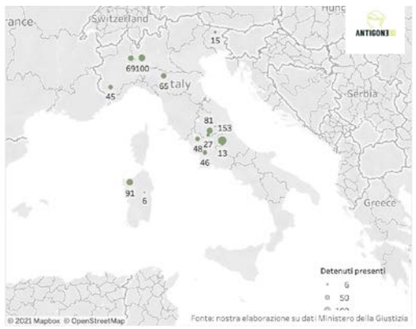

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Posizione giuridica dei detenuti al 41 bis

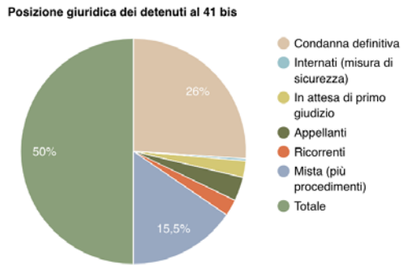

Fonte Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Detenuti al 41 bis per organizzazione criminale

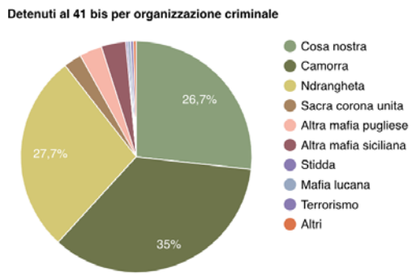

Fonte Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Se nel caso del 41 bis si può parlare, correttamente, di “boss”, intesi come figure apicali di organizzazioni mafiose o terroristiche, poiché la collocazione in quel regime consegue a specifica valutazione della magistratura e delle forze di polizia sull’effettiva e attuale appartenenza all’organizzazione criminale.
Più problematica è la situazione delle persone in Alta sicurezza (definizione che non ritroviamo in una legge, bensì nella nota circolare dell’Amministrazione penitenziaria 3619/6069 del 21 aprile 2009, che “suddivide” le persone detenute per livelli di pericolosità, dando vita al sistema dei c.d. “circuiti detentivi”).
Per essere considerati infatti detenuti ad “alta pericolosità” rileva il solo reato

commesso per cui si è condannati o accusati. Se è uno dei reati previsti nel (sempre più lungo) elenco di cui all'art 4 bis dell'Ordinamento penitenziario, allora si entra automaticamente in questo circuito. C'è in effetti una remota possibilità che la collocazione avvenga per decisione dell'Amministrazione penitenziaria, ma si tratta di casi residuali. I circuiti di Alta sicurezza, regolati dalla già citata circolare dell'Amministrazione penitenziaria del 2009, sono suddivisi in tre livelli (Alta sicurezza 1, 2 e 3). L'inserimento nel circuito di Alta sicurezza non implica, una differenza nel regime penitenziario (come nel caso del 41 bis) in relazione ai diritti e ai doveri dei detenuti ed alla possibilità di accedere alle opportunità trattamentali.
Anche nel 2020 il gruppo largamente più cospicuo è l'Alta sicurezza 3 che comprende circa 9.000 detenuti, suddivisi in 55 istituti penitenziari dislocati sull'intera penisola.

Tra quelli di Alta Sicurezza, il circuito che più richiama l'attenzione è l'As 2, dove sono reclusi i detenuti accusati o condannati di terrorismo. Per il terzo anno consecutivo, i numeri sono in calo: al 31 dicembre 2020 erano infatti 79 persone (12 donne, 67 uomini) in As 2, meno 5 rispetto all'anno precedente (quando erano 84, 75 uomini e 9 donne). Il calo è dovuto principalmente ai detenuti accusati o condannati per terrorismo di matrice islamica radicale, che sono passati 52 del 2019 ai 46 del 2020.

Detenuti per terrorismo

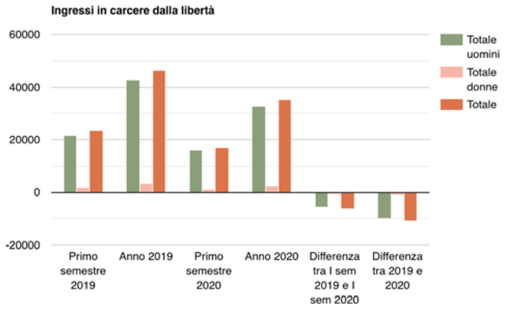

Fonte: dati DAP elaborazione Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Suicidi e eventi critici

Il più alto tasso di suicidi dell'ultimo ventennio

antigone | **Oltre il virus** | XVII rapporto sulle condizioni di detenzione

→ Indice

Secondo i dati pubblicati dal Dap, nell'anno appena passato 61 persone si sono tolte la vita all'interno degli istituti di pena italiani.
Oltre all'elevato valore in termini assoluti, il dato da considerare per un'effettiva descrizione del fenomeno è la relazione tra il numero di suicidi e il numero di persone detenute mediamente presenti nel corso dell'anno. Nel 2020 tale tasso è risultato significativamente superiore agli anni passati, attestandosi a 11 casi di suicidio ogni 10.000 persone.

Tasso di suicidi

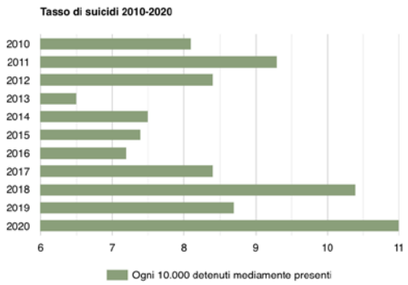

Fonte: nostra elaborazione su dati Dap

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Dietro ogni caso di suicidio possono esservi molteplici fattori, endogeni ed esogeni. Oltre a componenti personali, numerosi possono essere gli elementi esterni che contribuiscono ad acuire situazioni di pregressa sofferenza soprattutto in un ambiente complesso come quello carcerario.
Il tasso di suicidi costituisce ovviamente uno dei principali indicatori di malessere del sistema penitenziario. Osservandone l'andamento nell'ultimo decennio, vediamo come dopo i livelli raggiunti tra il 2010 e il 2012 il tasso di suicidi registra un sensibile calo tra il 2013 e il 2016 per poi ricominciare bruscamente a salire nel 2017 fino a raggiungere il suo massimo nel 2020.
Sebbene non si possa delineare una netta correlazione tra il numero di suicidi e le condizioni di detenzione delle carceri italiane, guardando tali dati non può non notarsi come la tendenza a crescere e diminuire del tasso di suicidi rifletta il generale clima penitenziario del periodo.
Negli anni a ridosso della sentenza Torreggiani, vediamo infatti come insieme alla riduzione del tasso di sovraffollamento e quindi al raggiungimento di più dignitose condizioni di detenzione, anche il tasso di suicidi fosse notevolmente calato. Quando nel 2017 gli effetti della riforma hanno cominciato a perdere la loro iniziale portata, il tasso di suicidi è invece tornato malauguratamente a salire superando anche i livelli raggiunti prima del 2013.

I dati sul 2020 confermano tale tendenza. Nell'anno passato, il tasso è continuato a crescere arrivando a raggiungere 11 suicidi ogni 10.000 persone mediamente presenti: erano quasi vent'anni che non si registrava un numero così alto.[1)]
Sicuramente il 2020 non è stato un anno come gli altri, soprattutto all'interno degli istituti di pena. Nonostante la riduzione della popolazione detenuta, disposta in via straordinaria per arginare la diffusione del virus, altri fattori hanno contribuito a rendere più difficile del solito la vita in carcere. Fra questi, in primis, il distacco ancora più netto con il mondo esterno e i contatti ancora più rari con i propri cari, entrambi fonte di un grande sentimento di marginalizzazione già di per sé dilagante nella vita da reclusi.
In considerazione di tutto ciò, risulta quindi assai difficile interpretare come una semplice coincidenza l'aumento del tasso di suicidi proprio in un anno di grande sofferenza e solitudine come quello appena concluso.

Suicidi in carcere per classi di età

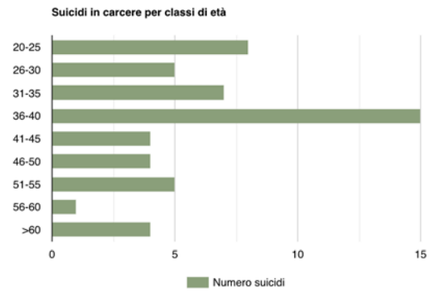

Fonte: nostra elaborazione su dati Ristretti Orizzonti

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I dati sulle morti in carcere pubblicati da "Ristretti Orizzonti" ci consentono di andare oltre al tasso dei suicidi e osservare altri aspetti del fenomeno.
Delle 61 persone che nel 2020 si sono tolte la vita, 53 biografie sono censite e raccontate dal dossier "Morire di carcere" a cura Ristretti Orizzonte, 23 erano

straniere e 30 italiane. Tranne una signora morta nell'istituto di Sassari, gli altri erano tutti detenuti uomini.
Guardando l'età, vediamo come nella maggior parte dei casi si è trattato di persone giovani: l'età media delle persone che si sono tolte la vita in carcere nel 2020 è di 39,6 anni.
La fascia più rappresentativa – con quindici decessi – è infatti quella delle persone fra i 36 e i 40 anni, tristemente seguita da otto decessi di ragazzi con un'età compresa tra i 20 e i 25 anni. I più giovani erano due ragazzi di 22 anni morti a pochi giorni di distanza, uno a Benevento e l'altro a Brescia. La persona più anziana era un uomo di 80 anni deceduto nel carcere di Cagliari.
L'istituto dove sono avvenuti più casi di suicidio nel corso dell'anno è la Casa Circondariale di Como con tre decessi fra il mese di giugno e quello di settembre, seguono con due casi ognuno gli istituti di Benevento, Brescia, Napoli Poggioreale, Palermo Pagliarelli, Roma Rebibbia, Roma Regina Coeli e Santa Maria Capua a Vetere.

Uno sguardo comparativo sui suicidi nel mondo libero e in Europa

Oltre a guardare cosa succede nelle carceri italiane, un rapido sguardo va dato anche a cosa accade in Italia nel mondo libero e a cosa accade nel mondo recluso ma in altri paesi.

Tasso di suicidi popolazione libera e popolazione detenuta

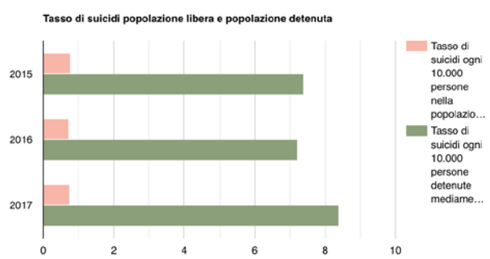

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat e Dap

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Se paragonati ai tassi di suicidi nella popolazione libera, i numeri relativi ai casi di suicidi nelle carceri italiane destano ancora più preoccupazione. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, il tasso di suicidio in Italia nel 2017 era pari a 0,74 ogni 10.000 persone. Nello stesso anno, il tasso di suicidi in carcere era pari a 8,4 ogni 10.000 detenuti mediamente presenti.
Mettendo in rapporto i due tassi, vediamo quindi come in carcere i casi di suicidi siano oltre 10 volte in più rispetto alla popolazione libera.

Tasso di suicidi popolazione detenute in Europa

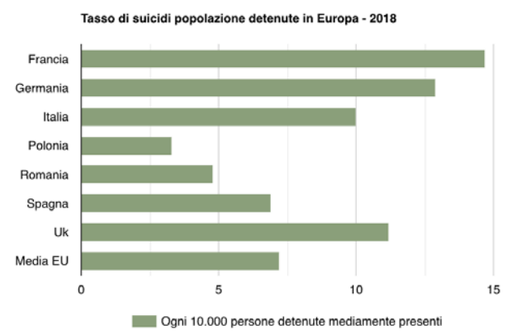

Fonte: nostra elaborazione su dati SPACE Consiglio d'Europa

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Gli ultimi dati pubblicati sui tassi di suicidio negli istituti penitenziari europei sono del 2018, quando nelle carceri Italiane si registrava un tasso di suicidi pari a 10.1 ben superiore alla media europea di quell'anno attestatasi a 7.2 casi ogni 10.000 presenze medie.
Interessante notare come l'Italia sia fra i paesi europei con il tasso di suicidio più alto nella popolazione detenuta, mentre è fra i paesi con i tassi di suicidio più basso nella popolazione libera.[2)]

Morti per cause naturali

Anche per le morti per cause naturali, come per l'analisi dei casi di suicidio, il dato da prendere in considerazione per una corretta descrizione del fenomeno è il

tasso di decessi avvenuti ogni 10.000 persone detenute mediamente presenti. Nel 2020, tale tasso è risultato pari a 16.8, superiore a quello dell'anno precedente ma tutto sommato in linea con l'oscillazione dei dati dell'ultimo decennio.
Fra le cause di morte naturale, in carcere come nel resto del mondo, alcuni decessi sono avvenuti dopo aver contratto il Covid-19. Secondo i dati pubblicati da "Ristretti Orizzonti", dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino a dicembre 2020, sedici persone detenute hanno perso la vita a causa del virus. Di queste, quattro sono morte nei mesi di aprile e maggio, durante la cosiddetta prima ondata, mentre le altre dodici fra ottobre e dicembre, quando con la seconda ondata il virus è entrato con più prepotenza nelle carceri italiane dando vita a numerosi focolai.

Morti delle rivolte

Insieme ai suicidi e alle morti per cause naturali, ogni anno numerosi sono i decessi negli istituti di pena con cause ancora da accertare. Nel 2020, in questa categoria rientrano anche le morti avvenute a seguito delle rivolte scoppiate in alcuni istituti penitenziari nei primi giorni di lockdown nazionale.
Fra il 9 e il 10 marzo, tredici persone detenute hanno perso la vita. Cinque sono morte nella Casa Circondariale di Modena, tre nella Casa Circondariale di Rieti, una nella Casa Circondariale di Bologna e quattro rispettivamente nelle Case Circondariali di Ascoli, Verona, Alessandria e Parma dopo essere stati trasferiti dall'istituto modenese.
Tutte e tredici le morti sono state generalmente imputate a overdose di psicofarmaci e metadone. Le cause dei decessi sono però ufficialmente ancora in fase di accertamento, soprattutto per quando riguarda eventuali ipotesi di omissione di soccorso e trasferimenti disposti già in presenza di situazioni di salute critiche.
Per il decesso delle nove persone detenute nella Casa Circondariale di Modena, il 18 marzo 2020 Antigone ha depositato un esposto contro gli agenti di polizia penitenziaria ed il personale sanitario per omissioni. Le indagini sono attualmente in corso.

Eventi critici

Oltre ai casi di suicidio, altro sintomo di malessere del sistema penitenziario sono i cosiddetti eventi critici definiti dal Ministero della Giustizia come gli atti che mettono "a rischio la propria o altrui incolumità e più in generale la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari".
Rientrano in questa categoria ad esempio i casi di autolesionismo e i tentati suicidi. Si tratta per entrambi di fenomeni con numeri di complessa lettura, sia perché spesso più gesti vengono effettuati da una medesima persona sia perché il conteggio degli eventi può sensibilmente variare da istituto a istituto, a seconda se vengano considerati o meno come azioni di tipo dimostrativo. Tenendo questo a mente, i dati relativi agli eventi critici restano comunque elementi importanti per analizzare il clima di ogni istituto e in generale dell'intero sistema penitenziario.

Autolesionismo e tentati suicidi

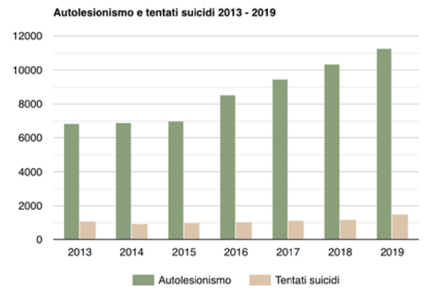

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante Nazionale, Relazione al Parlamento 2019 e Relazione al Parlamento 2020.

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Come per il tasso di suicidi, vediamo negli ultimi anni un aumento degli eventi critici soprattutto per quanto riguarda gli episodi di autolesionismo, ricominciati sensibilmente a crescere a partire dal 2016.
Dalle informazioni raccolte tramite le visite effettuate da Antigone nel corso del 2020, emerge una media di 23,86 casi di autolesionismo ogni 100 persone detenute. Numerosi sono gli istituti con un numero di casi ben superiore, fra

questi i primi cinque sono le Case Circondariali di Cassino (60,98), Imperia (49,3), Venezia Santa Maria Maggiore (47,62), Pisa Don Bosco (44,19) e Milano San Vittore (43,11).
Ancora una volta, senza voler delineare una netta correlazione tra fenomeni, consideriamo le condizioni di detenzione solo come elementi capaci di intensificare situazioni già di per sé complesse. Osservando i dati raccolti, notiamo come negli istituti con numerosi casi di autolesionismo vi siano alti tassi di sovrafollamento, ben superiori alla media nazionale pari circa al 106%. Nell'istituto di Imperia e di Venezia, ad esempio, il tasso di sovraffollamento supera addirittura il 155%.
Altro elemento interessante è la presenza media di psichiatri e psicologi all'interno degli istituti. Nelle Case Circondariali di Cassino, Venezia e Pisa, nonostante l'alto numero di episodi di autolesionismo, si registra infatti una ridotta presenza in ore settimanali di entrambe le categorie di professionisti, ben al di sotto della media pari a quasi 9 ore per gli psichiatri e a quasi 17 per gli psicologi per ogni 100 persone detenute.
Trattandosi di fenomeni distinti, ma a volte collegati tra loro, non è un caso che alcuni degli istituti con un maggior numero di episodi di autolesionismo siano allo stesso tempo tra quelli con il maggior numero di tentati suicidi in relazione ai detenuti presenti. Fra questi ritroviamo infatti gli istituti di Imperia e di Pisa, ai quali si aggiungono le Case Circondariali di Sassari, Lecce e Piacenza.

1) Secondo i dati pubblicati dal Dap, si tratta infatti del dato più alto dal 2001 quando il tasso di suicidi era pari a 12,5 ogni 10.000 persone mediamente presenti negli istituti di pena.

2) Gli ultimi dati pubblicati dall'OMS sui tassi di suicidi nella popolazione libera risalgono al 2016. Secondo questi dati, ogni 10.000 persone il tasso di suicidi in Italia era pari a 0,82, ben inferiore ad altre realtà europee come la Francia (1,77); la Germania (1,36); la Polonia (1,62); la Romania (1,04); la Spagna (0,87); e gli Uk (0,89).

Personale e volontari

Sotto organico: la mappatura del personale e dei volontari penitenziari

In relazione alle dotazioni organiche previste dal Ministero della Giustizia, tutte le professioni operanti all'interno degli istituti di pena soffrono sistematicamente di significative carenza di personale.
Secondo i dati pubblicati nelle schede trasparenza di ogni istituto penitenziario [1], nel corso del 2020 il volume di sotto organico è ulteriormente aumentato, seppur in misura diversa, in tutte le principali categorie professionali.

Polizia penitenziaria

Su un organico di 37.181 unità[2], ad oggi sono 32.545 gli agenti di polizia penitenziaria realmente operativi. La differenza fra personale previsto e effettivamente presente è quindi pari al 12,5%, leggermente in aumento rispetto al 12,3% rilevato in vista del precedente rapporto (2019). La carenza di agenti non è però equamente distribuita a livello nazionale. Abbiamo infatti provveditorati con un sotto organico superiore al 20%, come in Sardegna e in Calabria, e altri invece con un numero di unità effettive leggermente superiore al numero delle previste, come in Campania e in Puglia-Basilicata.

Polizia penitenziaria

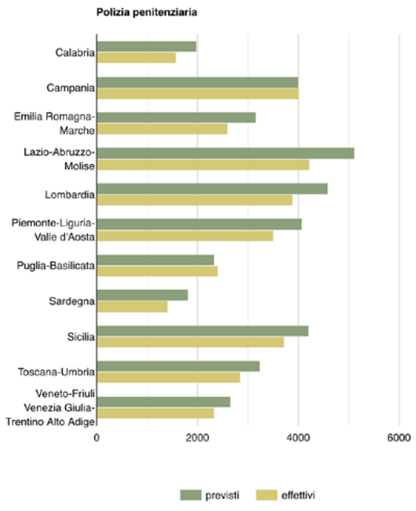

Fonte: schede trasparenza Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Rispetto all'anno scorso il numero complessivo di agenti effettivi è rimasto più o meno invariato, ma è invece ridotto il numero delle persone detenute per via dell'applicazione delle misure straordinarie adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tale riduzione ha comportato di riflesso una sensibile diminuzione del numero di detenuti per ogni agente, pari nel 2020 a 1,6. A prescindere dal calo di presenze registrato in via eccezionale nel corso dell'anno, il rapporto medio fra il numero di agenti e detenuti in Italia è sempre piuttosto basso: sia nel 2018 che nel 2019 era pari a 1,9 ben al di sotto della media europea di 2,6 (dati SPACE Consiglio d'Europa 2019).
Secondo i dati raccolti durante le visite effettuate dall'Osservatorio di Antigone nel corso del 2020, ci sono però istituti dove si registra un rapporto significativamente superiore alle media, sia italiana che europa. Si tratta in tutti i casi di carceri di grandi dimensioni, primi fra tutti le case circondariali di Poggioreale e di Regina Coeli dove per ogni agente si contano 3 persone detenute.

Funzionari giuridico-pedagogici

Denominati fino al 2010 "educatori", i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica svolgono la funzione più evocativamente descritta dal loro vecchio nome ossia quella di programmare e seguire i percorsi di trattamento volti, secondo l'ordinamento penitenziario, alla "rieducazione" della persona detenuta.
I funzionari giuridico-pedagogici soffrono di una forte carenza di personale, ben superiore a quella registrata dalla polizia penitenziaria.
Con un organico previsto di 896, sono ad oggi 733 i funzionari effettivamente presenti negli istituti penitenziari. Il sotto organico totale è pari quindi a più del 18%, a fronte del 13,5% registrato a metà 2020. I provveditorati con carenze di organico più significative sono la Campania e l'Emilia Romagna- Marche.

Funzionari giuridico-pedagogici

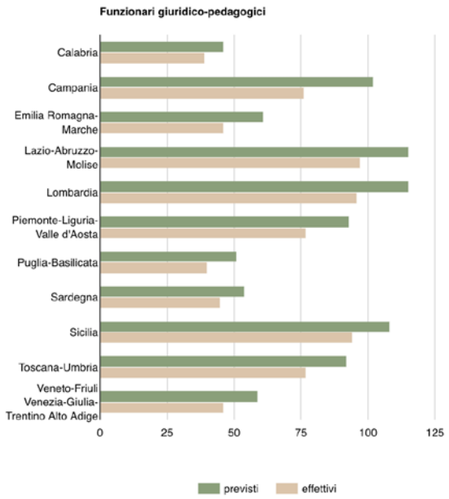

Fonte: schede trasparenza Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Confrontando tali dati con i numeri della popolazione detenuta al 31 gennaio 2021, si ottiene a livello nazionale un rapporto pari a 73 persone detenute ogni funzionario-giuridico pedagogico. Dalle informazioni raccolte dall'Osservatorio di Antigone, sappiamo come in alcuni istituti visitati questo rapporto è di gran lunga superiore, arrivando a superare i 200 detenuti per funzionario nella case circondariali di Foggia, Venezia e Bari.
Per fronteggiare l'ingente carenza di personale, a maggio 2020 il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso per l'assunzione di 95 funzionari giuridico-pedagogici. A causa della sospensione dei concorsi pubblici, disposta dal Decreto Cura Italia all'inizio dell'emergenza sanitaria e periodicamente rinnovata da successivi decreti, non si sa però ancora quando potranno avere luogo le prove concorsuali.

Funzionari amministrativi

Fra le varie figure professionali previste negli istituti di pena, i funzionari amministrativi sono la categoria che risente della maggiore carenza di personale. A febbraio 2021, la differenza fra funzionari amministrativi previsti ed effettivi risulta pari al 21,6%. E' inoltre la categoria ad avere registrato il maggior aumento di sotto organico rispetto al 2020, quando si segnalava una differenza fra funzionari previsti ed effettivi pari al 16,8%.

Funzionari amministrativi

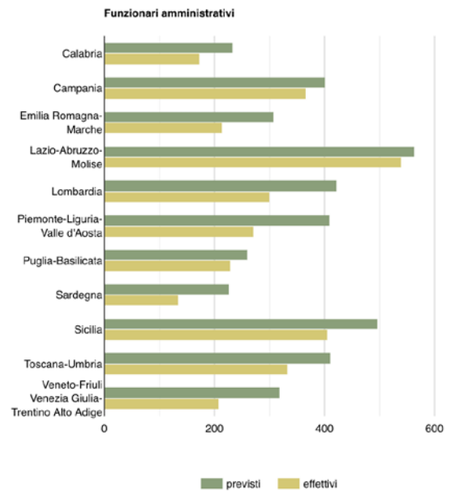

Fonte: schede trasparenza Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Oltre a dar supporto ai funzionari già operativi negli istituti, colmare le carenze di personale amministrativo avrebbe un significativo impatto anche sulle altre categorie professionali. L'assunzione di nuovi funzionari amministrativi consentirebbe infatti un notevole sgravio di alcune mansioni d'ufficio incombenti su tutte le diverse professioni, consentendo in questo modo al resto del personale di dedicare più tempo alle funzioni operative.

Direttori

Sempre secondo le schede trasparenza del Ministero della Giustizia, su 190

Istituti penitenziari per adulti, a febbraio 2021 147 hanno un direttore titolare e 31 un direttore reggente. Per i restanti 12 non viene indicata la tipologia di incarico. A prescindere dalla natura del mandato, definitivo o temporaneo, sono numerosi i casi in cui un unico dirigente è a capo di più di un istituto. Molti direttori svolgono infatti doppie se non triple funzioni come nel caso dei tre istituti sardi di Cagliari, Isili e Lanusei. Si tratta nella maggior parte dei casi di carceri di ridotte dimensioni in cui le funzioni di direzione sono attribuite al dirigente a capo di un istituto dello stesso complesso penitenziario o comunque del territorio limitrofo. Vi sono però anche esempi di doppi incarichi in istituti di dimensioni maggiori, come nel caso della casa circondariale di Cosenza e la casa di reclusione di Rossano, ospitanti più di 200 persone detenute a testa e gestite dallo stesso dirigente. Un caso emblematico di sovrapposizione di incarichi è rappresentato dalla Sardegna, dove su dieci istituti di pena soltanto uno ha un direttore incaricato solo per quella sede. Altro esempio è il Piemonte dove sono sette direttori per i quattordici istituti penitenziari della regione.
Per colmare l'urgente carenza di personale, dopo più di 20 anni dall'ultimo concorso, a maggio 2020 il Ministero della Giustizia ha bandito 45 nuovi posti per dirigenti penitenziari. Come nel caso dei funzionari giuridico-pedagogici, a causa dell'emergenza sanitaria, le prove concorsuali sono state sospese e rimandate a data ancora da destinarsi. L'attesa di un "cambio generazionale" tra i direttori è destinata ad allungarsi ancora.

Vicedirettori

Il vice-direttore è una figura ormai in via di estinzione. Ad oggi, risultano cinquantadue vice-direttori, titolari o reggenti, distribuiti in 36 istituti penitenziari. La stragrande maggioranza di istituti non dispone quindi nel proprio organico di tale figura.
Nove istituti contano al loro interno più di un vicedirettore. Si tratta in prevalenza di istituti di grandi dimensioni, come le case circondariali di Rebibbia Nuovo Complesso e di Poggioreale dove ve ne sono rispettivamente quattro.
Vi sono poi esempi di istituti con una capienza assai ridotta che prevedono la presenza di più di un vicedirettore mentre altri di grandi dimensioni che ne hanno solo uno. E' il caso ad esempio della casa circondariale di Verbania dove per una capienza regolamentare di poco più di 50 posti sono presenti ben due vicedirettori e della casa circondariale Lorusso Cutugno di Torino dove per più di 1000 persone detenute vi è un unico vice-direttore incaricato.
Il Lazio è la regione che negli ultimi anni ha sempre registrato la maggiore presenza di vicedirettori, pari a tredici dirigenti distribuiti su sette istituti. Più della metà sono assegnati agli istituti romani.

Magistrati di sorveglianza

A partire dal 2020, le scheda compilata dagli osservatori di Antigone al momento delle visite contiene una domanda relativa alla frequenza degli ingressi in istituto del magistrato di sorveglianza competente.
In base ai risultati ottenuti grazie alle 44 visite effettuate nel corso dell'anno, vediamo come solo nel 30% dei casi il magistrato di sorveglianza faccia ingresso in istituto con regolarità, almeno una volta al mese in dieci istituti e almeno una volta a settimana in altri tre. Nel 14% degli istituti visitati, la presenza del magistrato è più rara, calcolata in circa una volta ogni sei mesi.
In più del 18% dei casi, il magistrato di sorveglianza entra senza alcuna regolarità ma solo in casi eccezionali. Il restante numero di istituti non ha fornito informazioni a riguardo.

Mediatori culturali

Altra figura professionale di essenziale importanza all'interno degli istituti di pena è il mediatore culturale, incaricato di accogliere e fornire supporto di vario genere ai detenuti di origine straniera.
Nonostante il ruolo fondamentale svolto dai mediatori culturali, si registra costantemente una forte carenza di personale. In base ai dati pubblicati nella relazione sull'amministrazione della Giustizia nell'anno 2020, la dotazione organica prevista è pari a 67 unità di personale. Al 31 dicembre 2020, solo tre mediatori culturali "ministeriali" risultano essere realmente presenti, mentre cinque sono i posti impegnati per concorsi pubblici emanati e da emanare con assunzioni già autorizzate e venti i posti impegnati per concorsi pubblici emanati e da emanare con assunzioni da autorizzare. I posti vacanti risulterebbero così essere pari a 39. A fronte di una tale carenza di organico, il ruolo di mediatore culturale all'interno degli istituti di pena non è per fortuna svolto solo da personale assunto dall'amministrazione penitenziaria. Secondo le informazioni emerse dalle visite condotte dall'Osservatorio di Antigone nel corso del 2020, molti sono i progetti di mediazione culturale finanziati grazie a fondi regionali e in alcuni casi europei.

Volontari

Numerosi sono le persone autorizzate ad entrare in carcere per svolgere attività di volontariato. In base alle mansioni e alla tipologia di autorizzazione disposta, l'ordinamento penitenziario prevede due categorie di volontari i.e. i soggetti esterni (ex art. 17 op) e gli assistenti volontari (ex art. 78 op).
I primi sono privati, istituzioni o associazioni incaricati in generale di promuovere i contatti tra la comunità carceraria e la società libera, mentre i secondi svolgono un'azione più specifica nel percorso trattamentale della persona detenuta in collaborazione con gli operatori istituzionali. Secondo i dati pubblicati dal Dap, negli ultimi anni la somma di entrambe le categorie di volontari è progressivamente aumentata attestandosi intorno alle 17.000 persone nel 2017 e 2018 e superando le 19.500 nel 2019.

Non sono purtroppo ancora disponibili i dati relativi al 2020, ma sappiamo che a causa dello scoppio dell'emergenza sanitaria le attività di volontariato sono state inevitabilmente ridotte. Con l'inizio del lockdown generale, l'ingresso dei volontari all'interno degli istituti di pena si è completamente fermato per qualche mese per poi ripartire nel periodo estivo, seppur sempre in maniera contingentata.

1) Le schede trasparenza relative a ogni istituto penitenziario sono pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia. Le schede analizzate per la stesura di questo capitolo riportano dati aggiornati fra marzo 2020 e gennaio 2021

2) Decreto 2 ottobre 2017 – Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il d.lgs. 95/2017

Scuola

La scuola in carcere:
diritto o privilegio?

La scuola è la più importante delle attività trattamentali, sia per il numero di persone coinvolte che per la quantità di ore che gli insegnanti passano negli istituti. Assieme al Centro studi per la scuola pubblica (CESP) e alla Rete delle scuole ristrette, Antigone ha portato avanti una ricerca che ha coinvolto 82 docenti presenti in 61 degli istituti penitenziari del Paese, con l'obiettivo di misurare l'impatto della pandemia sull'offerta scolastica. Prima però può essere utile tracciare un quadro generale della questione.

Le attività scolastiche in carcere rientrano all'interno della più ampia istruzione per adulti. Come spiega Anna Grazia Stammati, presidente del CESP e della Rete delle scuole ristrette, i corsi "si suddividono in percorsi di primo livello, gestiti dai Centri provinciali istruzione adulti-CPIA (comprendenti, in carcere, essenzialmente licenza media e alfabetizzazione) e percorsi di secondo livello, comprendenti l'istruzione tecnica, professionale e artistica". I detenuti che frequentano la scuola sono circa un terzo del totale. Nell'anno scolastico 2019/2020 gli iscritti erano 20.263 (il 33,4% del totale). "E molti ne rimangono esclusi". Poco meno della metà (9176) erano stranieri.

Totale iscritti e promossi nel corso degli ultimi quattro anni

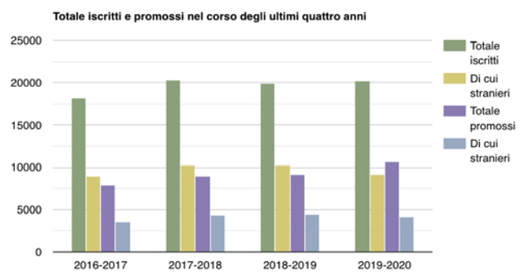

Fonte: rielaborazione dati Ministero Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

"Ma non è stato sempre così", ci dice Stammati. "Per raggiungere questi risultati ci sono voluti anni di impegno, sia da parte di una componente interna all'amministrazione penitenziaria (attivatasi dopo varie condanne della CEDU), che da parte di quei docenti convinti da sempre della centralità dell'istruzione

nell'esecuzione penale e del valore della cultura quale elemento di crescita e riscatto".

Se entriamo nel dettaglio dell'offerta scolastica vediamo che una parte consistente della popolazione detenuta frequenta corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Nel 2019/2020 vi partecipavano 4.820 persone detenute, ovvero poco meno di un quarto del totale degli studenti. Si tratta per l'88% di persone detenute straniere. Gli iscritti al primo periodo didattico invece (scuole elementari e medie) erano 6.674 persone, un terzo del totale degli studenti. 3.963 di questi erano iscritti alle scuole elementari, 2.711 alle scuole medie. Alle scuole elementari gli stranieri erano il 60% del totale, alle scuole medie il 28%. Infine al secondo periodo didattico (scuole superiori) erano iscritti in 8.769, di cui il 20% erano stranieri.

Suddivisione iscritti per periodo didattico

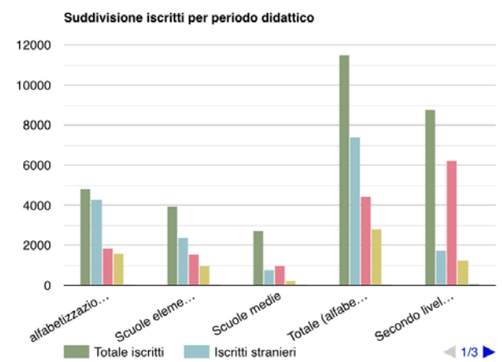

Fonte: rielaborazione dati Ministero Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nel grafico è riportato il numero dei promossi, che per il primo periodo didattico sono il 40% degli iscritti, mentre per il secondo vanno oltre il 70%.
Lo scarto si spiega in parte con una maggiore partecipazione al primo periodo didattico di detenuti che devono scontare pene brevi o sono in attesa di giudizio, una fetta di popolazione detenuta in cui peraltro gli stranieri sono sovrarappresentati.
Il tasso di abbandono scolastico è in generale alto, rispetto all'esterno. Ciò è

dovuto alle uscite anticipate dal carcere, a trasferimenti in altri istituti o all'accesso alle attività lavorative (in genere privilegiate rispetto a quelle scolastiche).
Alcune classi sono più frequentate di altre. Le più affollate, ci racconta Stammati, "sono le prime due del biennio (quando ci sono), in cui si iscrivono anche 25/30 alunni. Che sono quelle che fanno parte della scuola dell'obbligo ma che i detenuti, all'esterno, non hanno mai frequentato o non hanno completato". Il che mostra il nesso tra tasso di abbandono scolastico all'esterno e detenzione. Al 31 dicembre 2020, in effetti, solo il 10% della popolazione detenuta possedeva un diploma. Ai numeri passati in rassegna finora vanno aggiunti quelli degli studenti universitari, una fetta di popolazione detenuta minoritaria ma che cresce a ritmi sostenuti (raddoppiata tra il 2015 e il 2019), anche grazie alla maggiore offerta degli ultimi anni. Si tratta di studenti in parte coinvolti nelle attività dei 27 poli universitari presenti in carcere in pianta stabile, che si trovano in sezioni apposite, e in parte (nel 44% dei casi) iscritti all'Università senza che questa abbia poli appositi. Ad oggi gli studenti universitari sono distribuiti in 70 istituti penitenziari.

Iscritti all'Università, serie storica

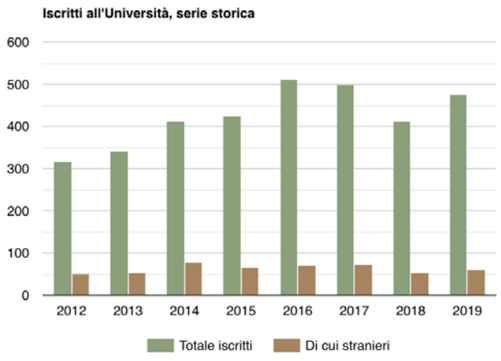

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Scuola in carcere e pandemia

Il mondo della scuola in carcere è stato sconquassato dall'arrivo della pandemia. "Se la pandemia è stata per tutti uno scossone, per il carcere e la scuola in carcere ha costituito uno tsunami senza precedenti", ci dice Stammati. Con l'arrivo della prima ondata le attività si sono semplicemente interrotte. "Mentre all'esterno, nella prima fase della chiusura totale, la scuola si riorganizzava, cercando di riprendere i contatti attraverso la didattica a distanza sincrona, i contatti con gli studenti ristretti sono stati quasi totalmente recisi". Per monitorare l'andamento delle attività durante la prima ondata, il Cesp svolto un'indagine "i cui risultati sono stati presentati il 9 e 10 luglio in videoconferenza da Rebibbia. All'occasione hanno partecipato docenti, studenti, educatori, volontari e direttori. Oltre a una rappresentanza di studenti ristretti che sono potuti intervenire in diretta". Risultati che "hanno messo in evidenza le criticità della didattica a distanza in carcere (in particolare quella sincrona; ma anche quella asincrona, perché spesso è priva di feedback) e l'esiguità del numero di ore di lezione svolte. Durante la prima ondata, su 38.520 ore di lezione da svolgere all'interno degli istituti penitenziari ne erano state erogate 1.410, il 4%. E di queste il 3,16% era stato erogato nelle classi finali, e solo lo 0,76% nelle altre classi". A fronte di un quadro a tinte fosche vi è stata una "sostanziale convergenza dei tre Ministeri coinvolti (Istruzione, Giustizia, Beni Culturali), così come dei politici presenti alla conferenza". Le autorità si erano impegnate a sottoscrivere un protocollo e a costituire un "Osservatorio per monitorare l'applicazione degli eventuali Protocolli e Accordi posti in essere".

Durante la prima ondata, dunque, le attività scolastiche si sono praticamente interrotte. I pochi collegamenti da remoto sono stati attivati solo per chi doveva sostenere gli esami di fine anno. Il motivo principale era l'inadeguatezza delle infrastrutture tecnologiche a disposizione degli istituti. Ma vi era anche la mancanza di aule abbastanza grandi, in cui svolgere lezione nel rispetto del distanziamento sociale. Purtroppo nei mesi successivi non si è riusciti a prendere provvedimenti sufficienti per consentire la ripresa delle lezioni. Tanto che a novembre 2020, cioè nel corso dell'anno scolastico successivo, "quando il virus ha mostrato di essere ancora virulento, le lezioni sono state nuovamente interrotte, anche se a macchia di leopardo e con tempistiche e modalità diverse, dettate anche dall'uscita delle regioni dalla situazione di rischio o meno", dice ancora Stammati. A gennaio 2021 Antigone, assieme al CESP e alla Rete delle scuole ristrette, ha interpellato 82 insegnanti presenti in 61 istituti di pena, al fine di capire chi stesse facendo lezione in presenza e con quali modalità. In un periodo in cui la scuola all'esterno era ripresa ovunque, sia pure al 50%

delle presenze per alcuni istituti, non era così in carcere. Nel 45,1% degli istituti monitorati, nel mese di gennaio la scuola in presenza non era ripresa.

Attività didattiche in presenza

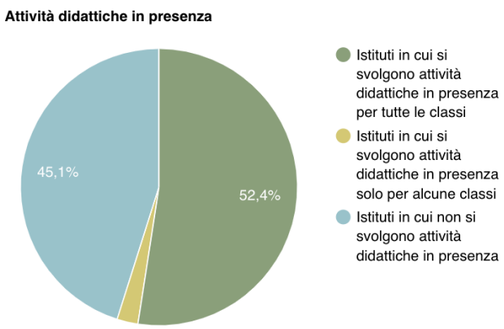

Fonte: dati Osservatorio Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Solo nel 27% degli istituti in cui non vi era didattica in presenza erano stati attivate forme di videoconferenza (Meet, Zoom o simili) per tutte le classi. A questa percentuale va aggiunto l'8% di in cui la didattica sincrona era presente solo per alcune classi. Nel restante 62% dei casi non c'era didattica sincrona. In genere, laddove impossibilitati ad entrare in istituto, i docenti hanno fatto pervenire del materiale cartaceo (dispense, compiti e fotocopie di vario tipo), in modo tale da avere un supporto da cui valutare gli studenti. La distribuzione di materiale ha riguardato l'84% degli istituti in cui non c'era didattica in presenza (dunque in qualche caso vi è stata sovrapposizione con la didattica a distanza sincrona).In qualche caso alla distribuzione di materiale non ha fatto seguito alcun feedback. Negli istituti in cui si faceva didattica a distanza molti detenuti sono comunque rimasti esclusi dalle attività a causa della difficoltà a garantire il distanziamento sociale nelle classi. Nel 29% dei casi monitorati gli studenti coinvolti erano la metà degli iscritti, nel 10% meno di un quarto, nel 5% tra un quarto e la metà e nel 37% più di tre quarti (nel 18% dei casi il dato non è stato rilevato).

Detenuti coinvolti nella didattica a distanza

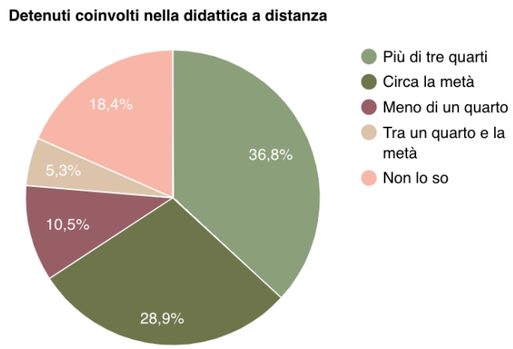

Fonte: dati Osservatorio Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Come sottolinea Stammati "il quadro è inquietante per la garanzia del diritto allo studio e alla conoscenza. La frequenza scolastica a gennaio era garantita in pratica a circa un quarto degli studenti frequentanti". Ancora oggi "rimangono tutte aperte le problematiche affrontate a luglio alla V Giornata nazionale del Mondo che non c'è: 1) l'urgente necessità di entrare nel merito dell'utilizzazione degli spazi in carcere per una didattica in presenza che copra le necessità della popolazione detenuta; 2) il potenziamento reale dell'uso delle tecnologie; 3) la definizione di aree comuni destinate alle attività culturali e di istruzione (biblioteche, sale lettura per lo studio individuale, salette per l'uso di personal computer e per esercitazioni o lavori di gruppo); 4) l'attivazione di misure di accompagnamento degli studenti ristretti finalizzate al loro reinserimento dopo il fine pena".

Costi

Caro carcere, quanto ci costi?

Ogni anno lo Stato italiano spende oltre 8 miliardi per l'amministrazione della giustizia e il 35% di queste risorse finisce nel carcere. Si tratta di cifre che, nonostante rappresentino una piccolissima parte del bilancio complessivo dello Stato, sono in graduale aumento negli ultimi anni e mostrano l'importanza che la giustizia riveste nel nostro paese spesso a scapito della scuola, università, ricerca e di altre politiche di inclusione sociale.
Fra il 2017 e il 2021 il bilancio del Ministero della Giustizia è cresciuto del 13,2% passando da 7,8 a 8,8 miliardi. Contemporaneamente il bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) è cresciuto 18,2% passando da 2,6 a 3,1 miliardi, una cifra che batte ogni record negli ultimi 14 anni e rappresenta il 35% del bilancio del Ministero della Giustizia.

Il bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dall'analisi del bilancio del DAP degli ultimi cinque anni notiamo che tutti i capitoli di spesa eccetto il capitolo "personale amministrativo e magistrati" hanno subito un aumento, a volte anche considerevole. In particolare, rispetto al 2017 il capitolo "gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione Penitenziaria" è aumentato di sei volte passando da 7,8 a 55,4 milioni. Segue il capitolo legato all'edilizia penitenziaria, che è aumentato di quasi quattro volte, passando da 25,6 a 127,3 milioni (con un incremento consistente fra il 2020 e il 2021 dovuto principalmente alla ripartizione di fondi investimenti). Il capitolo più sostanzioso rimane comunque quello inerente al personale di polizia penitenziaria, che è anche la figura professionale con la presenza più consistente all'interno del mondo penitenziario. In questo caso l'aumento è del 10% rispetto al 2017; con 2,1 miliardi questo capitolo di spesa rappresenta il 67,8% del bilancio del DAP per il 2021. Aumentano invece del 43% fra il 2017 e il 2021 gli stanziamenti per il capitolo denominato "accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie" che raggiunge così i 321 milioni. Seguono poi in termini di crescita nello stesso periodo il capitolo "servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute" (+26,9%) e il capitolo "supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" (+21%). Come già puntualizzato in controtendenza il capitolo sul personale amministrativo e magistrati, che perde il 7,7% rispetto al 2017.

Scendendo nel dettaglio di alcune voci, si nota che rispetto al 2020 rimangono gli stessi fondi destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili (24 milioni) mentre aumentano quelli per canoni, utenze, riparazioni di mobili e arredi, funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico, e mantenimento detenuti tossicodipendenti presso comunità terapeutiche (da 152 a 168 milioni). Rimangono invariate le spese riguardanti la rieducazione dei detenuti (6,8 milioni), che comprendono l'organizzazione e lo svolgimento delle attività d'istruzione e scolastiche (5,6 milioni), culturali e ricreative (822 mila euro), e quelle per le mercedi (118 milioni). Aumentano le spese per il mantenimento dei detenuti (da 124 a 132 milioni di cui 125,8 sono dedicati al vitto e ad altri servizi e 4,5 milioni a professionisti psicologi per le attività di osservazione e trattamento dei detenuti). Come previsto dalla legge di previsione di bilancio 2021, sono stati aggiunti 20 milioni di fondi "al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti". Questi fondi sono stati destinati all'allestimento di laboratori e opifici al fine di ampliare le lavorazioni penitenziarie. Ci auspichiamo che in questo modo aumentino le possibilità lavorative per tutti i detenuti. Infine, sempre su indicazione della legge di bilancio 2021, si nota una nuova voce di 5 milioni per la digitalizzazione e il cablaggio degli istituti penitenziari.

Bilancio DAP 2017-2021 per capitoli

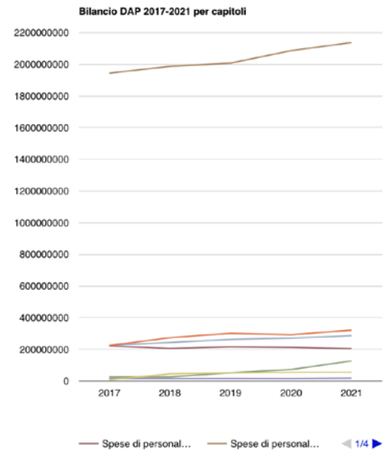

Nostra elaborazione su dati delle Leggi di bilancio per gli anni 2017-2021.

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il bilancio del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità

Il bilancio del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) è molto più contenuto rispetto a quello del DAP. Si tratta infatti di meno di un decimo delle risorse per un sistema che si occupa di minori, giovani adulti e dell'area penale esterna. Si tratta di 283,8 milioni, in aumento di 10 milioni rispetto all'anno scorso e di quasi 50 milioni rispetto al 2017. L'aumento più consistente si nota fra il 2016 e il 2017 in corrispondenza dello spostamento dell'area penale esterna dal DAP al DGMC. In quel caso l'aumento del budget fu di più di 90 milioni e, per quello che si riesce a ricostruire, la maggior parte dei fondi in più andarono al capitolo di spesa relativo al personale amministrativo e magistrati, che sono le figure professionali che si occupano delle misure alternative e messe alla prova.

Fra i principali capitoli di spesa per il 2021 si trovano: "personale amministrativo e magistrati", a cui sono destinati quasi la metà dei fondi del DGMC (+10% dal 2017), "polizia penitenziaria" a cui va un quarto delle risorse del DGMC (+20% dal 2017) e il capitolo "trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria" a cui è destinato il 15% delle risorse (+33% dal 2017).

Bilancio DGMC 2021 per capitoli

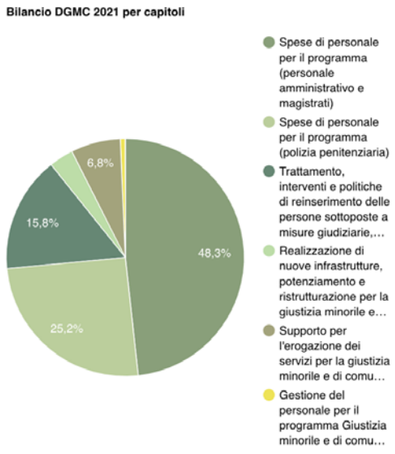

Nostra elaborazione su dati delle Leggi di bilancio per il 2021.

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Una transizione possibile o una vana speranza?

Prima di concludere con due riflessioni su come queste risorse potrebbero essere diversamente investite, è utile effettuare una grossolana comparazione dei costi dei due Dipartimenti. Mentre i numeri di minori e giovani adulti rimangono sempre molto bassi, l'area penale esterna coinvolge circa 60.000 persone fra misure alternative alla detenzione, messe alla prova e altre misure. Attualmente invece il carcere ospita circa 53.000 persone ma un anno fa erano oltre 61.000. Considerando questi numeri, il costo giornaliero approssimato per persona dell'area penale esterna è di circa 12€ mentre il costo giornaliero di un detenuto (calcolato sempre su 60.000) ammonta a 143€.

La seconda proposta deriva da un bisogno rilevato durante le nostre visite negli istituti penitenziari e potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella riduzione della recidiva. La necessità è quella di dare una continuità al sostegno ai detenuti che alla conclusione della loro pena escono dagli istituti penitenziari. Spesso infatti gli ex detenuti si ritrovano nella stessa situazione economica, personale o sociale che inizialmente li aveva portati a compiere un reato (e quindi in carcere) e che potrebbe quindi portarli a compiere ulteriori atti criminosi. La proposta è quella di potenziare l'area penale esterna o, meglio ancora, i servizi sul territorio per potenziare in maniera incisiva il servizio di accompagnamento per gli ex detenuti perché possano proseguire o cominciare eventuali percorsi di istruzione, formazione, ricerca di un lavoro o cura delle dipendenze.

Queste due proposte non solo diminuirebbero la recidiva ma di conseguenza andrebbero a incidere positivamente sul carcere che, a fronte di un'utenza numericamente minore, avrebbe più risorse a disposizione per concentrarsi sui detenuti che magari hanno compiuto reati più gravi e che quindi hanno bisogno di più sostegno per reintegrarsi all'interno della società.

È evidente che un maggior investimento nell'area penale esterna e la riduzione dell'utenza penitenziaria comporterebbero un notevole risparmio sul fronte penale, purtroppo però a oggi l'aumento dei numeri dell'area penale esterna non sembra corrispondere alla diminuzione dei numeri del carcere, anzi, la tendenza

è esattamente quella opposta. Ciò significa che i numeri in aumento dell'area penale esterna, invece che ad andare a erodere i numeri del carcere, sono probabilmente il risultato del coinvolgimento di persone che hanno compiuto reati di entità lieve o lievissima che alcuni anni fa non sarebbero stati posti sotto il controllo penale. La proposta di Antigone rimane quindi quella di potenziare l'area penale esterna ma con l'intento di ridurre il ricorso al carcere.

30 ANNI ANTIGONE

Tecnologie e diritti

In carcere è (finalmente) arrivata la tecnologia?

Incredibile a dirsi, la pandemia ha costituito sotto molti aspetti la prima opportunità per le carceri di assistere a un uso non residuale, e non teso alla sola custodia, di quelle tecnologie che plasmano la vita quotidiana nel mondo libero. Nei mesi scorsi si è assistito per la prima volta all'ingresso di oggetti tremendamente familiari per ciascuno di noi attorno ai quali vigeva un irriflesso tabù penitenziario, gli smartphone; all'uso di modalità comunicative che fin da bambini si frequentano nelle proprie case, le videochiamate; a un adeguamento di attività scolastiche interne a quelle sperimentate fuori, la didattica a distanza. Nel 95,5% degli istituti visitati dall'Osservatorio di Antigone nel corso del 2020 vi è oggi la possibilità di effettuare videochiamate con i propri cari. In 61 carceri l'Osservatorio ha effettuato un monitoraggio della gestione scolastica scoprendo che in meno della metà si effettua didattica a distanza. L'introduzione dei cellulari e il massiccio ampliamento del ricorso alle videochiamate ha costituito una reazione molto rapida alla pandemia da parte del sistema carcerario. Come vedremo più sotto, gli istituti hanno prontamente trovato strategie di adeguamento alla nuova realtà che passavano attraverso l'uso delle tecnologie. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo un percorso che riguarda in maniera essenziale i diritti delle persone detenute.

Tra i principi fondamentali che aprono le European Prison Rules del Consiglio d'Europa c'è infatti quello che afferma che "la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera". Il digiuno tecnologico imposto alle carceri rende la vita interna enormemente diversa da quella esterna, scavando un profondo fossato di ulteriore isolamento. L'analfabetismo informatico allontana ogni sana spinta di reintegrazione sociale. La Regola 24 afferma che "i detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone". Nel commentario si legge che "le autorità penitenziarie devono essere consapevoli delle nuove possibilità di comunicazione per via elettronica offerte dalla tecnologia moderna. Più queste possibilità si sviluppano, più aumentano anche i mezzi per il loro controllo, cosicché i nuovi mezzi di comunicazione elettronica possono essere utilizzati con modalità che non minacciano la sicurezza e l'ordine interno".

Le Mandela Rules delle Nazioni Unite affermano alla Regola 58 che le comunicazioni con famiglia e amici dovrebbero avvenire "in writing and using, where available, telecommunication, electronic, digital and other means". La clausola che subordina la possibilità di comunicare per via informatica alla disponibilità delle adeguate tecnologie si spiega con il contesto planetario cui le Mandela Rules si rivolgono, dove non è certo un paese come l'Italia ad avere difficoltà sotto questo rispetto. La legge interna italiana non esplicita il diritto della persona detenuta a usare le nuove tecnologie di comunicazione. Si auspicava l'introduzione di una frase chiara sul tema da parte della riforma dell'ordinamento penitenziario dell'ottobre 2018 che tuttavia non ci fu. In quel frangente sono state però aggiunte all'art. 18 le parole per cui "l'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi". Non ci risulta che le carceri si siano adeguate in maniera minimamente significativa a tale disposizione.

Sul piano amministrativo, per il passato è da citarsi il lavoro della Commissione ministeriale in materia penitenziaria messa in piedi all'indomani della sentenza Torreggiani del 2013 e presieduta dall'attuale Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. Nella sua relazione conclusiva del novembre di quell'anno, la Commissione disponeva che "in via sperimentale si avvierà nel medio periodo la pratica dell'organizzazione dei colloqui via 'skype' negli Istituti forniti di computer, in aggiunta alle ore di colloquio regolamentari". Ma le attenzioni della Commissione al mondo informatico non si limitavano al tema dei contatti con l'esterno. "In linea con il Progetto strategico governativo 'Agenda digitale'", scriveva ancora, "va comunque avviato da subito (...) il percorso per l'adozione della Cartella medica digitale", fondamentale per assicurare continuità terapeutica, per monitorare lo stato di presa in carico da parte delle Asl, per promuovere la telemedicina. All'epoca nessun carcere italiano era dotato di cartella digitale. Tutto veniva registrato in fascicoli cartacei che parevano risalire a ere remote, enormi faldoni pieni di fogli stratificati, rovinati, scritti a mano e spesso incomprensibili, nel rischio di non saper fornire le giuste indicazioni terapeutiche in situazioni critiche e di compromettere fortemente il diritto alla salute. Nell'estate 2014 l'Osservatorio di Antigone tentò una prima ricognizione su 12 regioni a campione (nord, centro, sud, isole) sullo stato di adeguamento a tali disposizioni, coprendo oltre la metà delle carceri del paese. Si trovarono solo

quattro istituti che avevano sperimentato l'uso di Skype (Padova, Trieste, Volterra, Piazza Armerina), uno strumento privo di costi e di banale organizzazione. Quanto alla cartella clinica digitale, oltre all'Emilia Romagna che l'aveva virtuosamente introdotta in tutte le sue carceri, solo 9 istituti tra quelli monitorati si erano adeguati alla disposizione. Dopo ben tre anni, nel 2017, l'Osservatorio ripeté un simile monitoraggio a campione su 86 carceri (il 45% del totale), scoprendo che le videochiamate si potevano effettuare in soli 7 istituti, l'8,1% di quelli visitati. In 3 si poteva accedere a Internet per motivi diversi dalla videochiamata. Il sistema pareva impermeabile a cambiamenti che lo avrebbero avvicinato al resto del mondo.

Fino a quando, all'inizio del 2020, il mondo non fu scosso dalla pandemia. Da quel momento gli eventi si susseguono a un ritmo che mai si era visto nell'universo penitenziario. Il decreto legge dell'8 marzo 2020 recante misure urgenti per contenere gli effetti della pandemia sull'attività giudiziaria, ripreso in questo meno di dieci giorni dopo dal decreto cosiddetto Cura Italia, interrompe – inizialmente solo per due settimane – i colloqui in presenza dei detenuti con congiunti o altre persone, sostituendoli con colloqui a distanza svolti "mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti" di legge. La legge 77 del 17 luglio, di conversione del decreto cosiddetto Rilancio, formalizzerà la possibilità di svolgere colloqui a distanza tramite strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione "su richiesta dell'interessato", oltre che quando ciò è necessario per motivi di salute.

Se la parte teorica è rapida, la prassi non è da meno e le rimane alle calcagna. Accade adesso la cosa forse più straordinaria per chi conosce l'universo carcerario: i cancelli degli istituti si aprono all'uso consentito dello smartphone. Uno degli oggetti maggiormente demonizzati dal sistema penitenziario viene addirittura acquistato dall'istituzione per la popolazione detenuta.

Il 12 marzo, a poche ore dalla tragedia delle rivolte penitenziarie, l'Amministrazione emana una circolare nella quale chiede alle carceri di "consentire lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari e colloqui didattici tra docenti e studenti detenuti, sia appartenenti ai circuiti di Media Sicurezza che As3, mediante

videoconferenza e/o tramite Skype". La circolare aggiunge, cosa niente affatto scontata, che "allo scopo di limitare il disagio dei detenuti sopraindicati, in particolare se iscritti a corsi universitari, si consentirà anche l'uso della posta elettronica per comunicazioni celeri con i docenti". Infine, si consentirà "il ricorso alla posta elettronica per la corrispondenza tra i detenuti sia Media Sicurezza sia As3 con i familiari". Tutto questo vale solo per la fase emergenziale, ma è comunque qualcosa cui mai si era assistito prima. Da sottolineare l'attenzione a percorsi che esulano da quelli affettivi nei quali introdurre l'uso della tecnologia. Si rompe il tabù del digitale in carcere. Lo stesso giorno una circolare dell'ufficio amministrativo preposto all'alta sicurezza autorizza per i detenuti in questo circuito, sempre limitatamente alla fase dell'emergenza, l'uso "della piattaforma 'Skype for business' per l'effettuazione di videochiamate con i propri familiari aventi diritto". Se la parte teorica è rapida, la prassi non è da meno e le rimane alle calcagna. Accade adesso la cosa forse più straordinaria per chi conosce l'universo carcerario: i cancelli degli istituti si aprono all'uso consentito dello smartphone. Uno degli oggetti maggiormente demonizzati dal sistema penitenziario viene addirittura acquistato dall'istituzione per la popolazione detenuta.

In una circolare datata 21 marzo, il capo dell'Amministrazione penitenziaria chiede a direttori e comandanti di spiegare alle persone detenute le misure adottate, sottolineando l'impegno dell'Amministrazione stessa per alleviare il disagio attraverso, tra le altre cose, "l'acquisizione di oltre 1.600 telefoni mobili ed il prossimo acquisto di ulteriori 1.600 cellulari", come ribadito pochi giorni dopo dal Ministro della Giustizia al Parlamento. Ciò "incrementerà considerevolmente i colloqui a distanza che saranno possibili, oltre che con l'utilizzo di Skype, anche con le videochiamate da effettuarsi tramite le utenze mobili". Si specifica che i video-colloqui saranno possibili "senza alcuna spesa per tutti i detenuti anche se appartenenti al circuito di alta sicurezza". I cellulari potranno inoltre venire utilizzati dai detenuti per telefonare verso utenze mobili.
Durante la prima ondata di Covid-19 l'Osservatorio di Antigone, impossibilitato a effettuare le visite, ha raccolto e sistematizzato le segnalazioni sulle carceri di tutto il territorio nazionale che provenivano dalla propria rete di contatti locali o da operatori e parenti che si rivolgevano all'associazione. Si è potuto così verificare come in pochi giorni tanti e tanti istituti avessero raggiunto quel traguardo organizzativo per il quale in passato non erano bastati degli anni.

Pochi giorni dopo l'inizio del lockdown, si effettuano videochiamate in tanti istituti da nord a sud. Sono 58 le segnalazioni su altrettanti istituti che in quei giorni raggiungono l'Osservatorio di Antigone con notizie sull'attivazione delle videocomunicazioni. Moltissime altre sono immaginabili senza che ne abbiamo avuto diretta informazione.
Nel carcere di Mantova si utilizza Skype, così come in quelli di Rimini, Livorno, Porto Azzurro, Rossano, Lecce; a Genova Marassi e a Lucera si aggiunge anche Whatsapp, a Biella arrivano 13 dispositivi per le videochiamate, a Brindisi si moltiplicano le postazioni, a Taranto, a Pozzuoli, a Catanzaro si usa Skype for business, a Padova sono disponibili 7 smartphone, a Chiavari si cerca di attrezzare la biblioteca per avere più postazioni di videochiamate. Volterra, Rovigo, Massa, Ascoli Piceno, Catania, Palermo, Tempio Pausania, Oristano e tanti altri ancora: le carceri sono finalmente attraversate da un'onda digitale che le avvicina al mondo esterno.

Uno scenario che mai si sarebbe potuto prevedere, viste le premesse, e che, se da un lato sorprende positivamente, dall'altro lascia l'amarezza dell'immaginare quanto si sarebbe potuto fare e non si è fatto se non sotto la pressione del dramma sanitario. Nell'ottobre 2020 un decreto legge prevedeva il nuovo reato di introduzione o detenzione del cellulare in carcere. Nessuno ne avrebbe sentito il bisogno se le telefonate penitenziarie e le relazioni con i propri cari fossero state maggiormente liberalizzate. Rimane la consapevolezza della facilità con la quale ogni avanzamento compiuto nel periodo che stiamo vivendo possa perdersi appena l'agognato ritorno alla normalità lo permetta. E rimane dunque l'attenzione che ogni attore coinvolto – la politica, l'amministrazione, la società civile – è chiamato a prestare affinché non si torni indietro neanche di un passo. Anzi, si faccia ancora tanta strada in avanti.

Libertà di culto

La strada accidentata della libertà di culto in carcere

Negli 79,5% degli istituti monitorati da Antigone nel corso dell'ultimo anno non era presente alcuno spazio dedicato esclusivamente alla celebrazione di culti diversi da quello cattolico.

In quanti istituti ci sono spazi esclusivamente dedicati al culto per detenuti non cattolici?

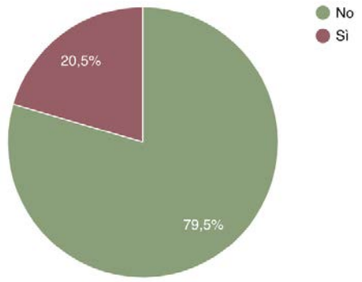

Fonte: dati Osservatorio Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

In tutti gli istituti visitati (e anche in quelli non visitati) erano invece presenti degli spazi appositi per la celebrazione del culto cattolico. Ciò avviene nonostante l'ultimo censimento sulle appartenenze religiose delle persone detenute pubblicato dall'Amministrazione penitenziaria (risalente al 2016) mostri come "solo" il 54% della popolazione detenuta sia cattolica (almeno nel 2016). Laddove non vi sono luoghi per i riti dei non cattolici, nella maggior parte le preghiere si svolgono in cella. Alcuni istituti trovano soluzioni alternative: all'istituto "Panzera" di Reggio Calabria, ad esempio, i detenuti di fedi diverse da quella cattolica si riuniscono nelle aule scolastiche o in quelle dedicate ad altre attività trattamentali. A Cassino si ritrovano in un'aula dedicata ai colloqui, mentre a Frosinone nelle stanze in cui si svolgono i colloqui con i difensori e gli operatori. A Perugia i detenuti musulmani pregano a volte nello spazio antistante al cortile, mentre a Verona lo fanno nella cappella cattolica. A Ravenna ciò avviene nel corridoio adiacente alle aule scolastiche, mentre a Belluno nella sala polivalente. A Spoleto, per fare un ultimo esempio, viene messa a disposizione la biblioteca, ma solo per le pratiche buddiste.

La situazione è migliore se si guarda alla presenza dei ministri di culto. Nel 68% degli istituti visitati da Antigone erano infatti presenti ministri di culto diversi da quello cattolico. I cappellani cattolici (i quali sono dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria) erano presenti in tutti gli istituti visitati (secondo gli ultimi dati pubblicati dal DAP sono 314, distribuiti tra i circa 190 istituti penitenziari).

In quanti istituti sono presenti ministri di culto diversi dal cappellano cattolico?

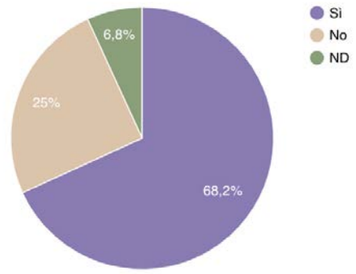

Fonte: dati Osservatorio Antigone

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Se i cappellani dipendono direttamente dal DAP, gli altri ministri di culto entrano in istituto in virtù di convenzioni apposite (come il protocollo siglato dall'Amministrazione con l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane) o in quanto volontari, senza alcuna remunerazione e spesso su esplicita richiesta dei detenuti.
Una fotografia che mostra come sia necessario da un lato prevedere maggiori spazi per i detenuti non cattolici, e dall'altro implementare la presenza di altri ministri di culto, di cui andrebbe rafforzato lo statuto.

Isolamento

L'isolamento, il momento più delicato della detenzione

Secondo l'articolo 33 dell'Ordinamento Penitenziario, l'isolamento continuo – sia diurno che notturno – può essere disposto negli istituti di pena per ragioni disciplinari, cautelari o sanitarie.
La normativa sull'isolamento prevede che siano sempre assicurate le "normali condizioni di vita", ad eccezione di quelle assolutamente incompatibili con le tre tipologie di ragioni che lo hanno determinato.

L'isolamento disciplinare

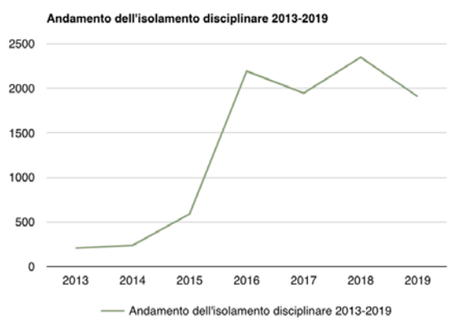

Fonte: rielaborazione su dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazi Parlamento 2020, Relazione al Parlamento 2019 e Relazione al Parlamento 2018

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

L'isolamento per motivi disciplinari rappresenta la più grave fra le sanzioni previste dall'articolo 39 dell'ordinamento penitenziario. Consiste nell'esclusione dalle attività in comune per un massimo di 15 giorni ed è disposto dal consiglio di disciplina dell'istituto. Una volta approvato, il provvedimento viene comunicato al magistrato di sorveglianza e viene inserito nel fascicolo personale del detenuto. Per dare esecuzione alla sanzione, il personale medico deve certificare che il detenuto sia idoneo a sostenere il periodo di isolamento e ha il dovere di monitorare il suo stato di salute per accertare l'insorgenza di eventuali patologie. Non c'è un organo giudiziario di controllo indipendente; tuttavia, il detenuto può sempre presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza. Sebbene previsto come extrema ratio solo per le infrazioni più gravi, l'utilizzo dell'isolamento disciplinare è però negli ultimi anni significativamente aumentato. Se nel 2013 erano stati disposti 207 isolamenti per motivi disciplinari, in cinque anni tale numero ha iniziato bruscamente a crescere arrivando nel 2018 a raggiungere i 2.350 provvedimenti. Nel 2019 si è registrato un leggero calo rispetto all'anno precedente, sebbene il numero di isolamenti per motivi disciplinari continui ad aggirarsi sempre intorno ai 2000 provvedimenti.

L'isolamento giudiziario o cautelare

L'isolamento giudiziario può essere disposto nel corso delle indagini preliminari qualora sussistano particolari esigenze di cautela processuale. Nel disporre la misura della custodia cautelare in carcere, o anche in un secondo momento, il Giudice per le indagini preliminari (GIP) può prevedere che l'indagato svolga un periodo di isolamento con divieto quindi di comunicare con il resto della popolazione detenuta. Seppur di norma è sempre garantito il diritto di effettuare i colloqui con le persone autorizzate all'ingresso, nel caso dell'isolamento giudiziario tale diritto può essere sospeso dall'autorità giudiziaria sempre per fini cautelari.
Il provvedimento che dispone l'isolamento giudiziario deve sempre indicarne la durata e le ragioni che motivano la sua adozione. Inoltre, secondo il comma 6 dell'articolo 73 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, è rimessa all'autorità giudiziaria procedente il dovere di stabilire le limitazioni indispensabili a garantire lo scopo per il quale l'isolamento è stato disposto.
In base ai dati relativi alle visite effettuate dall'Osservatorio di Antigone nel corso del 2020, emerge come anche nel caso dell'isolamento giudiziario si sia registrato un lieve calo nel corso dell'anno, passando dal 0,12% del 2019 allo 0,10% del 2020.

Discorso a parte va fatto quest'anno per gli isolamenti per ragioni sanitarie. Disposto dal medico dell'istituto, tale provvedimento viene adottato di norma nei soli casi in cui la persona detenuta sia affetta da una malattia contagiosa tale da mettere in pericolo la salute di altri.

L'isolamento sanitario

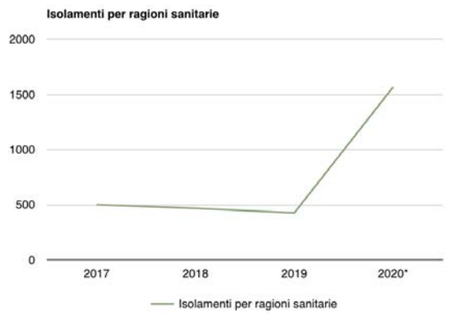

*mentre per gli anni precedenti i dati sono al 31 dicembre, per il 2020 i dati sono al 30 aprile

Fonte: rielaborazione su dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Relazi Parlamento 2020

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Nel 2020, con lo scoppio dell'emergenza sanitaria, il ricorso a tale tipologia di isolamento è ovviamente significativamente aumentato. Osservando i dati pubblicati dal Garante Nazionale nella sua ultima Relazione al Parlamento, vediamo infatti come nei soli primi quattro mesi del 2020 il numero di isolamenti sanitari corrisponda a più del triplo dei provvedimenti disposti nei dodici mesi degli anni precedenti la pandemia.

Oltre ai periodi di quarantena nei casi di malattia conclamata, in ottemperanza ai vari protocolli elaborati in accordo con le Asl di riferimento, isolamenti per ragioni sanitarie sono stati e continuano ad essere effettuati ogni qualvolta una persona detenuta fa ingresso in istituto, per la prima volta o di ritorno da un permesso premio.
Le visite effettuate dall'Osservatorio di Antigone nel corso del 2020 hanno portato alla luce diverse problematiche riscontrate negli istituti di pena. La necessità di svolgere periodi di isolamento fiduciario, inizialmente della durata di 14 giorni poi ridotta a 10, ha inevitabilmente comportato numerose difficoltà di natura organizzativa, in primis per la gestione degli ambienti destinati a tale funzione. In alcuni casi, in mancanza di posti liberi, in seguito all'arresto persone destinate ad un determinato istituto hanno prima svolto l'isolamento fiduciario presso altri istituti per poi essere trasferiti in quello di appartenenza.

L'obbligo di isolamento precauzionale, imposto non solo per i nuovi ingressi ma per qualsiasi detenuto rientrante da un periodo all'esterno, ha in diversi casi implicato conseguenze sullo svolgimento dei permessi premio. In alcuni istituti, si sono verificati situazioni in cui persone in semi-libertà o in articolo 21 hanno preferito rinunciare ai permessi per evitare di perdere giorni di lavoro al loro rientro in istituto.
I periodi di isolamento per ragioni sanitarie – fiduciario o in caso di malattia conclamata – hanno inoltre spesso causato una ridotta o assente comunicazione con i propri cari. In numerosi istituti si sono riscontrate grandi difficoltà organizzative nel consentire lo svolgimento di telefonate o video colloqui alle persone sottoposte a quarantena, alimentando la solitudine all'interno delle carceri e la preoccupazione delle famiglie al loro esterno.

L'isolamento diurno (per ergastolani)

A differenza delle altre tipologie di isolamento, considerate "modalità di esecuzione della pena" e per questo disciplinate dall'ordinamento penitenziario e dal suo regolamento di esecuzione, il codice penale prevede all'articolo 72 l'imposizione di un periodo di isolamento come vera a propria sanzione penale, inflitta in relazione ai reati commessi.
Tale tipologia di isolamento è prevista per i detenuti condannati a più di un ergastolo o in caso di combinazione di una condanna all'ergastolo e di una o più sanzioni penali. Nel primo caso il periodo di isolamento che il giudice può applicare varia da sei mesi a tre anni, mentre nel secondo il lasso di tempo è compreso tra due e diciotto mesi. In entrambi i casi, l'isolamento dovrebbe essere applicato soltanto durante il giorno. Di fatto però i detenuti restano in isolamento anche la notte, in quanto spesso alloggiati in camera singola in ragione della lunghezza della pena da scontare. I dati più recenti sul numero di isolamenti diurni risalgono all'ultima visita condotta in Italia dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa. Secondo il report finale pubblicato dal CPT, nel 2019 erano 272 gli ergastolani che stavano scontando un periodo di isolamento diurno imposto dal tribunale come parte della loro pena.

Il medico.
In prima linea.

Dialogo con Ruggero Giuliani

Di Valeria Verdolini

Allan M. Brandt nel 1988 scriveva alcune osservazioni riguardo all'AIDS, e gli effetti del virus su contesti socio-economici differenti: "L'AIDS ci dimostra come economia e politica non possono essere separati dalla malattia; al contrario, queste forze condizionano in modo decisivo la nostra risposta a essa. Negli anni a venire, senza alcun dubbio, ne sapremo molto di più sull'AIDS e su come controllarlo. Ma soprattutto impareremo molto circa la natura della nostra società dalle modalità in cui avremo affrontato la questione" (Brandt, 1988, p. 168).
Lo stesso autore, nel 2013 affermava che proprio la sfida globale al virus, così come la compartecipazione di vari soggetti e interessi, aveva permesso non solo un significativo avanzamento nel contrasto al virus, ma una trasformazione profonda della medicina, producendo quella che oggi si può chiamare Global Health. Un'esperienza, quella dei grandi contagi, che si è rivelata preziosa nel rispondere alle sfide della attuale diffusione del Covid-19.
In un articolo del 26 settembre 2020, la celebre rivista The Lancet ha ritrattato le valutazioni preliminari sul Covid-19, riqualificando l'infezione globale del virus non come pandemia, ma come sindemia (Lancet series, 2020). Il concetto di sindemia è stato introdotto da Merril Singer, antropologo medico, sul finire degli anni '90. Per Singer, "Le sindemie sono la concentrazione e l'interazione deleteria di due o più malattie o altre condizioni di salute in una popolazione, soprattutto come conseguenza dell'ineguaglianza sociale e dell'esercizio ingiusto del potere" (Singer, 1994, p. 932).
Un'esperienza in piccolo di medicina globale è stata sperimentata nell'ultimo anno nel penitenziario (in primis in quelli lombardi, ma poi diffusa anche in altri contesti) grazie all'intuito e alla biografia del direttore sanitario di San Vittore. Ruggero Giuliani, medico infettivologo, prima di lavorare nel penitenziario meneghino aveva, infatti, svolto il proprio lavoro sul campo con Medici senza Frontiere dal 2005. Prima in Italia, portando assistenza medica a sbarchi in provincia di Ragusa, e poi in diverse missioni in giro per il mondo come in Zambia, Etiopia, Sudafrica, Liberia e Mozambico, il dottor Giuliani ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di coordinatore medico e capo missione. Da alcuni anni è direttore sanitario nel carcere di San Vittore, dove ha portato quell'esperienza globale prima nel contrasto al contagio da Epatite-C tra detenuti, e poi più recentemente, nella gestione inframuraria del Covid-19.

Volevamo ragionare con lei, a partire dal lavoro svolto nell'ultimo anno, per ripensare il ruolo della salute nel penitenziario al termine di un anno di pandemia. Lei prima di ricoprire l'incarico di direttore sanitario della casa circondariale di San Vittore è stato capo missione in diversi Stati africani. Quali sono stati i punti di contatto e di divergenza tra il suo lavoro sul campo e quello fatto in carcere?

Il carcere è un campo e una missione anche quello, io in fondo lo vivo con questo spirito. La domanda è complessa, ma provando a sviscerare un po' le questioni dovremmo trovare alcuni punti interessanti di contatto, e alcuni fattori di divergenza.

Intanto, come sta andando?

Siamo (14 febbraio 2021 n.d.r.) in un momento di numeri contenuti in termini di contagi. Abbiamo avuto una seconda ondata che è stata peggio della prima, per tutta una serie di motivi, e adesso è un momento in cui tenere alta la guardia e alta la sorveglianza, perché la terza ondata potrebbe essere dietro l'angolo, anche per le carceri. Visto poi che la vaccinazione della popolazione detenuta si è allontanata un pochino in termini temporali, registriamo adesso molta stanchezza da parte di tutti, da parte degli operatori e da parte dei detenuti. Anche la compliance delle misure per il controllo delle infezioni diventa sempre faticosa da mantenere in un così lungo periodo di tempo.

La fatica fisiologica si sente anche fuori...

Ovviamente sull'interno questi concetti sono esasperati, perché le vie di fuga sono limitate. Se i detenuti potessero passare le giornate online come abbiamo fatto noi, magari andrebbe diversamente.

Le chiederei di fare un piccolo passo indietro, partendo dall'inizio della pandemia. Com'è stata presa la decisione di rivoluzionare gli spazi del penitenziario per la gestione sanitaria e di chiedere un supporto alla sua esperienza precedente con Medici senza frontiere?

Siamo nel febbraio 2020, ormai è storia. Il contagio a Codogno è il momento chiave e si realizza repentinamente che le cose sono molto più vicine di quello che pensavamo. Per fare la cronologia della epidemia a San Vittore, noi iniziamo ad avere i primi casi a marzo, e sono stati casi soprattutto tra gli agenti e in particolare quelli che facevano i piantonamenti negli ospedali. Questo è stato anche il periodo -descritto anche in vari articoli scientifici- della c.d. trasmissione nosocomiale. Senza fare il processo alle modalità con cui è stata gestita, in quel periodo gli ospedali sono stati essi stessi fonte di contagio. Non a caso i primi che si sono ammalati sono stati i detenuti ricoverati, e di conseguenza, gli agenti che facevano servizi di piantonamento. Dopodiché, abbiamo avuto un secondo momento in cui l'epidemia si è avvicinata di più al carcere, e sono stati colpiti gli agenti, quelli -soprattutto- che vivevano nelle caserme; e di conseguenza abbiamo avuto agenti contagiati che lavoravano a contatto con i detenuti. La terza fase è iniziata il 1 Aprile 2020: un detenuto viene scarcerato, il giorno prima aveva fatto un tampone, è risultato positivo. Il detenuto era ristretto da sei mesi, e noi abbiamo capito che il virus aveva quindi circolato all'interno. Quello è stato un momento di svolta. In primis è stato importante che l'istituzione carceraria realizzasse realmente la gravità della situazione. Come conseguenza di ciò la direzione del carcere ha deciso di adottare misure ulteriori (è questo il momento in cui si è avviata la collaborazione con Medici senza frontiere) ed è stata chiara a tutti la necessità di una risposta immediata, che ha previsto il coinvolgimento dei detenuti nelle misure di prevenzione. Fino a quel momento, infatti, il lavoro era stato soprattutto indirizzato agli agenti, teso a non permettere l'ingresso del virus nel penitenziario. Nel momento in cui il virus entra concretamente dentro le mura del carcere diventa fondamentale lavorare sui detenuti. Quella è stata secondo me una mossa molto azzeccata. Col senno di poi, forse si sarebbe potuta anticipare, ma visti i tempi così precipitosi credo sia stato comunque importante dotarli da subito di mascherina, di gel e di presidi individuali. Quelle prime azioni hanno permesso di mettere in piedi un sistema che è stato affinato col tempo anche con l'aiuto di MSF. Queste pratiche, che all'esterno sembrano scontate, hanno richiesto un lavoro ingente: abbiamo, di fatto, ribaltato il carcere in tutte le sue procedure scritte e non scritte, rivedendole tutte in chiave di prevenzione della diffusione del Covid. Come distribuisco il sopravvitto? Come gestisco la cucina? Quali misure deve adottare lo scrivano? Si è andati a rivedere completamente i passaggi e le interazioni nello spazio penitenziario e questo

è stato un lavoro fatto in tempi brevissimi (circa un mese in tutto). La paura ha avuto un ruolo chiave, tanto quella degli operatori, quanto quella degli agenti e dei detenuti, ma anche dall'esterno c'era grande preoccupazione per il carcere. Basti pensare a quanto accaduto durante le rivolte del 9 marzo, che sono state sicuramente un momento di grande promiscuità: le regole del covid quel giorno sono state abolite.

È interessante però che questo evento, almeno nelle ragioni dichiarate, rispondesse alla preoccupazione rispetto al contagio, alla preoccupazione per le misure e a una sofferenza che si è espressa anche attraverso la conflittualità violenta...

Certo, però la paura era generalizzata, era di tutti, anche da parte degli operatori. Da lì abbiamo iniziato a ragionare su una strategia un po' più ad ampio spettro. Per una coincidenza, in quel periodo stavo sostituendo il mio collega alla Regione e ho potuto farmi carico della vicenda e ripensare la risposta a livello più sistemico. Io venivo dalle missioni di contrasto dell'epidemia di Ebola in Liberia, e quindi quell'esperienza ha permesso di dire: "Questi malati, queste persone le possiamo gestire, se lavoriamo bene possiamo gestirlo il covid in carcere". È stato un messaggio molto forte, che ha impiegato un po' di tempo per essere davvero recepito, è servita tanta formazione ma anche tanta dimostrazione sul campo, che ha permesso di valutare i risultati di quell'impresa.
Perciò, noi da quel momento abbiamo deciso di creare l'HUB Covid, ossia un centro regionale per i detenuti contagiati. Questa scelta perseguiva due obiettivi: da una parte dimostrare che era possibile gestire i pazienti Covid anche in carcere; dall'altra aiutare le altre carceri (in quel periodo c'era Lecco che aveva un focolaio importante) e trasferendo i positivi, migliorare la gestione nei penitenziari più piccoli. Questa è stata l'idea alla base dell'HUB Covid: dal punto di vista medico abbiamo organizzato protocolli terapeutici e abbiamo migliorato la capacità diagnostica, imparando a vedere quando un paziente covid peggiorava, e anticipando gli interventi. Per la gestione concreta dell'Hub, e per il controllo dei detenuti positivi, abbiamo selezionato agenti di polizia e lavoranti su base volontaria. Tanto i lavoranti quanto gli agenti sono stati sempre tamponati ogni 15 giorni. Il fatto che i loro tamponi fossero sempre negativi ha permesso di avere evidenze che permettevano di affermare "possiamo lavorare in sicurezza col

covid" e questo è stato un grande passo e un grande risultato.

Come e quando MSF è entrata a coadiuvare la gestione dell'Hub?

Noi avevamo già l'epidemia a San Vittore. Dopo i focolai di Lodi e Lecco ho detto: attenzione, qui abbiamo bisogno di un team di emergenza che venga e capisca i bisogni e sappia fornire una risposta adeguata, e loro su questo sono stati molto bravi. Hanno parlato a lungo con gli agenti, con i lavoranti, sono riusciti ad infondere sicurezza che veniva anche dall'esperienza maturata nella gestione del virus Ebola. Questo ha aiutato tantissimo: avere delle persone riconosciute come esperti internazionali che stavano lì fianco a fianco agli agenti e ai detenuti.

Le faccio una domanda un po' provocatoria, che quindi prescinde da ogni valutazione (che non potrebbe che essere di apprezzamento). Se noi guardiamo in una prospettiva critica l'accaduto, l'aiuto e supporto è arrivato da una ONG esterna, con una forte expertise nella gestione delle malattie infettive. Ma questo aiuto non poteva arrivare da un potenziamento dell'intervento dell'ASST, che aveva una competenza diretta sul tema e che stava già gestendo l'emergenza fuori? Come si coniugano questi due aspetti?

Si coniuga nella misura in cui ci siamo trovati di fronti ad un evento eccezionale, e davanti ad un evento eccezionale vale tutto ciò che è necessario per raggiungere l'obiettivo. La sanità penitenziaria ha avuto l'umiltà di chiedere aiuto. A livello milanese abbiamo comunque la fortuna sulla sanità penitenziaria di avere un gruppetto di infettivologi che almeno ha potuto orientare la gestione.
L'aiuto di MSF è stato molto più sulla polizia penitenziaria che sulla parte sanitaria in senso stretto; i protocolli li abbiamo gestiti noi con l'ospedale, per un breve periodo hanno fornito un medico in più, ma non troppo altro. La parte clinica è stata gestita più dalla ASST. Ma quello che era difficile era orientare tutto il sistema penitenziario: quindi polizia, funzionari, amministrativi, che hanno differenti regole d'ingaggio. In un sistema rigido come il carcere è stato davvero una trasformazione che ha richiesto grossissimi sforzi.

Facciamo un piccolo salto temporale. Se la prima ondata viene gestita "bene", mantenendo numeri esigui rispetto al sovraffollamento e alla promiscuità, nella seconda ondata il trend è sicuramente differente, i numeri crescono, cosa è accaduto? Come se lo spiega?

Partiamo dalle differenze. Di base, cosa c'è di differente? La prima ondata inizia in carcere il 1 d'aprile, a 20 giorni di distanza dal lockdown totale. Avevamo un carcere con pochi agenti (molti si erano messi in malattia, stavano a casa, e comunque avevano pochi contatti perchè tutti in lockdown); i volontari, e tutto l'organico non indispensabile dell'area pedagogica non entrava. E poi, terzo e più importante fattore, avevamo un carcere pieno al 70%, l'epidemia è arrivata quando le presenze erano di circa 700 detenuti. Invece a ottobre cosa è successo? Tutti erano rientrati al lavoro, anche chi aveva mostrato più resistenze. Tutti gli agenti, tutti i funzionari erano di nuovo in servizio e venivano da una scorpacciata di contatti estivi tra agosto e settembre in cui ci si era riaperti in maniera pressoché completa. Inoltre, la seconda ondata arriva con un carcere pieno, al 100% delle presenze, quindi in una situazione di sovraffollamento. Queste secondo me sono le tre grandi differenze dal punto di vista epidemiologico. E io mi soffermo proprio su quest'ultimo aspetto come il più rilevante di tutti, perché la prima misura in un'epidemia in un ambiente chiuso è ridurre il numero di persone. Non ha nulla di sanitario come decisione, ma è la misura più potente che si possa attuare per arginare e per mettere in piedi un sistema di controllo delle infezioni e delle persone che metta al riparo dall'epidemia.

Anche perché per poter permettere un vero e proprio triage sono necessari spazi che permettano l'isolamento all'ingresso...

Certo, c'è bisogno di uno spazio in accoglienza molto più grande che permetta di fare triage e isolamento. Molto spesso nei nostri penitenziari i reparti di accoglienza rappresentano zone con forte criticità, soprattutto perché non sono mai state pensate dal punto di vista di un'epidemia di questo tipo; e poi comunque, sono spazi -nel nostro caso siamo una strutture dell'ottocento- che presentano svariati punti di debolezza. Ma qui si torna sul problema dei numeri. Ad aprile ci fu quel famoso decreto che, nella sostanza, aveva una sua logica medico scientifica, però ne è stato fatto un abuso e una stigmatizzazione mediatica. La logica di quel decreto ci porta su un tema un po' spinoso. Ma il senso originario andrebbe ripreso: un carcere scarico, svuotato, permette di controllare meglio le

epidemie di un carcere affollato. L'impressione è che a marzo e ad aprile si siano ridotti tantissimo gli arresti, più delle scarcerazioni. Non ho dati, ma lo vedo sulla circondariale, a parte le violenze domestiche l'attività investigativa ha rallentato, e questo aveva permesso una gestione migliore dell'epidemia inframuraria.

In qualche modo quello che lei mi racconta coincide con quello che in letteratura viene riportato sull'epidemia di spagnola al carcere di San Quentin [1], in quel caso la chiusura del carcere aveva rallentato i tempi di diffusione all'esterno, con un ritardo dell'epidemia in carcere rispetto a quello della circostante città di san Francisco. In qualche modo, riducendo gli ingressi e "sigillando" il carcere, il virus rimaneva anch'esso fuori dalle mura...

Sì, c'è un aspetto protettivo del carcere. Tuttavia, sulla seconda ondata sono aumentati gli scambi, il carcere è tornato ad essere un luogo poroso in termini di promiscuità. Con l'aumento dei numeri, viene adottato quindi un piano strategico che prevede degli spostamenti in termini regionali, perché gli hub vengono amplificati, dopo l'esperienza della prima ondata. La differenza tra la prima e la seconda è il modo d'entrata del virus. Noi abbiamo descritto la diffusione dell'epidemia in carcere che viaggia per binari paralleli: gli agenti si infettano con gli agenti, i sanitari con i sanitari, i detenuti con i detenuti. C'è stato un momento in cui si è passati da un binario all'altro: durante la prima ondata, il virus è saltato dagli agenti ai detenuti e da lì si è diffuso. Nella seconda ondata, invece, è verosimile che sia entrato attraverso un nuovo giunto che aveva un primo tampone in ingresso negativo e nel mentre lo stava incubando. Mentre stava sviluppando la malattia ha contagiato alcune persone. Lui è individuato e isolato col tampone positivo al quattordicesimo giorno, intanto quelli che lui aveva contagiato erano rimasti ancora negativi perché la stavano incubando. Mandati poi a vita comune, convinti che fosse tutto ok, hanno prodotto una catena di infezione dei detenuti, dai nuovi giunti della libertà ai reparti, come al quinto e al terzo che sono stati i più colpiti.

All'acme del contagio, qual è stato il picco massimo raggiunto a san Vittore?

Se la prima ondata si era chiusa con 22 infetti, la seconda ha visto circa 180 contagiati. L'impressione, sempre, anche pensando al discorso delle varianti è che la seconda ondata abbia avuto una maggior capacità infettiva. Non so bene formularlo, proviamo con un esempio concreto: se in un cellone da sette ristretti la scorsa volta avevamo avuto due-tre infettati e gli altri concellini negativi, a questo giro la cella si infetta tutta. Mi sembra che comunque, memori della prima esperienza, siamo stati molto solerti nel tracciamento con i tamponi. Per cui non si può ragionare su ritardi nella diagnosi, ma una maggiore velocità di diffusione del virus. Un detenuto ha cambiato tre celle in poco tempo incubando il virus e le ha infettate tutte e tre.

Alcune strutture lombarde in cui questa seconda ondata è stata contenuta hanno previsto uno screening a tappeto con tamponi rapidi di tutta la struttura penitenziaria. Voi che misure avete adottato?

Noi abbiamo un sistema di sorveglianza attiva, ovviamente i nostri numeri sono differenti, sono maggiori, perciò sono previsti screening ogni 14 giorni a campione. Abbiamo visto che nella trasmissione sono chiave i lavoranti, compartimentati per sezione sono quelli che trasmettono, perché sono, di fatto, i messaggeri all'interno nel carcere. Perciò se c'è trasmissione la puoi vedere perché ti compaiono positivi i lavoranti. Tutti i detenuti che rientrano dal lavoro li tamponiamo, poi facciamo a campione settimanalmente gruppi di detenuti lavoranti. Questo metodo è sempre perfettibile, ma per ora sta funzionando.

È chiaro che un carcere come San Vittore a pieno regime ha un turnover di ingressi incomparabile con tutte le strutture della regione, e paragonabile a poche carceri in italia in termini di ingressi, però quali misure adottate oltre allo screening a campione?

I sistemi di sorveglianza tramite tamponi sono integrati con il tampone-udienza, soprattutto se si tratta di udienza in presenza, per la promiscuità delle celle di sicurezza prima del tribunale. Noi l'abbiamo fatto più per avere un sistema di sorveglianza interna, comunque abbiamo contribuito all'avanzamento della giustizia. È vero che ora la maggior parte delle udienze si svolge su Teams, e i tamponi-udienza sono diminuiti molto, ma rimangono come parte delle sorveglianza attiva.

Io vorrei tornare un attimo all'inizio, ossia alle affinità e divergenze tra la sua esperienza sul campo in Africa e quella in uno spazio di sofferenza come quello del penitenziario. Quali sono i punti di contatto tra la gestione del virus Ebola in un ospedale da campo e quella del covid nel penitenziario?

Eh, bella domanda. Tra l'altro è ri-iniziata l'epidemia di Ebola in Africa Occidentale da qualche giorno, per stare nel parallelismo. Guardi, io ho lavorato a Monrovia quando è scoppiata l'epidemia di Ebola in Liberia. Ho avuto tanti momenti in cui anche dal punto di vista emotivo mi sentivo molto di qua e di là. Ho rivissuto tanti flashback di quella esperienza: il fatto di non toccarsi, la città deserta, il dovere ripensare tutto il modo in cui si esercita la medicina. Ti trovi davanti a una cosa nuova, quindi anche alla curiosità scientifica di cercare modi di contenzione del contagio, nel caso di Ebola di curare, di salvare più persone, si tratta di una dimensione presente in misura minore anche sul Covid. E anche, comunque, a verificare la risposta della popolazione, della gente. Chiaro che a Monrovia la gente dopo un mese andava in giro col kalashnikov perché non ne poteva più del lockdown. Qui non è stato così, ma questa sensazione di non poterne più, l'angoscia di essere colpiti da una malattia mortale, ecco, diciamo che i sentimenti e il modo di viverle sono stati simili. Ovviamente non mi aspettavo di scontrarmi con la rigidità del sistema, che non ha subito capito che da un momento 'business as usual' fosse necessario passare ad una fase di emergenza. E questa rigidità c'è stata da parte di tutte le autorità a tutti i livelli. Eppure il tempo è prezioso, da un momento all'altro si deve cambiare modalità ed entrare in una modalità di emergenza. Per questo ho dovuto lottare, per fortuna col sostegno della direzione di San Vittore che ha avuto lungimiranza, ha supportato, dato fiducia, e creduto nella necessità di questo cambiamento repentino. Questo aspetto è stato centrale per poter fare le cose concretamente, perché la polizia penitenziaria ha poi seguito le indicazioni della direzione.
La rigidità delle istituzioni invece è stata forte, così come il fatto di non capire che fosse necessario cambiare velocità, cambiare il modo di pensare, stravolgere tutto.

Nell'editoriale della rivista Lancet, Richard Horton definisce il Covid non come pandemia ma come Sindemia. Così come era accaduto con HIV in precedenza e con Ebola, i fattori sociali, economici, le condizioni materiali hanno in qualche modo intrecciato l'andamento sanitario di questa pandemia. Il prezzo del covid non viene pagato da tutti allo stesso modo. Quanto può essere valida questa affermazione nello spazio del penitenziario? Cosa ci insegna questa esperienza sul penitenziario?

A me ha insegnato che siamo tutti sulla stessa barca, e per me è stato il primo punto, lo dicevo sempre agli agenti: "Il covid è democratico, ci becca tutti". Qui siamo una comunità, e anche per noi sanitari che venivamo dalla riforma del 2008 che avevamo in qualche modo preso le distanze dal comparto penitenziario, ci siamo ritrovati in una situazione in cui o ne usciamo tutti o non ne esce nessuno, agenti, medici e detenuti. Per me questo è stato il grande messaggio che ho portato a casa. Una comunità unita, una comunità chiusa in cui il virus fa perdere un po' i ruoli: lui fa sempre il dottore, l'altro fa sempre la guardia, ma la mia vita dipende tanto da te, quanto dal detenuto, e ha allargato un po' la riflessione. Ad esempio, in questa situazione è stato chiaro che bisogna investire sugli agenti di polizia in maniera più seria, non solo riguardo al Covid, ma anche rispetto alla salute mentale dei detenuti e più in generale, di tutti quelli che "vivono" il carcere. E non mi sembra che in questo momento ci siano dei grandi sforzi in questa direzione. Il covid mi ha insegnato che siamo tutti uniti nella lotta al virus, e non è poco. Inoltre, rispetto a quanto invece accadeva nella comunità esterna, noi abbiamo dato diagnosi e cure ai pazienti covid secondo me in un modo che avrei voluto vedere anche sul territorio, dove invece la risposta è stata più discontinua. Ho seguito tante persone lasciate sole, con la loro polmonite, attaccate al loro pulsossimetro. Mentre nel territorio la gente era abbandonata, noi in carcere almeno una diagnosi e un accesso alle cure lo garantivamo. E questo almeno per me è stato un risultato: Carcere – Territorio 1 a 0. Il contact tracing, noi l'abbiamo organizzato il 15 di marzo, cercavamo subito i contatti. Sul territorio ancora adesso questo meccanismo non funziona come dovrebbe. Sono quelle cose che a livello di epidemia andavano fatte subito a tappeto, per tutti.

Però possiamo dire che paradossalmente la condizione chiusa del penitenziario in questo caso è stato giocoforza. Per giungere ad una conclusione, un'ultima domanda. Spesso la salute è oggetto di negoziazione nel penitenziario, anche perché la condizione cronica può essere fonte di incompatibilità. A fronte di un fenomeno dalla capacità trasformativa così forte come il covid, quanto

c'è di vero in questa affermazione? Quanto questo tipo di episodi si sono verificati, o, al contrario, la costruzione di una comunità di cura ha mitigato queste negoziazioni?

Guardi, partiamo col dire che il carcere è abitato da una popolazione malata che in carcere non ci dovrebbe proprio stare. Nel senso, ci sono persone in condizioni gravi di salute, soprattutto se penso alle patologie psichiatriche, ma anche ad altre patologie. Non so, la sensazione col Covid è che tutti vogliono restaurare le dinamiche precedenti, com'era prima. C'è anche da parte del personale e dei detenuti una voglia di normalizzare, e anche da parte dei detenuti di tornare a giocare sulle terapie, ma io la vedo abbastanza residuale. Non vedo gente che gioca sulla propria salute per farsi scarcerare. Sarà che io vedo i poveracci di san Vittore, ma queste dinamiche le intercetto molto poco. Io cerco di curare le persone dentro, ma che secondo me andrebbero curate fuori. Poi abbiamo le prestazioni, certo. Abbiamo le cure, l'ospedale San Paolo col reparto di medicina penitenziaria. Però poi mi dico, in un ambiente così, che salute riusciamo a fare, soprattutto nel senso della definizione dell'OMS, ossia di pieno benessere psicologico e fisico, e sociale. C'è tanto da fare.

Su quello Gonin lo diceva già ai tempi quanto fosse difficile raggiungere un pieno benessere nello spazio del penitenziario, sul fatto che non ci sia una reale possibilità di stare "bene" ma si può cercare di tendere a quell'obiettivo.

Non so, lei lo conosce l'ICAM. Tralasciando il fatto che nasce come istituzione pensata per permettere la presenza di bambini, io ambirei ad un penitenziario che andasse in quella direzione, con una forte presenza di operatori e una presenza più attenuata di agenti. Così come Bollate, che è un bel carcere che funziona su quelle basi, ma che lo fa e lo può fare grazie e a scapito di tutte le carceri della regione. Io parto sempre dagli ultimi, dai più bisognosi, e credo che si debba iniziare da lì e reinvestire proprio dove c'è maggior bisogno. Si vede spesso un maggior investimento su chi ha più probabilità di riuscita, è una logica di un servizio pubblico, ma io mi muovo su una logica differente, quella umanitaria, che non può che partire dagli ultimi, che nessuno considera. Il tossicodipendente, senza documenti, senza residenza, sieropositivo, psichiatrico: quello per me è il paziente zero, che deve avere comunque chances e un percorso sul territorio.

1) Stanley LL, Influenza at San Quentin Prison, California, Public Health Rep, 1919

30 ANNI ANTIGONE

Lo scrittore. Insegnare in carcere.

Dialogo con Edoardo Albinati

Di Claudio Paterniti Martello

Antigone ha inviato a un centinaio di docenti penitenziari un questionario sulla scuola in carcere. Ne è venuto fuori che in circa metà degli istituti la scuola sta funzionando in presenza. Una buona notizia. Che non vale però per l'altra metà, dove in due casi su tre si fa didattica integrata: gli insegnanti fanno arrivare in istituto del materiale fotocopiato che poi viene distribuito agli studenti. Spesso si tratta di poche fotocopie, sparse nel tempo. Nel restante terzo c'è la didattica a distanza, con un collegamento video. Insomma, il quadro non è omogeneo. Ma non è neanche roseo.
La pandemia ha svuotato il carcere di gran parte delle sue attività. Negli istituti c'è poca scuola, non c'è formazione professionale, si fa poco sport, entrano pochissimi volontari. Chi è detenuto oggi sta scontando una pena ben più afflittiva che non in tempo di pace.
Quella della scuola è una delle assenze più pesanti. Forse la più pesante.
Abbiamo chiesto a Edoardo Albinati, uno dei più importanti scrittori contemporanei, con un passato da osservatore di Antigone e un'esperienza più che ventennale di insegnante nel carcere di Rebibbia, di condividere con noi alcune riflessioni sulla scuola in carcere: sul suo significato per le persone detenute, sul ruolo dell'insegnante penitenziario, sulla differenza tra la scuola di fuori e quella di dentro; e su cosa c'è da aspettarsi una volta che l'emergenza sanitaria sarà finita.

L'anno scorso le persone detenute coinvolte in attività scolastiche sono state 19.800: un terzo dei detenuti. 10.000 erano stranieri. Frequentavano corsi di alfabetizzazione, scuole medie, scuole superiori, e pure l'università (pochi, 412; ma un tempo erano 0). Per capire cosa significhi non andare più a scuola bisogna prima avere un'idea di cosa significhi andarci. Cosa rappresenta secondo te la scuola per chi si trova in carcere?

Ci sono diversi livelli di risposta, diverse ragioni per cui un detenuto può frequentare la scuola. La prima non è strettamente scolastica. La scuola è una delle poche opportunità per uscire dalla cella, per non esservi rinchiusi tutto il giorno: una necessità prima di tutto fisica, biologica: la possibilità di accedere a una situazione diversa da quella dello stare in cella. C'è poi un seconda ragione, anch'essa non strettamente scolastica: alla scuola corrisponde la possibilità di avere a che fare con elementi esterni al carcere, come siamo noi insegnanti, che non siamo né detenuti né agenti penitenziari né avvocati – tre categorie con cui

i detenuti hanno a che fare dalla mattina alla sera. C'è in effetti un bisogno di mescolarsi, sia pur temporaneamente, con pezzi di mondo esterno. Infine c'è una terza motivazione, più strettamente scolastica: l'interesse specifico per lo studio, il tentativo di recuperare qualcosa che non si è ricevuto, o non si è completato, e cioè l'istruzione. Le ragioni non si presentano sempre in quest'ordine, ma spesso sono tutte e tre presenti. Già dopo qualche settimana si può capire qual è quella emergente, quella più forte: se si tratta soltanto delle prime due, è difficile che lo studente continui a frequentare. Noi insegnanti finiamo inevitabilmente per svolgere un'azione suppletiva, o di surrogato, a quelle svolte in maniera più episodica da figure come l'educatore, lo psicologo o l'assistente sociale. Avendo con gli studenti un contatto così frequente e talvolta prolungato – per mesi e a volte anni, – l'insegnante finisce per espletare anche queste funzioni, per quanto non sarebbe lì per quello.

Il carcere è un'istituzione infantilizzante, a partire dal linguaggio: per qualunque cosa bisogna fare una domandina, chi fa le pulizie viene chiamato chiamato scopino, e via dicendo. Una persona detenuta non è autonoma, dipende in tutto e per tutto dall'amministrazione. D'altra parte anche la scuola può avere un effetto infantilizzante, essendo pensata principalmente per i minori. Un adulto può adattarvisi con difficoltà. Cosa ne è in carcere di queste dinamiche? La scuola è infantilizzante? E come cambia la predisposizione all'apprendimento, rispetto all'esterno?

Non si ragiona abbastanza sul fatto che la scuola in carcere è prima di tutto insegnamento per adulti. Sbarre a parte, ciò che le assomiglia di più è la scuola serale. Diamo perciò per scontato un comportamento adulto da parte di chi lo frequenta. Si presenta però un problema specifico. Mentre un ragazzino o una ragazzina sono tenuti a seguire tutte le materie, un adulto è inevitabilmente selettivo. A una persona di 50 anni è difficile dire che la matematica, poniamo, anche se non le piace o non la capisce, deve studiarla per forza. La mentalità adulta si sottopone meno facilmente all'obbligo di uno studio ampio e generalizzato. Io insegno in un istituto tecnico informatico: mentre nel triennio ci sono materie più professionali, al biennio si studiano materie ancora di formazione generale. Un adulto, rispetto a un ragazzino, è più riluttante all'apprendimento universale, chiamiamolo così – oltre a essere meno agile mentalmente, per una questione

fisiologica. La mente adulta è meno permeabile, se non le interessa una certa cosa: tu non hai l'autorità necessaria a imporla comunque, né dall'altra parte ci sono il desiderio e la spinta necessari.
In ogni caso, la scuola in carcere non è infantilizzante: per niente. Semmai rimuove, o dovrebbe rimuovere, residui di infantilismo presenti nel comportamento dei detenuti e dovuti a una sorta di incallimento: non tanto nel crimine in quanto tale – io trovo impropria la famosa definizione "criminale incallito" – quanto nel comportamento. Ci sono degli atteggiamenti coatti – ecco, se non incalliti, coatti – che risalgono a epoche lontane della vita di queste persone, e che sono diventate un modus vivendi. Su questo la scuola può agire. Può rimuovere – o meglio, non rimuovere, piuttosto, può smontare, diciamo – questo infantilismo, se vogliamo chiamarlo così, che consiste nell'essere abituati a ragionare in modo coatto, in modo automatico. Che poi è, per alcuni di loro, la ragione per cui sono finiti in galera. Su questi condizionamenti ambientali, familiari, l'insegnamento può agire. L'insegnamento dovrebbe contribuire, in teoria, a dare maggiore consapevolezza del fatto che quella delinquenziale non è l'unica strada possibile. Questo non avviene in maniera diretta, non esiste una materia specifica per questo. Ma lo svolgimento delle singole materie dimostra come ogni disciplina abbia delle procedure specifiche. E questo a fronte di una mentalità sostanzialistica spesso diffusa tra chi ha commesso dei reati, una mentalità secondo cui se vuoi dei soldi, vai e li rapini, non li ottieni attraverso una procedura complessa, come invece le singole discipline indicano. La scuola mostra che se vuoi risolvere il problema di matematica devi sforzarti a seguire delle regole, delle leggi. Anche rispetto all'insegnamento della cosiddetta legalità, non è che tu devi fargli la morale o insegnargli il codice penale, che tra l'altro i miei studenti mediamente conoscono molto meglio di me. Piuttosto puoi insegnare che ci sono leggi che governano ogni materia, ogni disciplina: in un teorema matematico, nella tavola periodica degli elementi, o nei legami metrici che ci sono dentro un sonetto. Così come in ogni sport o nella musica. In sostanza la scuola può insegnare che esistono forme complesse, ardue, anche difficili, e che se vuoi affrontarle devi seguire delle procedure. Non puoi andare lì e prenderti quello che vuoi. L'atteggiamento che consiste nel strappare agli altri ciò che si vuole si può definire infantile, da bambino che va lì e arraffa le cose: questo è mio, questo voglio io!

In carcere le condizioni di insegnamento sono precarie. Gli studenti arrivano alla spicciolata, un agente impegnato può fare ritardare una lezione di mezz'ora, il colloquio ha la precedenza sulla lezione. Per non parlare del numero di studenti che si perdono per strada, perché trasferiti o perché vanno via – buon per loro. Quanto le condizioni esterne influenzano i metodi dell'insegnante? E quanto i contenuti dell'insegnamento?

Le limitazioni e difficoltà sono quelle che tu hai elencato, più altre ancora. C'è il turnover degli studenti, per esempio: si arriva a fine anno con una classe ridotta, o in alcuni casi completamente diversa rispetto a quella che si aveva all'inizio. Questa sicuramente è una limitazione: temporale e spaziale. Dentro a un carcere – questo è importante – c'è concorrenza rispetto all'uso degli spazi. Noi abbiamo dovuto conquistare all'arma bianca le celle-classi in cui insegniamo; che sono sempre in bilico, perché potrebbero essere utilizzate altrimenti. È in atto una contrattazione continua, che richiede anche di avere una dirigenza scolastica forte, propositiva, nei confronti dell'amministrazione penitenziaria. Bisogna chiedere, chiedere, insistere, insistere, se si vuole ottenere una qualsiasi facilitazione logistica. Spesso i problemi sono di natura logistica. Proprio facendo una visita con Antigone, 15 anni fa, con la delegazione vedemmo un bellissimo campo da calcio, in un carcere del Lazio. Pensammo: però, che bella dotazione. Ma era inutilizzato, perché i detenuti per accedervi dovevano fare dei percorsi così tortuosi, accompagnati dagli agenti, che di fatto non vi accedevano. Il campo da calcio non veniva utilizzato. Ecco, molti dei problemi scolastici sono di questo ordine, un ordine logistico. A Rebibbia negli ultimi anni è stato fatto qualche passo avanti: per esempio i detenuti, adesso, sono dotati di un tesserino che permette loro di andare a scuola direttamente dai reparti, senza accompagnamento. La loro presenza a scuola viene registrata automaticamente. Questo ha snellito una procedura farraginosa.
Tutte queste limitazioni però hanno un lato positivo. La negatività produce una positività, una sola: ridurre all'osso le priorità dell'insegnamento stesso. Siccome c'è poco tempo, poco spazio, l'acustica è pessima, fa freddo, non ci sono i libri, allora tocca dare agli studenti il midollo del leone della materia. Non puoi cincischiare, non puoi perdere tempo. Nella scuola esterna normalmente l'insegnante pensa che lo studente che ha davanti resterà lì per tutto l'anno, e magari per 5 anni di fila. In carcere questa certezza non c'è. La tua lezione deve essere decisiva: ogni volta, ogni giorno. Se ti metti a fare melina, a cincischiare, non hai la certezza,

la garanzia, che poi un certo argomento riuscirai prima o poi ad affrontarlo. Non esiste, per fortuna, tutto quell'aspetto propedeutico, preparatorio, introduttivo all'insegnamento, che poi è quello che rende la scuola quasi sempre noiosissima. Qui il tempo è davvero prezioso, e irripetibile. Lo studente ce l'hai davanti, lo devi beccare quel giorno lì. Devi essere molto, ma molto succoso. Questo riguarda sia il contenuto che il metodo. Se c'è una sollecitazione che può venire dall'insegnamento in carcere, è che proprio la precarietà del percorso scolastico fa sì che si debba investire tutto giorno per giorno. "Del doman non v'è certezza". Per sé, per lo studente, per il percorso da compiere insieme, e compagnia bella.
Me ne accorgo al cambio dell'ora. Spesso la lezione del collega che ti precede si prolunga, perché magari gli hanno mandato gli studenti con mezz'ora di ritardo; e mentre aspetti pazientemente il tuo turno per entrare, dal vetro della porta lo vedi che sta proprio nel pieno della lezione, e non vuole staccare, preso da un entusiasmo didattico molto forte: per quella ragione di cui ti dicevo prima, perché sa che deve spararsi tutte le cartucce, oggi, adesso. Questo è dovuto a tutte le difficoltà di cui parlavamo, e forse sarebbe giusto metterlo in conto anche nella scuola di fuori. Anche nella scuola di fuori si dovrebbe puntare dritto al cuore: della materia e dello studente che si ha davanti, come se non ci fosse un domani assicurato.
Rispetto al metodo direi che il formato della lezione, quella cosa che dura 50 minuti e che può essere raddoppiata, come nelle serie televisive, 50 + 50, è un formato ideale, perfetto per la comunicazione, magari di una sola cosa, che però passi, che sia efficace.

A volte pare che la scuola non si curi molto del carcere. Altre volte pare vero il contrario: in molti istituti, Rebibbia compreso, alcune classi hanno pochissimi iscritti: fuori non sarebbero mai esistite. Quanto pensi che la scuola guardi al carcere e alle sue specificità?

Dipende. A volte, quando in un carcere mancano delle classi, è perché nessuna scuola esterna si è attivata, si è proposta al carcere. A Rebibbia è stata aperta per un'iniziativa di questo tipo, prima c'erano solo elementari e medie. Con l'arrivo delle superiori si è creato un ciclo completo fino all'ultimo anno: poi piano piano ci si è allargati al femminile, e ai reparti speciali, i protetti, l'alta sicurezza. Dunque ci vuole interesse e attenzione da parte di istituti scolastici esterni. Col calo demografico, avere delle sezioni carcerarie può tenere in vita una scuola che altrimenti chiuderebbe. E lo stesso vale per gli insegnanti: quando ho iniziato io, alcuni erano comprensibilmente riluttanti ad accettare una cattedra in carcere; adesso non dico che ci sia la fila, però... Con qualche eccezione, il Provveditorato è sempre stato abbastanza generoso, permettendo di mantenere classi con numeri talvolta esigui nelle ultime classi di corso. Dunque di questo non mi lamento. Anzi, non mi lamento proprio di niente, ma se dovessi lamentarmi di qualcosa mi lamenterei semmai del fatto che non venga riconosciuta alcuna specificità della scuola in carcere. Ci sarebbero ragioni per fare delle rivendicazioni. Insomma, insegnare in carcere magari per parecchi anni non è una passeggiata: si va a scuola con i mutandoni di lana, tenendosi il cappotto in classe, a pisciare nelle turche, in condizioni schifose, si ha a che fare con persone talvolta malate, e si viene sottoposti a tensioni imprevedibili. Ci siamo abituati, ma si tratta oggettivamente di una situazione di estremo disagio. E questo non è mai stato riconosciuto, né economicamente né da un punto di vista pensionistico. Ma lasciamo perdere. Pensiamo piuttosto a quelli che ci vivono ventiquattro ore al giorno, il quel posto.
Piuttosto, questo sì è grave, la dotazione di materiale è sempre carente. Faccio solo un esempio: non avendo un libro di testo unico, io faccio molto affidamento sulla fotocopiatrice. È una macchina essenziale, di cui non posso fare a meno. Be', per mesi o interi anni si sta con la fotocopiatrice rotta o col toner scarico.

Non ci sono i libri?

Non ci sono libri uguali per tutti gli studenti. Io ho duecento antologie, tutte spaiate. I libri della Divina Commedia li ho comprati io. E ogni anno la devo ricomprare, perché se le fregano. Non so quante ne ho comprate.

La Divina Commedia va, quindi.

Certo, la Divina Commedia va, è un evergreen carcerario. Specie l'Inferno. Alcune copie sono rubate, altre sparite – magari perché uno a cui avevo permesso di portarsela in cella è stato trasferito. Allora chiedo: l'ha lasciato il libro, al reparto? No, se l'è portato dietro nel sacco. Che ne so, a Civitavecchia, a Viterbo. Il che fa anche piacere, in un certo senso, quell'attaccamento a Dante, però, insomma...

Tu insegni in carcere da molto tempo, hai potuto osservare diverse stagioni. Come credi che siano cambiati nel tempo i rapporti tra l'amministrazione penitenziaria e la scuola? Il peso della scuola è aumentato, è diminuito, è rimasto costante?

Credo che sia rimasto costante, non penso che sia diminuito né aumentato. Sempre però in questa forma collaborativo-conflittuale. La scuola per il carcere è una vantaggiosa integrazione di attività che di fatto non vengono svolte. Avere una scuola, per quanto possa comportare impegni supplementari per il personale penitenziario, al tempo stesso fa sì che un certo numero di detenuti sia impegnato in un'attività degna di questo nome. A parte qualche corso professionale, e il teatro, altre iniziative in carcere quasi non ce ne sono. E ora col Covid non c'è più nulla. Il lavoro all'interno occupa una parte esigua della popolazione carceraria. Quindi la scuola ha una convenienza trattamentale immensa, per il carcere. D'altra parte le esigenze scolastiche comportano una continua contrattazione: di tempi, di spazi, di possibilità, di occasioni, di controlli, di materiali, e così via. È uno strano rapporto. Noi siamo ospiti: talvolta benvenuti talvolta indesiderati. O spesso tutte e due le cose insieme.

Il carcere ha una naturale tendenza alla chiusura e all'opacità. È anche per questo che esistono l'Osservatorio di Antigone e organismi di controllo come il Comitato di Strasburgo o il Garante nazionale. Si dice che lo sguardo esterno, con la sua sola presenza, modifichi, almeno in parte, il comportamento dell'istituzione. È vero anche per chi non fa monitoraggio? Penso agli insegnanti: anche loro sono occhi esterni. Si percepiscono in questo modo? Tu credi che contribuiscano ad aprire il carcere verso l'esterno?

Non c'è dubbio che sia così: anche senza far nulla, senza sporgere denunce su disfunzioni, maltrattamenti o altro. La presenza di chiunque non faccia parte dell'amministrazione penitenziaria o non sia un detenuto, né un avvocato che entra per ragioni professionali, rende di fatto il carcere un po' meno un dominio extra-territoriale. Quando ho fatto visite per il monitoraggio di Antigone, specie nelle carceri più periferiche, ho avuto a volte l'impressone di entrare in luoghi chiusi a qualunque tipo di occhio. Non che questo occhio debba osservare chissà che cosa. Ma la presenza di uno sguardo esterno come ad esempio quello degli insegnanti di fatto aumenta la porosità o la permeabilità del mondo carcerario. Forse non riuscirà direttamente a impedire che ci siano disfunzioni, maltrattamenti, o altro, che a uno come un insegnante possono restare invisibili – anche perché ha percorsi obbligati, può frequentare solo alcuni ambiti. Però è una buona abitudine, diciamo così, all'idea che il carcere non sia un luogo fuori dal mondo, e che vi debbano vigere le medesime leggi che nel mondo di fuori.
È questo che la scuola rappresenta per gli studenti – forse avrei dovuto dirlo all'inizio: un luogo franco. È un luogo che sì, è ristretto, e anzi doppiamente ristretto, perché si è dentro la scuola e dentro un carcere, e sarebbero due restrizioni, una dentro l'altra. Però dentro questa specie di bolla ci si dovrebbe poter comportare come se non si fosse in carcere. Con una finzione di normalità. Io cerco di far sì che il rapporto tra insegnanti e detenuti replichi il più esattamente possibile un rapporto tra persone libere. È una piccola garanzia, però rende l'idea di cosa potrebbe essere il carcere se questa garanzia venisse applicata 24 ore al giorno. Dunque è assolutamente scontato che la presenza delle scuole favorisca l'apertura del carcere in generale, non ci piove. Laddove c'è una scuola c'è un avamposto del mondo esterno, utile secondo me a entrambi i mondi. Poi c'è questa funzione del tramite, della staffetta, tra mondo esterno ed interno, che fanno anche i volontari: un andirivieni che per quanto possa comportare delle difficoltà e a volte anche dei guai serve alla permeabilità del carcere. E quindi a spezzare l'immagine di un mondo a parte, dove può accadere di tutto.

Siamo nel mezzo di una pandemia, e c'è già da pensare al dopo. Questa stagione qualcosa di positivo potrebbe lasciarlo. Per la prima volta gli smartphone sono entrati in carcere. Anche di telefonate se ne fanno di più: i dieci minuti a settimana – roba da anni '80, quando si pagavano le interurbane e non c'erano i telefonini – almeno per il momento si sono moltiplicati. Era ora. I rischi però sono più alti delle opportunità. Si teme il ritorno a un modello di carcere puramente custodiale, con meno attività, che si preoccupa meno del cosiddetto "trattamento", parola brutta dietro cui qualcosa di buono c'è. Qualche docente intravvede il rischio che la scuola faccia passi indietro, che la sua presenza diventi meno legittima, che si debbano rinegoziare conquiste date per scontate. Avverti anche tu questo rischio?

Questa considerazione generale sulla pandemia vale per tutti i posti dove vigeva già una situazione emergenziale: dai campi per i rifugiati alle carceri. Io temo delle conseguenze negative, nel lungo termine. Intendo dire che dei diritti e delle aperture che si erano conquistate poco alla volta possono tornare indietro, le si può facilmente abolire con l'uso strumentale della pandemia stessa, dicendo: questo non si può più fare, quest'altro non si può più fare. In fatto che siano entrati gli smartphone per i colloqui, al posto delle persone fisiche, potrebbe rivelarsi un regresso spaventoso, se dovesse diventare l'unica modalità, quella degli incontri a distanza. Si tratta di problemi di carattere politico-logistico. È un campo politico, il carcere, gira gira è sempre inevitabilmente politico. Bisogna vedere se ci saranno le forze per difendere alcune iniziative, tra cui la scuola – ma anche molte altre – dalla possibile riduzione o cancellazione. Penso che le attuali restrizioni verranno allentate molto, ma molto lentamente, nel futuro. Le esigenze sanitarie da un certo momento in poi potrebbero servire da paravento e da ostacolo: si potrà sempre sostenere che ci sono ragioni di sicurezza per impedire questo o quello.

30 ANNI ANTIGONE

L'architetto. Carcere e città.

Dialogo con Stefano Boeri

Di Alice Franchina e Valeria Verdolini

In che rapporto stanno il carcere e gli spazi della città? E quanto la città si occupa degli spazi sottratti e protetti dalle mura di cinta del penitenziario? Di Lazzaro e Pavarini nell'Introduzione al volume "Immagini dal carcere" del 1994 constatavano che "Il carcere è stato ed è edificio per eccellenza del paesaggio urbano; alla storia delle città esso interamente appartiene. Carcere e città sono realtà storiche nate e vissute in un rapporto indissolubile, sia pure di segno tra loro opposto". Quella Opposizione individuata dagli autori si può descrivere, forse, come una vera e propria forma di sottrazione pur nell'immanenza, una serie di aree fisiche che seguono altre regole. Si tratta di spazi tolti al tessuto urbano (o rurale), porzioni fisiche di territorio che seguono quella che potremmo cercare di definire come una "giurisdizione securitaria". Come scrive Melucci, infatti, "Le mura, di per sé, non hanno mai costituito un ostacolo alla vita delle città. Quelle del carcere sì". (Melucci, 1994). Come afferma, tuttavia, Mauro Palma, "Scuole, ospedali, luoghi di accoglienza e anche luoghi di detenzione sono appunto spazi di funzione pubblica". Sul finire dell'anno 2020, Triennale Milano e la Casa Circondariale Francesco di Cataldo – San Vittore, grazie al coinvolgimento di Fondazione Maimeri e con il supporto di Shifton e dell'Associazione Amici della Nave, hanno presentato il concorso di idee "San Vittore, spazio alla bellezza", in cui "San Vittore vuole delineare una nuova concezione di casa circondariale che trasmetta gli ideali e i valori di recupero e reinserimento di cui è detentore e che inneschi un nuovo pensiero positivo a partire dalla bellezza degli spazi che lo ospitano. La casa circondariale vuole ritrovare la sua centralità nel contesto penitenziario e in quello cittadino, attraverso la progettazione di funzionalità nuove e un pensiero complessivo sulla struttura di forte impatto su detenuti, personale, cittadini e città".
Il concorso di idee è stato il punto di partenza per uno scambio di idee su carcere, spazi pubblici e città con Stefano Boeri, architetto, professore di urbanistica al Politecnico di Milano e presidente della Fondazione Triennale Milano.

V: Come nasce l'iniziativa "San Vittore spazio alla bellezza"?

Nasce intanto da una reciprocità di attenzioni. Giacinto Siciliano, il direttore di San Vittore, ha più volte dimostrato interesse e anche desiderio di incontro tra la casa circondariale e Triennale a partire da una reciproca esigenza: da un lato una domanda di miglioramento degli spazi di vita, una richiesta d'aiuto nella progettazione degli spazi; e dall'altro l'idea di portare in Triennale alcune esperienze della vita carceraria. C'erano già state delle collaborazioni, per esempio due anni fa con un evento in diretta RAI in cui trasmettevamo in simultanea dal carcere e dalla Triennale; oppure ospitando il teatro della sezione femminile in Triennale con la mostra PosSession. Da parte mia c'è un'attenzione radicata nel tempo; già da assessore avevo il progetto di portare temporaneamente al centro del carcere la pietà Rondanini di Michelangelo, ma poi per varie ragioni non sono riuscito a realizzarlo. Da quel momento in poi il carcere è sempre stato una sorta di ossessione: continuavo a chiedermi "cosa può fare un istituzione culturale per il carcere?" Per questo sono stato felice di esercitare questa corrispondenza fra Triennale e Casa circondariale. Inoltre si tratta di due spazi vicini nella città. San Vittore è un carcere urbano, con tutte le connotazioni particolarissime proprie di un carcere urbano. Io ho lavorato tempo fa a un altro progetto con il carcere di Opera, e mi ricordo l'angoscia di quella situazione. Al contrario, tutte le volte che sono entrato in contatto con i detenuti di San Vittore, sebbene le condizioni materiali fossero disastrose, ho notato come dai loro racconti emergesse chiara la percezione di essere circondati dalle tensioni e dalla vitalità della vita urbana; e questo, non dico che compensasse la fatica, ma svolgeva un ruolo importante nella loro detenzione. Noi, Triennale Milano, siamo un'istituzione dentro la città, così come lo è il carcere, quindi a un certo punto abbiamo cominciato a lavorare sull'ipotesi di potere davvero fare una sorta di gara di generosità e di idee su come migliorare la vita penitenziaria. La cosa è partita inizialmente in modo molto astratto, poi mano mano è decollata, si è sviluppato il concorso di idee, appena chiuso, e adesso abbiamo selezionato sei gruppi di giovani che lavoreranno su spazi molto diversi di San Vittore proponendo interventi puntuali. Quindi siamo passati dal generare idee di massima, a provare a costruire qualcosa di più specifico. In qualche modo, anche grazie a un lavoro che abbiamo fatto internamente al carcere, con l'Associazione Amici della Nave, siamo passati ad una fase più efficiente ed efficace di progettazione.

V: A San Vittore c'era uno spazio che era stato carico di significati, e molto doloroso, lo spazio del CONP, che è stato chiuso dopo un intervento del Garante Nazionale e della direzione. Sarà uno degli spazi riprogettati?

B. Quello spazio rientra negli spazi ri-progettati, è verissimo che era uno spazio

così carico di significati, ma su questo il direttore sa meglio di me. Io ho voluto che fosse anche molto concreto il livello di approfondimento progettuale. Per esempio, insieme alla Giuria del concorso, abbiamo escluso una serie di progetti visionari impossibili, in alcuni casi abbiamo scelto progetti che partendo da un approccio ideale erano in grado di affrontare questioni molto pragmatiche. Io davvero vorrei che questo progetto fosse un progetto che si "deposita" nelle vite dei detenuti, non vorrei che si concludesse col fare una bella mostra.

A: A San Vittore portate avanti un discorso sullo spazio e sulla bellezza, e poi anche un secondo livello, di apertura alla città. Cosa significa "bellezza" in un luogo come un carcere? E come l'apertura alla città si può realizzare nel concreto?

B: Ci sono alcune questioni che riguardano la prossemica, lo spazio di relazione tra i diversi utilizzatori del carcere, perché non ci sono solo i carcerati, ma c'è il personale, ci sono i parenti. Intanto c'è una prima questione: San Vittore ha degli spazi molto limitati, e c'è molta densità di corpi, quindi il tema non è tanto riempire gli spazi di nuovi arredi, ma capire come possono essi stessi diventare oggetto di una nuova progettazione. C'è un problema legato all'habitat minimo: a partire dalla cella, la privazione di spazi di individualità e di concentrazione è altrettanto importante della privazione degli spazi di dialogo. Un tema di progetto molto bello riguarda la possibilità di trasformare la cella in uno spazio a geometria variabile, cioè con degli arredi mutevoli, flessibili e cangianti, che permettano la costruzione di spazi individuali al loro interno. Poi ci sono altre sfide progettuali: i corridoi dei bracci – oggi no purtroppo per le ulteriori restrizioni legate alla pandemia – solitamente sono i luoghi più vissuti nel ciclo temporale quotidiano, sono gli spazi di relazione. Al contempo, sono spazi neutri e anche spesso trascurati, e quindi ragionare su cosa vuol dire renderli uno spazio dedicato allo scambio è un bellissimo tema. Stesso ragionamento si può fare per gli spazi collettivi come il cortile. È in generale il tema dell'incontro, che non si limita allo spazio dei colloqui, ma al concederci la possibilità di immaginare altri luoghi del carcere dove l'interazione avviene.

Per quanto riguarda la seconda domanda: cosa vuol dire apertura alla città? Questo argomento è spesso trattato in maniera demagogica. L'apertura è qualcosa di possibile ma con dei limiti molto fissi, molto chiari. Ci sono degli spazi che sono esterni di fatto rispetto al carcere, che sono tra l'ingresso e la parte vera dei raggi, che oggi potrebbero essere più destinati a uso pubblico (sport, eventi, ristorazione) su questo non c'è dubbio. Ad esempio il corridoio centrale che porta fino alla rotonda è già uno spazio "promiscuo", uno che potrebbe essere attraversato dal pubblico esterno, seppur contingentato, uno spazio che potrebbe diventare un luogo di ingresso della città.
Avevamo fatto questi ragionamenti quando si trattò del progetto Pietà Rondanini, eravamo arrivati al punto di avere tutte le autorizzazioni. Conosco tutti i vincoli, i meccanismi: è possibile farlo, ma bisogna stare molto attenti a non proiettare nel carcere le aspettative di un pubblico che del carcere non sa nulla e che non c'entra nulla con esso. Non basta portare le opere d'arte nel carcere, questa cosa da sola non serve a niente. La cosa interessante è creare dei momenti con delle presenze "esterne", ma le cose vanno costruite e progettate insieme.

V: una vecchia questione molto milanese. Ciclicamente nei dibattiti sul piano regolatore (PGT) si propone di spostare San Vittore. Tenere San Vittore dov'è rappresenta per molti aspetti un valore ma anche un limite legato alla struttura che richiede grossi interventi di manutenzione costanti. Lei cosa pensa a riguardo?

Io sono sempre stato contrario, credo che ci sia un valore intrinseco di questa presenza sia per chi il carcere lo vive dall'interno, sia per chi il carcere lo vive dall'esterno: come presenza magari a volte perturbante, familiare ma disturbante. È una presenza che ha un suo senso. L'idea della rimozione e della distanziazione del carcere dalla vita quotidiana, la trovo sbagliata, soprattutto se c'è la possibilità di avere un carcere che invece è dentro, nell'intensità degli spazi della città. Penso proprio che sia un errore.

V: Ci sono oggi con la pandemia degli altri modi per portare il carcere nella città senza realizzare quello che abbiamo detto. Sarebbe desiderabile che le persone entrino e facciano vivere quello spazio, ma con le restrizioni attuali, come si può portare il carcere nella città?

B: Abbiamo parlato di come portare la città in carcere. Per me restava questa

immagine straordinaria: se fossimo riusciti a portare Michelangelo, sarebbe stato un segno importante, anche per reinterpretare il concetto di pietà, non solo basato sulla compassione ma sulla reciprocità. Quello è rimasto un po' un progetto incompiuto. Sul tema del portare il carcere nella città, sono state fatte diverse cose. Penso ci si ricordi tutti di Laurie Anderson, alla fondazione Prada, nel 1998. Si trattava di un lavoro basato sulla trasmissione a distanza di un'immagine di un detenuto, era molto forte. Oppure quello che abbiamo fatto con Aldo Bonomi 8 anni fa sempre in Triennale – ma io non ero presidente- è stato ricostruire negli spazi espositivi un pezzo di San Vittore. È stato forte, un'esperienza vissuta dal pubblico con grande emozione. Il digitale da questo punto di vista presenta svariate possibilità per portare fuori il carcere. Oppure le cito un esempio recente, che arriva dalle proposte del concorso di Gennaio, e che non è stata selezionata perché in qualche modo fuori tema, ma che ci ha colpito al punto da assegnare comunque una menzione. Uno di questi architetti ha risposto al nostro appello progettando una sorta di cella, singola, al centro di piazza Duomo. Come se ci fosse la possibilità di portar fuori un pezzo di carcere e metterlo al centro di piazza Duomo – che è l'unica vera piazza-radura della metropoli milanese – e immaginare che dall'interno di questo luogo nel nulla ci sia finalmente la percezione di cosa vuol dire essere isolati nel carcere. È un atto performativo, molto suggestivo.

V: Passando dalle suggestioni alla materialità del carcere. Da più di vent'anni ci sono grandi questioni strutturali legate alla struttura di San Vittore: due raggi chiusi in ristrutturazione, alcune parti distrutte durante le rivolte e ricostruite a fatica. Io condivido il ragionamento che lei propone, ma come si concilia tutto questo con il grande problema oggettivo dello spazio carcere?

B: Certo! Su questo io non ho competenza. Noi agiamo su richiesta, non posso certamente sostituirmi al direttore, conosco la situazione e non mi è difficile pensare come possano essere utilizzati. Ma c'è un tema di ... investimenti e risorse (possiamo dirla così). Purtroppo questa è una domanda a cui non saprei cosa rispondere.

V: La tristemente celebre condanna CEDU all'Italia sul sovraffollamento attribuisce alla spazialità un ruolo fondamentale: è misura di vita e parametro di dignità. Come si può ribaltare questa dimensione? Quali strumenti sono a disposizione dell'architettura? Il sovraffollamento c'è ancora...

B: Un tentativo si basa sull'immaginare una flessibilità degli arredi in modo tale da permettere la creazione di spazi di intimità, che è la cosa che manca di più. Perché poi l'intimità – soprattutto oggi col digitale – è anche un'opportunità per avere scambi con l'esterno. Sappiamo bene che il potersi isolare non è in contraddizione col poter stare in relazione, oggi. Lo abbiamo provato tutti in questo periodo di lockdown. C'è una "solitudine in relazione", diciamo, che è uno dei problemi ma anche una delle opportunità di questo periodo. Poi è chiaro che la costrizione dello spazio a cui è costretto il corpo in nessun modo implica una costrizione della mente, su questo c'è molta letteratura.

V: Con la pandemia i detenuti possono videochiamare, e dicono che una delle cose più belle è rivedere attraverso il video lo spazio di casa, che altrimenti veniva veicolato solo dal pacco della famiglia, una sensazione di calore che però mancava della spazialità. Noi ci siamo fermati poco fa sul corridoio come spazio pubblico. In che modo il carcere può essere insieme spazio pubblico e casa e in che modo queste due dimensioni apparentemente in contrasto, possono dialogare, e come si può portare la dimensione di casa in uno spazio che nasce come spazio di estraneità.

B: Ciò che distingue uno spazio pubblico a mio parere è la sua generosità, ossia l'imprevedibilità dei comportamenti che vi si svolgono, e ahimè questo nel carcere non c'è. Purtroppo la vera grandissima totale privazione del carcere è la sottrazione dello spazio pubblico, più che non lo spazio "delle relazioni familiari, domestiche e intime" che poi in qualche modo tutti noi siamo capaci di ricostruire ovunque. Quello che manca davvero è uno spazio dove non ci sono codici di comportamento obbligati o preclusi. Lo spazio in cui, come accade in una piazza, può succedere di tutto, dalla manifestazione politica, all'attentato, dal gioco dei bambini a un bar all'aperto. Questa imprevedibilità è la libertà dello spazio pubblico. Secondo me è inutile fare elucubrazioni accademiche, per me lo spazio carcere è l'opposto dello spazio pubblico, che non vuol dire che non sia uno spazio collettivo, uno spazio dove i corpi interagiscono, dove c'è compresenza, dove ci sono affollamenti persino, ma non è uno spazio pubblico, è forse l'opposto

dello spazio pubblico.

V: La sua riflessione mi faceva venire in mente la distinzione dei geografi tra “space” e “place” tra uno spazio familiare che non è mai uno spazio pubblico, e che forse stare in quello spazio causa forme di straniamento tanto nello stare lì, quanto poi provare a stare fuori dopo essere stati in quello spazio carcere. Una curiosità, qualche detenuto ha partecipato alla valutazione dei progetti?

B: Quella che è stata fatta è una valutazione preliminare di massima sui progetti. Ora i ragazzi lavoreranno sui temi e poi ci sarà un incontro. Certo questa vicenda del Covid rende tutto più complesso, ma il direttore Siciliano ha previsto che i progettisti possano entrare, visitare il carcere, gli spazi e incontrare i detenuti.

A: Si, infatti, lei ha detto che vorrebbe che le aziende si facessero testimoni di rendere concrete queste idee.

B: Sì, quello è il vero obiettivo di questo progetto.

V. C’è grande attenzione in questo periodo per la possibilità di arrivo di risorse per strutture e infrastrutture legate al Recovery Fund.

B. Se la lega a ciò che dicevamo prima sulla morosità costante italiana questo potrebbe avere un senso, perché noi paghiamo una multa sulle condizioni detentive, noi continuiamo a pagare.

A: io volevo chiedere un’ultima cosa su portare il carcere in città e portare la città dentro il carcere, cose che possono in qualche modo coincidere, uno si potrebbe chiedere perché è importante creare un’osmosi tra il carcere e la città. Perché serve ai cittadini conoscere il carcere? Perché serve ai detenuti portare la loro esperienza fuori nella città?

B: Perché in qualche modo è una forma di dialogo con una condizione che in qualche modo può appartenere alla vita di tutti, in modi diversi. La coercizione corporale, l’obbligo sono diventati una condizione pervasiva, soprattutto in questi mesi. E ci sono situazioni dovute a patologie che portano a momenti in cui davvero oltre alla similitudine con la condizione carceraria abbiamo un problema di mobilità del corpo. Da un lato è questo, e poi c’è il grande tema del perdono, che io penso sia una delle grandi questioni di questi tempi. Il perdono come possibilità di rimettere in discussione i ruoli, che è la questione chiave della giustizia riparativa, un dibattito che seguo con molta attenzione. Il fatto di mettersi sempre nella prospettiva del perdono diventa un modo per ridefinire i ruoli sia della vittima che del “peccatore”. E questa ridefinizione e relazione tra i ruoli mi sembra una caratteristica fortissima di Milano, e in questo senso mi piace. Per me san Vittore – così come la Ca’ Granda, l’Umanitaria, la Triennale – sono grandi architetture sociali che incarnano lo spirito della città. Per me è molto importante che ci siano che continuino ad esserci e a filtrare le caratteristiche buone e meno buone. Sono istituzioni sociali.

Ragazzi dentro

Minori e giovani adulti in carcere

Alla metà del gennaio 2021, erano 281 i ragazzi detenuti nei 17 Istituti penali per minorenni presenti sul territorio nazionale. Un numero sostanzialmente identico a quello del 15 maggio 2020, quando erano 280. Tre mesi prima, alla metà di febbraio, erano invece oltre il 33% in più, vale a dire 374. Un numero pari al 24,7% dei 1.513 ragazzi presenti nelle varie strutture residenziali della giustizia minorile (principalmente comunità) e al 3% dei 12.421 ragazzi in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni. Tre mesi dopo, troviamo che i ragazzi in Ipm sono il 20,9% dei 1.340 ragazzi ospitati in strutture residenziali e il 2,13% dei 13.151 ragazzi in carico ai servizi.

Al 15 gennaio 2021, i 281 ragazzi detenuti in Ipm costituiscono il 22% dei 1.276 che vivono in strutture residenziali e il 2,11% dei 13.282 in carico ai servizi della giustizia minorile (tra questi ultimi, 2.149 sono in messa alla prova). Un sostanziale calo delle presenze in Ipm si è avuto dunque durante il primo semestre del 2020, nei primi mesi della pandemia. Come accaduto nelle carceri per adulti, anche qui gli ingressi ridotti e le misure adottate per far fronte al virus hanno comportato una riduzione dei numeri. Vale dunque la pena di analizzare nel dettaglio i dati di flusso relativi ai primi sei mesi del 2020, paragonandoli con i dati analoghi relativi al primo semestre dell'anno precedente per capire in che modo la crisi sanitaria li abbia influenzati.

Il primo semestre del 2020 ha visto entrare nelle carceri minorili italiane 362 ragazzi (236 minorenni e 126 giovani adulti), contro i 521 dello stesso periodo dell'anno precedente (311 minorenni e 210 giovani adulti). Le uscite dagli istituti (432) sono state il 119,3% delle entrate nel primo semestre 2020, contro il 104,4% dello stesso periodo del 2019 (544).

In generale, l'intero anno 2020 ha visto un calo notevole nel numero annuale consueto degli ingressi in Ipm, come si vede nella figura 1.

Ingressi negli Istituti Penali Minorili

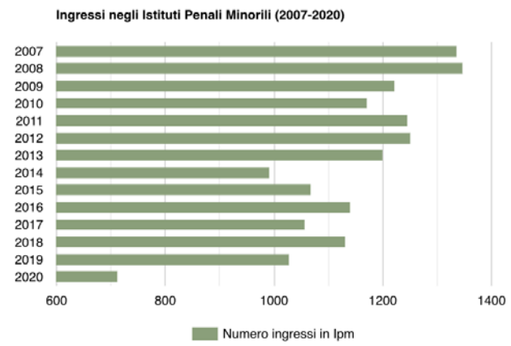

Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

La crisi sanitaria conferma la minore capacità del sistema a sostenere le fasce più marginali, in particolare i ragazzi stranieri. Se nei primi sei mesi del 2019 il 42,2% degli ingressi in Ipm avveniva da parte di stranieri, la percentuale sale al 53,9% nei primi sei mesi del 2020, segno che le misure prese per limitare al massimo le entrate in carcere hanno funzionato meglio per gli italiani. Negli stessi periodi, le uscite di ragazzi stranieri sono passate dal 41,2% del 2019 al 48,6% del 2020. A un incremento dell'11,7% delle entrate ha corrisposto un incremento del solo 7,4% delle uscite (figura 2).

Percentuale di scarto per le entrate e per le uscite di stranieri

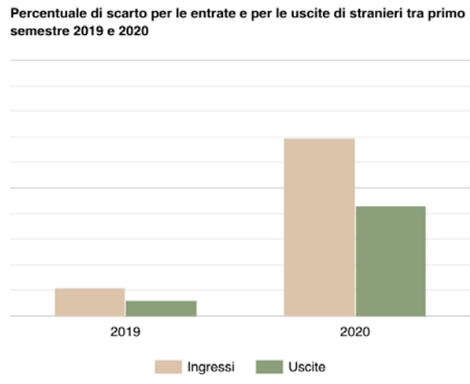

Fonte: rielaborazione dati Ministero della Giustizia

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Sorprende invece, visto il minore spessore criminale generale delle donne rispetto agli uomini, che a fronte di percentuali più o meno stabili negli ingressi delle donne ancora nei due periodi considerati (10,7% e 10,2%, 56 e 37 in valori assoluti) sia calata la percentuale delle uscite riguardanti donne tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2020 (14,5% contro 11,1%, 79 e 48 in valori assoluti). Una spiegazione potrebbe essere quella che fa da sfondo all'intero sistema: si tenta di residualizzare al massimo la detenzione minorile e quando non vi si riesce non è solo, né principalmente, a causa della gravità del reato bensì a causa della mancanza di reti di sostegno. Le ragazze che entrano in carcere nonostante un ridotto profilo criminale portano i segni di una forte marginalità, contro la quale anche le misure emergenziali sono più impotenti.
Se nel primo semestre 2019 il 70,6% degli ingressi in carcere aveva riguardato la misura cautelare, nello stesso periodo del 2020 la percentuale sale al 73,2%, mostrando dunque un calo percentuale degli ingressi volti a eseguire una sentenza di condanna che poteva aspettare o trovare altre forme di esecuzione. Se tuttavia guardiamo ai soli ingressi in carcere per custodia cautelare provenienti dalla libertà, e non dalle comunità per aggravamento di una misura cautelare già applicata, la percentuale relativa al 2019 è del 22,1% mentre scende al 17,1% nel primo semestre del 2020, segno della maggiore cautela nell'applicazione della custodia cautelare in carcere durante la pandemia.
Da gennaio a giugno 2020, 62 ragazzi sono entrati in carcere dalla libertà per esecuzione della pena, contro i 108 dello stesso periodo del 2019.
Continuando a guardare ai due periodi che stiamo paragonando, vediamo che nel 2020 il 67,4% delle uscite ha riguardato ragazzi in custodia cautelare in carcere, per i quali si è cercato di trovare altre misure, contro il 62,8% dell'anno precedente. Tra coloro che avevano una sentenza definitiva e che hanno lasciato l'Ipm mentre stavano scontando la pena, nel primo semestre 2020 solo il 16,3% è uscito per fine pena (contro il 26,2% dell'anno precedente), mentre il 51,2% è andato in detenzione domiciliare (contro il 17,3% dell'anno precedente). Gli altri sono usciti per differimento della pena (7,1%, contro il 6,9% dell'anno precedente) o per essere stati trasferiti in strutture per adulti (14,2%, contro il 35,1% dell'anno precedente, quando non c'era la pandemia ad aggravare il problema del sovraffollamento delle carceri per adulti).
Il calo nel numero delle presenze avuto durante i primi mesi di pandemia ha portato gli Ipm al minimo storico dei 280 ragazzi presenti alla metà di maggio 2020. Nei mesi successivi si sono avute piccole oscillazioni, che hanno al massimo portato alle 319 presenze di Ferragosto.

Tra i 281 ragazzi presenti in carcere alla metà del mese di gennaio 2021 si contano 15 infrasedicenni, 104 minorenni nella fascia di età 16-17 anni, 118 giovani adulti nella fascia 18-20 e 44 in quella 21-24. I detenuti italiani sono 158 e gli stranieri 123. Le ragazze sono 13 (4 italiane e 9 straniere) e sono ospitate nelle sezioni femminili di Nisida e Roma e nell'unico Ipm interamente femminile di Pontremoli che ospita attualmente 8 donne.
Sono 148 i ragazzi che hanno una sentenza definitiva, il 52,7% del totale, mentre 58 tra i rimanenti, pari al 20,6% del totale delle presenze in carcere, sono in attesa di primo giudizio. I 119 minorenni e i 162 giovani adulti pesano su queste percentuali in maniera estremamente diseguale: se tra i primi solo il 23,% ha una sentenza definitiva e il 40,3% è in attesa di primo giudizio, tra i secondi il 74,1% ha una sentenza definitiva mentre il 6,2% è in attesa di primo giudizio. Indice della capacità del sistema di trovare percorsi di esecuzione della pena alternativi al carcere per i ragazzi più giovani.
L'istituto con il più alto numero di presenze è Nisida (33). Ci sono poi 6 Ipm con presenze tra le 20 e le 30 (Torino 27, Milano 26, Roma 25, Airola 22, Bologna e Catania 20), altri 6 con presenze tra le 10 e le 20 (Firenze 16, Bari 15, Palermo 14, Acireale 13, Treviso 11 e Catanzaro 10) e 4 con presenze inferiori alle 10 (Cagliari 9, Pontremoli 8, Potenza 7 e Caltanissetta 5).
Proponiamo qui una scheda informativa su ciascuno di essi. Le schede – che intendono delineare una fotografia di come si è affrontata l'emergenza Covid e di come si stia oggi affrontando il ritorno alla normalità da parte delle singole strutture – sono state redatte tra il mese di gennaio e quello di febbraio 2021 con informazioni fornite dagli stessi Istituti e non direttamente verificate dall'Osservatorio di Antigone, che in questi mesi ha rallentato la propria attività a causa della pandemia. Ci si è concentrati in particolare sull'andamento dei percorsi scolastici, al cuore dell'offerta trattamentale negli Ipm, e delle altre attività formativi e ricreative, e su tutte le relazioni con l'esterno.
Ne emerge un quadro, per quanto disomogeneo in alcuni singoli aspetti, attraversato dalla comune tensione verso la presa in carico individualizzata di ogni ragazzo, attraverso strategie diverse e adattate alle circostanze. A Potenza ci si accorda con la Asl per eseguire tamponi bisettimanali a un ragazzo al fine

di permettergli di continuare a frequentare la scuola all'esterno, a Catania gli educatori affiancano nello studio i ragazzi che devono sostenere gli esami di terza media a distanza, a Catanzaro si organizzano lezioni per imparare a usare le piattaforme di videocomunicazione, a Pontremoli si fanno videochiamare le ragazze dai pc degli uffici degli educatori prima di riuscire ad allestire una sala con apposito mega-schermo, e potremmo continuare. Ovunque si comprende che le innovazioni tecnologiche introdotte con l'emergenza sanitaria non devono andare perdute dopo la pandemia.
Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario minorile dell'ottobre 2018 portavano con sé un carico di sperimentazione capace auspicabilmente di indicare la strada anche a un modello più avanzato di detenzione per gli adulti. Le sezioni a custodia attenuata, radicate e aperte al territorio esterno, le visite prolungate, con la potenziale intimità che possono permettere, potrebbero trasformare considerevolmente il modello detentivo. Auspichiamo che tutto ciò, unito agli insegnamenti appresi durante la crisi sanitaria, saprà indicare con nettezza la strada da percorrere nell'uscita dall'emergenza del prossimo futuro.

Presenza IPM

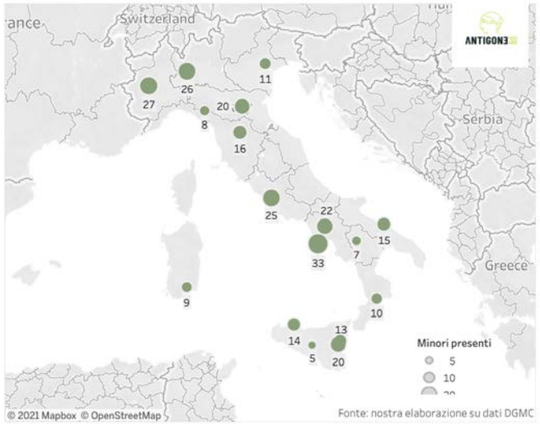

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Acireale

A metà gennaio, a seguito dell'accertata positività al Covid-19 dell'operatore addetto ai laboratori professionalizzanti, tutta la popolazione detenuta nell'Ipm di Acireale è stata sottoposta a un ciclo di tamponi all'esito del quale un ragazzo appena maggiorenne è risultato positivo asintomatico. Per svolgere il periodo di isolamento consentendogli di godere almeno di una parziale libertà di movimento, il ragazzo è stato trasferito in una sezione vuota completamente a sua disposizione. Oltre che dal medico dell'istituto, le condizioni di salute del ragazzo sono state quotidianamente monitorate dall'Unità Sanitaria di Crisi (Usc) di riferimento.
I ragazzi che hanno avuto contatti ravvicinati con lui e con l'operatore contagiato sono stati nuovamente sottoposti al tampone molecolare e tenuti in isolamento fiduciario. Nei mesi passati anche due agenti di polizia penitenziaria avevano contratto il virus, ma in entrambi i casi in seguito ai controlli di routine nessun ragazzo o operatore era risultato positivo.
Nel periodo di lockdown della primavera 2020 sono state sospese tutte le attività scolastiche tranne per un ragazzo che nel mese di maggio ha svolto didattica a distanza per conseguire la licenza media. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021 le attività si sono svolte regolarmente in presenza fino al 14 di gennaio quando la Sicilia è diventata zona rossa. Attualmente il corso di scuola media è tenuto in didattica a distanza grazie a sette computer forniti dal Cpia e dei tablet acquistati dall'istituto.
Due ragazzi in articolo 21 – che fino al marzo 2020 erano autorizzati a permanere fuori dall'istituto dalla mattina fino alle 20, per frequentare uno l'istituto superiore e l'altro la facoltà di ingegneria di Catania – con la chiusura delle scuole e delle università hanno mantenuto l'articolo 21 e trascorrono le giornate in ambienti fuori dalla zona detentiva in totale autonomia. Sono forniti di cellulare, computer personale e connessione internet necessari per continuare a seguire le lezioni in didattica a distanza.
Un ragazzo lavora come aiuto cuoco nella cucina dell'istituto, assunto con regolare contratto di lavoro a tempo determinato dalla ditta Sodexo.
Da maggio 2020 è ripreso il corso professionalizzante in attività di impiantistica ed edilizia che ha impegnato a turno due ragazzi al giorno per quattro ore e si è concluso a fine anno con più di mille ore di attività. È subito ripreso dopo il lockdown anche il corso di pittura e l'attività sportiva.
La programmazione per il 2021 è ancora in fase di approvazione e per tale ragione tutte le attività dell'istituto sono al momento sospese. Ogni anno bisogna

attendere almeno il mese di marzo per la ripresa delle varie progettualità, lasciando così tutti i corsi e i laboratori fermi per parecchio tempo. Da fine dicembre, tranne per le attività scolastiche garantite dal Cpia, l'intero istituto si ferma sempre per almeno tre mesi lasciando i ragazzi senza attività e impedendo la continuità necessaria per un'effettiva acquisizione delle competenze impartite. Nonostante non siano stati ancora rinnovati i contratti per il nuovo anno, continua però l'ingresso una volta a settimana di un mediatore culturale, in quanto considerato come un servizio essenziale per l'istituto data la presenza di due ragazzi di lingua araba.
Come in tutta Italia, le modalità di svolgimento dei colloqui hanno seguito l'andamento dell'emergenza sanitaria a livello regionale. Da dopo il lockdown di inizio 2020 i colloqui sono gradualmente ripresi in presenza con limitazione degli ingressi a maggio e poi più allargati nei mesi estivi approfittando della possibilità di svolgerli in spazi esterni. Nel periodo di zona arancione sono poi stati nuovamente sospesi per il divieto di spostarsi fra comuni. Dal marzo 2020 è comunque sempre stata garantita la possibilità di svolgere colloqui tramite videochiamata.
L'istituto di Acireale sarebbe stato il primo in Italia ad adibire uno spazio per lo svolgimento di visite prolungate così come previste dal D.lgs. 2 ottobre 2018 n.121. Prima dell'emergenza sanitaria si offriva così la possibilità di passare alcune ore con i propri cari in un ambiente simile a quello familiare, dotato di cucina e angolo giochi per i bambini. Per evitare di sottoporre a controlli il cibo portato dall'esterno, è stata attivata una convenzione con una gastronomia vicina all'istituto dove i parenti dei ragazzi hanno la possibilità di acquistare il cibo da portare all'interno.
Al 15 gennaio 2021 l'istituto ospitava 13 ragazzi, di cui 3 minorenni e 10 maggiorenni, esattamente come un anno prima.

Airola

Negli ultimi mesi, alcuni operatori dell'Ipm di Airola sono risultati positivi al Covid-19. Grazie alla proficua collaborazione con la Asl di riferimento, sono stati effettuati cicli di tamponi all'intero personale e a tutti i ragazzi detenuti, consentendo in questo modo di monitorare e arginare la diffusione del virus all'interno dell'istituto. Sono state nel contempo effettuate varie sanificazioni

certificate in tutti gli spazi interni.
L'area sanitaria e l'area sicurezza hanno in concerto individuato una sezione per garantire lo svolgimento dei periodi di isolamento precauzionale per i nuovi ingressi e per i ragazzi in rientro dai permessi premio. Sempre in collaborazione con la Asl, è stato formalizzato un protocollo d'intesa per la gestione di eventuali casi clinici.
In vista della campagna vaccinale, l'istituto ha recentemente stilato un elenco con le disponibilità del personale nel quale sono stati inseriti anche gli operatori esterni e i volontari autorizzati ad accedere regolarmente in Ipm.
Nei mesi di marzo e aprile 2020, il lockdown generale ha causato la sospensione di tutte le attività. Per quanto riguarda la scuola, l'istituto si è arrangiato adottando strumenti di didattica a distanza asincrona, quali l'accordo con gli insegnanti del Cpia per la consegna dei compiti ai ragazzi tramite gli educatori. Non disponendo delle attrezzature e riscontrando numerose problematiche per l'attivazione della connessione internet, non è stato possibile passare alla dad in modalità sincrona.
Nonostante il nuovo anno scolastico fosse ripartito regolarmente in presenza, a novembre 2020 le attività sono state nuovamente sospese a causa dell'ordinanza che ha disposto l'ingresso in zona rossa del comune di Airola. Dopo una breve ripresa, la successiva collocazione dell'intera regione Campania tra le zone arancioni ha ancora una volta comportato l'interruzione delle attività scolastiche. L'istituto si sta attualmente attivando per poter garantire il proseguimento delle lezioni da remoto, grazie alla predisposizione di una rete internet e alla dotazione di computer in comodato d'uso da parte del Cpia di riferimento.
Appena disposta la sospensione dei colloqui nel mese di marzo 2020, l'istituto si è attivato per consentire lo svolgimento di videochiamate tramite l'utilizzo di tablet e della piattaforma Skype. Nei periodi in cui la Campania era zona gialla l'istituto aveva disposto la ripresa dei colloqui in presenza, ma con il recente passaggio della regione fra le zone arancioni gli ingressi dei familiari sono stati nuovamente sospesi. La direzione comunica che in futuro, con il ritorno alla normalità, sarà adottato un sistema misto con la possibilità di svolgere colloqui sia in presenza che da remoto.
Nei mesi di sospensione delle attività, i ragazzi sono stati impegnati nella pulizia e manutenzione dell'istituto, mostrando un grande spirito di collaborazione. Per la fattiva cooperazione in piena emergenza Covid, tutti i ragazzi hanno ricevuto

un encomio da parte della direzione.
Dopo l'interruzione nei mesi di lockdown, sono ripartiti i corsi di formazione professionale anche in virtù della periodica sottoposizione a tamponi degli operatori esterni. Sono attualmente in fase di riattivazione un corso da pizzaiolo, uno nel settore edile-meccanico e un laboratorio di ceramica, concluso l'anno scorso con l'esposizione e la vendita dei manufatti prodotti dai ragazzi i cui ricavati sono stati poi distribuiti tra chi aveva partecipato al corso. Sta ripartendo anche il corso di giardinaggio, il laboratorio teatrale e di musica rap. È attualmente attivo un progetto di cineforum chiamato "Un film per evadere", a cui partecipano tutti i ragazzi detenuti.
Due ragazzi sono attualmente in articolo 21 all'interno dell'istituto. Uno di loro parteciperà a breve al corso professionalizzante di giardinaggio in prospettiva di una futura collaborazione per il restauro dell'orto botanico della Reggia di Caserta. L'altro ragazzo verrà coinvolto nei lavori di tinteggiatura dei cancelli dell'istituto. È attivo un progetto interno dal nome "Rimettiamo a posto" per la riorganizzazione e la tinteggiatura di tutte le stanze, a cui partecipano alcuni ragazzi.
L'istituto gode di ottime relazioni con il territorio circostante, in particolare con la figura del sindaco che ha recentemente disposto una donazione da parte del Comune di nuovi banchi scolastici e ha nei mesi passati offerto un'opportunità lavorativa all'interno della propria azienda ad un ragazzo detenuto.
La maggior parte dei ragazzi detenuti presso l'Ipm di Airola proviene dal territorio campano; solitamente in pochi provengono da altre regioni o sono di origine straniera. Al 15 gennaio 2021, l'istituto ospitava 22 ragazzi detenuti, di cui 7 minorenni e 15 maggiorenni.

Bari

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nell'istituto penale per minorenni di Bari non si è registrato nessun caso di positività al Covid-19, né tra i ragazzi detenuti né tra gli operatori. Grazie a una proficua collaborazione con l'Asl di Bari, è stato formalizzato un valido protocollo in grado di costituire un'efficace cintura sanitaria intorno all'istituto. A metà gennaio è stato effettuato il secondo giro di tamponi per tutti i detenuti e gli operatori, sia interni che esterni.

Sempre grazie alla stretta collaborazione con l'Asl di riferimento, presto dovrebbe cominciare il ciclo di vaccinazione per chi abita e lavora all'interno dell'istituto. Tutti gli operatori penitenziari hanno acconsentito alla somministrazione del vaccino, esprimendo parere favorevole nell'apposita scheda inviata dal Ministero relativa all'adesione alla campagna vaccinale.
In forza del primo Dpcm di marzo 2020, nel periodo di lockdown sono state sospese tutte le attività trattamentali. Non disponendo dell'attrezzatura necessaria, non si è riuscito a dare immediato avvio alla didattica a distanza. In seguito, sono stati forniti 10 tablet e 4 pc da utilizzare individualmente durante le lezioni in presenza. In seguito, sono stati forniti 10 tablet e 4 pc da utilizzare individualmente durante le lezioni in presenza. È di fine dicembre una circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che consentirebbe di azionare linee internet all'interno degli istituti per minorenni, rendendo in questo caso possibile l'accesso al web ai nuovi dispositivi. Con l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, le lezioni sia della scuola elementare che media sono riprese regolarmente in presenza.
Dal maggio 2020 sono ripresi gli ingressi dei volontari con limitazione nei numeri. Sono così gradualmente ricominciate le attività ricreative, sportive e culturali, come il corso di teatro. Il laboratorio per la produzione di biscotti artigianali, inaugurato all'interno dell'istituto nel 2018, ha ripreso la regolare attività garantendo attualmente lavoro a due ragazzi detenuti assunti dalla cooperativa "Officine Creative" di Lequile (Le), titolare del marchio "Made in Carcere". Gestito dalla stessa cooperativa ha ripreso anche il progetto di orientamento e formazione lavorativa "Bil – Benessere Interno Lordo", finanziato dalla Fondazione con il Sud. Sono stati riattivati anche i due laboratori di formazione di ebanisteria e di cucina finanziati dal Ministero.
È stata sin da subito attrezzata la sala colloqui con divisori in vetro plexiglass. Durante la collocazione della regione Puglia fra le zone arancioni, i colloqui in presenza potevano essere tuttavia svolti soltanto dai detenuti con i familiari residenti nel comune di Bari. Sin da subito è stata fornita la possibilità di svolgere videochiamate con i propri cari, strumento di grande utilità che la direzione auspica possa diventare norma strutturale al di là della situazione emergenziale. Sono state applicate sia le norme relative alle misure cautelari non detentive, con collocamento e permanenza in casa e comunità, sia le norme previste dai decreti emanati dall'inizio della pandemia. Sono così usciti tutti i ragazzi detenuti

con pene inferiori ai 18 mesi e con i necessari requisiti soggettivi. Al 15 gennaio l'istituto ospitava 15 ragazzi, di cui 9 minorenni e 6 maggiorenni, per 35 posti regolamentari. Erano 26 un anno prima (di cui 16 minorenni).

Bologna

Nel novembre 2020 un ragazzo detenuto presso l'Ipm di Bologna è risultato positivo asintomatico al Covid-19. La positività al virus è stata riscontrata in vista delle sue dimissioni dall'istituto per venire collocato in una comunità ministeriale. Successivamente, tutto il personale e i ragazzi detenuti sono stati sottoposti ai necessari accertamenti sanitari.
Quattro stanze dell'istituto sono state destinate allo svolgimento dei periodi di isolamento fiduciario da effettuare al momento del primo ingresso e al ritorno dai permessi premio, due delle quali sono state ricavate da aule normalmente utilizzate per i laboratori. Le stanze per l'isolamento sanitario sono tutte dotate di televisione e telecamera.
Dall'inizio del lockdown del marzo 2020, tutte le attività che prevedono l'ingresso di personale dall'esterno sono state interrotte. Nei mesi di chiusura, i ragazzi sono stati impiegati, in collaborazione con il personale di polizia penitenziaria, in attività di sanificazione e riqualificazione degli ambienti, ridipingendo gli spazi comuni e dedicando molto tempo all'ampliamento dell'orto.
Oltre a quello del personale didattico e del personale dedito alle attività laboratoriali e ricreative, è stato altresì sospeso fino a settembre 2020 l'ingresso degli educatori. In quei mesi l'istituto ha garantito solo il presidio minimo una volta a settimana, mentre il resto dell'attività professionale veniva svolta in smart working. A novembre 2020, l'ingresso degli educatori risultava ripristinato nella misura del 50%.
Nonostante l'immediato acquisto di tablet per lo svolgimento di colloqui da remoto, per problematiche di natura organizzativa l'istituto non è riuscito a garantire la continuazione delle attività scolastiche in didattica a distanza. Le lezioni sono ripartite direttamente in presenza con l'avvio del nuovo anno scolastico. Oltre ai corsi di alfabetizzazione e scuola media, erogati dal Cpia, l'istituto offre la possibilità di iscriversi all'istituto Alberghiero "Scappi" di Castel San Pietro (Bo).
Insieme alle attività scolastiche, a settembre 2020 sono ripresi i corsi professionalizzanti di falegnameria e ristorazione, rispettivamente erogati dall'Istituto Professionale Edile di Bologna (Iiple) e dalla Fondazione Opera Madonna del Lavoro (Fomal). A prescindere dal periodo di emergenza sanitaria, nessun ragazzo detenuto presso l'Ipm bolognese è coinvolto in reali opportunità lavorative, né all'interno né all'esterno dell'istituto.
Sono gradualmente ripartite anche le attività sportive gestite dall'associazione Unione Sport per Tutti (Uisp) di Bologna, nell'ambito del progetto "Sport e legalità", e i laboratori di arte-terapia e di teatro gestito dalla Cooperativa Teatro del Pratello. In maniera contingentata, è ripreso nei fine-settimana l'ingresso dei volontari in istituto.
I colloqui con i parenti e con gli avvocati sono stati sin da subito garantiti da remoto nel numero e nella durata prevista dall'ordinamento per i colloqui ordinari. Nonostante siano poi ripresi i colloqui in presenza, sarà mantenuta anche a conclusione dell'emergenza sanitaria la possibilità di effettuare videochiamate.
Per ragioni di carattere strutturale, l'istituto non si è adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. n. 121 del 2018 in merito alla possibilità di svolgere visite prolungate in unità abitative attrezzate per riprodurre un ambiente simile a quello domestico.
Al 15 gennaio 2021, i ragazzi detenuti nell'Ipm di Bologna erano 20, di cui 8 minorenni e 12 maggiorenni.

Cagliari

Nell'istituto penale per minorenni di Cagliari Quartucciu sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 fra i membri del personale. In seguito al contagio di due operatori esterni è stato effettuato un giro di tamponi a tutto il personale e ai ragazzi detenuti. Successivamente, un operatore interno è risultato positivo, ma non è stato ritenuto necessario rieffettuare i tamponi essendo passati diversi giorni dall'ultimo ingresso dell'operatore in istituto.
Nel periodo di lockdown sono state sospese tutte le attività con il personale esterno. A tale mancanza hanno in parte posto rimedio le attività realizzate dagli operatori interni e dal cappellano dell'istituto; in molti hanno messo in campo le proprie competenze nel tentativo di colmare il vuoto dei primi mesi di emergenza sanitaria e di alleviare le preoccupazioni da essa derivanti.
In seguito alla sospensione dei colloqui in presenza, dal mese di marzo 2020 sono

stati immediatamente attivati i colloqui da remoto tramite videochiamate. La tecnologia ha aiutato ad alleggerire le distanze e lo svolgimento di videochiamate ha indubbiamente rappresentato un'importante novità per chi non aveva mai svolto colloqui per ragioni logistiche avendo i propri cari lontani, nella penisola o fuori dal paese. Anche alla fine del periodo emergenziale, chi non potrà svolgere colloqui in presenza avrà comunque la possibilità di svolgerli a distanza.
Ancor prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sull'ordinamento penitenziario minorile nell'ottobre 2018, l'istituto di Cagliari avrebbe spesso autorizzato lo svolgimento di visite prolungate della durata massima di otto ore soprattutto per i ragazzi con familiari provenienti da lontano. L'istituto sta attualmente attrezzando il luogo adibito a tali incontri con una cucina in modo da ricreare un ambiente simile a quello domestico e offrire ai ragazzi la possibilità di passare un'intera giornata con i propri cari.
Nei mesi di lockdown si è svolta didattica a distanza riducendo l'orario scolastico destinato a ogni studente per garantire le distanze di sicurezza. Dal settembre 2020 il corso di scuola media e il biennio di scuola propedeutica per l'iscrizione al terzo anno delle scuole superiori, facenti capo al Cpia di Cagliari, sono ripartiti in presenza. Un ragazzo iscritto al terzo anno dell'istituto agrario sta svolgendo didattica a distanza, trattandosi di scuola superiore. Due ragazzi usciti dall'istituto hanno concluso all'esterno i corsi scolastici iniziati in Ipm con gli stessi docenti del Cpia, conseguendo la licenza media.
All'interno dell'Ipm è da anni presente un servizio di lavanderia industriale che, dopo un periodo di tirocinio formativo, attualmente dà lavoro a due ragazzi detenuti. Potendo contare su un codice Ateco che ne consentiva l'operatività, l'attività della lavanderia è proseguita tutto l'anno in maniera regolare. Appena concluso il periodo di lockdown, nel mese di maggio 2020 sono stati riattivati i laboratori di falegnameria e di giardinaggio. A fine gennaio 2021 è stato presentato il progetto "Pro.pil.e.i" finanziato dalla Regione Sardegna, che prevede la realizzazione di un nuovo laboratorio di cucina.
Sono ripresi, seppur non ancora a pieno ritmo, gli ingressi degli operatori volontari soprattutto a partire dall'inizio del nuovo anno data la collocazione della Sardegna fra le zone con minore rischio epidemiologico. Sono ripartite anche le attività sportive e ricreative, come il progetto di pittura creativa "Contratti e lavori" e un progetto organizzato con la Facoltà di astrofisica dell'Università di Cagliari che prevede l'ingresso di docenti per lo svolgimento di corsi e laboratori.

Al 15 gennaio 2021 erano presenti 9 ragazzi, di cui 3 minorenni e 6 maggiorenni (al 15 gennaio 2020 i maggiorenni erano 8, per un totale di 11 ragazzi).

Caltanisetta

Tra gli operatori e i ragazzi detenuti presso l'istituto penale per minorenni di Caltanissetta non è stato registrato nessun caso di positività al virus. Sono stati effettuati regolarmente tamponi a tutta la popolazione dell'istituto e periodiche sanificazioni degli ambienti soprattutto in estate ogni volta che si effettuavano colloqui in presenza.
Nell'anno scolastico 2019/2020 l'attività scolastica è partita con grande ritardo a inizio febbraio 2020 per problematiche organizzative del Cpia di Enna e Caltanissetta da cui dipendono i corsi interni all'istituto. L'avvento del lockdown i primi giorni di marzo 2020 ha causato la definitiva sospensione delle attività appena avviate.
L'anno scolastico 2020/2021 è ripartito regolarmente a inizio ottobre. Le lezioni in presenza sono però state sostituite dalla didattica a distanza a partire dal gennaio 2021, quando la Sicilia è stata collocata fra le regioni in zona rossa ad alto rischio epidemiologico. Finora la dad è stata svolta in modalità asincrona con la consegna ai ragazzi delle dispense da restituire al professore una volta studiate. Grazie al supporto tecnico e alla fornitura di dispositivi da parte del Cpia di riferimento, l'istituto si sta ora attivando per svolgere la didattica a distanza in modalità sincrona ossia con il professore collegato via webcam per spiegare la lezione. A tal fine, l'istituto si sta dotando di una rete wifi. Attualmente un ragazzo è iscritto al corso per ottenere la licenza di scuola media e altri quattro a corsi di potenziamento.
Il corso professionalizzante di giardinaggio, di norma attivo sin dal mese di febbraio, nel 2020 è stato rinviato direttamente ai primi giorni di luglio. Nel 2021 partirà un'altra edizione del corso di giardinaggio e un nuovo corso nel settore edile. Attualmente un ragazzo detenuto svolge attività di volontariato a fini riparativi lavorando alla manutenzione e alla pulizia del piazzale all'esterno dell'istituto.
L'ingresso dei volontari è ripreso regolarmente dal mese di luglio 2020, consentendo la riattivazione delle attività sportive e ricreative da essi gestite.

Dopo una ripresa nei mesi estivi, i colloqui in presenza sono stati nuovamente sospesi e rimpiazzati dall'utilizzo di videochiamate. Considerando che la maggior parte dei ragazzi reclusi nell'istituto di Caltanissetta non proviene dal territorio limitrofo, la possibilità di effettuare videochiamate con i propri cari ha rappresentato un'importante novità che proseguirà presumibilmente anche alla fine dell'emergenza sanitaria.
Nonostante l'istituto sia dotato di un luogo potenzialmente idoneo allo svolgimento di visite prolungate come previsto dal D. lgs. 2 ottobre 2018 n.121, il progetto volto alla riqualificazione di tale ambiente e quindi all'attivazione delle visite ad oggi non è ancora partito.
Essendo un istituto di piccole dimensioni, nell'Ipm di Caltanissetta vengono spesso trasferiti ragazzi con particolari problematicità per consentire una gestione più attenta di dinamiche complesse o per permettere l'allontanamento da altre realtà. In quest'ultimo anno, nonostante gli stati d'ansia e tensione che con il dilagare della pandemia hanno caratterizzato la vita di tutti, all'interno dell'istituto non si sarebbero registrate particolari criticità legate al periodo emergenziale.
Al 15 gennaio 2021 erano presenti 5 ragazzi (di cui un solo minorenne di 14-15 anni), mentre un anno prima l'istituto ospitava 7 ragazzi maggiorenni.

Catania

Nell'Ipm "Bicocca" di Catania dall'inizio dell'emergenza sanitaria nessuno fra i ragazzi e gli operatori ha contratto il virus. Per garantire un continuo monitoraggio, tutto il personale e la popolazione detenuta vengono periodicamente sottoposti a cicli di tamponi.
Potendo contare su un'ampia disponibilità di ambienti, l'istituto non ha dovuto affrontare particolari problematiche legate alla gestione degli spazi destinati all'isolamento fiduciario dei nuovi ingressi. Un intero piano dell'istituto è stato pertanto destinato a tale funzione.
Ciò è stato possibile in considerazione del ridotto numero di ragazzi detenuti negli ultimi mesi. Al 15 gennaio 2021, i ragazzi presso l'istituto di Catania erano 20 (10 minorenni e 10 maggiorenni).
Dal mese di marzo 2020, i corsi di alfabetizzazione e scuola media si sono svolti in didattica a distanza. Particolare attenzione è stata data ai percorsi dei ragazzi che dovevano ottenere la licenza media, i quali hanno continuato a seguire le lezioni grazie ad alcuni tablet in possesso dell'istituto. Per la preparazione degli esami, anch'essi effettuati in dad, oltre al lavoro svolto con gli insegnanti i ragazzi sono stati affiancati dagli educatori nello studio pomeridiano delle lezioni seguite al mattino.
Da settembre, la scuola è ripresa regolarmente in presenza. Quando a metà gennaio 2021 la Sicilia è diventata zona rossa, le lezioni si sono tenute in dad per una sola settimana, essendo consentita la didattica ordinaria per i corsi elargiti dai Cpia. Un ragazzo sta preparando privatamente gli esami per la licenza superiore grazie all'utilizzo, anche nella propria stanza, di un computer e soprattutto grazie al supporto scolastico fornitogli dai volontari e dagli insegnanti dei Cpia presenti in istituto per gli altri corsi.
L'Ipm offre la possibilità di svolgere dei percorsi di tirocinio formativo per i ragazzi che hanno già ottenuto la licenza di scuola media. Nonostante l'emergenza sanitaria, anche nel 2020 i tirocini sono stati regolarmente attivati e portati a termine nel mese di novembre. Ai due percorsi previsti l'anno scorso in giardinaggio ed edilizia, nel 2021 se ne aggiungerà un terzo in ambito ecologico; a ognuno dei tre percorsi potranno accedere due ragazzi, per un totale quindi di sei tirocinanti. La nuova programmazione prevede inoltre la realizzazione all'interno dell'istituto di un orto a cui i ragazzi potranno lavorare.
Per sopperire alla sospensione delle attività svolte da operatori esterni e volontari, nei mesi di lockdown il personale dell'istituto ha organizzato alcuni cineforum e laboratori di lettura, soprattutto per i ragazzi non impegnati nelle attività scolastiche.
Dopo la chiusura di marzo e aprile 2020, erano riprese gradualmente le attività ricreative con l'attivazione di un corso di sartoria e un laboratorio di restauro e le attività sportive della squadra di calcio dell'istituto. Attualmente, tutte le attività sono state nuovamente sospese vista l'impossibilità di accesso in istituto da parte di operatori esterni ad esclusione degli insegnanti.
Nel mese di gennaio 2021, data la collocazione della Sicilia fra le zone rosse, i colloqui in presenza sono stati svolti solo dai ragazzi con i familiari residenti nel comune di Catania. Per gli altri sono continuati i colloqui in videochiamata, previsti sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria grazie all'immediata attivazione del servizio skype sui computer portatili dell'istituto.

Ancor prima della riforma del 2018, l'istituto offriva ai ragazzi la possibilità di svolgere visite prolungate con le proprie famiglie in un gazebo nell'area verde soprattutto in caso di eventi particolari, come il compleanno di un ragazzo o di un suo familiare.

Catanzaro

Nell'istituto penale per minorenni "Silvio Paternostro" di Catanzaro tre operatori sono risultati positivi al virus ad ottobre 2020. Nei giorni successivi tutti i ragazzi detenuti e i membri del personale sono stati sottoposti a due giri di tamponi come da protocollo e non è stato riscontrato nessun altro caso di positività.
Poco dopo l'inizio del lockdown le attività scolastiche si sono svolte in didattica a distanza fino all'arrivo dell'estate. Con l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 le lezioni sono tornate a svolgersi in presenza per tutte le classi attive. Attualmente i corsi di scuola superiore sono di nuovo in dad, mentre i corsi di scuola primaria e secondaria continuano ad essere in presenza. I dispositivi per le lezioni a distanza sono stati forniti dal Cpia mentre i tablet per i colloqui dal Ministero.
Le attività sono gradualmente riprese nel mese di giugno 2020 con l'ingresso, ridotto nei numeri, degli operatori volontari. Non consentendo di mantenere la divisione in piccoli gruppi, il laboratorio teatrale non è stato attivato. Si è invece tenuto un laboratorio di fotografia e di lavorazione del cuoio così come sono ricominciate tutte le attività sportive. È in fase di organizzazione un corso per panificatore che dovrebbe partire non appena saranno consegnata le attrezzature da inserire negli spazi già allestiti.
I colloqui in presenza sono ripresi con l'arrivo dell'estate, poi sospesi nuovamente quando ad ottobre la Calabria è diventata zona rossa. Con il passaggio della regione in zona arancione i colloqui sono ripresi ma solo per i ragazzi con i familiari residenti nel comune di Catanzaro, non essendo consentito lo spostamento fuori dal proprio comune. A prescindere dai colori delle zone e quindi dalla possibilità di ricevere visite in istituto, i ragazzi hanno sempre avuto l'opportunità di svolgere videochiamate della durata compresa tra i 20 e i 60 minuti, cumulabili e non sostitutive dei colloqui in presenza quando consentiti. Data l'alta percentuale di ragazzi stranieri, 8 su 10 a metà gennaio 2021, la possibilità di svolgere colloqui da remoto ha rappresentato una vera e propria rivoluzione all'interno dell'istituto

e sarà probabilmente mantenuta anche alla fine dell'emergenza sanitaria.
A tal fine, si è tenuto a novembre un breve corso di informatica per l'utilizzo delle principali piattaforme di collegamento da remoto che prevede inoltre la fornitura di quattro pc portatili.
Si auspica comunque un aumento nelle dotazioni di dispositivi e attrezzature informatiche di cui l'istituto è ancora molto carente, sia per facilitare i colloqui e la didattica dei ragazzi sia per migliorare il lavoro del personale.
Come si è detto, i ragazzi presenti alla metà del gennaio 2021 erano 10, di cui 5 minorenni e 5 maggiorenni, mentre erano 17 un anno prima (di cui 6 minorenni).

Firenze

Nell'Ipm di Firenze sono stati registrati alcuni casi di Covid-19 fra gli agenti penitenziari, un caso fra gli operatori dell'area sanitaria e un altro nel personale amministrativo. Nel mese di maggio 2020 è stato effettuato il test sierologico a tutto il personale e alla popolazione detenuta in virtù di un accordo siglato per gli istituti penali per adulti tra la regione Toscana e il Prap che poi di riflesso ha coinvolto anche l'Ipm fiorentino. Per controlli periodici e a seguito dei casi di contagio, sono poi stati effettuati diversi giri di tamponi a tutto il personale e ai ragazzi detenuti. A fine gennaio l'istituto era in attesa di un nuovo ciclo di tamponi.
Durante il primo lockdown i ragazzi hanno particolarmente risentito dell'assenza di attività e della carenza di personale dovuta ad alcuni pensionamenti e all'accesso, seppur ridotto, di alcuni educatori allo smart working. Tali mancanze avrebbero causato un clima di tensione all'interno dell'istituto, sfociato in un aumento di eventi critici e di provvedimenti disciplinari nei mesi di marzo e aprile 2020.
Data la ristretta capienza dell'istituto, con l'inizio dell'emergenza sanitaria si sarebbero riscontrate diverse problematiche organizzative nella gestione dei nuovi ingressi. L'obbligo di effettuare un periodo di isolamento precauzionale ha richiesto l'utilizzo degli spazi normalmente destinati al Centro di Prima Accoglienza (Cpa), collocato all'interno dell'istituto in un'ex sezione detentiva. Per tale ragione, su disposizione del Dipartimento, in un paio di occasioni il servizio di prima accoglienza di Firenze è stato interrotto. In questi periodi, in

caso di arresto, i ragazzi venivano dirottati al Cpa di Bologna.
Nei mesi di marzo e aprile 2020 le attività scolastiche si sono svolte in didattica a distanza in modalità asincrona, con la consegna e poi il ritiro delle dispense e dei compiti da parte dell'insegnante. Da maggio si è iniziato con la didattica a distanza in modalità sincrona tramite l'utilizzo di tablet già in possesso dell'istituto. L'anno scolastico 2020/2021 è ripartito regolarmente in presenza.
Il 4 maggio 2020, appena terminato il periodo di lockdown, sono riprese gradualmente le attività sportive e i laboratori di arte, teatro, musica rap ed educazione al cinema. Nel periodo estivo sono stati attivati due moduli di forneria e pasticceria. Intorno alla metà di settembre sono poi ripresi gli ingressi dei volontari della Croce Rossa, nuovamente bloccati quando la Toscana è diventata zona rossa nel mese di novembre. A breve dovrebbe partire in maniera strutturata un corso di educazione alla salute gestito sempre dalla Croce Rossa. Il febbraio 2021 vedrà l'attivazione di un corso di cucina e sala finanziato dalla Regione Toscana.
Data la collocazione della Toscana fra le zone a meno rischio, dall'inizio dell'anno 2021 si svolgono regolarmente colloqui in presenza. Invece delle tre telefonate a settimana previste dalla legge, i ragazzi hanno avuto negli ultimi mesi la possibilità di effettuarne anche quattro o cinque e di una durata superiore ai soliti 20 minuti. Si effettuano poi due colloqui da remoto a settimana tramite videochiamate attualmente, per motivi organizzativi, della durata inferiore all'ora solitamente prevista per i colloqui in presenza. L'introduzione di tale tipologia di colloqui è stata accolta con grande favore dall'istituto soprattutto in considerazione dell'ampia presenza di ragazzi provenienti da territori diversi e quindi spesso penalizzati nella possibilità di vedere regolarmente i propri cari.
Avendo un'utenza numericamente bassa, l'istituto di Firenze riceve da sempre molti ragazzi da altri istituti del nord Italia, soprattutto da Milano, per problemi disciplinari o di sovraffollamento. Circa la metà dei ragazzi attualmente presenti nell'Ipm toscano proviene dalla capitale lombarda.
Nella programmazione relativa al 2020, una sostanziosa riduzione del budget destinato all'istituto di Firenze avrebbe imposto tra i vari tagli la sospensione del progetto di mediazione culturale. Oggi l'istituto, in caso di bisogno, si organizza con un servizio di interpretariato a chiamata. Nella programmazione per il 2021, ancora in fase di approvazione, è stato reinserito un progetto di mediazione per i ragazzi stranieri ma comunque di assai ridotte dimensioni. Le scarse risorse

destinate all'istituto impedirebbero la realizzazione di un maggior numero di attività. In questo periodo di emergenza inoltre risulterebbe ancora più complicato accedere a forme di finanziamento alternative a quelle dipartimentali. La maggior parte delle risorse viene infatti oggi investita in progetti di tipo sanitario rendendo così difficile all'Ipm l'accesso a bandi di tipo regionale.
Al 15 gennaio 2021 erano presenti 16 ragazzi (8 minorenni e 8 maggiorenni), uno in più rispetto al 15 gennaio 2020.

Milano

Tra i ragazzi detenuti nell'Ipm "Beccaria" di Milano si è riscontrato un caso di debole positivo, risultato negativo al tampone dopo soli tre giorni. Tra il personale interno tre operatori hanno contratto il virus. L'area sanitaria ha effettuato diversi monitoraggi periodici e l'istituto stesso ha acquistato tamponi molecolari e antigenici da utilizzare per il personale al rientro dalle ferie.
Con un provvedimento del marzo 2020 è stato chiuso il Centro di Prima Accoglienza (Cpa) di Milano per destinare i suoi spazi allo svolgimento dell'isolamento per i nuovi ingressi. Il servizio di prima accoglienza è al momento svolto dal Cpa di Torino dove vengono temporaneamente collocati i ragazzi dopo l'arresto avvenuto in territorio lombardo.
Nei mesi di lockdown della primavera 2020 le attività scolastiche sono state immediatamente trasformate in didattica a distanza grazie all'attrezzatura informatica dell'istituto e alla dotazione di nuovi dispositivi da parte del Cpia di riferimento, oltre che al grande supporto fornito dagli insegnanti.
Da settembre il nuovo anno scolastico è ripreso regolarmente in presenza. L'ingresso degli insegnanti per il corso di scuola media e il biennio di scuola superiore è stato garantito anche quando la Lombardia si trovava in zona rossa, in forza della nota del Ministero dell'Istruzione di novembre 2020 che prevedeva per gli studenti dei Cpia la possibilità di continuare a svolgere didattica in presenza.
Attualmente un ragazzo lavora presso il panificio "Buoni dentro", anch'esso riaperto dopo i mesi estivi. Altri ragazzi stanno svolgendo un periodo di tirocinio presso il laboratorio "Cidiesse" per la composizione di quadri elettrici al termine del quale sarà valutata una loro possibile assunzione. Due ragazzi sono in

articolo 21 o.p. e tuttora escono per lavorare fuori dall'istituto.
Per quanto riguarda la formazione professionale, si sono tenuti un corso di cucina e uno di falegnameria finanziati da fondi regionali. Entrambi sono stati sospesi in alcuni periodi a seconda della situazione esterna e poi ripresi senza interruzioni dal mese di settembre.
Riuscendo ad organizzare piccoli gruppi di lavoro, sono poi continuati regolarmente anche i corsi di teatro e musica. Dopo il mese di maggio 2020, l'ingresso dei volontari è stato bloccato solo quando la Lombardia è stata classificata per la prima volta come zona rossa; considerata l'attuale situazione in istituto complessivamente sotto controllo, non è stato in seguito necessario sospendere nuovamente l'ingresso contingentato dei volontari che svolgono le attività con i ragazzi in spazi aperti.
Soprattutto nei primi mesi della pandemia, la riduzione delle attività trattamentali ha inevitabilmente inciso sulla quotidianità dei ragazzi detenuti. Per soccombere a tali mancanze l'istituto ha cercato di accelerare le misure di uscita e assicurare il più possibile i contatti con i familiari tramite telefonate e colloqui. Considerato il ridotto numero di ragazzi presenti nell'ultimo periodo, si riescono attualmente ad organizzare in sicurezza due colloqui in presenza al mese ai quali si sommano quattro videochiamate via whatsapp. L'introduzione dei colloqui da remoto è stata accolta con grande favore in particolar modo dai ragazzi stranieri che costituiscono circa la metà delle presenze totali.
L'istituto non è ancora attrezzato per lo svolgimento delle visite prolungate, così come previste dal D.lgs. 2 ottobre 2018 n.121, principalmente per una questione di spazi. Un reparto è infatti da tempo in ristrutturazione e i lavori sono attualmente sospesi a causa della pandemia. In passato, e fino allo scoppio dell'emergenza sanitaria, solo ai ragazzi in articolo 21, ospitati in un reparto con ambienti più adatti ad accogliere i propri cari in un clima familiare, poteva essere offerta la possibilità di svolgere visite prolungate.
Alla metà del gennaio 2021 l'istituto ospitava 26 ragazzi (14 minorenni e 12 giovani adulti), mentre erano 38 un anno prima (25 minorenni e 13 giovani adulti).

Nisida

All'interno dell'Ipm di Nisida sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 fra i membri del personale. Grazie a numerosi cicli di tamponi cui sono stati sottoposti periodicamente i ragazzi detenuti e tutti gli operatori, non si sono però mai registrate situazioni di particolare difficoltà nella gestione del virus.
In collaborazione con la Als Napoli 1, è stato predisposto un intero reparto per ospitare eventuali malati Covid, ad oggi mai utilizzato. Una sezione a ridosso dell'area sanitaria è stata invece destinata allo svolgimento dei periodi di isolamento precauzionale per i nuovi ingressi.
Ad agevolare la gestione dell'emergenza sanitaria ha contribuito sicuramente il ridotto numero di ragazzi detenuti nei mesi passati. Sin dall'inizio del lockdown della primavera 2020, l'istituto ha iniziato a registrare un grande calo delle presenze arrivando ad ospitare nei mesi estivi circa 25 ragazzi, minimo storico degli ultimi anni. Dal mese di ottobre gli ingressi sono gradualmente ricominciati ad aumentare, ma sono ancora lontani dai numeri degli anni scorsi quando l'istituto arrivava a volte a contare anche 60 tra ragazzi e ragazze. Al 15 gennaio 2021, i ragazzi – maschi e femmine – detenuti nell'Ipm di Nisida erano 33, di cui 12 minorenni e 21 maggiorenni.
L'istituto di Nisida, normalmente molto aperto alla città, in questi mesi di chiusura ha sofferto particolarmente l'interruzione dei rapporti con il territorio. A causa dell'emergenza sanitaria, sono stati sospesi progetti di lunga data come quelli con l'associazione Libera, con il Marano Ragazzi Spot Festival e percorsi di tirocinio universitari.
Per quanto riguarda le attività scolastiche, sin dalle prime settimane di lockdown del marzo 2020 l'istituto è riuscito a organizzare le lezioni in didattica a distanza. Con la stessa modalità, sono stati effettuati anche gli esami di fine anno per il conseguimento della licenza di scuola media. Due ragazze hanno sostenuto in presenza gli esami di maturità recandosi direttamente nell'istituto scolastico competente. Una di loro si è iscritta all'università, ma essendo la facoltà fuori dalla regione Campania ha chiesto un trasferimento in altro istituto per ragioni di studio.
Il nuovo anno scolastico è ricominciato regolarmente in presenza con i corsi di alfabetizzazione e di scuola media.
Sono ripartiti anche i corsi professionalizzanti, sospesi per parecchi mesi a causa della pandemia. L'improvvisa interruzione a partire dal mese di marzo 2020 ha impedito ad alcuni ragazzi usciti nel frattempo dall'Ipm di portare a conclusione il percorso iniziato e di conseguire il relativo certificato. Oltre ai corsi iniziati

nel nuovo anno, si stanno quindi portando a termine quelli sospesi nell'anno precedente. Attualmente sono attivi corsi in arte presepiale, giardinaggio, ceramica, panificazione e pasticceria, mentre si è appena concluso il laboratorio edile e quello di panificazione. Ogni corso ha una durata complessiva di 600 ore, al termine delle quali viene rilasciato un attestato.
Altre attività invece, come l'accademia della pizza e la rosticceria, non sono mai state sospese nonostante l'emergenza sanitaria. Durante i mesi che hanno visto corsi e attività ridotte, i ragazzi sono stati inoltre impiegati nella manutenzione e pulizia degli spazi interni all'istituto.
Dopo i mesi di lockdown, sono gradualmente ripresi anche gli ingressi dei volontari e del cappellano che oltre a organizzare laboratori creativi, musicali e artistici svolgono un progetto di mediazione penale. È attualmente in corso un progetto con la Federazione Italiana Giuoco Calcio che prevede l'attivazione di corsi per allenatori.
Alcuni ragazzi autorizzati al lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. sono attualmente impegnati in attività fuori dall'istituto, ma sempre all'interno dell'isola di Nisida. Alcuni lavorano al progetto "Parco letterario", altri sono stati assunti dalla cooperativa Nesis incaricata di gestire il laboratorio di ceramica e altri ancora dalla pasticceria. I tre ragazzi che fino all'inizio del 2020 lavoravano presso aziende del napoletano hanno dovuto sospendere le uscite a causa dell'emergenza sanitaria e sono attualmente anch'essi impegnati in attività all'interno dell'isola.
Dopo alcuni mesi, i colloqui hanno ripreso a svolgersi in presenza. Grazie alle modalità sperimentate nei mesi di chiusura, l'istituto continua ad avvalersi dell'utilizzo di videochiamate, in sostituzione però non dei colloqui ma delle tre telefonate previste dal regolamento. Solo i ragazzi con familiari impossibilitati ad adoperare dispositivi tecnologici continuano ad effettuare le classiche telefonate. L'introduzione delle videochiamate in istituto ha consentito ai ragazzi di mantenere rapporti con un maggior numero di persone, potendo scegliere di fare i colloqui con alcuni e le videochiamate con altri. L'istituto ha a tal fine attrezzato una stanza con dei computer, utilizzata anche all'occorrenza per celebrare processi a distanza.

Palermo

L'Ipm di Palermo segnala di non aver riscontrato particolari problematiche nella gestione del virus.
Le attività scolastiche sono state sospese per il periodo di lockdown della primavera scorsa, poi riprese fino alla conclusione dell'anno scolastico in didattica a distanza asincrona. A settembre le lezioni sono ripartite in presenza con i corsi di alfabetizzazione e la scuola media erogati dal Cpia. L'istituto si è in seguito attrezzato per poter eventualmente garantire la didattica a distanza anche in modalità sincrona.
Non ci sono al momento ragazzi in articolo 21 per motivi di studio o lavorativi. Sono previsti dei percorsi di formazione professionalizzante ad esempio nel settore della ristorazione. Sono ancora sospese le attività culturali e sportive che prevedono il coinvolgimento di più ragazzi allo stesso tempo, come ad esempio il laboratorio teatrale. E' ripreso gradualmente l'ingresso dei volontari in istituto, seppur in maniera contingentata. I colloqui si svolgono attualmente sia in presenza che da remoto, nel numero previsto dall'ordinamento.
Al 15 gennaio 2021 l'Ipm ospitava 14 ragazzi, di cui 2 minorenni. Un anno prima erano 24, di cui 4 minorenni. Una diminuzione delle presenze di quasi il 60% in questo anno di pandemia.
Purtroppo al momento l'istituto non ci ha fornito ulteriori informazioni su come è stata affrontata la crisi sanitaria né su come sta affrontando oggi il ritorno verso la normalità. Speriamo di poter presto raccontare tutto questo sul sito di Antigone dedicato alla giustizia minorile "Ragazzi Dentro".

Pontremoli

L'Ipm di Pontremoli è l'unico istituto penale per minorenni esclusivamente femminile d'Italia, luogo di destinazione di tutte le minori arrestate nel Centro-nord.
Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, l'istituto non ha avuto alcun caso di contagio, né tra gli operatori né tra le ragazze detenute. Alcune camere sono state destinate allo svolgimento dei periodi di isolamento precauzionale da effettuare

al momento dell'ingresso, attualmente della durata di dieci giorni. Nonostante le piccole dimensioni dell'istituto, il ridotto numero di presenze soprattutto nei primi mesi di lockdown ha evitato grandi problemi organizzativi nelle allocazioni degli spazi a tale funzione.
Sin dal mese di marzo 2020, le attività scolastiche si sono svolte in didattica a distanza grazie all'utilizzo di un computer e ad alcuni tablet già in possesso dell'istituto. A giugno una ragazza ha sostenuto, sempre in dad, gli esami di scuola media.
L'anno scolastico 2020/2021 è poi ricominciato regolarmente in presenza con il corso di scuola media e di alfabetizzazione primaria. Entrambe le classi sono sezioni distaccate di un istituto scolastico con sede a Carrara, nel quale solitamente le ragazze si recano a fine corso per sostenere gli esami. La didattica a distanza continua invece per una ragazza iscritta ad un istituto professionale di Venezia che le ha fornito un dispositivo in comodato d'uso per seguire le lezioni.
Dal mese di maggio 2020 sono riprese gradualmente le attività. Con l'inizio dell'estate è riuscito a ripartire un corso di cucito e sartoria. La domenica mattina si svolge un laboratorio musicale e doveva cominciare a inizio febbraio un laboratorio d'arte nei fine settimana. L'attività teatrale ha continuato anche nei mesi scorsi con la realizzazione di uno spettacolo pubblico ad ottobre e ripartirà a breve per la nuova annualità. La direzione sta tentando di contattare la Uisp per dare vita a qualche attività sportiva, attualmente non prevista nonostante l'istituto sia dotato di una palestra attrezzata.
Con l'inizio della pandemia è sensibilmente diminuito l'ingresso dei volontari. Attualmente una volontaria entra in istituto una volta a settimana per effettuare trattamenti estetici alle ragazze detenute.
Non è attivo nessun progetto di formazione professionale né percorsi lavorativi. L'anno scorso una ragazza curava la manutenzione del verde come lavoro di pubblica utilità grazie a una convenzione con il Comune di Pontremoli.
Per quanto riguarda i colloqui, nel primo periodo di lockdown l'istituto si è dovuto arrangiare facendo effettuare le videochiamate negli uffici e con i computer degli educatori. È stata in seguito allestita una sala apposita con un mega schermo dove le ragazze due volte a settimana possono effettuare un colloquio da remoto con i propri cari della durata massima di 90 minuti e sottoposte a controllo visivo degli operatori di polizia penitenziaria come previsto per le visite in istituto. Solo nel periodo estivo erano ripresi i colloqui in presenza, nuovamente bloccati da ottobre.
La possibilità di fare chiamate via Skype era già prevista in istituto per le ragazze che non avevano modo di effettuare colloqui con la famiglia, in particolare con i figli minori. Già nel 2015, con autorizzazione del Dipartimento, a Pontremoli era stata data l'opportunità ad una ragazza di fare videochiamate con i due figli in Bulgaria. Tale modalità di colloquio è stata potenziata nel corso del 2020 durante l'emergenza sanitaria e presumibilmente diverrà la regola al termine di essa.
Dall'emanazione del D.lgs. 2 ottobre 2018 n.121 sono state effettuate alcune visite prolungate della durata di circa quattro ore. Nonostante la legge preveda però che tali incontri si svolgano in ambienti appositi, la mancanza di spazi in istituto ha obbligato a effettuare gli incontri nella sala colloqui o nell'area verde, garantendo comunque la possibilità di consumare il pranzo insieme.
Erano 8 le ragazze presenti in istituto al 15 gennaio 2021, di cui 5 minorenni, mentre erano 12, di cui 6 minorenni, un anno prima.

Potenza

Nell'Ipm di Potenza dall'inizio dell'emergenza sanitaria nessuno fra i ragazzi e gli operatori è risultato positivo al Covid-19. Non vi sono state ad oggi situazioni di particolare criticità nella gestione del virus, soprattutto grazie alla positiva collaborazione con la Asl di Potenza. In virtù di accordi più o meno formali, è sempre stata garantita all'istituto la possibilità di effettuare tamponi ai nuovi ingressi e ai ragazzi in ritorno dai permessi premio. La Asl ha inoltre assicurato la propria disponibilità a effettuare un tampone ogni 15 giorni a un ragazzo autorizzato a uscire dall'istituto per motivi di studio, in modo da garantire il regolare proseguimento delle attività scolastiche senza esporre a rischio il resto dei ragazzi e del personale.
Approfittando della residuale attivazione del servizio di prima accoglienza, gli spazi dell'istituto normalmente occupati dal Centro di Prima Accoglienza (Cpa) sono stati destinati allo svolgimento dei periodi di quarantena fiduciaria. Nei giorni di isolamento, vengono garantiti i rapporti con la psicologa e gli educatori, oltre che la fruizione di ore all'aria aperta.
Date le ridotte dimensioni dell'istituto, l'utilizzo delle stanze del Cpa ha ovviato ad eventuali problemi di spazio. A ciò ha contribuito anche la significativa

diminuzione delle presenze registrata negli ultimi mesi. Al 15 gennaio 2021, i ragazzi detenuti nell'Ipm di Potenza erano 7, di cui 2 minorenni e 5 maggiorenni, a fronte di una capienza di circa 15 posti.
Sempre assicurando il presidio giornaliero delle 12 ore (8.00-20.00), nei mesi di lockdown generale gli educatori hanno diminuito gli ingressi in istituto alternando la fruizione di periodi di ferie a giorni di smart working. A turno un giorno alla settimana, gli educatori hanno lavorato da remoto approfittandone per aggiornare le conoscenze in relazione ad esempio alla normativa relativa ai minori stranieri e a percorsi di giustizia riparativa.
Per quanto riguarda la scuola, dal mese di marzo 2020 fino alla conclusione dell'anno scolastico le attività si sono svolte in didattica a distanza in modalità asincrona. Nel frattempo, sono iniziati in istituto i lavori di potenziamento della infrastruttura di rete. Due aule attrezzate con postazioni pc non disponevano inizialmente di connessione, ma in previsione di un eventuale proseguimento delle attività da remoto sono stata collegate alla rete internet del Ministero della Giustizia.
Gli educatori si sono organizzati per assicurare un continuo supporto scolastico. Particolare attenzione è stata dedicata al percorso di un ragazzo che frequentava all'esterno il quinto anno dell'istituto alberghiero, riuscito a fine anno a svolgere gli esami in presenza e a conseguire il diploma di maturità. Lo stesso ragazzo, dopo un iniziale periodo di volontariato, è stato assunto part-time presso una cooperativa di apicoltura e ha regolarmente ricevuto, nei mesi di sospensione delle attività, l'assegno di cassa integrazione. Grazie all'opportunità lavorativa e all'offerta di vitto e alloggio gratuito presso una casa di accoglienza nel comune di Potenza, a luglio il ragazzo ha lasciato l'istituto accedendo alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
La ripartenza del nuovo anno scolastico era prevista regolarmente in presenza ma ad ottobre 2020 un'ordinanza regionale ha disposto nuovamente la sospensione di tutti i corsi di scuola secondaria. Nonostante le modifiche tecnologiche apportate in precedenza, nei mesi di novembre e dicembre l'istituto non è riuscito ad attivare la didattica a distanza per problematiche di natura organizzativa nonché per le difficoltà legate a un accesso internet consentito soltanto tramite account del Ministero della Giustizia. Nel secondo periodo di sospensione dei corsi scolastici, l'istituto si è pertanto dotato di un router wifi e di due tablet e due pc forniti in comodato d'uso dal Cpia.

In seguito a numerose interlocuzioni, si è riusciti infine ad ottenere l'esenzione dal blocco delle attività per i corsi erogati nell'Ipm. Dal mese di gennaio 2021, l'anno scolastico è così riuscito a riprendere regolarmente in presenza. Un ragazzo autorizzato a frequentare all'esterno un corso serale presso un istituto alberghiero svolge attualmente didattica digitale integrata, alternando periodi in presenza a periodo da remoto.
È partita dall'inizio del nuovo anno una sperimentazione che coinvolge l'Ipm, il Cpia e l'istituto per geometri di Potenza per consentire a un ragazzo di seguire un percorso scolastico in didattica a distanza, non rientrando nei requisiti per poter frequentare un corso all'esterno. Il Cpia ha fornito all'istituto una postazione apposita per il ragazzo, dotata di programmi specifici per il disegno tecnico. Ancora prima dello scoppio della pandemia, l'Ipm si era attivato per trovare percorsi di studio erogati da remoto per ragazzi non autorizzati a recarsi all'esterno. L'improvviso incremento negli ultimi mesi di corsi online ha reso più facile l'accesso a tali opportunità di studio che l'istituto continuerà ad offrire anche a conclusione dall'emergenza sanitaria.
I corsi di formazione professionale sono da qualche anno erogati dall'Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata in attuazione del progetto "Vale la pena lavorare" finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto prevede corsi di formazione professionale e tirocini formativi retribuiti della durata di 300 ore, da svolgere sia all'interno che all'esterno dell'istituto presso aziende del territorio. I percorsi professionalizzanti sono andati avanti fino a febbraio 2020, ma nonostante diverse rassicurazioni di un prossimo riavvio le attività non sono ancora riprese.
Per ovviare alla mancanza di formazione professionale, l'istituto ha dato avvio a un laboratorio produttivo alimentare prevedendo da giugno 2020 l'attivazione di un corso in panificazione e pasticceria. Tali attività, sono affiancate da un corso di grafica e marketing, entrambi finalizzati all'apertura del laboratorio, all'ideazione del logo e del packaging dei prodotti.
Dalla chiusura della scorsa primavera non sono ancora ripresi gli ingressi in istituto dei volontari. Si spera nella ripresa delle collaborazioni con il Coni, Unitalsi e i gruppi vincenziani nel corso del 2021. Da giugno 2020 fino alla fine dell'anno si è tenuto un laboratorio di arte sociale integrata che comprendeva attività di teatro, musica, discipline multimediali e artigianato artistico.
Sono attualmente attive due collaborazioni con mediatori culturali di lingua

araba e cinese, entrambe finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
La maggior parte dei ragazzi detenuti presso l'Ipm di Potenza non è di origine lucana, ma proviene da regioni del centro e sud Italia o è di nazionalità straniera. Per tale motivo il ricorso ai video colloqui è stato accolto con gran favore, consentendo ai ragazzi di aumentare significativamente i rapporti con i propri familiari. La possibilità di usufruire di colloqui in presenza è di nuovo formalmente garantita ma, a causa del divieto di spostamento fra regioni, i colloqui non vengono attualmente effettuati.
Grazie ad una collaborazione con il volontariato vincenziano, è attiva da qualche anno una progettualità che prevede l'utilizzo di un'abitazione in prossimità dell'istituto per ospitare le famiglie in visita ai ragazzi e per effettuare periodi di permessi premio insieme ai propri cari quando non è possibile autorizzare il rientro nel contesto di appartenenza.

Roma

Nell'Ipm di Roma Casal del Marmo alcuni membri del personale civile sono risultati positivi al Covid-19. Nessun caso di positività era emerso durante la cosiddetta prima ondata di diffusione del virus, mentre a partire dal mese di novembre si sono verificati i primi contagi rimasti comunque assai ridotti nei numeri.
L'istituto non ha riscontrato particolari difficoltà nell'effettuare cicli di tamponi sia ai ragazzi che al personale né nel reperire dispositivi di protezione individuale, anche grazie a donazioni di mascherine provenienti dall'esterno. Non vi sono state significative complicazioni neanche in merito all'individuazione di ambienti per lo svolgimento dei periodi di isolamento fiduciario, destinando a tale funzione i piani terra delle due palazzine detentive. La disponibilità di tali spazi è principalmente derivata dal ridotto numero di ragazzi presenti in istituto negli ultimi mesi. A fronte di una capienza regolamentare di circa 80 posti, sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria le presenze si sono sempre aggirate intorno alla trentina. Al 15 gennaio 2021 i ragazzi detenuti presso l'Ipm di Casal del Marmo erano 25, di cui 11 minorenni e 14 maggiorenni. Fra loro, quattro sono le ragazze detenute.
A inizio anno, l'istituto ha condotto una ricognizione per la campagna vaccinale del personale e delle persone autorizzate ad accedere in maniera regolare, sia operatori esterni che volontari. Se per questi ultimi è stato solo fornito il numero di persone a titolo di indagine, per il personale interno è stato richiesto di indicare la disponibilità o meno ad effettuare il vaccino anti Covid.
Con l'inizio del lockdown di marzo e aprile 2020, sono state interrotte tutte le attività comprese quelle scolastiche. In mancanza di una connessione internet all'interno delle palazzine detentive, non si è riusciti a proseguire con le lezioni da remoto. Sia il Cpia che l'istituto alberghiero titolare del corso di studio superiore sembra non abbiano dimostrato un grande spirito di collaborazione, non supportando il proseguimento dei percorsi scolastici dei ragazzi in Ipm neanche tramite strumenti di didattica a distanza asincrona. Dopo un periodo di totale assenza, sono poi ripresi i contatti con entrambi i centri di istruzione. È stato così possibile riprendere le attività scolastiche, grazie soprattutto al particolare sforzo di una funzionaria giuridico-pedagogica facente da tramite con l'esterno per la consegna di compiti e dispense.
Nel mese di giugno 2020, i ragazzi iscritti all'ultimo anno di scuola media sono riusciti a conseguire regolarmente la licenza. Una ragazza ha sostenuto gli esami di maturità, preparati con l'aiuto di una suora volontaria autorizzata a tal fine ad accedere in istituto anche nei mesi di chiusura. L'ingresso degli altri operatori volontari è ripreso invece nei mesi estivi, seppur sempre in maniera contingentata.
Il nuovo anno scolastico è ripartito regolarmente in presenza con i corsi di alfabetizzazione e di scuola media erogati dal Cpia e il biennio superiore dell'istituto alberghiero. La ragazza diplomatasi nel 2020 è attualmente iscritta alla facoltà di psicologia che frequenta online negli uffici del personale.
In istituto non sono erogati corsi professionalizzanti. A causa della breve permanenza media dei ragazzi, i corsi risultano difficili da attivare, richiedendo un numero di ore e un numero di partecipanti elevati. Sono previsti dei laboratori di pizzeria, falegnameria, lavorazione di metalli e serigrafia che non rilasciano però alcun tipo di attestato.
Dopo il periodo di lockdown sono subito riprese le attività sportive. Per i ragazzi sono attivi corsi di rugby e fitness ed è di imminente avvio anche un corso per vice-allenatore di calcio. Le ragazze possono invece partecipare a delle lezioni di zumba.
L'Ipm di Casal del Marmo è uno dei pochi istituti ad avere al proprio interno una sezione femminile. Da normativa dipartimentale, i ragazzi e le ragazze non

possono svolgere attività in comune se non in occasione di eventi particolari, come manifestazioni culturali o religiose. Ogni qualvolta l'istituto preveda la compresenza di maschi e femmine è necessario richiedere una specifica autorizzazione agli uffici superiori. Lo scorso anno un'unica eccezione è stata fatta per consentire ad una ragazza di frequentare un corso di formazione online insieme a due ragazzi, seguiti da un tutor in aula.
Una rigorosa separazione è applicata anche fra i ragazzi minorenni e maggiorenni. Mentre per i corsi scolastici e laboratoriali l'istituto è riuscito ad ottenere la possibilità di svolgerli in comune, per gli altri tipi di attività è sempre necessaria un'autorizzazione che il più delle volte non viene concessa. È il caso per esempio delle attività sportive. Considerata la ridotta presenza di minorenni, la netta separazione dal resto dei ragazzi impedisce ad esempio ai più giovani la possibilità di organizzare una partita di pallone.
Data la significativa presenza di ragazzi di origine straniera, l'istituto ha sempre attivo un progetto di mediazione sociale e culturale che al momento prevede la presenza fissa di un mediatore di lingua araba e di una mediatrice di lingua rumena. Vengono chiamati al bisogno mediatori di altre culture, come in questo periodo che vede la presenza anche di un mediatore di lingua urdu per un ragazzo pakistano.
Oltre al cappellano, è garantito l'ingresso su chiamata di ministri di culto di altre fedi religiose. Già nei colloqui di primo ingresso, i ragazzi sono informati della possibilità di richiederne l'accesso in base al proprio credo. Sono negli anni entrati in istituto ministri di culto dei testimoni di Geova, della chiesa evangelista, delle religioni musulmana ed ebraica.
Sono in fase di ultimazione i lavori iniziati l'anno scorso per ampliare il sistema di videosorveglianza e portare la connessione internet all'interno delle due palazzine detentive e della palazzina delle attività. L'istituto ha ricevuto inoltre in dotazione alcuni tablet utilizzati al momento principalmente per effettuare le due videochiamate settimanali previste in sostituzione dei colloqui in presenza.

Torino

All'interno dell'Ipm "Ferrante Aporti" di Torino si sono registrati alcuni casi di positività al Covid-19 fra gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori sanitari.

Grazie all'applicazione dei protocolli sanitari condivisi dalla Regione Piemonte, a questi casi non è seguito alcun contagio all'interno della popolazione detenuta.
L'istituto ha dovuto affrontare diverse difficoltà organizzative nell'allocazione di spazi dedicati allo svolgimento del periodo di quarantena precauzionale. Inizialmente, la durata di quattordici giorni di isolamento prevista all'arrivo in istituto comportava grandi ostacoli nella dislocazione dei ragazzi. Da novembre la formalizzazione di un nuovo protocollo sanitario ha consentito di ridurre tale periodo effettuando un tampone al momento dell'arrivo in istituto e un altro dopo cinque giorni, facilitando di gran lunga la gestione dei nuovi ingressi. Lo stesso protocollo ha previsto un periodo di isolamento della durata minima di 48 ore e l'obbligo di tampone anche per quanto riguarda la dimissione dei ragazzi nei casi di trasferimento in altri istituti o in comunità.
Per evitare di far svolgere i periodi di quarantena lontano da tutti, la direzione ha deciso di non adibire un'intera sezione all'isolamento ma di destinare a questa funzione tutte le stanze da due posti letto presenti nelle quattro sezioni detentive che compongono l'istituto.
La complessa gestione delle entrate e delle uscite avrebbe quindi richiesto e continuerebbe a richiedere grandi sforzi organizzativi da parte di tutto il personale. A facilitare in parte tale compito è intervenuta la magistratura, limitando gli ingressi in istituto soprattutto in fase cautelare. Altrettanto non si può dire, almeno per quanto riguarda Torino, per i ragazzi in esecuzione penale.
Fin dall'inizio del lockdown, grande attenzione sarebbe stata prestata a una chiara ed efficace comunicazione all'interno e all'esterno dell'istituto. Sin dal momento, particolarmente delicato, in cui – insieme alla Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Torino – è stata data notizia della sospensione dei colloqui, la direzione e tutti gli operatori hanno prestato particolare cura nella continua informazione dei ragazzi e delle loro famiglie. Tale approccio è stato perseguito per tutti i mesi successivi soprattutto quando l'adozione di nuove misure implicava cambiamenti nella possibilità di ricevere visite dall'esterno.
Grazie alla fornitura piuttosto celere di dispositivi tecnologici da parte del Dipartimento, si è riusciti sin da subito a svolgere colloqui tramite videochiamate, incontrando un grande favore dei ragazzi e in particolar modo di chi in precedenza non riceveva visite. Benché il colloquio in presenza abbia sicuramente un valore diverso, il video-colloquio ha permesso non solo di vedere i propri cari ma anche

la propria casa, altri luoghi e altre persone.
La tecnologia ha profondamento cambiato il lavoro di tipo educativo. Da una parte ha facilitato i contatti tra il personale dell'istituto con le altre figure del territorio di origine dei ragazzi. Soprattutto per chi proviene da fuori Torino, si incontravano infatti grandi difficoltà nei contatti con gli assistenti sociali o con altri servizi specialistici dei territori. Dall'altra ha ridotto il rapporto diretto tra educatori e giovani detenuti, tipico dell'Ipm, soprattutto nei mesi del lockdown, durante i quali il personale ha lavorato anche in smartworking.
Per quanto riguarda le attività scolastiche, nei mesi di marzo e aprile 2020 si sono riusciti a portare avanti i corsi tramite la consegna dei compiti e delle lezioni da parte degli insegnanti agli educatori che facevano da tramite con gli studenti all'interno dell'istituto. Grazie a tale sistema, sei ragazzi sono riusciti a conseguire la licenza media e due l'attestato di lingua italiana livello A2.
L'anno scolastico 2020/2021 è ripartito in presenza. Anche quando a novembre scorso è stato emanato il Dpcm che nuovamente riduceva le attività scolastiche, gli insegnanti hanno continuato ad entrare in istituto in considerazione della nota del Ministero dell'Istruzione che prevede la possibilità di svolgere didattica in presenza per i corsi elargiti dai Cpia. La scuola continua così regolarmente, osservando tutte le precauzioni necessarie sia relative al numero di studenti che all'adozione dei dispositivi di sicurezza.
Fra lockdown, periodo estivo e zona rossa, dal febbraio 2020 non sono mai ripresi gli ingressi del gruppo di volontari. Per le stesse ragioni è stato anche temporaneamente sospeso il progetto che prevede la realizzazione di un teatro all'interno dell'istituto tramite il coinvolgimento di diverse associazione del territorio.
Nel tentativo di far svolgere ai ragazzi attività che non prevedessero l'ingresso di operatori esterni, l'istituto ha organizzato nei mesi di lockdown un progetto di cineforum grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo e ha ricevuto per mezzo della Garante di Torino alcune playstations. L'attività sportiva è gradualmente ricominciata nei mesi estivi con la squadra di calcio dell'istituto. A settembre è ripreso il progetto "Adotta uno scrittore" realizzato in collaborazione con il salone del libro di Torino.
Trattandosi di un istituto con una permanenza media piuttosto breve, raramente oltre i 60/80 giorni, non sono previsti percorsi lavorativi. Per queste ragioni, si cercherebbe di dar vita a brevi laboratori di avvicinamento alla formazione professionale di circa 150 ore. Sono poi previsti due corsi di formazione professionale di maggiore durata, uno per operatore nel settore delle pulizie di 400 ore solitamente attivato nel periodo estivo in alternanza con la scuola e uno per operatore di cucina di 500 ore contemporaneo al periodo scolastico. Per quest'ultimo, si è in alcuni periodi ricorsi alla didattica a distanza, adottata anche per sostenere i relativi esami. A conclusione dei corsi, nel 2020 si sono diplomati quattro ragazzi nel settore delle pulizie e altri quattro come operatori di cucina.
A metà del gennaio 2021 i ragazzi reclusi in istituto erano 27 (13 minorenni e 14 maggiorenni), mentre erano 40 un anno prima (18 minorenni e 22 maggiorenni).

Treviso

L'Ipm di Treviso non ha riscontrato grandi problematiche collegate alla diffusione del virus, né per quanto riguarda eventuali casi di contagio né in relazione all'organizzazione e gestione dei nuovi ingressi. Non si sono verificate finora particolari situazioni di difficoltà nell'allocazione degli spazi destinati allo svolgimento del periodo di isolamento precauzionale, essendo sempre trascorsi alcuni giorni fra un ingresso e l'altro. Si è riusciti inoltre a mantenere il numero delle presenze al di sotto della capienza regolamentare, grazie anche all'applicazione delle misure straordinarie adottate dal governo per evitare gravi situazioni di sovraffollamento. Al 15 gennaio 2021, i ragazzi ospitati dall'istituto di Treviso erano 11, di cui 6 minorenni e 5 maggiorenni.
Le attività scolastiche sono state sospese per tutta la durata del lockdown della primavera 2020. Dal 6 maggio si è riusciti ad attivare la didattica a distanza, proseguita poi per tutto il periodo estivo fino alla conclusione dell'anno scolastico. Per garantire lo svolgimento delle attività da remoto, l'istituto si è dovuto arrangiare utilizzando dei dispositivi di cui era possesso, incontrando però numerose difficoltà tecniche.
Il nuovo anno scolastico è iniziato e continua a svolgersi con le lezioni in presenza alle quali partecipano solo due studenti per volta. Sono attualmente attive classi di alfabetizzazione L2 livello A1 e A2, corsi di scuola media, un corso di informatica base e alcuni percorsi scolastici serali di indirizzo turistico e meccanico. L'istituto può contare su un ampio organico di insegnanti, anche per le materie specifiche di indirizzo come nel caso della lingua inglese per gli studenti dell'istituto turistico.

Per evitare le problematiche incontrate nei mesi passati, il Cpia sta fornendo all'istituto alcuni dispositivi da utilizzare qualora vi fosse nuovamente bisogno di tornare in didattica a distanza o integrata.
Durante l'estate sono gradualmente riprese le attività sportive e ricreative, come il laboratorio di cucina e il laboratorio artistico, entrambi realizzati una volta a settimana e con la partecipazione di massimo due ragazzi e un operatore.
Nel corso del 2020 si sono svolti corsi di fotografia, video, serigrafia e di grafica in attuazione del progetto "(Re)inclusione" finanziato dalla Chiesa Valdese e realizzato tramite il coinvolgimento di numerose realtà del territorio. Recentemente, a conclusione del progetto della Fondazione Treccani "aPIEDElibro", i ragazzi hanno ricevuto due kindle. Al termine del percorso progettuale realizzato con la Cooperativa sociale Itaca, diversi libri sono stati caricati sui dispositivi in base ai titoli richiesti dai ragazzi. Nel 2021 continuerà il progetto di giustizia riparativa per portare a termine le ore non fruite l'anno scorso a causa della sospensione delle attività.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei colloqui, come nel resto d'Italia la possibilità di svolgere visite in presenza segue l'andamento dell'emergenza sanitaria nella regione. A inizio gennaio 2021, essendo il Veneto in zona arancione, soltanto i parenti di un ragazzo residenti nel comune di Treviso potevano recarsi in istituto a fargli visita. Per tutti gli altri continuavano i colloqui da remoto tramite videochiamata.
La richiesta di effettuare videochiamate era stata avanzata dall'istituto ancora prima dell'emergenza sanitaria, soprattutto per i ragazzi con i parenti all'estero. Tale novità è stata quindi accolta con grande favore da parte di tutto l'Ipm.

30 ANNI ANTIGONE

La tortura in carcere in Italia

La panoramica sui processi

Di Claudio Paterniti Martello

Il 15 gennaio 2021, per la prima volta, un tribunale italiano ha condannato un funzionario pubblico accusato di tortura. Era un agente di polizia penitenziaria che nel 2017 aveva torturato un uomo detenuto nel carcere di Ferrara. Fino a luglio 2017 questa condanna non sarebbe stata possibile, il reato di tortura non esisteva. Per anni abbiamo combattuto affinché venisse introdotto nel nostro codice penale. Alla fine ce l'abbiamo fatta, è arrivata una legge non conforme all'articolo 1 della convenzione ONU ma, come la realtà dei tribunali, dimostra, del tutto applicabile. E applicata, da qualche settimana in qua. Non si gioisce mai per una condanna, e infatti non abbiamo gioito. Ma la decisione del Tribunale di Ferrara ha una portata storica, perché afferma che nessuno, neanche se ha una divisa e si trova in carcere, è superiore di fronte alla legge.

Anzi, ancora meno chi quella divisa la macchia, venendo meno alla sua funzione di garante della legge. La tortura c'è da sempre. Ma in passato fatti del genere non sono stati perseguiti adeguatamente. Adesso le cose sono cambiate. Poche settimane dopo, il 17 febbraio 2021, è stata la volta del Tribunale di Siena: 10 agenti di polizia penitenziaria che lavoravano nel carcere di San Gimignano sono stati condannati per tortura e lesioni aggravate. Altri episodi che richiedono verifiche rigorose in sede processuale sono allo studio di varie Procure. Speriamo che si arrivi alla verità, e che ci si arrivi il più presto possibile.

Crediamo che gli agenti di Polizia penitenziaria debbano sentirsi protetti da decisioni del genere. Il rapporto di fiducia tra i cittadini e i custodi della legalità non può e non deve essere intaccato da quei pochi – e sono pochi – che commettono crimini.

Riportiamo qui di seguito l'elenco dei procedimenti penali attualmente aperti che hanno per oggetto presunti episodi di tortura avvenuti nelle carceri italiane.

1. Ferrara

Il 15 gennaio 2021 per la prima volta un agente di polizia penitenziaria viene condannato a tre anni di reclusione per tortura inflitta a una persona detenuta. I fatti risalgono al 2017. Secondo la ricostruzione, 3 agenti di polizia penitenziaria entrarono nella cella di una persona detenuta per una perquisizione. Uno ne uscì, e si mise di guardia in corridoio. Gli altri due restarono all'interno. Uno dei due fece inginocchiare il detenuto, lo ammanettò o lo pestò. Il detenuto reagì con una testata, che pagò con un ulteriore pestaggio. Poi gli agenti si allontanarono, lasciandolo in cella ammanettato. L'agente condannato aveva optato per il rito abbreviato. Gli altri due hanno optato per il rito ordinario, di cui si è in attesa. Il processo avrà tra gli imputati anche un'infermiera, accusata di falso e favoreggiamento.

2. San Gimignano

Il 17 febbraio 2021 10 agenti di polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano vengono condannati per tortura e lesioni aggravate in concorso. Le pene vanno dai 2 anni e 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi. Per la seconda volta in poche settimane viene applicata la legge contro la tortura. L'episodio oggetto delle indagini e del processo risale all'ottobre 2018, quando secondo la ricostruzione un detenuto tunisino ha subito pestaggi brutali. La Procura del Tribunale di Siena, nell'ottobre del 2019, aveva contestato il reato di tortura a 15 agenti. 10 sono stati condannati a febbraio, 5 sono stati rinviati a giudizio a novembre del 2020. Per loro si aspetta il rito ordinario. In quest'ultimo procedimento Antigone si è costituita parte civile. Durante l'udienza con cui è stato disposto il rinvio a giudizio è stato giudicato, con rito abbreviato, anche un medico del carcere, che è stato condannato a 4 mesi di reclusione per rifiuto di atti d'ufficio, per non aver visitato e refertato la vittima.

3. Torino

I fatti risalgono al 2017 e consisterebbero in decine di episodi di violenza brutale di cui avrebbero fatto le spese dei detenuti della casa circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno". Gli episodi sono stati denunciati dalla Garante comunale delle persone private della libertà e dal Garante Nazionale. Nelle indagini sono coinvolti 25 agenti, indagati per tortura. A diverso titolo sono coinvolti anche il comandante di reparto, il direttore del carcere e un leader sindacale, indagati per

altri reati. A seguito dell'esposto presentato dal Garante nazionale, Antigone ne ha presentato uno suo. A condurre l'inchiesta è il Nic, il gruppo investigativo della Polizia Penitenziaria. A fine luglio 2020 l'Amministrazione penitenziaria ha assunto provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli agenti coinvolti. Direttore e comandante invece sono stati trasferiti in altro istituto. Il 25 agosto 2020 Antigone ha avanzato richiesta per ottenere copia degli atti di indagine. È stata autorizzata. Dagli atti e dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari risulta indagato il Direttore del carcere, per il reato di favoreggiamento personale e di omessa denuncia. Si è attualmente in attesa della fissazione dell'udienza preliminare.

4. Palermo

A gennaio 2020 Antigone viene a conoscenza di un presunto episodio di maltrattamenti subiti da una persona detenuta. Questa persona, davanti alla Corte di Assise di Appello di Palermo, ha reso dichiarazioni spontanee con cui ha denunciato violenze che avrebbe subito all'arrivo in carcere. La Corte, riscontrati i segni in volto e ascoltato il racconto, ha trasmesso gli atti alla Procura. A seguire Antigone ha presentato un esposto contro gli agenti per tortura e contro i medici per non avere accertato le lesioni. Le indagini sono attualmente in corso.

5. Milano

A marzo 2020, nel corso dell'emergenza pandemica, Antigone viene contattata da molti familiari di persone detenute presso il Carcere di Opera, a Milano. Ci segnalano violenze, abusi e maltrattamenti nei confronti dei propri familiari, che sarebbero stati così puniti per la rivolta che avevano portato avanti in precedenza nel primo reparto. A seguire Antigone ha presentato un esposto per tortura.

6. Melfi

A marzo 2020 Antigone viene contattata dai familiari di diverse persone detenute presso il carcere di Melfi. Denunciano gravi violenze, abusi e maltrattamenti subiti dai propri familiari nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2020, verso le ore 3.30. Come a Milano, si tratterebbe di una punizione per la protesta scoppiata il 9 marzo 2020. Le testimonianze parlano di detenuti denudati, picchiati, insultati e messi in isolamento. Molte delle vittime sarebbero poi state trasferite. Durante le traduzioni non sarebbe stato consentito loro di andare in bagno. E sarebbero state fatte firmare loro delle dichiarazioni in cui attestavano di essere cadute accidentalmente. Ad aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per violenze, abusi e torture.

7. Santa Maria Capua Vetere

Nel mese di aprile 2020 Antigone viene contattata da familiari di varie persone detenute presso il reparto "Nilo" della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. La causa sono i presunti abusi, violenze e torture che alcuni detenuti avrebbero subito nel pomeriggio del 6 aprile 2020, anche qui come ritorsione per la protesta del giorno precedente, la quale aveva fatto seguito alla notizia secondo cui vi era nell'istituto una persona positiva al coronavirus. I medici avrebbero visitato solo alcune delle persone detenute poste in isolamento, non refertandone peraltro le lesioni. A fine aprile 2020 Antigone ha presentato un esposto per tortura, percosse, omissione di referto, falso e favoreggiamento. A giugno 2020 la Procura fa notificare dai carabinieri avvisi di garanzia a 44 agenti di polizia penitenziaria indagati per tortura, abuso di potere e violenza privata. Agli atti dell'inchiesta ci sarebbero video che mostrano i pestaggi, detenuti inginocchiati e picchiati con i manganelli.

8. Pavia

A marzo 2020 Antigone viene contattata dai familiari di alcune persone detenute nel carcere di Pavia che avrebbero subito violenze, abusi, e trasferimenti arbitrari dopo le proteste di alcuni giorni prima. La polizia le avrebbe colpite, insultate, private degli indumenti e lasciate senza cibo. Ai detenuti trasferiti non sarebbe stato permesso di portare alcun effetto personale né di avvisare i familiari. A

fine aprile Antigone ha presentato un esposto per violenze, abusi e tortura. Le indagini sono attualmente in corso. Diverse persone sarebbero state già sentite dalle autorità inquirenti.

9. Monza

I fatti risalgono ad agosto 2019 e riguardano la violenta aggressione fisica denunciata da un detenuto, che sarebbe avvenuta nel corridoio della sezione in cui si trovava. A fine settembre 2019 Antigone presenta un esposto, che si affianca alla denuncia presentata dalla vittima. Il magistrato, nel corso del procedimento, acquisisce le videoregistrazioni relative a quanto accaduto. Nel febbraio del 2020 viene avviato il procedimento per tortura contro alcuni agenti. A ottobre 2020 Antigone deposita un sollecito per la chiusura delle indagini preliminari. Il 5 ottobre 2020 la Procura della Repubblica avanza richiesta di archiviazione per l'ipotesi di tortura a carico di alcuni agenti e per l'ipotesi di rifiuto di atto d'ufficio a carico di un medico penitenziario, che non avrebbe visitato il detenuto dopo le violenze e dopo l'allocazione in una cella di isolamento. A novembre Antigone si oppone alla richiesta di archiviazione. L'udienza preliminare innanzi al Tribunale di Monza a carico di 5 agenti di polizia penitenziaria per i reati di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d'ufficio e omessa denuncia a danno della vittima è stata fissata per il 20 aprile 2021.

Salute mentale e Rems/1: a che punto siamo?

Difendere la riforma, guardando oltre

Di Michele Miravalle [1]

Con le ispezioni della Commissione parlamentare d'inchiesta per l'Efficacia e l'Efficienza del Servizio Sanitario nazionale del 2012, il percorso di "superamento" degli Ospedali psichiatrici giudiziari ha subito un'accelerazione che ha portato – non senza tentennamenti – all'uscita delle ultime due persone internate dall'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto nei primi giorni di maggio del 2017, chiudendo così una storia secolare.
Sono infatti trascorsi più 140 anni da quando ad Aversa, nella casa penale per invalidi ospitata nel convento cinquecentesco di San Francesco da Paola, nasceva la prima "sezione per maniaci", che poteva ospitare fino a diciannove persone. Vi erano rinchiusi i "*delinquenti impazziti, che rappresentano scene di terrore e che portano scompiglio*", così li descrive Filippo Saporito, psichiatra e storico direttore del manicomio di Aversa. Erano pazzi e criminali allo stesso tempo, troppo pazzi per stare in un carcere, troppo criminali per un manicomio civile. Erano (e sono?) la rappresentazione dello stigma (anzi del doppio stigma, quello del deviante e quello del *malato di mente*) che spaventava (e spaventa?) la *società perbene*.
In termini generali dunque, ci troviamo oggi in una fase di "stabilità" normativa.
Salvo alcune lacune e punti oscuri che non mancheremo di sottolineare nelle prossime righe, all'orizzonte non si vedono infatti stravolgimenti del quadro legislativo: il tema della cura/controllo dei pazienti psichiatrici autori di reato non sembra tra le priorità dell'agenda legislativa, essendo stata raggiunta una sorta di "pacificazione" tra istanze contrapposte, che ha nella l. 81/2014 la sua sintesi più significativa.
L'attenzione deve conseguentemente rivolgersi non già alla produzione bensì all'esecuzione delle norme e alla loro *implementazione*. Si tratta di una fase che ha come protagonisti sia l'attività interpretativa dei giudici e sia le pratiche degli operatori.
Questo sì, è terreno di conflitto e scontro tra visioni inconciliabili. Riconducibili, ancora una volta, a quelle di cura e riabilitazione socio-sanitaria da un lato e quelle di neutralizzazione e difesa sociale dall'altro. Uno scontro che si dipana anche sul piano semantico, con gli operatori della salute mentale che utilizzano il vocabolario proprio della scienza medica e gli operatori del diritto che devono riferirsi a categorie giuridiche ancora attuali quali la *pericolosità sociale* e la non *imputabilità per vizio di mente*.
Proprio in queste opposte visioni, si organizza la quotidianità professionale degli operatori: spesso conflittuale, a volte reciprocamente indifferente, raramente cooperativa. Ma su questo avremo modo di soffermarci ancora.

Come spesso accade, la "chiusura" definitiva degli Opg e l'entrata in vigore della l. 81/2014 – oggi caposaldo dell'intero impianto normativo – ha reso sfuocate le attenzioni della politica, dei media e dell'opinione pubblica. Proprio tale attenzione aveva avuto un ruolo fondamentale – anzi, decisivo – nel processo di riforma. Forse, senza la forza di quelle immagini shock girate dalla già citata Commissione d'inchiesta parlamentare, commentate dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come «estremo orrore che umilia l'Italia rispetto al resto d'Europa, (...) indegno di un Paese che voglia definirsi civile», mandate in onda in prima serata sulla tv pubblica il 20 marzo 2011, il processo riformatore non avrebbe avuto lo stesso esito e la medesima scansione temporale.

Proviamo a sistematizzare in dieci punti i "nodi cruciali". Tracciamo un decalogo, pensato con spirito critico ma costruttivo, tenendo lo sguardo aperto all'orizzonte.

1. De-istituzionalizzazione o neo-istituzionalizzazione

Occorre anzitutto discutere se il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari può essere descritto come un (raro) processo di *de-istituzionalizzazione* nel campo dell'esecuzione penale oppure se, al contrario, siamo di fronte ad una "**truffa delle etichette**", che ha sostituito gli Opg con istituzioni totali come le Residenze per l'Esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) diverse nel nome, ma del tutto assimilabili sul piano ontologico.
Se ci trovassimo di fronte ad un caso di *de-istituzionalizzazione*, sarebbe una vera novità nel panorama degli strumenti controllo sociale e penale della società contemporanea.
Il "bisogno" di istituzioni totali capaci di "contenere" o rispondere ai bisogni sociali è infatti crescente. Si pensi al tema del governo delle migrazioni e alla nascita delle "nuove" istituzioni totali che, utilizzando gli strumenti del diritto amministrativo, segregano i migranti irregolari in attesa di espulsione dal Paese. Oppure alla questione del governo dell'invecchiamento demografico, dove le residenze per anziani hanno progressivamente sostituito il ruolo della famiglia

nell'accudimento degli anziani.
Insomma sono forse i folli-rei l'unica 'categoria' nei cui confronti si è fatta una scelta in controtendenza?
Solo apparentemente si tratta di una discussione teorica che poco interessa ai "pratici", cioè ai diversi operatori della giustizia e della salute mentale che si trovano quotidianamente a operare con i pazienti psichiatrici autori di reato.
Dai punti fermi della l. 81/2014 sul piano dell'organizzazione delle Rems, già contenuti nel Decreto Ministeriale del Ministro della Salute 1° ottobre 2012 – a cui facciamo risalire l'inizio della dismissione degli Opg, si evince, da parte del decisore una volontà di attenuare gli aspetti custodiali delle misure di sicurezza e ti tracciare una discontinuità tra vecchi Opg e nuove Rems. Si prevede infatti:

1. l'esclusiva gestione sanitaria delle Rems, affidate esclusivamente alla sanità pubblica regionale, senza alcun potere decisionale o organizzativo del Ministero della Giustizia;

2. le ridotte dimensioni per evitare l' "effetto-manicomio": la capienza massima di ogni Rems non deve superiore ai 20 posti. Una dimensione assimilabile a quella delle comunità terapeutiche, ma superiore a quella dei Servizi psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) ospedalieri;

3. la capillare diffusione sul territorio, per implementare il principio della "territorialità" della sanzione penale e favorire i contatti con il territorio esterno;

4. l'assimilazione agli standard ospedalieri per quanto riguarda le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività sanitarie e quelle necessarie a garantire la sicurezza del paziente e della struttura, nonché le dotazioni minime di personale sanitario e infermieristico per il funzionamento della struttura;

5. l'obbligo, per le Regioni, di adottare un piano di formazione del personale delle strutture sanitarie residenziali volto ad acquisire e a mantenere competenze cliniche, medico legali e giuridiche (con particolare attenzione ai rapporti con la Magistratura di sorveglianza), specifiche per la gestione dei soggetti affetti da disturbo mentale autori di reato.

6. che la sola attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna non costituisce competenza del Servizio sanitario nazionale né dell'Amministrazione penitenziaria, bensì affidata alle Regioni e le Province autonome, attraverso specifici accordi con le Prefetture, che tengano conto dell'aspetto logistico delle strutture, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza. Al tema sicurezza si ricollega anche l'assenza di personale di polizia penitenziaria all'interno della struttura, presente invece nei "vecchi" Opg.

Ognuna di queste previsioni rafforza l'idea che quello dell'istituzione delle Rems sia stato – almeno sulla carta – un percorso di de-istituzionalizzazione. Ciò non significa, che, sul piano micro della singola Rems, si possano riprodurre in taluni casi quelle dinamiche tipiche dell'istituzione totale, che portano ad una violenta compressione delle principali sfere di vita dell'uomo, lo spazio, il tempo, le relazioni.
Proprio tra i dati quantitativi presentati nel report ritroviamo un altro argomento forte che segna un "cambio di passo" rispetto alla dinamica manicomiale dell'Opg: i numeri delle persone presenti.
Al 30 novembre 2020 nelle 31 REMS vi erano 551 persone ricoverate. Si tratta del dato più basso della storia delle misure di sicurezza detentive dal Dopoguerra ad oggi. [2)]

Ospiti in REMS al 30/11/2020

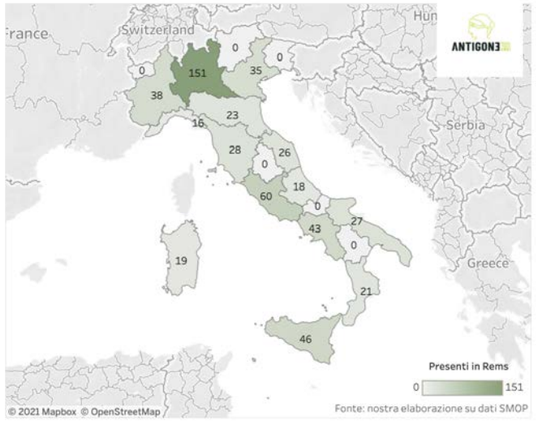

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Percentuale pazienti uomini e donne presenti in Rems

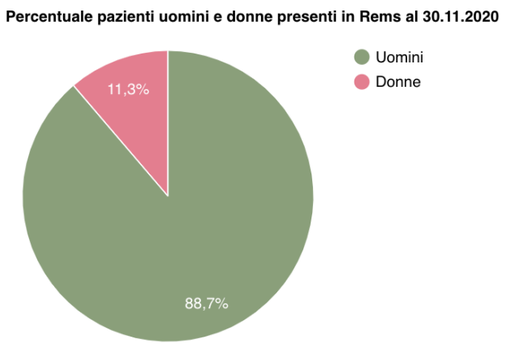

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il numero era quasi tre volte superiore ai tempi delle ispezioni parlamentari e aveva raggiunto il suo picco massimo nel 1961 quando si contavano 2.182 persone internate in Opg. A partire dal 2012 il numero è in costante calo e si è stabilizzato nell'ultimo triennio, attestandosi sulla capienza massima dei posti disponibili in Rems (circa seicento).
Statisticamente la popolazione internata è marginale rispetto alla popolazione detenuta e non sembrano esserci significative correlazioni dirette tra l'andamento delle persone presenti in carcere e quello dei ricoverati in Opg/Rems. Il rapporto percentuale è storicamente stato intorno al 3% e oggi è sceso all'1% (la popolazione detenuta è infatti, a fine 2020, composta da 53 mila persone).
Se il dato sulla popolazione detenuta è stato caratterizzato da fortissime oscillazioni, anche dovute all'impatto di politiche criminali carcero-centriche, quello delle misure di sicurezza detentive è un dato storicamente caratterizzato da una maggiore stabilità.
Nell'ultimo decennio, il trend delle presenze appare dunque in discesa e non si esclude che possa ulteriormente scendere, soprattutto attraverso più attente "selezioni" all'ingresso, se è vero, come segnalato da numerosi operatori, che esiste un cospicuo numero di c.d. cripto-imputabili (v. infra) che non dovrebbero stare in Rems.
Visti questi numeri, la sfida, operativa e politica, dovrebbe essere oggi quella di una tendenziale abolizione del 'bisogno' di Rems. Da questo punto di vista, quello dei folli-rei, insieme a quello dei minori autori di reato, potrebbero diventare i primi

due campi dell'esecuzione penale su cui sperimentare l'assenza di istituzioni totali contenitive.Questi numeri dimostrano però una dinamica ben nota agli studiosi di istituzioni totali: l'effettivo utilizzo dell'internamento dipende dalla concreta disponibilità di posti. Più strutture esistono e più verranno riempite, dando vita ad un circolo vizioso di crescente "bisogno" di istituzioni totali.
Solo un approccio attento ai bisogni e alle condizioni della persona nella sua individualità ha portato a constatare che quasi due terzi della popolazione internata in Opg era in realtà "dimissibile" e che veniva invece tenuta internata per semplice "inerzia" o inattività delle istituzioni preposte.
Questi numeri dimostrano dunque che non vi è alcun *bisogno* di più Rems nè di aumentare le categorie giuridiche di persone che possono farvi accesso, ma vi è piuttosto la necessità di riaffermare la progressività del trattamento terapeutico, lavorando affinché la Rems sia una soluzione *transitoria* e *temporanea*. Come avremo modo di analizzare, solo accelerando le dimissioni dalle Rems e trovando soluzioni alternative si riducono le liste d'attesa.

2. L'anomalia di Castiglione delle Stiviere

Il fatto che il 27,4% (151 persone, di cui 133 uomini e 18 donne) della popolazione sottoposta a misura di sicurezza detentiva in Rems sia concentrata in un solo luogo, il sistema polimodulare di Rems di Castiglione delle Stiviere in Lombardia, è certamente un'anomalia. Per i critici, una stortura del sistema.
Non è questa la sede per un'attenta disamina sui punti critici e di forza del c.d. "modello Castiglione", né sulle ragioni politiche, amministrative e sanitarie che hanno portato Castiglione delle Stiviere ad essere, nel bene e nel male, un "modello".
L'"anomalia" di Castiglione ha radici antiche, è stato infatti il primo tra gli Ospedali psichiatrici giudiziari ad essere "sanitarizzato" e dunque totalmente gestito dalla sanità regionale lombarda, vedendo impiegati nei suoi padiglioni professionalità esclusivamente socio-sanitarie.
Il passaggio da Opg a Rems non ha prodotto in quel luogo sostanziali trasformazioni, se non di denominazione. Eppure la stessa Regione Lombardia, chiamata dal Governo fin dal 2012 a redigere piani di riforma degli Opg, aveva previsto di soddisfare il requisito della "territorialità" delle misure di sicurezza,

affiancando a Castiglione delle Stiviere (nei progetti originali, erano qui previsti 240 posti, pari alla capienza "storica" di quel luogo), altre tre strutture (nelle province di Como, Brescia e Milano) per un totale di ulteriori 40 posti.
Quel piano originario fu poi ridimensionato e oggi Castiglione delle Stiviere è l'unico luogo in Lombardia dove eseguire la misura di sicurezza del ricovero in Rems.
In un momento storico in cui, causa pandemia, si sta riaprendo la riflessione su quali siano i modelli che meglio interpretano il diritto alla salute costituzionalmente garantito, occorre aprire una riflessione franca, ragionata e non ideologica se questa anomalia debba continuare o se si debbano promuovere modelli diversi.
Perché più di un quarto di pazienti sottoposti a ricovero in Rems debbono concentrarsi in un solo luogo? C'è un concreto rischio di eludere le finalità della riforma, riproponendo un modello residenziale che, almeno nei numeri, è di chiaro stampo manicomiale.
Non vi sono evidenze di carattere socio-demografico che giustifichino il fatto che in Lombardia vi sia il triplo dei ricoverati rispetto anche alle altre regioni più popolose d'Italia (43 in Campania, 46 in Sicilia, 60 nel Lazio).

3. Quale modello di Rems: omologazione o differenziazione

Superate le difficoltà iniziali legate all'apertura delle Rems e all'adattamento ad un generale nuovo approccio alle misure di sicurezza per pazienti psichiatrici, è oggi necessario domandarsi se esista e *quale* sia il modello di Rems che funziona meglio di altri.
Ancora una volta, si assiste ad una differenza di visione tra operatori della salute mentale e della giustizia.
I primi sono molto affezionati all'autonomia e alla valorizzazione dei particolarismi locali e dunque rivendicano la libertà di organizzare la quotidianità in Rems secondo parametri esclusivamente "sanitari" e seguendo le regole e le prassi proprie del servizio.
Gli operatori della giustizia si trovano invece spesso "smarriti" di fronte a modalità di funzionamento così diverse ed alla mancanza di una cornice di regole uguali per tutte le strutture. Riflettendo una visione "penitenziarista" della misura di sicurezza, lamentano la mancanza di un regolamento/ordinamento valido per tutto il territorio nazionale.
Entrambe le visioni trovano una loro logica. Ciò che non va dimenticato, è il particolare *status* della persona ricoverata in Rems: si tratta di persone *private della libertà* in virtù dell'applicazione di una misura di sicurezza e dunque particolarmente *vulnerabili*.
Perciò sarebbe opportuno individuare un nucleo di "regole minime" comuni, in particolare riguardo a quei diritti maggiormente in tensione durante la privazione della libertà. Che, in un elenco non esaustivo, potremmo individuare in: rapporti con l'esterno e la famiglia (comunicazioni, telefonate, incontri), accesso e utilizzo degli strumenti tecnologici, affettività, libertà religiosa, provvedimenti disciplinari (Quali? Chi li decide? Con quali procedure e quali effetti?), accesso e rifiuto delle terapie farmacologiche e gestione di eventuali Trattamenti sanitari obbligatori.
A questi diritti di natura pubblicistica, si affiancano le questioni privatistiche legate allo status della persona, nella quasi totalità dei casi si tratta di persone compromesse nella loro capacità di agire, con amministratori di sostegno, curatori o tutori.
Un altro tema che riguarda più l'aspetto organizzativo è quello della sicurezza. La legge prevede la presenza esclusiva di personale socio-sanitario-assistenziali, ma è crescente il numero di Rems che impiega personale di vigilanza (non armato) all'interno degli spazi del ricovero, ai fini del mantenimento dell'ordine e della prevenzione di aggressioni al personale e ad altri ospiti. Si tratta di una questione delicata, poiché i confini tra intervento sanitario e di ordine pubblico sono piuttosto labili.
È dunque auspicabile l'esistenza di un luogo istituzionale che, anche coinvolgendo soggetti esterni all'amministrazione sanitaria e della giustizia (ad esempio i Garanti delle persone private della libertà), sia formalmente chiamato a monitorare l'applicazione della normativa e a condividere problematiche e buone pratiche tra le varie Rems.

4. Il codice penale, dogma immodificabile. La pericolosità sociale ha ancora un senso?

La novità più rilevante della l. 81/2014 sul piano giuridico riguarda la modifica alla concezione di pericolosità sociale, un istituto controverso ma ancora presenta

nel nostro codice penale, nonostante si tratti di un giudizio prognostico che lo stesso grado di certezza del lancio di una moneta o di un tiro a dadi.
Il legislatore ha ridisegnato il presupposto soggettivo di applicazione delle misure di sicurezze, stabilendo che l'accertamento della pericolosità sociale debba basarsi sulle «qualità soggettive della persona», ma senza tenere conto «delle condizioni di cui all'art. 133 secondo comma, numero 4», cioè «delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo». La stessa legge ha poi previsto che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».
Cosa può esserci di così rivoluzionario in queste due affermazioni?
Anzitutto, restringere il campo di valutazione alle sole qualità soggettive della persona significa, da una parte, deludere le aspettative di parte della dottrina giuridica che avrebbe voluto veder sostituito l'aleatorio termine *pericolosità sociale*, con un più pragmatico *bisogno di cure*, che avrebbe rafforzato il carattere sanitario-riabilitativo delle misure di sicurezza e ridotto la valutazione ai soli aspetti medici, tralasciando quelli giuridici-criminologici.
Per una modifica così radicale, che muterebbe i connotati dal c.d. sistema del doppio binario, su cui si basa l'intero sistema sanzionatorio italiano, sarebbe auspicabile una riforma completa del codice penale. Ma oggi sembrano mancare i presupposti e la volontà politica.
Dall'altra, affermare che non si debba più tener conto del contesto ambientale di vita del folle-reo, significa (e questo sì che è, a suo modo, rivoluzionario) togliere al giudice la possibilità di valutare quei fattori sociali e famigliari che erano spesso decisivi nel giudizio di pericolosità.
In pratica, si cancella per legge la nozione di pericolosità sociale situazionale, che tendeva a valorizzare (e giudicare) in base al contesto in cui il folle reo viveva (ha una famiglia in grado di accoglierlo? È seguito dai servizi psichiatrici territoriali? Vive in contesti in grado di scongiurare il rischio recidiva?). Tutte domande che occupavano le riflessioni del giudice e che, a partire dall'entrata in vigore della legge sono passate in secondo piano.
La ratio della norma è certamente apprezzabile: riaffermare un principio tipicamente garantista; l'eventuale limitazione della libertà personale del soggetto infatti non può dipendere dalla valutazione di elementi incontrollabili e indipendenti dal soggetto stesso, ma frutto dei contesti di marginalità in cui egli si è trovato a vivere.

Tuttavia, c'è chi sottolinea i rischi di decontestualizzare la pericolosità sociale, trasformando il folle-reo in «un soggetto da laboratorio sottratto all'influenza dei fattori esterni» (Pelissero, 2014, pag. 218). Si tornerebbe addirittura ad una nozione biologica di pericolosità sociale, ancorata esclusivamente alle caratteristiche personali, psicologiche e psichiatriche dell'autore. Il giudice sarebbe appiattito sulle decisioni dello psichiatra e si lascerebbe sedurre «dal fascino della scienza» (Pelissero, 2014, pag. 917).
Ad oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge, possiamo affermare che la "nuova" nozione di pericolosità sociale ha favorito il dialogo costruttivo tra servizi della salute mentale e magistratura e ha messo al centro l'importanza di avere, fin dal giudizio di cognizione, un'idea su quale progetto costruire intorno al paziente. Le buone pratiche vanno proprio in questo senso, anticipare le attenzioni dei servizi sanitari già nella fase del giudizio, senza attendere che la "presa in carico" inizi dopo la sentenza.

Non è questa la sede per riproporre una discussione puntuale sull'attualità del sistema del doppio binario, ma è da sottolineare come, allo stato, la modifica del codice penale non sia all'ordine del giorno dell'agenda politica. Le proposte, anche del recente passato (vedi, ad esempio i lavori della Commissione Grosso) non mancano.
Il codice penale non è un dogma e ripensare ad una radicale riforma del sistema sanzionatorio non può essere degradato ad esercizio di stile dell'accademia, andrebbero valutate con grande attenzione le proposte di un definitivo superamento del "sistema del doppio binario", sancendo una definitiva cesura, culturale e giuridica, che porta a considerare la persona con diagnosi psichiatrica un "diverso", un "altro" rispetto alla società degli imputabili.
Il patrimonio di esperienza accumulato dagli operatori in questi anni di percorso di superamento degli Opg può diventare prezioso anche in quest'ottica.

5. Le liste d'attesa: come non sovraffollare le Rems

L"intricata questione delle "liste d'attesa", cioè di quelle persone che pur destinatarie di un ordine di ricovero in Rems non vi accedono, per mancanza di posti disponibili. Oggi è forse questo il terreno di maggiore attrito tra cultura

giuridica e cultura sanitaria, che qui ci limitiamo a sintetizzare e che recentemente l'intervento della Corte Costituzionale, investita della questione dal Tribunale di Tivoli (qui il testo completo dell'ordinanza). Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affrontato il caso di un giovane italiano rimasto in carcere per quasi un anno dalla scadenza del titolo cautelare perché, pur dovendo essere condotto in una Rems, non ve ne era alcuna disponibile. E "in attesa di posto in Rems" era Valerio Guerrieri, morto suicida nel febbraio 2017 nella sua cella del carcere di Regina Coeli a Roma.
L'idea che un ordine legittimamente posto dall'autorità non venga eseguito, o meglio non possa essere eseguito per mancanza di posti, è una novità assoluta nel campo dell'esecuzione penale. Nel contesto italiano, nessun istituto penitenziario si rifiuterebbe di ospitare una persona destinataria di un ordine di carcerazione perché è stata raggiunta la capienza massima. Nel microcosmo Rems queste "impossibilità" rappresentate dalla direzione sanitaria all'autorità giudiziaria sono invece prassi quotidiana, motivo per il quale nessuna Rems ospita un numero superiore di persone rispetto ai posti disponibili. Il personale sanitario conosce infatti il pericolo potenziale costituito da una Rems sovraffollata e la conseguente impossibilità di svolgere alcuna funzione riabilitativa, limitandosi al mero contenimento.
Questa indisponibilità di posti disponibili ha però creato, fin dai primi mesi di apertura delle Rems, delle "liste d'attesa" di persone "in attesa" di fare ingresso in Rems.
Sul tema è tuttavia difficile avere una posizione minimamente oggettiva, basata su dati realistici e verificati. Le "liste d'attesa" sono infatti gestite a livello regionale, senza criteri di priorità condivisi e senza una banale condivisione dei numeri. Per questo motivo, al 30 novembre 2020, il sistema Smop segnala 175 persone "in lista d'attesa" (di cui il 31% in attesa in istituto penitenziario), numeri in crescita rispetto alla stessa data del 2019, quando le persone in lista d'attesa erano 92. Tali numeri sono tuttavia fortemente sottostimati, altre autorevoli fonti, come la Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità garante delle persone private della libertà, segnala un numero ben maggiore, oltre le 700 persone.
Senza una raccolta dati centralizzata e credibile, ogni presa di posizione sulla questione delle liste d'attesa non potrà che essere ideologica e frutto della percezione individuale. Al netto di questa osservazione, l'allungarsi delle liste d'attesa pone due questioni: sull'accuratezza con cui vengono ordinati i ricoveri

in Rems e su dove collocare le persone "in attesa".

Occorre infatti notare come le persone in lista d'attesa non sono "mostri in libertà" che creano gravi problemi di ordine pubblico, anzi sono persone che "in attesa" della Rems incominciano percorsi terapeutici-riabilitativi in altre strutture e in altri forme (prevalentemente percorsi in comunità), durante i quali spesso raggiungono un loro equilibrio. A dimostrarlo, c'è il numero di misure di sicurezza che vengono "trasformate" dal giudice durante la permanenza in lista d'attesa. Tale trasformazione segnala che una soluzione diversa dalla Rems sarebbe stata possibile fin dal principio, evitando di allungare le "lista d'attesa". Torna dunque, ancora una volta, la già richiamata necessità che, fin dal momento della commissione del reato, si avvii un dialogo costruttivo tra autorità giudiziaria e servizi sanitari per "anticipare" il più possibile la presa in carico del paziente, evitando che l'ordine di ricovero in Rems sia dettato da un'eccessiva "ansia custodialistica" legata al pericolo della commissione di un nuovo reato.

I casi più problematici riguardano le persone che "attendono" l'ingresso in Rems da detenuti in carcere. La legittimità della base giuridica della loro carcerazione è incerta e, in più, creano tensioni all'interno degli istituti penitenziari di difficile gestione. La soluzione più netta, ma anche più rispettosa dei diritti fondamentali della persona, sarebbe quella di prevedere un divieto formale di carcerazione per tutte le persone in attesa di Rems. Il dibattito tanto aperto quanto urgente.

6. Definitivi e provvisori: il tradimento della legge 81/2014.

Tra le questioni più problematiche, vi è quello relativo alle posizioni giuridiche dei ricoverati. La suddivisione che qui interessa è tra ricoveri provvisori (art. 206 c.p.) e definitivi (art. 222 c.p.). Nel primo gruppo rientrano coloro che sono ancora sottoposti a procedimento penale, i definitivi sono coloro che sono già stati prosciolti perché non imputabili, ma sottoposti a misura di sicurezza perché socialmente pericolosi.
Una differenza rilevante è che la competenza a decidere sulle misure provvisorie è dei giudici di cognizione (nella quasi totalità dei casi, i giudici per le indagini preliminari), sulle misure definitive (revoche, proroghe, trasformazione delle

misure) decide la magistratura di sorveglianza.
I numeri ci dicono che i due gruppi sono quantitativamente ormai omogenei e che la tendenza degli ultimi anni è quella di un lieve ma costante incremento delle misure provvisorie e di una stabilità di quelle definitive. Se, con una certa approssimazione giuridica, paragoniamo le misure di sicurezza provvisoria alle condanne non definitive e alle misure cautelari in carcere, scopriamo una rilevante differenza: le persone in Rems in attesa di una sentenza definitiva sono sensibilmente di più di quelle in carcere (quasi il 50% in Rems, intorno al 30% in carcere). Possono essere molte le spiegazioni del dato, su tutte il fatto che quando viene decisa una misura provvisoria ci troviamo tendenzialmente in epoca più vicina alla commissione del reato ed è dunque possibile che la situazione psicopatologica della persona sia ancora in fase acuta. Va considerato che la persona in misura provvisoria verosimilmente è meno conosciuta dai servizi psichiatrici territoriali – salvo che non abbia una pregressa presa in carico per altri motivi diversi dalla commissione del reato. Sono questi alcuni dei fattori che rendono più difficile l'individuazione di un Programma terapeutico individuali e di soluzioni "alternative" alla Rems. Il giudice, in attesa di definire il processo, sarà dunque più propenso a optare per una misura più custodiale come il ricovero in Rems.
Occorrerebbe un'analisi caso per caso, ma, torniamo a ribadire, che è necessario un contatto il più immediato possibile tra magistratura e servizi sanitari per trovare, fin dalle primissime fasi del processo, la collocazione più opportuna, ribadendo che l'uso della Rems deve costituire l'eccezionalità ed essere *extrema ratio* tra le varie opzioni a disposizione del giudice.

7. I cripto-imputabili

Gli operatori della salute mentale che lavorano nelle Rems, segnalano una crescente presenza dei c.d. "cripto-imputabili", cioè di persone che non presenterebbero gravi patologie psichiatriche, ma problematiche diverse e non strettamente sanitarie (dipendenza da sostanze, marginalità sociale, biografie criminali) che vengono comunque ricoverate in Rems, eludendone la funziona terapeutico-riabiliativa.
Si tratta di un effetto collaterale della *bulimia diagnostica* che ha segnato gli ultimi decenni di sviluppo della psichiatrica, raggiungendo il suo apice nell'ultima versione del manuale diagnostico internazionalmente riconosciuto (DSM V), ove sono indicate un numero di patologie e disturbi psichiatrici mai così grande.
La questione dei cripto-imputabili chiama direttamente in causa il ruolo dei periti e dei consulenti tecnici, che, in sede processuale, devono pronunciarsi sulla capacità di intendere e volere della persona: al loro sapere esperto si "affida" infatti il giudice per decidere se la persona presenti un "vizio di mente" o meno.
Per minimizzare la questione dei cripto-imputabili, molto sentita dagli operatori delle Rems, occorre arrivare ad un bilanciamento tra diritti procedurali e questioni operative: è auspicabile che i periti, tramite il giudice, entrino in contatto fin dall'affidamento della questione peritale con gli operatori della salute mentale affinché prospettino soluzioni trattamentali condivise, che non vengano "calate dall'alto" dei servizi di salute mentale solo al momento della sentenza?

8. Il "fine" della misura di sicurezza per pazienti psichiatrici. Durata del ricovero e percorsi di uscita.

Ci sono due dati presentati in questo report su cui focalizzare l'attenzione: l'aumento della durata del ricovero in Rems e le "destinazioni" dei pazienti una volta usciti dalla Rems.
Entrambi i dati, pur con rilevanti differenze territoriali, fotografano una tendenza nazionale che dovrebbe preoccupare operatori e *policy makers*.
Al 30 novembre 2020 la durata media del ricovero in Rems è di 236 giorni, tre anni fa, nel 2017 era di 206 giorni. Una crescita costante. Tra i capisaldi della legge 81/2014 vi era la necessaria transitorietà della Rems, questi dati iniziano a metterla in discussione. In prospettiva, tornerà a riproporsi la questione degli "ergastoli-bianchi", oggi vietati dalla l. 81/2014, che causavano continue proroghe della misura di sicurezza detentiva.
Le Rems, nelle intenzioni del legislatore e delle buone pratiche, devono invece diventare "tappe" di un percorso progressivo (la c.d. progressività terapeutica). L'aumento della durata dei ricoveri fotografa un rischio di trasformazione delle Rems in cronicari, dove la durata del ricovero non dipende affatto dalle condizioni di salute il ricovero si allunga per il solo fatto che non si riescono a trovare soluzioni altre, con la conseguenza di allungare le liste d'attesa e "negare" il

posto in Rems a persone ancora nella fase acuta della loro patologia.
Legato al tema della durata dei ricoveri, vi è la questione del "dopo-Rems". Cosa succede quando termina la fase acuta del ricovero e il paziente è pronto a lasciare la struttura. I dati ci dicono che il "ritorno in libertà" è un'ipotesi sostanzialmente mai presa in considerazione dai giudici: dei 172 pazienti dimessi dalle Rems nel corso del 2020 (fino al 30 novembre) solo uno è andato agli arresti domiciliari, mentre per il 72% dei pazienti dimessi (154) vi è la trasformazione della misura in libertà vigilata o l'applicazione della licenza finale di esperimento. Proprio a questo tema dedichiamo il prossimo paragrafo.

9. La libertà vigilata (quasi sempre in comunità terapeutica riabilitativa) è l'architrave del sistema delle misure di sicurezza

Tra le misure sicurezza destinate ai pazienti psichiatrici autori di reato vi è la *libertà vigilata*, che può essere decisa ab origine dal giudice oppure arrivare in seguito ad una trasformazione del ricovero in Rems (caso piuttosto frequente come abbiamo visto).
La *libertà vigilata* si caratterizza per la sua estrema flessibilità, si tratta infatti di imporre alla persona non imputabile, ma socialmente pericolosa un percorso terapeutico-riabilitativo che può andare dalla "semplice" presa in carico del centro di salute mentale fino (ed è l'ipotesi più frequente) alla permanenza in strutture residenziali pubbliche o accreditate. Tali strutture, che sinteticamente chiamiamo *comunità* – pur consapevoli delle diverse denominazioni date dalle legislazioni regionali in materia e dalle caratteristiche differenti richieste per l'accreditamento – costituiscono luoghi essenziali nei percorsi di cura/controllo dei pazienti psichiatrici autori di reato.
Anzi, l'enfasi posta sulle Rems a partire dal 2012 in poi, ha condotto le comunità in un "cono d'ombra", producendo un mosaico di modelli piuttosto variegato. Anche l'attenzione dei ricercatori e della società civile organizzata si è concentrata quasi esclusivamente sulle Rems, spesso dimenticando che il ruolo centrale dell'arcipelago delle misure di sicurezza psichiatriche, è costituito oggi dalle comunità.
Ciò è vero anzitutto sul piano quantitativo. Il numero di persone in misura sicurezza non detentiva è enormemente superiore alle persone in misura di sicurezza detentiva: a livello nazionale per ogni persona internata in Rems ve ne sono 7 in libertà vigilata.
È bene fornire qualche specificazione ulteriore a questo dato, che aiuti a comprendere perché definiamo la libertà vigilata l'architrave dell'intero sistema delle misure di sicurezza.
I dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia non permettono di distinguere tra "tipologie" di libertà vigilata e dunque dobbiamo forzatamente analizzare i dati totali, senza poter distinguere quanti sono le persone in libertà vigilata in ragione di un vizio totale o parziale di mente, da quelli che sono stati dichiarati socialmente pericolosi per ragioni diverse dalla patologia psichiatrica, ad esempio perché "delinquenti abituali, professionali o per tendenza" (categorie giuridiche ancora considerate dal nostro codice penale).
I dati ufficiali non distinguono neanche il "contenuto" della libertà vigilata e dunque non è possibile risalire, nemmeno genericamente, a quale sia il grado di restrizione della libertà imposto dal giudice. Non sappiamo dunque a quanti dei soggetti in libertà vigilata viene fatto obbligo di stare in una struttura residenziale e quanti invece rimangono al proprio domicilio o a quello dei famigliari.
Fatte queste due necessarie premesse, proviamo a "far parlare" i dati.

Persone in libertà vigilata

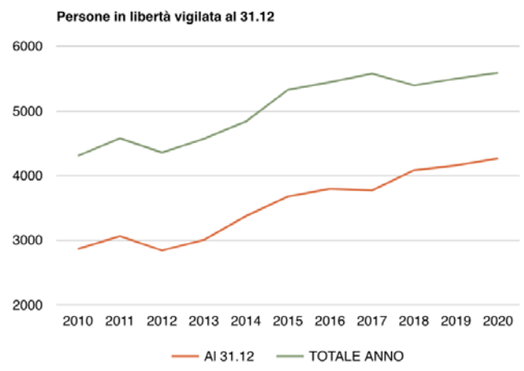

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

I dati complessivi nazionali delle persone in libertà vigilata dimostrano che si tratta di una misura in costante aumento negli ultimi dieci anni, con un vistoso aumento nel triennio corrispondente al superamento degli Opg (2013-2015). In questo lasso di tempo si è infatti assistito ad un deciso aumento delle persone in libertà vigilata (+ 758), che contribuisce a far aumentare, nel decennio 2010-2020, il totale delle persone in libertà vigilata di 1.283 soggetti, percentualmente significa un aumento di oltre il 20%. Anche le statistiche sembrerebbero dunque confermare che tra gli "effetti collaterali" della riforma, vi è una l'effetto espansivo delle misure di sicurezza personali non detentive.

Questo costante aumento che rileviamo tra i soggetti in libertà vigilata, non ha evidenti correllazioni con il numero di persone in carcere. Ad ulteriore dimostrazione che, "carcere" e "misure di sicurezza" rimangono microcosmi relativamente indipendenti.

Rapporto persone in libertà vigilata e in carcere

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Questi dati dimostrano che non è affatto esercizio di stile occuparsi di individuare modelli sostenibili di comunità e rispettosi dei diritti delle persone ospitate. Anzi, la "specializzazione" di alcune comunità nell'accoglienza in prevalenza di persone provenienti dal circuito penale ha posto nuovi interrogativi circa il ruolo del privato sociale, gli obiettivi dei percorsi comunitari, la loro durata, i profili professionali degli operatori...

Sul piano giuridico sarebbe opportuno domandarsi la categoria "libertà vigilata" non sia troppo ampia e non sia opportuno distinguere tra libertà vigilata svolta in comunità o in strutture residenziale e altre svolte al domicilio o in situazioni non residenziali. Il rischio è che, soprattutto in determinati contesti, il percorso comunitario sia del tutto assimilabile alla misura di sicurezza detentiva e dovrebbe dunque essere sottoposto agli stessi limiti di durata.

10. I rei-folli: le questioni aperte della salute mentale nel contesto penitenziario

Tradizionalmente la macro-categoria di persone con patologia psichica autori di reato si divide in due gruppi, i "folli-rei" e i "rei-folli".
I folli-rei sono coloro che sono giudicati capaci di intendere di volere, per i quali la patologia psichica si aggrava o insorge successivamente all'ingresso in carcere, tanto da renderne incompatibile la condizione di salute con lo stato detentivo. Fino al superamento degli Opg, tali "gruppi" erano distinti sul piano normativo, ma indistinti sul piano delle risposte di cura/controllo. Per entrambi, si aprivano le porte dell'Opg. A partire dalle l. 9/2012 e, poi, l. 81/2014 anche le risposte sanzionatorie e trattamentali cambiano: per i "rei-folli" devono invece essere trovati gli strumenti di cura esclusivamente all'interno del sistema penitenziario, essendo negata loro, per legge, qualsiasi "alternativa" (la detenzione domiciliare, il ricovero in un luogo di cura, un affidamento "terapeutico").
È dunque quel carcere, psicopatogeno e "fabbrica di handicap", che deve trovare al proprio interno luoghi e strumenti adatti a curare e controllare, allo stesso tempo, il reo-folle. Lo ha fatto, o almeno ci ha provato, con scarso successo, istituendo, le *Articolazioni per la tutela della salute mentale*, sezioni a prevalente gestione sanitaria, con un compito impossibile: curare in un luogo di espiazione di pena. Un ossimoro, che ha prodotto sistematiche violazioni dei diritti individuali e gravi problemi gestionali.
Tale distinzione tra "folli-rei"e "rei-folli" è stata adottata per esigenze molto concrete (e di scarsa prospettiva): il legislatore aveva l'urgenza di chiudere gli Opg dopo troppi rinvii.
Per farlo doveva togliere all'istituzione penitenziaria la possibilità di avere un'*istituzione di scarico* verso cui indirizzare tutti i casi problematici e di difficile

gestione.
Si tratta di un meccanismo che gli studiosi delle istituzioni totali conoscono bene. Il carcere avrebbe continuato ad affollare le Rems, come prima faceva degli Opg, usando l'etichetta di malattia mentale, come "scusa" per delegare ad altri la gestione di quell'individuo. L'unico modo di rompere questo meccanismo, era distinguere la risposta sanzionatoria.
Nel farlo, però, il legislatore ha omesso di prevedere strumenti terapeutici adeguati, utilizzando la varietà di soluzioni, accessibili alla persona affetta da patologia psichica non autrice di reato.
Così i "rei folli" non possono essere curati in carcere (ma al più, contenuti, compensati, neutralizzati) ma neppure essere curati "fuori" dal carcere.

A provare, almeno sul piano formale e normativo, a districare la matassa, ci ha pensato Consulta con la sentenza 99/2019. Investita della questione dalla Corte di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza n. 13382, 22 marzo 2018) sulla compatibilità costituzionale della differenza tra grave patologia fisica e psichica, impedendo ai malati psichici di usufruire delle possibilità date ai malati fisici e, principalmente, del rinvio della pena ex art. 147 CP e della detenzione domiciliare ex art. 47, terzo comma, 1-ter (la c.d detenzione domiciliare "in deroga" o "umanitaria").
Dopo la decisione della Suprema Corte, se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare "umanitaria", o "in deroga", così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico. In particolare, il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell'istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva.
D'ora innanzi dunque c'è la possibilità di costruire percorsi personalizzati, se

operatori della giustizia e della salute sapranno collaborare in modo costruttivo, ponendosi come obiettivo del loro intervento quello di cura. C'è un giudice a Berlino.

È questo uno dei sempre più numerosi casi in cui la Corte deve "supplire" alle inerzie e ai tentennamenti del legislatore. Il tanto lungo quanto atteso processo di riforma dell'Ordinamento penitenziario, iniziato con il governo Renzi e la costituzione degli Stati generali dell'Esecuzione penale, proseguito con il governo Gentiloni, era arrivato in fase di approvazione proprio a ridosso delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.
E così, il testo della riforma aveva subito conseguenze dirette dal risultato elettorale. Infatti tra la prima e la seconda lettura (effettuata dal rinnovato Parlamento) erano molte le modifiche e le censure, conseguenza della "sopravvenuta volontà politica", così come esplicitamente dichiarato nella relazione illustrativa della riforma. Il cambio di governo e di maggioranza parlamentare hanno dunque prodotto un testo normativo più attento alle istanze securitarie che al finalismo rieducativo della pena, in particolare nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere b, c, d, e del comma 85 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Di tutte le modifiche, quella che rimane invece davvero difficile comprendere riguarda la mancata attuazione della delega relativa alla "necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena" di cui all'art. 1 dello stesso articolo. Tali norme, secondo la ratio della legge delega originaria, avrebbero dovuto essere coordinate con le novità previste da altri punti della stessa delega (in particolare ex art. 1 comma 16 lett. c) e d) che prevedeva la "revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali"), per addivenire ad un intervento integrale in tema di salute mentale ed esecuzione penale, che interessasse certamente l'Ordinamento penitenziario, ma anche il codice penale e il codice di procedura penale.
Con precisione chirurgica invece, sono stati espunti tutti i riferimenti alla tutela della salute mentale nel contesto penitenziario contenuti nella proposta elaborata dalla Commissione Pelissero e nelle relazioni conclusive dei Tavoli 10 e 11 degli Stati generali dell'Esecuzione penale. Come se la questione psichiatrica sia oggetto di contesa politica.

Dunque l'armonizzazione dell'ordinamento penitenziario rispetto alle novità in tema di misure di sicurezza rimane ancora un processo inconcluso. Eppure dagli operatori penitenziari e sanitari proviene un deciso – e non sempre giustificato – allarme legato all'aumento dei casi di disagio psichico in carcere, spesso trattato attraverso un uso massiccio di terapie farmacologiche. L'aumento dei tassi di autolesionismo e di suicidi ne è uno dei tragici corollari. Certamente l'intervento normativo non avrebbe risolto il problema, ma avrebbe influito sulla diffusione di pratiche virtuose. E invece nulla, l'occasione è stata sprecata. Proposte come l'introduzione di una specifica tipologia di affidamento in prova per i soggetti con disagio psichico (simile a quella prevista per le persone tossicodipendenti); la definizione di un chiaro perimetro normativo che regoli le sezioni penitenziarie specializzate nel trattamento del disagio psichico, chiarendo, ad esempio, la competenza circa le modalità di accesso e i rapporti con i servizi di salute mentale esterni; il riordino delle misure di sicurezza non detentive, specificando meglio il contenuto terapeutico della libertà vigilata, resteranno, per ora, lettera morta.

Bibliografia essenziale

Collica Maria Teresa (2007), Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Giappichelli, Torino.

Corleone Franco, Pugiotto Andrea (2013), Volti e maschere della pena. Una riflessione sui tanti volti della pena e sui suoi mascheramenti. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa, Ediesse, Roma.

Dunagan J.F. (2014), Politics for the neurocentric Age, in Journal of future studies, n. 15, Tamkang University, Tamsui, Taipei, Taiwan.

Ferranini Luigi e Peloso Francesco (2000), Il comportamento violento in psichiatria e il disturbo antisociale di personalità: problemi e prospettive nell'in- tervento del dipartimento di salute mentale, in Rassegna italiana di criminolo- gia, IX, Pensa, Padova, pp. 423-451.

Fioravanti Luigi (1992), Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale, Cedam, Padova.

Fornari Ugo (2012), Le neuroscienze forensi: una nuova forma di neopositivismo?, in Cassazione penale, volume 52, fascicolo 7/8, Giuffrè, Milano, pp. 2715-2733.

Foucault Michel (2008), Discipline, Potere e Verità (1970-1984), Marietti, Genova.

Frances Allen (2013), Primo, non curare chi è normale, Bollati Boringhieri, Torino.

Gazzaniga Michael (2004), Free will in the twenty-first Century, Dana, New York.

Goffman Erving (2003), ed. originale 1961), Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Einaudi, Torino

Lupo Emilio (2003), il progetto di modifica della legge 180: una controri- forma fondata sulla segregazione, in Questione giustizia, n. 1/2003, FrancoAngeli, Milano, pp. 87-94.

Manacorda Alberto (1988), Folli e reclusi. Una ricerca sugli internati in Opg, la Casa Usher, Perugia.

Merzagora-Betsos Isabella (2003), I cascami del positivismo: ancora su Opg e pericolosità sociale, in Rivista italiana medicina legale, fascicolo V, Giuffrè, Milano, pp. 1149-1180

Miravalle Michele (2015), Roba da matti. Il difficile superamento degli Ospedali psichiatrici Giudiziari, Edizioni Gruppo Abele, Torino.

Pelissero Marco (2008), Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Giappichelli, Torino.

Pelissero Marco (2014), Ospedali psichiatrici giudiziari in proroga e prove maldestre di riforma della disciplina delle misure di sicurezza, in Diritto penale e processo, n. 8/2014, Ipsoa, Milano, pp. 917-930.

Peloso Paolo Francesco, D'Alema Marco, Fioritti Angelo (2014), Mental health care in prisons and the issue of forensic hospitals in Italy, in The Journal of Nervous and Mental Disease, June, 202(6): 473-8.

Piccione Daniele (2013), Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione, Collana 180, Alpha Beta Verlag, Merano (Bz)

Portigliatti Barbos Mario (1995), Responsabilità penale e imputabilità, in imputabilità e trattamento del malato di mente autore di reato, a cura di Canepa e Marugo, Cedam, Padova.

Ronco Daniela (2018), Cura sotto controllo. Il diritto alla salute in carcere, Carocci, Roma.

Saporito Filippo (1908), Su gl'incorreggibili e il loro governo razionale: nota di psicologia criminale, Aversa, p. 362

1) I dati e le informazioni qui riportate fanno parte di una ricerca più ampia curata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e dalla Regione Campania. La ricerca ha utilizzato le informazioni caricate dagli operatori sul sistema SMOP- Sistema informativo per il Monitoraggio del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Il gruppo di ricerca è formato da: Perla Arianna Allegri, Michele Miravalle, Karma Natali, Marco Pelissero, Daniela Ronco, Laura Scomparin e Giovanni Torrente.

2) Per una completa analisi statistica sull'uso del ricovero in Opg nel corso del Novecento, cfr. il saggio di Luigi Daga consultabile a questo indirizzo http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/63.pdf

Salute mentale e Rems/2: l'eterno scontro tra giustizia e salute

Di Francesco Santin

Con l'ordinanza nr. 110 dell'11 maggio 2020 il GIP del tribunale di Tivoli solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 c.p. e dell'art. 3 ter del D.L. n. 211/2011, per le parti in cui escludono la competenza del Ministro della Giustizia dall'esecuzione delle misure di sicurezza detentive del ricovero in REMS.

L'ordinanza entra in una materia, quella della salute mentale e più nello specifico della salute mentale per gli autori di reato, sulla quale l'Italia è stata protagonista di un'importante riforma che ha visto chiudere definitivamente gli ospedali psichiatrici giudiziari (opg) nel 2015, assegnando al Ministero della Salute la competenza esclusiva sulla materia.

Va precisato che questa "*rivoluzione gentile*"[1] arriva ad esito di un processo riformistico molto più ampio che a partire dal secolo scorso, con la legge Basaglia e la chiusura dei manicomi civili, ha rivoluzionato l'intero modo di concepire la malattia mentale. Ciò che si è profondamente modificato, a partire da psichiatri e pensatori come Basaglia, è stato prima di tutto il pensiero riguardo alla follia. Tra i suoi effetti più concreti ciò ha concesso la possibilità, per le persone con sofferenza mentale, di sperimentare una vita al di fuori delle Istituzioni "se, com'è vero, la legge 180 segna, normativamente e simbolicamente, il *passaggio dal paradigma manicomiale-custodiale al paradigma terapeutico*". [2]
Il cambiamento di cui parliamo non è però solo sanitario o normativo ma anche culturale e ci sposta concettualmente dall'idea di malattia a quella di salute mentale, mostrando prospettive altrimenti nascoste e aprendo a nuove possibilità di integrazione e di vita per la persona con problemi di salute mentale. "*L'enfasi su salute mentale piuttosto che su psichiatria, malattia, anormalità ha aperto la possibilità per tutte le persone di poter vivere una condizione di sofferenza, di disagio, di disturbo, senza mai perdere la continuità con la propria vita, le proprie relazioni, le proprie aspettative*". [3] Da ciò deriva dunque la possibilità di pensare a un diritto per tutti a provare a stare bene quindi ad essere curati e vivere anzitutto in quanto soggetti, donne e uomini.

L'ordinanza di Tivoli pone una questione di altissima rilevanza poiché suggerisce un cambio di rotta rispetto alla direzione sopra descritta e propone, in nome di una presunta illegittimità costituzionale del D.L. n. 211/2011, il ritorno a una gestione da parte della Giustizia dei cosiddetti "folli-rei".

Ma quali sono i temi portati a rinforzo di questa tesi all'interno dell'Ordinanza e come sono conciliabili con la visione terapeutica e umanizzante che contraddistingue gli sforzi della psichiatria italiana? E quali sono invece delle possibili alternative?

Il caso

Guardando più da vicino il caso singolo citato nell'ordinanza si scopre che le vicende su cui viene costruita la questione di legittimità riguardano un individuo al quale viene contestata la violazione degli art. 336 c.p. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), art. 81 c.p. (reato continuato) e art. 658 c.p. (procurato allarme). Viene evidenziato inoltre lo stato psicopatologico dell'individuo, egli è infatti definito come scompensato dal punto di vista comportamentale e affetto da psicosi schizo-affettiva con personalità con tratti antisociali.

Ciò che lascia perplessi è che sia proprio un caso come questo ad essere utilizzato come volano per proporre il ritorno a una gestione unicamente custodialistica dei pazienti autori di reato. Traspaiono infatti lungo tutta la vicenda elementi e spunti che rinforzano il sistema in uso, ossia quello che vede il "pazzo criminale" in primo luogo come soggetto bisognoso di cura.

In quest'ottica un primo elemento da evidenziare è il quadro in cui i reati commessi si manifestano. Nello specifico la violenza o minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art 336 c.p., viene così descritta: "...più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni, presso gli uffici del Comune di [...] e sulla pubblica via" in cui il paziente "minacciava di un male ingiusto [...] Sindaco del predetto Comune nell'esercizio delle sue funzioni, per costringerlo a compiere un atto dell'ufficio ed in particolare per indurlo a garantirgli la consegna di buoni alimentari". Pur riconoscendo la necessità di protezione per la società da qualsiasi reato, e non sminuendo l'entità di questo, nella prospettiva di cura e di riabilitazione intravediamo in questo episodio un ruolo determinante del contesto sociale. Ci viene restituita l'immagine di una persona con importanti esigenze

di sostentamento primario che inevitabilmente incidono per la comprensione globale della sua storia e dei suoi agiti. Vanno considerate infatti anche le sue condizioni di vita interrogandosi sulla natura dei suoi bisogni e sul suo accesso ai beni di prima necessità, proprio richiamando il diritto all'uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

Continuando la lettura con questa lente, in un altro passaggio risulta difficile non discostarsi dall'Ordinanza rilevando la consecutio con cui il Giudice afferma che "*il soggetto non aveva coscienza di malattia, aveva sempre rifiutato le cure e non collaborato con i servizi preposti e, pertanto presentava un rischio psicopatologico rilevante in termini di pericolosità sociale e necessitava di cure ad elevata intensità terapeutica*." [4] La difficoltà che troviamo sta nel riconoscere il collegamento tra la mancata compliance del paziente e il suo poor insight con la rilevanza della pericolosità sociale, qui presentata come conseguenza immediata.
Ma la mancanza di consapevolezza di malattia e la non adesione alle cure di un paziente non possono connotarne automaticamente la pericolosità sociale, tanto più se consideriamo che queste cure dovrebbero, secondo la definizione che propone Fornari sulla pericolosità sociale psichiatrica, essere realizzate "in regime di coazione". Inoltre, sempre Fornari ricorda che per realizzare il diritto alla salute costituzionalmente garantito a tutti i cittadini sarebbe auspicabile e "*necessario sostituire la nozione di pericolosità sociale psichiatrica con quella di necessità di cure e di assistenza specialistica*". [5]
Se invece guardassimo alla scarsa capacità del paziente di vedere dentro sé stesso come legittimante di un'imposizione delle cure, inevitabilmente la sua possibilità di prendervi parte in modo consapevole ne sarebbe limitata. Come ribadisce il Comitato Nazionale di Bioetica, vi è un "*orizzonte bioetico del superamento della contenzione, nell'ambito di un nuovo paradigma della cura fondato sul riconoscimento della persona come tale (prima ancora che come malato e malata), portatrice di diritti. Il rispetto dell'autonomia e della dignità della persona è anche il presupposto per un intervento terapeutico efficace*". [6]

Analogamente notiamo la facilità con cui il soggetto viene inserito nella categoria delle persone "*totalmente inferme di mente*". Ciò fa riflettere nella misura in cui, attraverso questa definizione, appare lesa la possibilità di una dignità per l'individuo. Un ulteriore quesito da porsi a questo proposito è se i suoi agiti siano totalmente correlabili al disturbo psichico o se non si possa individuare un ruolo anche nella sua situazione sociale e in che misura la presenza di una struttura sociale più solida influirebbe sul suo comportamento e sulla sua vita.

Infine accogliendo il fatto che ogni presa in carico, tanto più se complessa, porta con sé parti più e meno riuscite, crediamo che queste ultime non possano fare da trampolino per un ribaltamento di anni di evoluzione normativa, sociologica, filosofica, giuridica e culturale che ha portato in una direzione umanizzante della persona con sofferenza psichica.
L'ipotesi di una gestione coercitiva viene presentata come l'unica risposta possibile nel caso di non adesione ai percorsi di cura proposti. Focalizzandosi limitatamente alla visione di ciò che alla persona è stato offerto e alla sua scelta di non aderire ci si pone in una posizione paternalistica rispetto all'altro allontanandosi ulteriormente dalla possibilità reale di incontro, di costruzione di un percorso autentico di cura. Troncando in questo modo la possibilità di autodeterminazione del soggetto fragile si costringe la cura e la relazione al rapporto con un'idea di sicurezza che allontana, esclude, isola e in definitiva impedisce crescita e sviluppo.

Quale alternativa, quali strumenti

Nell'Ordinanza la competenza esclusivamente sanitaria delle Rems viene definita disfunzionale e incostituzionale in quanto non garantirebbe la presa in carico di tutti i soggetti bisognosi e aumenterebbe i "*rischi per l'incolumità dei cittadini e degli stessi infermi di mente, esposti a lunghi periodi nei quali è di fatto impossibile applicare misure di sicurezza a tutela anche della loro salute*".

Tuttavia tenendo un fisso riferimento sulla necessità di cura anziché sulla coercizione, si possono trovare alternative sia dal punto di vista ideologico che pratico. Va sempre ricordato che per il paziente "*la vita può divenire un'insopportabile sofferenza per fattori biologici, psicologici e sociali, relazionali e per il peso dei determinanti sociali di salute. Ciò non fa venire meno il senso dell'autodeterminazione e della responsabilità. [...] Tuttavia, se è necessaria una*

cura questa non può che fondarsi su consenso e responsabilità." [7]

In linea con questo modello che assegna al protagonismo del paziente un ruolo primario, in alcune realtà d'Italia si sta già da tempo sperimentando il sistema del budget di salute.
Esso consiste nell'individuazione di un vero e proprio budget che diventa "*strumento di definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire centralità alla persona, attraverso un progetto individuale globale*". [8]

A livello pratico tramite la destinazione interna alle aziende sanitarie di un importo economico viene definito un progetto personalizzato per il paziente che prevede un utilizzo su ambiti quali la formazione al lavoro, la socializzazione, la cultura, lo sport, il tempo libero.
Così vengono destinate risorse alla costruzione di azioni e interventi estremamente mirati per valorizzare la persona nel suo contesto di vita, riprendendo ambiti di funzionamento altrimenti fermi. Assegnando un ruolo al paziente ma anche alla sua stessa rete si avvia una reale presa in carico territoriale. Non viene dunque speso di più ma semplicemente in modo diverso, attraverso un sistema che non punta ad eliminare la residenzialità ma a rafforzare l'efficacia delle prese in carico.

Questo strumento operativo realizza appieno l'ideale che sottende alle importanti riforme italiane in tema di salute mentale e permette al contempo un notevole risparmio economico. Il mezzo budget di salute ha infatti il pregio di richiedere un minor investimento in termini quantitativi ma permette anche di impiegare le risorse in modo più preciso, ottimizzando. E' superfluo dire che ciò consente anche un notevolissimo risparmio rispetto all'ipotesi di costruzione di nuovi posti letto e, se implementato ulteriormente, consentirebbe anche maggiori dimissioni dalle ReMS e quindi ricambi, aumentando la disponibilità di accoglienza per i casi più complessi.

1) Così è definita da Franco Corleone la L 81/2014

2) Trattamento Sanitario Obbligatorio, contenzione, salute mentale Il ruolo dei garanti delle persone private o limitate nella libertà per la trasparenza delle pratiche sanitarie. Intervento alla Conferenza Salute mentale, Roma, 14 e 15 giugno 2019. Di Grazia Zuffa

3) http://www.sossanita.org/archives/8776, Cos'è la salute mentale? di Peppe Dell'Acqua, Silvia D'Autilia

4, 5) pericolosità sociale psichiatrica, Ugo Fornari, ATTUALITÀ IN TEMA DI PERICOLOSITÀ SOCIALE PSICHIATRICA

6) CNB La contenzione: problemi bioetici, 23 aprile 2015, http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/la-contenzione-problemi-bioetici/

7) L'elaborazione del reato è un processo doloroso e lungo, ma inevitabile. Pietro Pellegrini https://www.societadellaragione.it/campagne/imputabilita/se-e-necessaria-una-cura-questa-non-puo-che-fondarsi-su-consenso-e-responsabilita/

8) Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

La “manica stretta”

Ipotesi di regolazione della somministrazione di psicofarmaci in carcere

Di Chiara Princivalli e Alvise Sbraccia

Introduzione

Il penitenziario è un vero e proprio contesto culturale a sé, caratterizzato da un insieme di idee e pratiche che vengono messe in atto quotidianamente dagli attori sociali coinvolti. In questo contributo verrà presa in considerazione una pratica che incide in modo particolare nella quotidianità detentiva, oltre che sulla salute delle persone detenute, ovvero la distribuzione di psicofarmaci.
Dopo aver fornito alcuni spunti sui significati e le pratiche connesse ai farmaci psicoattivi in carcere, si analizzerà la situazione specifica dell'Emilia-Romagna dove in tutti gli istituti, in virtù di un indirizzo di *policy* condiviso dalle Ausl di riferimento, da anni viene messo in atto un piano di riduzione delle somministrazioni.
Si tenterà di far emergere quali siano gli aspetti critici di questa strategia, che interagisce con una dimensione di ambivalenza consolidata. Infatti, l'assunzione di benzodiazepine e affini risponde a istanze di contenimento dell'ansia e gestione dell'insonnia assai diffuse socialmente e inconfutabilmente acuite dallo stato di detenzione. Al di là della circostanza per la quale si contano nell'ordine dei milioni le confezioni di ansiolitici e benzodiazepine annualmente consumate in Italia [1], si pone un tema specifico di legittimità clinica che afferisce al campo delle conseguenze psicologiche dei processi di prigionizzazione (G. Sykes, 1958). Sul versante clinico-terapeutico le ambivalenze si registrano con riferimento agli effetti di stabilizzazione delle tossicomanie e di vera e propria costituzione carceraria di dipendenze da farmaci. Un medico da noi intervistato in proposito qualche anno fa (A. Sbraccia, 2018) riferiva di una stringente "responsabilità epidemiologica" rispetto alla popolazione di riferimento, ovvero della problematica "restituzione alla società, a fine pena, di centinaia di soggetti in difficoltà nella gestione di forme di dipendenza problematiche", in parte rilevante indotte dalla permanenza in carcere.
Su un terreno più direttamente sociologico, l'uso massiccio di ansiolitici può essere riferito all'obiettivo di "accorciare le giornate dormendo il più possibile". Tale espressione, derivata da alcune interviste a detenuti, rimanda a una tecnica di fuga da una temporalità monotona e stressante, tematica assai ricorrente nelle descrizioni del vissuto carcerario. Una tecnica clinicamente indifendibile, ma sicuramente riconoscibile e riconosciuta nelle cornici cognitive della cultura del penitenziario, intesa come terreno condiviso da detenuti e operatori (A. Sbraccia, F. Vianello, 2016).
Altrettanto riconosciuti sono i livelli di interferenza gestionale sulle prassi di somministrazione degli psicofarmaci, con particolare riferimento all'istanza poliziale (di sicurezza) di contenimento chimico della conflittualità interna. Anche in questo campo le ambivalenze non mancano: da un lato, è infatti del tutto evidente che il governo di una sezione "sedata" possa risultare più agevole; dall'altro è ricorrente la casistica di conflitti e atti di autolesionismo che si verificano (anche) a seguito di assunzioni improprie di questi medicinali (magari accumulati o ingeriti con alcolici autoprodotti in cella e altre sostanze psicoattive). In questo senso sarebbe grave errore dimenticare che una parte significativa della popolazione detenuta manifesta un bisogno di alterazione, talvolta radicato in vissuti di tossicodipendenza conclamata. Non da ultime vanno quindi considerate le tensioni che possono essere alimentate da una strategia di riduzione complessiva della somministrazione.
Data la complessità del fenomeno indagato e lo spazio a disposizione, il presente lavoro non ha pretese di esaustività, offre piuttosto una anticipazione sintetica di informazioni raccolte nelle visite dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione e attraverso interviste mirate a operatori che si occupano di sanità penitenziaria negli istituti emiliano-romagnoli [2], messe a confronto con alcuni spunti interpretativi offerti dalla letteratura sui prison studies.

Corpi al centro

Le tecnologie del potere messe in atto dal dispositivo carcerario, insieme alle idee e alle pratiche tipiche della cultura penitenziaria, hanno la facoltà di agire sull'individuo trasformando i suoi modi di esistere, di percepire sé stesso e di interagire con la realtà. L'esistenza della persona detenuta viene ricodificata attraverso processi negoziativi tra le istanze istituzionali, declinate in forme di controllo totalizzanti che indeboliscono fino a negare l'autodeterminazione individuale, e quelle portate avanti dalla persona reclusa, che continua a produrre significati, se non altro esercitando pratiche oppositive e di resistenza (T. Ugelvik, 2014).
Nei contesti carcerari, il corpo riveste un ruolo cruciale nella definizione del rapporto tra individuo e istituzione (D. Gonin, 1994): la costrizione in spazi ristretti,

l'onnipresenza della sorveglianza, l'impossibilità di muoversi autonomamente, le condizioni insalubri delle strutture, la qualità del cibo, l'espropriazione della sessualità, solo per fare degli esempi, sono tutti elementi che concorrono alla rimodulazione del proprio *essere-nel-mondo*, attraverso l'incorporazione delle logiche penitenziarie.

Allo stesso tempo il corpo diventa spesso l'unico strumento a disposizione delle persone detenute per rivendicare la propria volontà, manifestare il proprio malessere e il proprio dissenso, attraverso traduzioni somatiche del disagio (I. Quaranta, 2006) che assumono configurazioni multiformi: malattie, autolesionismo, scioperi della fame, abuso o rifiuto di terapie farmacologiche.
Il corpo, la salute, la malattia, sono notoriamente terreni di scontro e scenari di negoziazione, nei quali lo sbilanciamento delle forze, per quanto riguarda il contesto carcerario, risulta evidente anche quando dalla parte istituzionale (sia amministrativa che sanitaria) ci sia predisposizione all'ascolto e al confronto aperto (D. Ronco, 2018).
Il disequilibrio che si riscontra nei rapporti di potere all'interno dell'istituzione appare ancora più lampante quando si osserva la composizione della popolazione penitenziaria: in prevalenza negli istituti italiani sono presenti persone che provengono da contesti di forte marginalità e sono dunque più vulnerabili da un punto di vista bio-psico-sociale (L. Decembrotto, 2020). La detenzione costituisce l'esito dei processi selettivi che caratterizzano il funzionamento dell'apparato giuridico e penale, e che contribuiscono a produrre e riprodurre un ordine sociale fondato sull'ingiustizia e sulla disuguaglianza. Il carcere accentua gli stati di malessere e degrada ulteriormente lo status di chi vi transita, infliggendo sui corpi l'ennesima manifestazione di una violenza di tipo strutturale (cfr R. Matthews, 2009; D. Fassin, 2018).

Malessere importato, malessere indotto

In carcere confluiscono persone fragili dal punto di vista della salute mentale. Si riscontra un'alta percentuale di persone affette da disturbi psichici, spesso associati a tossicodipendenza, che negli ultimi decenni ha visto un aumento di quadri diagnostici caratterizzati da politossicità (cfr M. Wheatley, 2008).

L'ipotesi che in seguito alla chiusura prima dei manicomi e poi degli Opg il carcere li abbia in qualche modo sostituiti, diventando contenitore di "detenuti psichiatrici" non è da considerarsi errata, tuttavia risulta parziale, perché deresponsabilizza l'istituzione, tralasciando l'impatto dell'esperienza detentiva nella salute mentale, e non solo, delle persone recluse (M. Miravalle, 2015). Se si parla di sofferenza in carcere, non si può trascurare il ruolo di primo piano rappresentato dall'istituzione sia su un livello pratico, gestionale, materiale, sia su un piano più astratto, ideologico e politico, che riguarda i presupposti della sua nascita e della sua strutturazione. Per questo motivo la forte incidenza di disturbi mentali, di malessere psicologico, e di consumo di sostanze in carcere, non è unicamente riconducibile alla larga diffusione di individui portatori di disturbi già insorti o diagnosticati prima della carcerazione.
Tra coloro che all'interno degli istituti penitenziari fanno uso di medicinali psicoattivi non si annoverano solamente persone con comprovate patologie mentali, che per la loro gestione richiedono somministrazioni farmacologiche, o dipendenze da sostanze, alle quali prescrivere terapie a scalare o di mantenimento per curare la malattia o gestire i sintomi dell'astinenza. Sicuramente stati di malessere emersi precedentemente, all'interno del carcere possono peggiorare, tuttavia l'insorgere di disturbi più o meno gravi e la loro gestione attraverso i farmaci riguarda anche soggetti che in libertà non avevano problemi di questo genere, e li hanno sviluppati nel corso della detenzione (cfr G. Mosconi, 1995; J. Sim, 2002).
Medicalizzare un malessere che non ha radici nel sistema nervoso dell'individuo, ma in una precisa configurazione e gestione del sistema, significa ridurre al piano biologico complesse dinamiche di oppressione che oltrepassano le mura del penitenziario, ma al loro interno si manifestano con maggiore violenza (L. Sterchele, 2020). Nell'evidenza delle carenze strutturali e "trattamentali" che connotano molti istituti penitenziari italiani, è lecito chiedersi quali alternative valide esistano per contenere una sofferenza così estesa e radicata nelle vite degli individui privati della libertà. De-medicalizzare il disagio individuale e sociale in carcere, riducendo o eliminando le somministrazioni psicofarmacologiche e sperimentando, nei limiti intrinseci agli istituti, diverse forme di supporto, può sembrare un'ulteriore pratica afflittiva (cfr A. Saponaro, 2018), nella misura in cui le condizioni di vita (dentro e fuori dal carcere) che hanno favorito lo sviluppo di stati di sofferenza rimangono immutate. La promozione della salute e di stili

di vita sani riescono ad arginare solo in parte la tendenza a cercare sollievo nell'assunzione di sostanze stupefacenti lecite o illecite, quando l'ambiente circostante è degradante e gli strumenti di riscatto sono ridotti ai minimi termini.

Somministrazione differenziata

In Italia i dati sugli psicofarmaci in carcere rilevano percentuali di consumo molto elevate, si tratta della categoria di medicinali più utilizzata (Ronco, 2018). Tuttavia, il contesto italiano è sempre stato caratterizzato dalla presenza a macchia di leopardo di operatori sanitari in posizioni di controtendenza. Lo scenario evidenzia quindi la concomitanza di medici piuttosto restii a prescrivere terapie psicofarmacologiche, che rimangono in una posizione di rigidità deontologica secondo la quale accontentare le numerose e frequenti richieste di sostanze psicoattive sarebbe anti-professionale, e medici che, comprendendo quanto la quotidianità in carcere possa essere intollerabile e considerando la mancanza di figure professionali con le quali intraprendere percorsi psicoterapeutici, sono più inclini ad assecondare le richieste dei pazienti. Tale distinzione è diffusamente tradotta nel gergo penitenziario nell'opposizione metaforica tra medici "di manica stretta" e "di manica larga": queste definizioni di sintesi veicolano informazioni precise sulle strategie di somministrazione, che contribuiscono a delineare le aspettative dei detenuti interessati e ad orientare i rapporti che intrattengono col personale sanitario negli istituti. Non vi sono dubbi, ad esempio, sul fatto che "radio carcere" abbia già diffuso la notizia di un orientamento tendenzialmente restrittivo per quanto attiene ai penitenziari emiliano-romagnoli. Anche in merito al trattamento delle tossicodipendenze si nota lo stesso tipo di divergenza negli atteggiamenti e nelle pratiche di cura adottate (cfr A. Bertolazzi, M.L. Zanier, 2018; A. Sbraccia, 2018), ad esempio per alcuni il carcere è il luogo perfetto per prescrivere una terapia metadonica a scalare, altri puntano al mantenimento di un certo dosaggio per tutto il periodo di detenzione, consci del fatto che in un ambiente privo di stimoli e carente nell'offerta di supporto individuale, il processo di disintossicazione forzata non sarebbe proficuo e parrebbe rientrare in un'ottica punitiva, più che essere una pratica di cura rivolta al benessere del paziente.
Le divergenze tra le pratiche di cura spesso si riflettono nella più o meno marcata conflittualità con l'amministrazione penitenziaria (cfr D. Ronco, 2018; L. Sterchele, 2020). Essa solitamente non scoraggia l'utilizzo del cosiddetto "manganello farmacologico", che appare come strumento efficace al mantenimento dell'ordine nelle sezioni, sebbene talvolta costituisca di per sé un motivo del verificarsi di eventi critici.
Nonostante questo, il flusso di farmaci non si costituisce secondo un processo unidirezionale, ma è il prodotto di continue negoziazioni tra gli attori sociali coinvolti: medici penitenziari, persone detenute e operatori dell'amministrazione penitenziaria, che nella gestione della sanità continuano a svolgere un ruolo non di poco conto, rivestendo la posizione di intermediari (interessati) tra le istanze portate avanti dai detenuti e quelle del comparto sanitario.

Una specificità emiliano-romagnola?

Nell'ultimo decennio in Emilia-Romagna la posizione "a manica stretta", dapprima piuttosto marginale e controcorrente, ha assunto un peso sempre maggiore, diventando un indirizzo di policy tendenzialmente condiviso tra gli operatori sanitari che si occupano dei pazienti detenuti. Negli anni successivi alla riforma della sanità penitenziaria del 2008 (S. Gainotti, C. Petrini, 2018), le Ausl emiliano romagnole hanno infatti pianificato un programma di riduzione delle somministrazioni di psicofarmaci nelle carceri.
Dai dati raccolti emerge come in Emilia-Romagna l'orientamento che guida la gestione degli psicofarmaci sia condiviso praticamente dalla totalità dei professionisti. Questa compattezza del comparto sanitario risulta funzionale ad un'erogazione omogenea del servizio in tutta la regione, garantendo pratiche di cura continuative e coerenti nel caso di trasferimenti da un istituto ad un altro, facilitate dall'impiego della cartella clinica informatizzata in tutti e dieci i penitenziari regionali. Secondo il parere dei medici intervistati esiste un'omogeneità di fondo che nella pratica quotidiana si configura come un processo in continuo divenire, dato l'alto *turnover* del personale che deve man mano venire "addestrato" alle logiche del penitenziario e agli indirizzi clinico-terapeutici che con queste logiche devono convivere:

Ci vuole una gran pazienza, e la pazienza ci vuole anche nell'addestrare noi stessi, per

formare un gruppo coeso, in cui abbiano tutti gli stessi interessi e mantengano tutti la stessa posizione, questo è fondamentale. Perché se solo uno di noi cede una volta, si lascia andare, perché è stanco, perché non ha voglia di discutere, o perché è notte e ha sonno, e cede alle richieste immotivate, tutto quello che abbiamo fatto viene annullato. [...] Chi cede lo fa per stanchezza, non si tratta di un voler andare contro corrente. Noi come staff ci riuniamo regolarmente, e parliamo sempre di tutti i problemi che abbiamo. Tutte le volte che abbiamo un paziente che non accetta lo scalaggio ne parliamo e cerchiamo di trovare la strada per poterlo indurre ad ascoltarci. Coinvolgiamo anche altri professionisti, lo psichiatra, lo psicologo, il direttore, coinvolgiamo tutti, finché non proviamo a convincerlo. Non tutti, eh, per carità, ci sono anche quelli che sono irremovibili, però l'irremovibile non fa testo, c'è sempre l'eccezione. (Responsabile Medicina Penitenziaria 1, gennaio 2021)

Un'altra delle grosse differenze tra prima della riforma e dopo è che adesso l'equipe interna fa squadra, quindi ci sono le riunioni, ci sono i briefing giornalieri, le riunioni settimanali, c'è una grossa appartenenza e condivisione tra i sanitari. Prima invece era più "ognuno lavora per sé", non c'erano le riunioni per decidere come muoversi, come fare, come programmare. C'è ancora in qualche istituto qualche medico vecchio che si porta dietro questi vecchi retaggi, però in genere adesso si cerca di fare molta equipe come fanno i sanitari sul territorio (Responsabile Medicina Penitenziaria 2, gennaio 2021)

Era comunque chiaro a tutti che era fondamentale intervenire su questo abuso di farmaci, su queste prescrizioni non sempre neanche corrette. Sapevamo di andare incontro a delle difficoltà, ma siamo stati sorpresi, ce lo diciamo tuttora, dal fatto che le difficoltà siano state molto inferiori rispetto ai benefici per i detenuti... ma anche difficoltà per noi più di tanto non ce ne sono state, ce ne aspettavamo molte di più (Referente Equipe Dipendenze Patologiche, gennaio 2021)

Nei brani appena citati emerge una dialettica tra tenuta e cedimento. Se le prassi organizzative (condivisione degli indirizzi e coerenza applicativa) sembrano efficaci e correlate a un ridimensionamento delle aspettative di difficoltà, il cedimento appare come un pericolo costante. In altre parole, le pressioni ambientali, che eccedono la dimensione clinica, devono essere tenute sotto controllo, con un dispendio di energie probabilmente dipendente dagli stili gestionali specifici di ciascun istituto. Il piano di riduzione, negli anni, ha comunque prodotto dei risultati che vengono considerati soddisfacenti dagli operatori sanitari, anche nei termini di una riduzione di comportamenti autolesivi. Tali effetti positivi dovrebbero consolidarsi attraverso un programma di monitoraggio integrato e spendibile in chiave comparativa (scientifica). Un

progetto conoscitivo ormai definito nei contenuti e nei metodi di rilevazione, ma di fatto non ancora implementato per via dell'emergenza pandemica in corso. La strategia di "manica stretta" ha comunque già preso forma in un processo lungo e non privo di difficoltà, date dalle resistenze opposte da parte dei pazienti, nonché dal personale di sorveglianza e dall'amministrazione penitenziaria, che temevano azioni di rivolta e un generale peggioramento della governabilità delle sezioni:

Abbiamo pianificato una riduzione graduale, gli abbiamo detto: "preparatevi che in questo mese ve li scaliamo, perché dal mese prossimo non ci sono più". E quindi c'è stato anche con loro un continuo ricordare, tutti i giorni: "Guarda che tra x giorni non c'è più" [...] Da parte dei detenuti è stato accettato senza grosse conflittualità, abbiamo fatto più fatica all'inizio ad applicare questa cosa perché c'erano resistenze da parte degli agenti che temevano chissà quali grosse rivoluzioni, rivolte, su queste cose. (Responsabile Medicina Penitenziaria 2, gennaio 2021)

Difficoltà più consistenti sono state riscontrate nella riduzione e successiva eliminazione di terapie psicofarmacologiche "anomale", che risultano molto appetibili anche fuori dal carcere nella sostituzione delle droghe illegali, e che in alcuni penitenziari italiani continuano ad essere somministrate: si fa spesso riferimento al *Rivotril*, un antiepilettico, e all'Akineton, un farmaco utilizzato per la gestione del Parkinson.
Non si è trattato dell'eliminazione totale delle sostanze psicoattive dai prontuari farmaceutici interni, piuttosto di una rimodulazione delle stesse, nella prescrizione di dosaggi più razionali, nella ricerca di alternative ai farmaci *off-label*, e in più accurate valutazioni cliniche. Si è passati da una situazione di uso e abuso indiscriminato ad una gestione più ragionata e controllata del flusso di medicinali, che non nega a prescindere la valenza del farmaco, ma ne monitora l'assunzione e la limita nel tempo. Tutto questo seguendo un'ottica "pedagogica" di trasformazione radicale dell'approccio a questo tipo di farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale.
Lo "scalaggio", come tutte le pratiche terapeutiche messe in atto dopo la riforma del 2008, è stato accompagnato dal tentativo di una presa in carico globale dell'utente, possibilmente lontana dalla "medicina d'urgenza" del pre-riforma, volta alla responsabilizzazione dell'individuo e attenta alla relazione terapeutica e umana tra medico e paziente, nonché alla chiarezza nella trasmissione delle

informazioni relative al processo in atto. Si è provveduto all'implementazione di incontri di sostegno, sia individuali che di gruppo, con la consapevolezza, da parte dei sanitari, delle criticità insite a processi di disintossicazione condotti in ambienti carcerari privi di stimoli e valide alternative:

Ogni istituto ha delle strategie proprie. Io ci ho riflettuto su questo, visto che il lavoro, che sarebbe la cosa più facile, non sempre è possibile per tutti, noi abbiamo provato a inserire i pazienti in gruppi di studio, di informazione, di educazione, e ne abbiamo messi in opera moltissimi in questi ultimi anni: cineforum, parlare di malattie, di salute, di igiene, di argomenti vari[...] È l'unica cosa che noi possiamo dare in cambio ai detenuti: chiamarli, impegnarli, spiegare loro delle cose, è l'unica strada che noi abbiamo da percorrere. (Responsabile Medicina Penitenziaria 1, gennaio 2021)

La lealtà, la chiarezza, premiano molto con loro, perché se sei chiaro, leale e rispettoso, loro capiscono. Infondo sono persone adulte con capacità cognitive. Considera che in un ambiente in cui sono sminuiti nella loro individualità, trovarsi di fronte a un sanitario che un po' li responsabilizza, ragiona con lui in un modo paritetico come adulto, in qualche modo te li tiri dietro, perché a quel punto diventano pazienti come gli altri, nella relazione. (Responsabile Medicina Penitenziaria 2, gennaio 2021)

Abbiamo messo in campo, in quel periodo, qualche attività in più, qualche colloquio in più, nel senso che abbiamo fornito loro l'appoggio che serviva non solo a capire, ottenendo delle informazioni chiare, cosa accadeva, spiegando loro che a lungo termine quella modifica avrebbe portato un beneficio. Ma facendo anche qualche colloquio in più, non solo di verifica sullo stato di salute, ma anche di supporto, qualcosa che li aiutasse a capire meglio e quindi ad accettare e collaborare al meglio a questa novità. (Referente Equipe Dipendenze Patologiche, gennaio 2021)

Nei brani di intervista appena riportati, la messa in atto di pratiche dialogiche nel delicatissimo passaggio della riduzione delle somministrazioni e della razionalizzazione di dosaggi e consumi rimanda implicitamente alla dimensione del patto terapeutico tra sanitario e paziente. Una dimensione in apparenza scontata, in quanto tali meccanismi di alleanza sono propri di qualsivoglia modello accreditato di riduzione del danno da assunzione di sostanze che producono dipendenza o di costituzione di un futuro di astinenza da simili consumi. I toni, percepibili anche nelle trascrizioni, indicano invece che di scontato ci sia ben poco, in un ambiente istituzionale nel quale le pratiche in questione devono fronteggiare assetti relazionali controproducenti in quanto deresponsabilizzanti

e infantilizzanti. La valorizzazione del rapporto terapeutico deve infatti confliggere non solo con talune strategie di mantenimento dell'ordine interno, ma anche con la sistematica riproduzione di individualità "sminuite".

Osservazioni conclusive

Si trovano a farla [la riduzione del consumo di farmaci] in un momento di deprivazione di tante altre cose, come dicevi tu prima, quindi magari fuori non ci avrebbero neanche pensato, sarebbero andati avanti a fare come facevano prima con le droghe, i farmaci... Si cerca di lavorare, per esempio quando si arriva al fine pena, alla riduzione dei farmaci per insonnia o per la gestione delle ansie, più legate al contesto detentivo, e poi si cerca anche di fare un passaggio sui servizi territoriali. Per cui alle persone di cui ci rendiamo conto che aderiscono al quantitativo di farmaci che noi gli diamo perché non possono fare altrimenti, ma se potessero ne prenderebbero il triplo, cerchiamo di fare un passaggio ai servizi territoriali e di lavorare con il detenuto affinché si renda conto di quanto è importante, e aderisca a proseguire questo progetto con un programma terapeutico anche all'esterno del carcere. Sicurezze da questo punto di vista non ne abbiamo, ovviamente è una scelta personale, ma cerchiamo di fornire opportunità reali di contatto con servizi esterni ma anche di riflessione, finché si è in carcere, su questa problematica. (Referente Equipe Dipendenze Patologiche, gennaio 2021)

Da quest'ultimo frammento di intervista emergono due elementi cruciali: da un lato le criticità di un processo di riduzione eterodiretto e condotto in un contesto di deprivazione, dall'altro i problemi relativi al fine pena, e quindi al reinserimento in ambienti che a seconda dei casi possono predisporre o meno l'individuo all'utilizzo improprio di sostanze psicoattive e a comportamenti considerati problematici in quanto devianti, ma anche in virtù delle loro ricadute cliniche. Anche la possibilità di accedere ai servizi sanitari esterni per proseguire i percorsi terapeutici intrapresi all'interno del carcere è una strada che in alcuni casi non risulta praticabile, si pensi, ad esempio, ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno, e quindi in difficoltà nelle procedure di accesso "regolare" ai servizi. Tuttavia, si cerca di incoraggiare la continuità clinico-assistenziale tra l'interno e l'esterno degli istituti penitenziari, fornendo i contatti necessari ai pazienti e aprendo canali di comunicazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, talvolta anche con gli ambulatori dedicati alla cura delle persone migranti in condizioni di irregolarità giuridica. Rimane un certo margine di indeterminatezza, perché non è scontato che un soggetto che secondo il parere medico dovrebbe

mantenere monitorato il proprio stato di salute, anche in relazione ad eventuali dipendenze patologiche, una volta fuori dal carcere sia in condizioni economiche, sociali e psicologiche per farlo. Comunque, appare senz'altro significativo che questo tentativo di costituzione o rinforzo dei ponti comunicativi tra servizi interni ed esterni al carcere origini da una pratica sperimentale clinicamente virtuosa, la stabilizzazione della quale passa per l'interiorizzazione di una linea di policy riduzionista per nulla scontata in ambito penitenziario. Infatti, nelle interviste realizzate è stata sottolineata a più riprese l'importanza di formare un gruppo coeso tra gli operatori sanitari, tanto a livello locale quanto regionale, e di mantenerlo tale anche a fronte dei frequenti *turnover*, che altrimenti rischierebbero di parcellizzare il servizio e rendere inefficace la pratica.

I medici intervistati hanno riferito come, in occasione del trasferimento nei rispettivi istituti di persone provenienti da carceri situate in altre regioni, si trovino spesso di fronte pazienti con dosaggi altissimi non solo di benzodiazepine, ma anche di quei medicinali che in Emilia-Romagna da tempo sono stati totalmente eliminati dalle scorte farmaceutiche interne, in quanto difficilmente gestibili e graditi nelle forme di assunzione da abuso. Questa osservazione non implica che al di fuori del contesto regionale preso qui in esame non vi siano pratiche significative di riduzione della somministrazione penitenziaria di psicofarmaci. Il problema si pone piuttosto in ottica sistemica, ovvero nella difficoltà di definire il problema dell'abuso istituzionale di questi farmaci come ampiamente diffuso nel mondo carcerario italiano e di costituire o rinforzare – di conseguenza – orientamenti terapeutici condivisi e socializzati.

Non bisogna dimenticare che nella storia dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione sono state prodotte decine di relazioni che riportavano del clima opprimente e disperato percepito nelle sezioni "sedate". Sulla scorta di quanto riportato in questo contributo, non siamo in condizione di concludere che il modello emiliano-romagnolo sia efficace ed estendibile. Piuttosto appare ambivalente e di realizzazione non semplice. Ciò che sicuramente valorizza è un livello di riflessività critica sulle prassi sanitarie interne ad opera del personale sanitario, con un potenziale di coinvolgimento significativo sui detenuti e gli altri componenti dello staff. L'estensione di questo approccio, al di là dei diversi possibili modelli e delle possibili ricadute operative, sarebbe di per sé ragione di avanzamento verso un carcere meno cupo.

Riferimenti bibliografici

Bertolazzi A., Zanier M. L., 2018, *The discretionary treatment of drug addiction in prison*, in Salute e Società, XVII, 1, pp. 59-72.

Decembrotto L., 2020, *Adultità fragili, fine pena e percorsi inclusivi*, FrancoAngeli, Milano.

Fassin D., 2018, Punire. *Una passione contemporanea,* Feltrinelli, Milano.

Gainotti S., Petrini C., 2020, *Principio di equivalenza delle cure e il diritto alla salute in ambito carcerario*, in R. Mancinelli, M. Chiarotti e S. Libianchi (a cura di), *Salute nella polis carceraria: evoluzione della medicina penitenziaria e nuovi modelli operativi*, Rapporto ISTISAN-Istituto Superiore di Sanità, pp. 136-144.

Gonin D., 1994, *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino.

Matthews R., 2009, *Doing Time: an Introduction to Sociology of Imprisonment*, Palgrave MacMillan, London.

Miravalle M., 2015, *Roba da matti: il difficile superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari*, Gruppo Abele, Torino.

Mosconi G., 1995, *Il carcere come salubre fabbrica di malattia*, in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, I, 3, pp. 59-76.

Quaranta I. (a cura di), 2006, *Antropologia medica. I testi fondamentali*, Raffaello Cortina, Milano.

Ronco D., 2018, *Cura sotto controllo*, Carocci, Roma.

Saponaro A., 2018, *Il corpo incarcerato: l'insalubrità carceraria specchio di una immanente cultura dell'afflittività vendicativa della pena in Italia*, in Salute e Società, XVII, 1, pp. 59-72.

Sbraccia A., Vianello F., 2016, *Introduzione: carcere, ricerca sociologica, etnografia, in Etnografia* e ricerca qualitativa, IX, 2, pp. 183-210.

Sbraccia A., 2018, *Contenere il malessere? Salute e socialità in carcere*, in E. Kalica, S. Santorso (a cura di), Farsi la galera: spazi e culture del penitenziario, OmbreCorte, Verona, pp. 131-168.

Sim J., 2002, T*he Future of Prison Health Care: A Critical Analysis*, in Critical Social Policy, XXII, 2, pp. 300-323.

Sykes G., 1958, *Society of Captives*, Princeton University Press, Princeton

Sterchele L., 2020, *Il carcere e il suo doppio: il sapere psichiatrico in carcere tra istanze terapeutiche e logiche di governo*, Tesi di dottorato, XXXII ciclo, Università di Padova.

Ugelvik T. (2014), *Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom*,: Palgrave MacMillan, London.

Wheatley M., 2008, *The Prison Drug Worker,* in J. Bennet, B. Crewe, A. Wahidin (a cura di), *Understanding Prison Staff*, Willan, Cullampton, pp. 330-348.

1) https://www.aifa.gov.it/-/trend-consumo-psicofarmaci-in-italia-2015-2017

2) Sono stati intervistati quattro medici, tre dei quali lavorano in istituti penitenziari emiliani, uno in un istituto della Romagna. A causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, i colloqui sono stati effettuati a distanza, secondo modalità che andassero incontro alle esigenze dei singoli interlocutori. Un colloquio con due operatrici sanitarie dello stesso istituto è stato svolto via Skype, un medico è stato intervistato telefonicamente, e il quarto operatore ha risposto alle domande via mail. Tutte le interviste sono state svolte nel mese di gennaio 2021.

Salute mentale in carcere, o "della solitudine"

Di Benedetta Centonze

"Io, infatti, ero superiore a tutti loro, ero a mille miglia di distanza. Non erano che schiavi, mentre io ero uno spirito libero. Non ero io ad essere rinchiuso in gabbia, ma il mio corpo. E mentre la mia povera carne giaceva – senza provare sofferenza, del resto – nella piccola morte della camicia di forza, il mio dominio sul corpo era totale e potevo percorrere lo spazio infinito a mio piacimento."

Il vagabondo delle stelle, Jack London

La storia di M.

Se la natura e le finalità dell'istituzione carceraria sono ancora al centro del dibattito pubblico, quello che accade lontano dai salotti e dalle opinioni – da più parti sferzate con poca conoscenza dei fatti – sembra indicare che la direzione più largamente intrapresa sia quella che considera il carcere in ottica punitiva. Per quanto esistano tentativi di aprire alla possibilità di rieducare e non solo di punire i detenuti, questi falliscono quasi sempre quando si tratta di proteggere persone con bisogni particolari e specifici, che sono i primi a subire il carcere in tutta la sua violenza. Come nel caso di M., un detenuto in espiazione presso un reparto di osservazione psichiatrica "Il Sestante" della Casa Circondariale di Torino. La vicenda ci viene narrata da un familiare che si rivolge al Difensore Civico di Antigone preoccupato della situazione particolarmente critica in cui versa il ragazzo.
Verso la fine di agosto, la famiglia di M. viene informata di un tentativo di suicidio del ragazzo. Alla debolezza si risponde con la forza, quindi sembrerebbe che M. venga trasferito in una cella liscia, denudato, senza materasso né coperta e con l'acqua chiusa. La cella liscia è una cella vuota, in cui i detenuti vengono lasciati senza niente che non siano le quattro mura lisce di una stanza. Quella delle celle lisce è una prassi, seppur formalmente vietata dal regolamento penitenziario e da fonti sovranazionali, oramai consolidata in alcuni istituti di pena. In questi casi, il contenimento *ambientale* di soggetti con gravi problematiche psichiatriche sembra essere la risposta più adeguata nel trattare tentativi di suicidio o atti di autolesionismo.
M., stando a quanto riferitoci, passa diversi giorni in questa cella, e quando chiudono l'acqua ci hanno riferito addirittura che si sarebbe trovato nelle condizioni di bere dallo scarico del W.C.

La situazione di M. peggiora, si agita, la cella liscia non aiuta di certo e la prassi che ci viene narrata è quella di frequenti iniezioni intramuscolari per cercare di sedare il detenuto.
M. subisce un trattamento sanitario obbligatorio che da quanto raccontato non risponde a nessuna perizia psichiatrica. Viene denunciata infatti l'assenza di test clinici adeguati che possano configurare una corrispondente terapia. M. trascorre nove mesi continuativi nella sezione dedicata a soggetti in acuzie del reparto di osservazione psichiatrica, in cui la permanenza massima prevista dalla legge è invece di trenta giorni.
Quella di M. è solo una delle tante storie che arrivano al nostro ufficio e che ci danno l'idea di quanta strada ancora c'è da fare per garantire diritti e protezione a chi vive all'interno delle carceri italiane. Infatti, come emerso dal nostro rapporto annuale, in 98 istituti visitati dall'Osservatorio della nostra associazione nel 2019, una media del 27,6% dei detenuti risulta in terapia psichiatrica e il 41 % delle patologie sono disturbi psichici. Quella della salute mentale sicuramente costituisce una delle questioni di maggior rilevanza, anche in termini di complessità, che interessano il mondo carcerario, in molti casi universo parallelo e sconosciuto.

Uno sguardo sulla salute mentale in carcere

Nell'analisi della salute mentale all'interno degli istituti penitenziari, uno dei primi aspetti da valutare per comprendere la portata della questione è legato all'incidenza del suicidio e di atti autolesionistici compiuti da soggetti ristretti nelle carceri italiane.
Secondo i dati del Ministero della giustizia, nel 2019 si sono verificati in totale 53 suicidi, con 8,7 suicidi ogni 10.000 detenuti mediamente presenti, 8,376 atti autolesionistici e 939 tentativi di suicidio. Secondo i dati raccolti dal Dossier "morire di carcere" di Ristretti Orizzonti, fino a dicembre 2020 si sono verificati 55 suicidi all'interno delle carceri, numero destinato ad aumentare anche come conseguenza del crescente isolamento rispetto al mondo esterno dei soggetti ristretti a seguito della pandemia. Questi dati sono particolarmente preoccupanti soprattutto se paragonati alle stime riportate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui nel 2016 in Italia nella popolazione libera si è registrato un

tasso di suicidi pari allo 0,82 ogni 10.000 abitanti. Ancora una volta il carcere è il luogo in cui si registra una maggiore incidenza del fenomeno suicidario. In tal senso, il momento dell'ingresso all'interno del sistema carcerario rappresenta un evento traumatico: la rottura dei rapporti con il mondo esterno, le debolezze e le problematiche individuali, la precarietà dei rapporti affettivi congiuntamente alla condizione propria della carcerazione sono tutti elementi che incidono sulla probabilità di commissione del suicidio e che rendono dunque i detenuti una delle categorie maggiormente a rischio.
Tuttavia, il momento dell'ingresso non costituisce l'unico momento di criticità: il carcere, infatti, nella sua essenza è terreno fertile per l'insorgere di patologie psicologiche e psichiatriche anche durante tutta la fase detentiva e nella fase prossima alla scarcerazione. Numerose sono le patologie che insorgono in queste due fasi e che sono state riscontrate da alcuni studiosi. Secondo Donald Clemmer, ad esempio, nel corso dell'espiazione della pena il soggetto detenuto assimila un insieme di norme che governano ogni aspetto di vita dello stesso, portandolo così a determinare un annichilimento della personalità e dei valori che aveva prima dell'ingresso in carcere. Viene denominata dagli addetti ai lavori "*sindrome da prigionizzazione*" e dimostra quanto l'ambiente carcerario possa essere nocivo per i soggetti più deboli che lo subiscono, sforniti di strumenti adeguati a reagire al contesto di privazione della libertà personale.
Altri disturbi psichici particolarmente frequenti tra la popolazione detenuta sono il disturbo dell'adattamento, i disturbi legati all'uso di sostanze stupefacenti, il disturbo del controllo degli impulsi e i disturbi della personalità.
Ultimo momento definito critico per il soggetto è rappresentato dalla fase prossima alla scarcerazione, durante il quale insorgono una serie di preoccupazioni e ansie legate al reinserimento all'interno della società libera, che per molti può rappresentare un momento di forte difficoltà.
Il tema legato alla tutela della salute mentale in carcere sicuramente rappresenta uno dei nodi più difficili da sciogliere, per la necessità da una parte di garantire cure adeguate che rendano il contesto detentivo quanto meno possibile peggiorativo del disagio psichico, dall'altra per la necessità di assicurare la sicurezza della società libera e all'interno degli istituti stessi.

Le articolazioni per la salute mentale

Il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione D.P.R 230/2000 agli artt.111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate "articolazioni per la salute mentale", volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici. Tali reparti sono destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, e si prevede che la permanenza nelle suddette sezioni non debba essere superiore a trenta giorni. Lo scopo formale è quello di garantire a questi soggetti un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata. Tuttavia, le criticità che si riscontrano all'interno di queste sezioni, in molti casi del tutto sprovviste di adeguati percorsi trattamentali e risocializzanti, finiscono per rendere nulle le intenzioni di cura che il legislatore si era posto come fine ultimo, diventando terreno fertile per il peggioramento delle patologie dei soggetti che ne vengono ristretti. Molto spesso infatti, l'approccio terapeutico nelle sezioni di osservazione si limita al contenimento del detenuto, spesso in acuzie, e alla somministrazione della terapia farmacologica, dando priorità alle ragioni di ordine e sicurezza, come dimostrato dalla presenza in alcuni di questi reparti delle cosiddette celle lisce.
Per comprendere più a fondo la questione relativa alle articolazioni per la salute mentale, prendiamo in esame proprio la Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, nello specifico il reparto "Sestante". Lo stesso rappresenta il centro di riferimento regionale per la cura delle più gravi malattie mentali manifestate dai detenuti, ed è anche uno dei centri di riferimento dell'Amministrazione penitenziaria a livello nazionale.
Il reparto è suddiviso a sua volta in due sezioni: la Sezione VII, reparto osservazione, in cui vengono ristretti i soggetti in acuzie, sottoposti a videosorveglianza in maniera continuativa, e la Sezione VIII, reparto trattamento, per soggetti che vengono valutati idonei a intraprendere un percorso terapeutico. Come riportato dal rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, a seguito di una visita effettuata nel 2018, le criticità più evidenti vengono riscontrate soprattutto nella sezione VII: nonostante

nasca come luogo in cui debbano essere ristretti soggetti nella fase più acuta della malattia, dunque soggetti che avrebbero maggiore bisogno di cure, viene segnalata la totale mancanza di qualsiasi progetto terapeutico e l'esclusione di attività che consentano qualsiasi forma di socialità. I detenuti si trovano ristretti in celle singole per la quasi totalità della giornata. In questi casi, la tutela della salute mentale sembra in continuo conflitto tra modalità di isolamento e controllo e cura del disagio. A riprova di ciò, l'elemento di maggiore criticità che viene riscontrato è rappresentato dalla presenza di una cella liscia, la stanza 150, che manca di qualsiasi elemento di arredo, televisore compreso, con servizio igienico alla turca a vista e senza lavabo. Un altro dato allarmante che viene riportato dal Garante è rappresentato dal registro degli accessi in cella liscia: nonostante infatti formalmente venga dichiarato che la permanenza nella stessa dura generalmente qualche ora, in realtà vengono registrati in alcuni casi la permanenza di soggetti per periodi superiori a venti giorni.
Le condizioni strutturali generali del reparto, inoltre, risultano anch'esse particolarmente scadenti: tutte le camere presentato necessità di interventi di ristrutturazione; viene denunciata sporcizia diffusa, tracce di muffa, materassi scaduti e servizi igienici a vista in tutte le celle. Le condizioni delle strutture sono state anche filmate dalle telecamere dell'Osservatorio di Antigone nel 2019, nel video disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=kWZNf20uY-c
L'unico elemento di positività è rappresentato dall'assistenza psicologica e psichiatrica che viene garantita quotidianamente dalle 8:00 alle 20:00.
La sezione VIII, o reparto trattamento, presenta senza dubbio delle condizioni complessivamente migliori. Le camere sono in buone condizioni per quanto riguarda l'arredamento e la manutenzione e i bagni sono separati. Inoltre, all'interno della sezione vi è una sala biblioteca, una stanza per l'attività trattamentale e un ambulatorio per percorsi congiunti con psicologi, psichiatri ed educatori.
Partendo dalle storie che giungono all'ufficio del Difensore Civico e passando per l'analisi delle modalità con cui viene trattata la salute mentale in carcere, e poi avendo la possibilità di osservare da vicino lo stato in cui versano i reparti di osservazione psichiatrica, risultano evidenti le lacune che l'istituzione penitenziaria soffre rispetto al tema della salute mentale. Infatti, nell'amministrazione dei detenuti e della loro permanenza nelle sezioni, che siano esse ordinarie oppure specificamente psichiatriche, quello che si predilige sono le necessità di ordine e sicurezza, mediante l'utilizzo di metodi per lo più punitivi, quali sono le celle lisce. Questa tendenza riguarda anche i detenuti psichiatrici, senza che invece venga data priorità allo sviluppo di un sistema detentivo quanto più possibile accorto alle necessità specifiche di tali soggetti, e che punti a una loro riabilitazione e a un trattamento di cura delle problematiche di salute mentale.
Dall'analisi svolta emerge dunque che il carcere per la sua stessa natura, nonostante i tentativi affannosi del legislatore, non possa e non debba essere considerato come un luogo adatto alla cura dei malati psichiatrici.

Breve bibliografia

Giulia Camera (2017), *Liberi, detenuti in carcere e ristretti in strutture dedicate: diverse prospettive del diritto alla salute in La tutela della salute nei luoghi di detenzione* a cura di Antonella Massaro pp.117-124.

Maddalena Di Lillo (2019), *Il problema della salute mentale in carcere*, https://antigoneonlus.medium.com/il-problema-della-salute-mentale-in-carcere-4ae94fe83391

Domenica Laganà (2019), *Psicologia del suicidio in carcere, una valutazione comparativa tra nuovi giunti e detenuti con "fine pena mai"*

Nuove carceri. Come sprecare il Recovery Fund

Di Claudio Paterniti

Dal Recovery Fund arriveranno all'Italia oltre 200 miliardi di euro. Una parte andranno alla Giustizia e al sistema penitenziario. È un'occasione da non sprecare con la solita ricetta, ossia con piani di edilizia penitenziaria. Non è costruendo carceri che si innova un sistema che invece ha bisogno di modernizzazione, creatività e investimenti nel campo delle risorse umane. Il Recovery Fund deve essere l'occasione di una vera ripartenza, che può essere possibile solo in una società coesa e capace di farsi carico di tutti i suoi componenti, con politiche organiche di inclusione rivolte anche alle fasce più deboli. Una vera ripartenza presuppone un sistema del welfare rafforzato, capace di sottrarre alle politiche penali un'ampia fascia di coloro che oggi affollano le carceri italiane, innanzitutto rispetto alla gestione delle tossicodipendenze. Il Recovery Fund deve costituire inoltre un'occasione per orientarsi verso una differenziazione del sistema sanzionatorio. Ogni detenuto costa circa 130 euro al giorno. In confronto, le misure alternative costano meno di un decimo e hanno un ben più significativo impatto nella lotta alla recidiva e negli obiettivi di recupero sociale dei condannati. Dall'altro lato bisogna investire nella ristrutturazione delle carceri esistenti, coinvolgendo nella pianificazione la migliore intelligenza giuridica, accademica, architettonica, sociale che insieme ad esperti penitenziari diano vita ad equipe multidisciplinari che lavorino per raggiungere l'obiettivo di rimodernizzare le carceri, nel rispetto di quanto previsto dalle norme interne e internazionali, in termini di spazi, diritti e opportunità. È questo il momento per cablare gli istituti, per potenziare le infrastrutture tecnologiche, per prevedere ipotesi aggiuntive di didattica a distanza, per assicurare la formazione professionale anche da remoto, per consentire ancor più incontri con il mondo del volontariato, per aumentare le possibilità di video-colloqui con familiari e persone care che si aggiungano ai colloqui visivi. La rimodernizzazione deve riguardare anche una diversa organizzazione e valorizzazione degli spazi di vita sociale interna ma anche delle stesse camere di pernottamento. Infine, bisogna investire sul capitale umano, senza il quale ogni obiettivo resta irraggiungibile. Usiamo i fondi del Recovery per un nuovo sistema penitenziario e non per nuovi penitenziari.
Ecco tre idee proposte da Antigone al fine di "non sprecare" la grande occasione del Recovery Plan.

1. Più risorse per le misure alternative e per la giustizia di comunità

Nel 2021 il budget per il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, che ha in carico le misure alternative, è stato di 283,8 milioni. Al DAP sono stati assegnati 3,1 miliardi di euro. Usiamo il Recovery fund per invertire questo trend di spesa. Le misure alternative producono sicurezza: solo lo 0,5% di coloro che scontavano una misura alternativa ha commesso nuovi reati. Al contrario, il carcere aumenta il rischio di recidiva. Si usino i fondi per: case di accoglienza per detenuti in misura alternativa, progetti educativi e sociali che riducano i rischi della devianza, trattamenti socio-terapeutici esterni per chi ha problemi di dipendenza, case famiglia per detenute madri, accordi con le centrali della cooperazione sociale, dell'artigianato e del mondo dell'industria per facilitare inserimenti lavorativi di persone in esecuzione penale.

2. Più' risorse per modernizzare e migliorare la vita interna

Si deve con decisione investire nelle dotazioni tecnologiche di ogni istituto. Vanno potenziate le infrastrutture, che oggi rendono difficoltosi i video-collegamenti. Ogni carcere deve avere una potente wifi. Le aule delle scuole devono consentire collegamenti a distanza. Si doti ogni istituto di un'efficiente ed efficace rete telefonica. Si investa negli spazi comuni delle carceri, nelle aule, nelle attrezzature sportive, nelle biblioteche, nei teatri, nelle officine. Li si renda fruibili al massimo delle loro potenzialità. Si creino sale musicali dove poter suonare. Si investa in campi e palestre. Lo sport è terapeutico. Si investa anche nelle farmacie interne e nell'attrezzatura di primo soccorso medico. Si rinnovino le lavanderie con macchine nuove e si faccia lo stesso con le falegnamerie, laddove presenti. Nel 47,7% delle carceri vistate da Antigone nel 2020 c'erano celle senza doccia. Nel 9,1% degli istituti c'erano celle non riscaldate. In un carcere su tre i detenuti non avevano accesso a un campo sportivo o a una palestra. In un istituto su cinque non c'erano spazi per le lavorazioni. Le ristrutturazioni sono necessità non rinviabili. Si rifacciano le docce rovinate. Si dotino, in vista dell'estate, le celle o le sezioni di frigoriferi.

3. Più' risorse da investire nel capitale umano

Gli educatori presenti sono il 18% in meno di quelli previsti (733 invece di 896). Nelle carceri visitate da Antigone c'era 1 educatore ogni 94 detenuti. Il trattamento economico a loro riservato è nettamente inferiore rispetto a quello degli agenti. Solo nel 30% degli istituti visitati da Antigone erano presenti mediatori linguistici e culturali. I funzionari amministrativi sono il 21% in meno di quelli previsti. Infine, in circa il 13% degli istituti da noi visitati non c'era un direttore incaricato esclusivamente in quell'istituto. Ugualmente medici, infermieri, psicologi sono insufficienti, al pari degli assistenti sociali. Il Recovery Fund deve essere una grande occasione per far entrare le nuove generazioni nei lavori che hanno a che fare con il carcere, per adeguare le aspettative economiche del personale alla rilevanza dell'impegno professionale e per assicurare una piena e continua formazione a tutto lo staff penitenziario.

30 ANNI ANTIGONE

Una morte evitabile

Il processo, le motivazioni,
il ruolo dei medici penitenziari
nella sentenza sulla morte
di Alfredo Liotta.

Di Simona Filippi

Il 31 dicembre 2020, il Giudice del Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Federica Piccione, ha depositato le motivazioni della sentenza che ricostruiscono la responsabilità penale di cinque medici penitenziari per il decesso di Alfredo Liotta.

È doveroso ribadire che trattasi di sentenza di primo grado e che pertanto la responsabilità penale dei condannati non può dirsi definitiva – anche se i fatti di reato sono prossimi alla prescrizione, e pertanto soltanto una rinuncia a questo meccanismo potrebbe portare alla definizione di un secondo grado di giudizio.
È altrettanto doveroso evidenziare che il processo si è celebrato per nove imputati, tutti medici penitenziari ad eccezione del perito medico nominato dalla Corte di Appello di Catania, e che quattro di loro sono stati assolti "*per non aver commesso il fatto*".
Tengo particolarmente a dedicare lo scritto del rapporto annuale di Antigone a questo processo per più motivi: per i familiari di Alfredo, prima fra tutti la moglie Patrizia, e per il grande impegno tenuto dall'associazione in tutti questi anni fin dal mese di giugno 2013, quando è stato depositato l'esposto, concretizzatosi in molti aspetti, dal prezioso lavoro delle volontarie, il medico Susanna Zecca e la psicologa Lucia Giordano, sino alla costituzione di parte civile nel processo.
Il Giudice, nelle motivazioni della sentenza, ribadisce la legittimazione alla costituzione di parte civile di Antigone anche evidenziando il "concreto operato" nei confronti dei prossimi congiunti i quali avevano deciso di presentare denuncia "*proprio grazie all'intermediazione dell'Associazione che li aveva sostenuti durante la fase procedimentale delle indagini.*"

La ragione clinica della morte di Alfredo Liotta

Il 26 luglio del 2012 alle 21.40 circa, il detenuto M.D.P., che svolgeva la mansione di piantone per Alfredo, si accorge che lo stesso aveva lo sguardo fisso nel vuoto, per questo avvisa il medico di turno il quale, alle ore 21.50, ne accerta il decesso.
La morte di Alfredo è stata determinata dallo stato di "cacchesia" ossia dal progressivo deterioramento di *tutti gli organi, anche di quello cardiaco, "derivante dal fatto che il tessuto muscolare era stato sostituito da tessuto fibroso a causa della scarsa nutrizione*."
Questo elemento è stato accertato in maniera certa nel corso del dibattimento in quanto tutti i consulenti, sia dell'accusa che della difesa, hanno convenuto sul fatto che il progressivo decadimento delle condizioni fisiche del paziente, determinato dalla mancata nutrizione, sia stata la causa principale della morte di Alfredo.
Alfredo è morto perché nelle ultime settimane di vita non è più riuscito a nutrirsi prima del cibo e infine, durante gli ultimi giorni, anche dei liquidi.
Il piantone, sentito quale testimone nel processo, ha ricordato che Alfredo non si alzava neanche per andare a lavarsi e che era lui a pulirlo "*con l'acqua, con la spugna*", ha ricordato che Alfredo "*abbaiava*" sempre per il dolore. (Testimonianza resa da M.D.P. in data 02.07.2019)
Anche la moglie ha ricordato le condizioni in cui ha trovato il marito in uno degli ultimi colloqui: "*l'ho visto con la sedia a rotelle [...] era pelle e ossa perché lui di fisico, me lo ricordo, era un settanta chili... [...] Quindi bello e robusto era. Quindi, nel momento in cui me lo vedo venire e portare con la sedia a rotelle, poi con mio figlio abbiamo guardato nei pantaloni, che abbiamo ristretto i pantaloni, ho visto che le gambe ce le aveva quanto il mio braccio, dico era nascosto dal pantalone largo e poi aveva questo viso pallido, bianco, gli occhi gialli, le orecchie cadenti bianchissime, faceva un brutto odore*." (Testimonianza resa da Patrizia Savoca in data 25.06.2019)
La moglie ha incontrato l'ultima volta Alfredo il 18 luglio 2012, otto giorni prima della morte.
Il diario clinico attesta il quotidiano inesorabile decadimento, fisico e psichico, del detenuto, con riferimenti frequenti ad un suo presunto atteggiamento di strumentalizzazione:
2 luglio 2012: *"viene portato in barella perché riferisce malessere generale e di non riuscire a mantenere posizione eretta"; sempre il 2 luglio 2012: "Si visita a letto perché a suo dire non riesce ad alzarsi";*
4 luglio 2012: *"Si visita il detenuto in cella, su richiesta dell'infermiera, poiché apparentemente non in grado di recarsi in infermeria. Il detenuto si presenta sdraiato a letto, poco curato nell'aspetto e nella persona, maleodorante, riferisce di non alimentarsi in modo appropriato";*
9 luglio 2012: *"Soggetto che non si alimenta da diversi giorni";* sempre il 9 luglio 2012: *"Riferisce di non riuscire ad alimentarsi, ma beve l'acqua, e di non mantenere la stazione eretta"; sempre il 9 luglio 2012: "Soggetto che non si alimenta da diversi giorni e non riesce a mantenere la stazione eretta";*

13 luglio 2012: *"Scarsamente collaborante e poco disponibile al colloquio. Eloquio stentato, tono flebile e a tratti contenuto sconnesso. Riferisce di non alimentarsi non avendo sensazione di fame [...] riferisce di non sapere perché non si alimenta";*
18 luglio 2012: *"Non collaborante. Il piantone riferisce che non si alimenta";*
19 luglio 2012: *"Rifiuta di praticare soluzione fisiologica";*
20 luglio 2012: *"Rifiuta controllo e di praticare flebo";*
21 luglio 2012: *"Si visita in cella il detenuto che presenta alvo diarroico da ieri dopo aver praticato peretta evacuativa per stipsi ostinata. [...] Il detenuto riferisce astenia marcata e parla con voce flebile. Non si alimenta e non riesce a mantenere la stazione eretta. Lo si invita a praticare flebo ma non appare disponibile";*
23 luglio 2012: *"Lamenta bruciore anale. Alla visita l'ano è sporco di feci";*
25 luglio 2012: *"Si visita in cella il detenuto che presenta abbondante rettorragia per la presenza di noduli emorroidari ma non accetta di sottoporsi a terapia medica. Il detenuto non si alimenta non assume liquidi a sufficienza e rifiuta qualsiasi terapia. [...] Condizioni cliniche scadenti ad evoluzione progressiva";*
26 luglio 2012: *"Il sottoscritto [...] viene notiziato che il il detenuto Liotta Alfredo non rispondeva agli stimoli del piantone, con cui aveva parlato fino a pochi minuti fa. Recatomi urgentemente in sezione, trovo il detenuto in sezione, supino sul letto, senza segni vitali. All"ispezione non si notano segni efferenti di violenza. Decesso per presunte cause naturali."*

Sciopero della fame o anoressia?

Il dibattimento ha permesso di ricostruire in maniera chiara e dettagliata che Alfredo non aveva smesso di nutrirsi per uno sciopero della fame ma a causa della sindrome anoressica di cui era portatore oramai da diverso tempo, e che ha determinato la mancata nutrizione, l'ipotonia e l'ipotrofia muscolare sino a causarne l'incapacità di intendere e di volere nella manifestazione del rifiuto della terapia sia orale che parenterale.
Il medico legale che aveva effettuato l'autopsia sul cadavere e al quale era stato chiesto di ricostruire le cause della morte per individuare eventuali responsabilità, aveva invece stabilito che, a partire dal 19 luglio 2012, Alfredo aveva iniziato uno sciopero della fame "*con rifiuto dell'assunzione di liquidi, sia per via orale che per fleboclisi, che di qualunque altra terapia*" e che tale astensione aveva provocato un collasso cardiocircolatorio acuto. Per questo, concludeva il medico, non si poteva configurare alcuna responsabilità in capo al personale medico.
Era il 31 dicembre 2012.
Finalmente, il dibattimento ha permesso di ricostruire che, a partire dalla metà del mese di luglio 2012, Alfredo non era più consapevole e lucido rispetto all'esigenza di alimentarsi come fonte di sopravvivenza e che questo meccanismo non si è instaurato per una scelta consapevole di protesta tramite lo strumento dello sciopero della fame ma si è instaurato quale conseguenza della patologia anoressica e del significativo abbattimento della pressione arteriosa.
Il 18 luglio, Alfredo aveva una pressione pari a 100/60 e il 21 luglio i valori scendevano a 85/65. Aveva in atto una rettoragia.
I valori pressori così alterati unitamente alla mancata alimentazione e idratazione hanno reso Alfredo incapace di determinarsi in maniera consapevole. Il dibattimento ha permesso di ricostruire che Alfredo non voleva morire, anzi, poco prima di perdere del tutto la lucidità aveva anche accettato di farsi inserire una flebo di soluzione fisiologica.
Alfredo non ha mai detto: "*Lasciatemi morire, voglio morire*"; Alfredo diceva una cosa molto differente: di "n*on alimentarsi in modo appropriato*" (8 luglio 2012), di "*non riuscire ad alimentarsi*" (9 luglio 2012), di "non alimentarsi non avendo sensazione di fame" (13 luglio 2012), di "*non sapere perché non si alimenta*" (16 luglio 2012).
Anche la moglie ha ricordato che il marito a colloquio le diceva che "*non riusciva a mangiare*" e che in carcere *non lo curavano: "no, qua non c'è assolutamente niente, aiutami tu, fai qualcosa fuori tu", "mi chiedevano quanti figlio ho, come mi chiamo, dico io sto male, perché mi chiedono queste cose e non provvedono che io sto male".*
La moglie ha ricordato che chiedeva ad Alfredo se mangiava o se lo stavano curando e lui "*mi ha detto di no, dice fai qualcosa tu fuori. Quindi, dico, dammi il tempo, resisti, l'abbiamo supplicato con i miei figli, lui piangeva, piangeva perché diceva che io non ho più forze, non ce la faccio più e poi ci sono stati attimi dove era lucido e poi non era lucido, perché stava tutto il tempo a lamentarsi e piangeva dei dolori che aveva addosso*."
Durante l'ultimo colloquio, Patrizia ha provato anche a fargli bere un po' di latte di mandorla: "*mi sono fatta dare un po' di latte di mandorla da un detenuto e con mio figlio dico: vieni apri la bocca, ti imbocco io, dico, ti aiuto io. Lui aveva paura,*

dico, non ce la faccio, non ce la faccio. Dico ingoia un pochino, ingoia, perché se tu non bevi lo sai come vai a finire. Dice: ma non sono io, mi diceva, non sono io che non voglio, non posso, mi diceva."

Dunque, a pochi giorni dalla morte, il 16 luglio, in uno stato di depauperamento oramai protratto da troppo tempo, Alfredo riferisce al medico che lo visita di non sapere la ragione per cui non si nutriva.

Proprio a partire da questo momento, i medici avrebbero dovuto prendere atto che il paziente non era più consapevole delle sue azioni e avrebbero dovuto attivarsi per garantire il mantenimento delle funzioni vitali.

In questo momento infatti risulta dal diario clinico che Alfredo era entrato in una condizione psichica che gli impediva di auto-determinarsi consapevolmente in ordine al rifiuto delle cure.

Alfredo non si è astenuto dall'assunzione del cibo e poi anche dei liquidi in maniera cosciente e lucida ma in quanto affetto da una forma importante di anoressia, e l'astensione del cibo ha provocato l'insorgenza di uno stato di incoscienza assimilabile allo stato di infermità mentale, pertanto doveva prevalere l'istanza solidaristica di protezione della vita.

Viceversa, ovviamente quando il detenuto decide volontariamente di protrarre il digiuno, accettando anche il rischio di morire, il sopravvenuto stato di incoscienza non può giustificare l'intervento medico in quanto opera il limite fondamentale della libertà terapeutica del soggetto che implica anche la libertà di lasciarsi morire.

Le omissioni dei medici

La data del 16 luglio 2012 è stata dunque individuata dal Giudice come momento a partire dal quale i medici, a fronte della incapacità di autodeterminarsi del paziente, si sarebbero dovuti attivare per evitare che il progressivo deterioramento fisico già in atto degenerasse in maniera irreversibile.

Le diverse attività, anche le più elementari, che i medici non hanno invece posto in essere ma che avrebbero dovuto fare vengono ben evidenziate nella sentenza: i sanitari non hanno sottoposto Alfredo a esami di laboratorio per verificare il funzionamento degli organi vitali e per accertare quale fosse l'equilibrio idroelettrolitico dell'organismo, non hanno accertato quale era la funzionalità degli organi vitali, in quale stato essi si trovavano e le cause della progressiva ipotensione al fine di attivare le terapie così come non hanno accertato le cause psicologiche e psichiatriche del rifiuto del cibo.

I medici non hanno eseguito neanche un esame obiettivo né fatto diagnosi. I cinque medici si sono limitati a visitare Alfredo nella sua cella e a segnare giorno per giorno il degrado delle sue condizioni nonostante non soltanto il decadimento fisico fosse evidente e nonostante, elemento altrettanto rilevante, nel diario clinico vi fossero comunque importanti elementi clinici che avrebbero dovuto ulteriormente allarmarli: il 2 luglio 2012, viene chiesta visita psichiatrica in quanto il paziente "*non si alimenta correttamente*"; 9 luglio 2012, viene chiesto il trasferimento presso un CDT e lo psichiatra che lo visita evidenzia "*tono dell'umore deflesso*" e giunge alla conclusione clinica di "*sindrome anoressica*"; 10 luglio 2012: viene nuovamente ribadita la necessità di un trasferimento presso un CDT dell'amministrazione; 13 luglio 2012, un medico che lo visita parla espressamente di "*stato sub confusionale*".

A partire proprio dal 13 luglio, nessun medico dei cinque che lo visiteranno si attiva per mantenere stabile il quadro clinico anche in presenza dei presupposti per un intervento coattivo, anche se Alfredo oramai non si alimentava da giorni e aveva interrotto anche l'assunzione di liquidi: "*ciò che si rimprovera ai sanitari, a partire dal 13.7.2012, è l'abbandono del Liotta sia sotto il profilo diagnostico [...] sia sotto quello terapeutico, atteso che tutti i sanitari succedutisi sino al decesso non avevano fatto altro che registrare acriticamente lo stato di fatto, senza rispondere adeguatamente ai campanelli di allarme di un aggravamento della situazione in corso.*"

Il dibattimento ha permesso di accertare che il tempestivo intervento dei sanitari avrebbe posto un argine alla degenerazione progressiva e avrebbe certamente ritardato l'evento morte consentendo il riequilibrio dei valori mediante l'assunzione di liquidi e nutrienti.

Considerazioni finali

Vale sicuramente la pena concludere questa ricostruzione tornando alla parte iniziale della sentenza, ove il Giudice inizia la ricostruzione delle responsabilità degli imputati dall'analisi della posizione di garanzia ricoperta dai medici

penitenziari ("*1. Posizione di garanzia dei medici della struttura carceraria*") richiamando gli articoli 11 della Legge penitenziaria e 18 del Regolamento di esecuzione.
I fatti accertati in questa lunga vicenda giudiziaria dimostrano infatti la necessità di continuare a ribadire con forza la piena titolarità del diritto alla salute della persona privata della libertà.
Conosciamo bene il senso e le ragioni politiche e sociali della riforma con cui nel 2008 sono state finalmente attribuite la cura della persona detenuta al Servizio sanitario nazionale ma la vicenda di Alfredo Liotta, nel suo atroce epilogo, attesta con forza la necessità di continuare a porre sempre lo sguardo alle modalità con cui le persone detenute vengono curate.

Queste le parole utilizzate dal consulente medico della Procura nel corso del dibattimento: "*chiunque dei medici presta la propria prestazione sanitaria consapevole che riveste la figura di garanzia nei confronti del malato, qui nel carcere è ancora esasperata questa figura perché il detenuto non può liberamente fare qualsiasi cosa che vuole, cioè è limitato a quello che sono le possibilità offerte che si dà. Quindi ognuno prescrive la responsabilità eventualmente di non fare delle scelte conseguenti alle valutazioni cliniche che fa*".

Essere madri in carcere

Il rapporto tra genitorialità e detenzione

Di Paola Cisternas Navarro e Manuela Mascolo

Ingresso in carcere e maternità

Spesso, nella fase iniziale della detenzione, tra le persone detenute si riscontrano disturbi psicologici che possono essere legati all'arresto, all'imprigionamento, al rimorso per il delitto commesso, alla previsione della condanna, o a disturbi preesistenti. Con l'ingresso in carcere la persona perde il ruolo sociale che aveva prima. La privazione degli affetti personali, di uno spazio proprio e della capacità di decidere autonomamente possono causare diversi scompensi, fisici e psicologici. Nelle carceri femminili vi è un'ulteriore variante. Rispetto ai padri detenuti, le detenute madri sembrano vivere con maggiore difficoltà il peso della detenzione, che è aggravato da un maggiore dolore per il distacco dai figli.
La detenzione comporta una completa dipendenza dall'istituzione; come conseguenza si manifestano spesso ansia da separazione, ansia reattiva da perdita e crisi di identità. All'inizio della carcerazione i disturbi d'ansia possono manifestarsi come crisi d'ansia generalizzata. Se poi il disadattamento persiste, possono sopraggiungere attacchi di panico e claustrofobia. Nel carcere femminile di Pozzuoli, dove Antigone ha uno sportello di informazione legale che la porta a incontrare settimanalmente delle donne detenute, ci è capitato spesso di riscontrare questi sintomi in donne che facevano per la prima volta ingresso in un istituto penitenziario. Molte tra le 181 persone attualmente detenute in quel carcere sono madri private della responsabilità genitoriale, in conseguenza di una pena accessoria o di una decisione emessa dal Tribunale dei Minori.
Alcuni casi sono ancora più tragici. Si pensi agli ingressi in carcere di donne in gravidanza, che a volte sono anche a rischio. Quali possibilità hanno queste persone di portare avanti la gravidanza in maniera sana? Quali conseguenze ha la detenzione per la diade?

La storia di A.L.

Abbiano deciso di raccontare la storia di A. L., una donna di 30 anni, di origini rumene, in quanto ci è sembrato che aprisse uno squarcio nel sistema dell'esecuzione penale. A. è entrata nel carcere femminile di Pozzuoli a marzo 2019, incinta di quasi 3 mesi. Non parlava bene italiano ed era molto spaventata. Il Gip di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto per lei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ma in seguito gli atti sono passati a Napoli, per una questione di competenza territoriale, e il pubblico ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere, poi disposta dal Gip. La ragazza si è avvicinata al nostro sportello spinta da altre ragazze, che le hanno consigliato di chiederci aiuto; era spaventata, si stringeva il grembo. Ci ha raccontato della sua gravidanza a rischio e della paura di perdere la potestà genitoriale dei suoi 7 figli, di cui 4 erano già in affido. Quando l'abbiamo conosciuta, A. presentava tutti i sintomi della cosiddetta "sindrome da ingresso in carcere", che si manifesta sia con disturbi psichici che psicosomatici e compare tanto più frequentemente e pesantemente quanto più elevato è il grado di educazione, sensibilità e cultura del soggetto, costituendo uno dei momenti più drammatici dell'esistenza. Da un punto di vista sintomatologico la "sindrome da ingresso in carcere" presenta: disturbi dispeptici (inappetenza, senso di peso gastrico, ecc.), morboso disgusto per tutti i cibi con conseguente impossibilità di alimentarsi (Sindrome di Gull), nonché violenti e persistenti spasmi esofagei che non permettono la prosecuzione del cibo lungo il canale digerente. A. ci ha raccontato di provare sensazioni gravi di soffocamento, fame d'aria, tachicardia e vertigini; inoltre, da un punto di vista psicologico, presentava un forte stato d'ansia, agitazione psicomotoria, anedonia e disorientamento spazio-temporale. Dopo aver esplicitato i suoi problemi di salute all'amministrazione penitenziaria e dopo l'autorizzazione del Gip, è stata sottoposta a controlli all'ospedale La Schiana di Pozzuoli. Circa 10 giorni dopo la ginecologa del carcere ha accertato la morte del feto, alla quale ha fatto seguito l'immediato trasferimento in ospedale, per il raschiamento. Si è sospettato che il feto fosse morto già da qualche giorno. Dopo poche ore dall'operazione A. è tornata nel penitenziario femminile. Non vi è stato alcun riconoscimento del suo lutto, nessun supporto specialistico.

La normativa

Se diamo uno sguardo alle norme in tema di provvedimenti restrittivi della libertà relativi alla condizione della detenuta madre o della donna incinta, troviamo che gli articoli 146 e 147 del Codice Penale, modificati dalla legge 40/2001, prevedono per questi soggetti il rinvio (obbligatorio e facoltativo) dell'esecuzione della pena. Anche il Codice di Procedura Penale contiene delle norme in merito a

provvedimenti restrittivi della libertà nei confronti di donne incinte o di madri con figli piccoli. È prevista, fra le misure cautelari, solo come "estrema ratio", la custodia in carcere, da applicarsi soltanto quando le esigenze cautelari, esistenti in concreto, non possono essere soddisfatte con nessuna delle altre misure. L'art. 275 c.p.p. dispone che essa possa essere applicata solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.
Il legislatore ha però considerato l'eventualità che, anche qualora la custodia in carcere fosse l'unico rimedio utilizzabile, essa non possa essere disposta nei confronti di particolari soggetti. Ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p.: "*Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole...*". Il legislatore, pertanto, si dimostra restio all'applicazione della custodia in carcere per esigenze cautelari nei confronti di donna incinta o madre di figli piccoli, poiché la tutela del rapporto madre-figlio ha il sopravvento e necessita di un'attenzione particolare e, quindi, di una disciplina altrettanto particolare.

Carcere e maternità sembrano dunque mondi inconciliabili. Eppure molti bambini vivono , direttamente o indirettamente, per un periodo della loro vita, l'esperienza del carcere, avendo un genitore detenuto, e in alcuni casi entrambi. Al 30/11/2020 erano 31 le madri presenti nelle carceri italiane, con 34 figli al seguito. Rispetto ad A.L., ci si chiede quale futuro avrebbe atteso la madre con il suo bambino. Una doppia carcerazione? La perdita della potestà genitoriale?

La responsabilità genitoriale, tra presunzione di inadeguatezza del ristretto e funzione rieducativa della pena

Il problema del rapporto tra genitorialità e detenzione si pone in ogni istituto di pena. La questione è resa quanto mai attuale da una recente pronuncia della Corte di Cassazione [1)], con la quale si fa dipendere lo stato di abbandono del figlio dalla condizione di reclusione di entrambi i genitori, con inevitabili ripercussioni sulla perdita definitiva della genitorialità e sull'adottabilità del minore. La prospettiva di tutela dei diritti delle persone detenute richiede di porsi in un rapporto dialettico sia con l'intrinseca complessità del sistema penale che con i sistemi regolativi delle relazioni umane. Ogni individuo, qualunque sia la sua situazione contingente, è titolare, in quanto persona, di diritti inalienabili. A ciò si aggiunga il fatto che il carcere, come previsto dalla Costituzione, dovrebbe avere sempre un ruolo rieducativo, mai meramente punitivo. Rispetto alla questione del rapporto tra genitorialità e privazione della libertà, non è di certo positiva la perdita di vigore del dibattito sulle pene alternative, quali la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibertà. Per quanto i dati mostrino da tempo come queste espletino in maniera più efficace quel reinserimento sociale di derivazione costituzionale, abbattendo i tassi di recidiva. Una maggiore applicazione delle pene alternative, unita a una più ampia previsione normativa della loro applicabilità, consentirebbe di certo una più forte garanzia del mantenimento del legame genitore-figlio.

Storia di P.A.

Paradigmatica in tal senso è la storia di P. A., di origini nigeriane, madre di un bambino che rappresenta il suo unico legame col mondo esterno. P. non vede suo figlio da almeno 2 anni e quando (il 17 maggio 2019) si è vista notificare un provvedimento del Tribunale dei Minori, si è rivolta a noi per comprenderne il contenuto. Quello che stringeva tra le mani era un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale, già divenuto inoppugnabile perché decorso il termine di appena 10 giorni entro il quale è possibile proporre reclamo. In seguito alla condanna di 6 anni di reclusione e alla sospensione della responsabilità genitoriale, infatti, T., il figlio, era stato affidato temporaneamente ad una coppia di coniugi, che, in seguito, ne ha ottenuto l'affido definitivo. Negli occhi di P. si legge l'incredulità di chi non riesce a rassegnarsi dinanzi ad un provvedimento che segna definitivamente la fine del rapporto con suo figlio. Le sue compagne le spiegheranno che è questo il destino delle madri in carcere. Forse rivedrà suo figlio quando avrà raggiunto la maggiore età. Tutte loro hanno deciso di prestare il consenso all'adozione dei propri figli, accontentandosi di contatti sporadici.

La tutela del minore nell'ordinamento italiano

Nel nostro ordinamento la tutela del minore viene garantita attraverso un doppio meccanismo che opera sia in sede civile che penale. Ratio comune alle diverse normative è la cura prioritaria del sereno sviluppo del minore, alterato dalla condotta dei genitori che abusano dei propri doveri o li trascurano, o ancora che commettono reati strettamente connessi alla loro funzione genitoriale. Nel primo caso, i provvedimenti vengono adottati dal giudice tutelare su richiesta di parte (altro genitore, affidatario temporaneo, PM) o anche d'ufficio. In sede penale, invece, la perdita o sospensione della responsabilità genitoriale si configura come pena accessoria, applicabile nei casi previsti dalla legge, o talvolta in base ad una valutazione del giudice.
La reiterata violazione o trascuratezza degli obblighi che in sede civile sono posti a carico dei genitori consente al giudice tutelare di disporre la decadenza della responsabilità genitoriale, laddove l'attività di monitoraggio dei servizi sociali rilevi l'incapacità di provvedere alla prole. Tra gli elementi presi in considerazione a tal fine assume un ruolo centrale lo stato di abbandono morale e fisico in cui eventualmente verte il minore, e che la Corte di Cassazione fa discendere automaticamente dallo stato di detenzione dei genitori. È stato, infatti, precisato di recente che "*la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore*".
Si vede così accolto l'automatismo per cui il ristretto è di per sé incapace di attendere alle esigenze e alla cura dei propri figli. Per altro versante, in sede penale la perdita o sospensione della responsabilità genitoriale derivano dall'applicazione di una pena accessoria. In particolare, la perdita viene disposta quando il ruolo di genitore è elemento costitutivo del reato (reati di violenza sessuale su minore, maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione), o in caso di condanna all'ergastolo. La sospensione invece, viene disposta in presenza di abuso della responsabilità o in caso di condanna ad una pena di reclusione superiore a 5 anni e per tutto il periodo relativo all'espiazione della stessa, salvo che il Giudice, tramite l'utilizzo dei poteri discrezionali riconosciutigli, disponga altrimenti. In tale ultima ipotesi, si prescinde dalla natura del reato e da un giudizio effettivo circa la compromissione del ruolo genitoriale. La ratio della norma, infatti, è quella di tutelare il minore impedendo che una persona non presente nella quotidianità possa influire indebitamente sul suo sviluppo psicofisico.

Un principio di dubbia applicazione

Non può considerarsi, tuttavia, esclusivamente preordinato a tal fine un quadro normativo che recide ogni collegamento tra genitori e figli anche quando la preservazione del rapporto familiare non è compromessa dalla condotta criminosa. Occorre infatti evidenziare che ad essere privati della responsabilità genitoriale sono altresì gli autori di reati non connessi alla funzione genitoriale. Dai dati relativi alla detenzione femminile emerge che su 2.248 donne ristrette, la maggior parte ha commesso reati contro il patrimonio o relativi al traffico di stupefacenti.
Dall'assetto legislativo nonché dalla casistica giurisprudenziale, emerge una presunzione di inadeguatezza e inattitudine del detenuto a partecipare alla vita familiare e ad assumere decisioni nell'interesse dei propri figli. Essa appare frutto di un pregiudizio che vede il ristretto come un cattivo modello, non solo nel contesto sociale ma anche in quello familiare, privandolo del suo ruolo nel rapporto con la prole. Sul piano civilistico, in particolare, la privazione della responsabilità genitoriale deriva dalla fisiologica assenza del genitore recluso, che raramente riesce ad ottemperare ai suoi obblighi. L'esercizio dei suoi diritti-doveri è confinato in sporadici colloqui e conversazioni telefoniche, tenuti per lo più in presenza di terzi e in un ambiente inadeguato per i rapporti familiari. Gli spazi destinati all'affettività sono in effetti inesistenti nella maggior parte degli istituti di pena italiani, e i luoghi in cui si svolge la vita detentiva costituiscono un trauma, in primis per il minore.
Tuttavia, non può prescindersi dalla considerazione che l'azione educativa di genitori consapevoli passi attraverso l'attenzione e la sollecitudine con la quale essi si occupano dei loro figli, e sotto tale aspetto la relazione madre figlio va preservata. A un approccio che propone la totale deresponsabilizzazione del detenuto, dovrebbe sostituirsene uno basato sull'assunzione di responsabilità e formazione all'interno del nucleo familiare. La dimensione affettiva connessa

alla maternità ha, in tal senso, una sua valenza culturale e dovrebbe essere considerata elemento di trattamento e punto di partenza nel processo di risocializzazione. Diversamente, la sua assenza produce la destrutturazione del contesto familiare. Pertanto, la possibilità di continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale attraverso l'assunzione di decisioni relative alla vita e alla cura della prole, contribuisce a rendere effettivo il principio di rieducazione della pena. La negazione del rapporto familiare in virtù di un automatismo legislativo integra la violazione di un diritto costituzionalmente garantito indistintamente ad uomini liberi e ristretti, e risponde ad una logica meramente retributiva della pena. Siffatta violazione si verifica ogni qualvolta lo Stato non predispone gli strumenti che possano consentire al detenuto che ne sia grado di continuare ad essere genitore. Se, dunque, nel nostro ordinamento la tutela del minore assume un ruolo prioritario tanto quanto la funzione rieducativa della pena, occorre individuare strumenti alternativi per preservare il rapporto madre-figlio.

Tutela dei diritti delle donne detenute

In tale prospettiva, le misure alternative alla detenzione introdotte appositamente per le madri in carcere ricevono ancora scarsa applicazione nella pratica, per i rigorosi requisiti che la normativa stessa pone. Le detenzione domiciliare speciale per detenute madri, in realtà, non è subordinata a limiti di pena (non superiore ai 4 anni) e alla natura del reato (inaccessibile agli ostativi) della detenzione semplice. Essa è accessibile a prescindere dalla pena comminata, ma a condizione che, per le pene superiori ai 4 anni, ne sia stata scontata almeno 1/3, o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Inoltre, per le detenute che hanno commesso reati ostativi, l'accesso al beneficio è subordinato ad una condotta collaborativa con la giustizia o un giudizio circa l'irrilevanza di una tale collaborazione. Ulteriori presupposti sono la possibilità di ripristinare delle condizioni di convivenza con i minori, nonché un giudizio relativo all'assenza del pericolo di commissione di altri reati.
Sebbene l'intervento del legislatore abbia rappresentato un passo in avanti nella tutela della maternità, nella pratica le condizioni poste dalla normativa non consentono un rilevante accesso al beneficio. Il giudizio di assenza del pericolo di commissione di altri reati, inoltre, rende difficile l'accesso alla misura per le detenute tossicodipendenti o appartenenti ad etnie nomadi, per le quali i tassi di recidiva sono alti.
Altra misura in favore delle detenute-madri è prevista dall'art. 21 bis della legge 354/75, che consente alle condannate e internate di assistere all'esterno i propri figli minori di 10 anni. In presenza di condanna per reato ostativo, tuttavia, l'accesso al beneficio è subordinato all'espiazione di un 1/3 della pena, o di almeno 5 anni. Rispetto a tale limite è intervenuta una pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale [2)], secondo la quale i requisiti legislativi previsti per l'accesso all'assistenza di cui all'art. 21 bis non possono coincidere con quelli per l'accesso al lavoro all'esterno. Il primo, infatti, è un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire il rapporto tra madre e figli in tenera età, il secondo è preordinato al reinserimento sociale del condannato. L'equiparazione delle due misure si pone in contrasto con l'art. 31 della Costituzione, giacché condiziona in via assoluta e presuntiva il rapporto tra madre e figlio ad un indice legale del "ravvedimento" della condannata. Altro aspetto che merita considerazione è quello attinente i percorsi di accompagnamento alla genitorialità in carcere, allo stato attivi soltanto in pochi istituti, come quelli di Bollate, Opera, San Vittore, Torino.

Tale progetto si avvale del lavoro di psicologi che seguono il genitore detenuto, creando un ponte con il figlio e la famiglia, nonché con i servizi territoriali. Ciò al fine di sostenere la relazione genitoriale, anche attraverso il supporto durante le visite familiari. Alla stessa logica risponde l'intento di creare spazi destinati all'interazione tra genitori e figli diversi da quelli in cui si tengono i colloqui ordinari e che richiamino un ambiente più familiare. L'esigua attivazione di questi percorsi è data dalle scarse risorse impiegate dal sistema penitenziario nell'assunzione di personale civile qualificato, e dal fatto che l'intervento sia allo stato appannaggio esclusivo del terzo settore. È ancora troppo forte il disinteresse dell'istituzione rispetto all'affettività e alla genitorialità che, diversamente, dovrebbero essere prioritari nella tutela dei diritti dei detenuti e dei loro figli. L'indifferenza verso ciò che accade nelle carceri significa anche indifferenza ed ingiustizia della società verso la persona umana.

Bibliografia

Anna Paola Canova, 2012/2013, Genitori autori di reato tra responsabilità penale e genitoriale
APA, 2000, DSM-IV-TR, APA Press, Washington (DC)

Antonio Salvati, 2010, La detenzione femminile

Ass. Antigone, Donne e carcere: quale genere di detenzione?

Ceraudo F.,1997, La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali e ambientali, in Simonelli C., Petruccelli F. e Vizzari V. (a cura di), 2000, Sessualità e terzo millennio, vol. I, Franco Angeli, Milano.

Goffman E., 2003, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Einaudi, Torino (ed.or.1968)

Sitografia

www.welforum.it
www.giustizia.it
www.antigone.it
www.ristretti.it
www.iusitinere.it

1) Corte di Cassazione, Sezione sesta Civile, ordinanza del 10 gennaio 2020 n.319.

2) Sentenza 23/07/2018 n° 174.

30 ANNI ANTIGONE

La mediazione linguistica e culturale

Il carcere mondo di culture

Di Sonia Paone e Carlotta Vignali

Diversità e ambiente penitenziario

Prima di analizzare nello specifico le questioni relative alla presenza di mediatori linguistici e culturali all'interno delle strutture penitenziarie e alle criticità connesse all'inserimento di queste figure professionali nel contesto organizzativo carcerario, il contributo propone alcune brevi considerazioni sull'importanza della mediazione linguistico-culturale tenendo conto della *super-diversità* [1)]
che caratterizza l'ambiente carcerario e della importanza dei registri comunicativi nella vita quotidiana dei detenuti.
La cesura rispetto al mondo libero che la detenzione comporta è particolarmente profonda nel caso dei detenuti stranieri. La mancanza di una rete relazionale esterna, prima fra tutte la lontananza della famiglia, e la condizione di povertà che spesso affligge la componente straniera aggravano il senso di isolamento che di per sé connota la privazione della libertà. A tutto ciò si aggiungono le difficoltà di relazione all'interno di un universo gerarchico e altamente formalizzato.

Erving Goffman ha magistralmente evidenziato la problematicità delle relazioni insita nelle logiche stesse di funzionamento delle istituzioni del controllo. In uno spazio chiuso convivono forzatamente due mondi sociali e culturali completamente differenti (lo staff e i detenuti). Questi due gruppi tendono a farsi una immagine l'uno dell'altro basata su *stereotipi negativi e ostili*, in un contesto in cui le limitazioni dei rapporti non permettono la possibilità di una reale conoscenza reciproca. [2)]
Gli stereotipi di tipo *antagonistico* si rafforzano rispetto alla condizione di straniero. In una realtà come è oggi il carcere sempre più contraddistinta da elementi di *super-diversità*, le dinamiche relazionali coinvolgono soggetti posti in posizione asimmetrica dai meccanismi di potere tipici della istituzione e in più con un retroterra culturale differente che crea demarcazioni e rende complesse le opportunità di interazione. Inoltre, la diversità di cui sono portatori gli stranieri spesso è collegata all'aumento di tensioni e conflitti nella vita quotidiana carceraria, visto che, come ricordava Abdelmalek Sayad, l'immigrato in quanto 'diverso' e 'minoranza' fa esperienza della *cultura del sospetto*. [3)]
E il sospetto impregna anche i rapporti con gli altri reclusi favorendo ulteriormente l'isolamento dei detenuti stranieri. La mediazione culturale è quindi uno strumento necessario per garantire un flusso dialogico positivo e costruttivo fra tutti gli attori presenti nell'universo carcerario. È un indispensabile dispositivo di supporto per alleviare tensioni e ridurre i conflitti, visto che la sua metodologia si fonda sull'ascolto, l'accettazione della legittimità del punto di vista dell'altro, la negoziazione permanente.

Lingue e linguaggi del carcere

Un'altra significativa barriera che condiziona il percorso detentivo dei detenuti stranieri è la non conoscenza della lingua veicolare. L'aumento della componente straniera ha profondamente modificato il *paesaggio linguistico* del carcere, infatti in molte strutture sono presenti repertori linguistici nuovi che si affiancano a quelli più tradizionali che comprendono anche le forme dialettali dell'italiano. Inoltre, si registrano molti casi di plurilinguismo, i detenuti provenienti dal Maghreb spesso parlano l'arabo e il francese, altri la lingua nazionale e quella del paese o dei paesi in cui hanno soggiornato nel loro percorso migratorio. La comunicazione sia in forma orale che scritta è un *bene relazionale* fondamentale in un contesto chiuso e formalmente amministrato. Anche perché il carcere è un vero e proprio universo linguistico e il linguaggio è parte integrante del *potere inglobante* delle istituzioni del controllo. L'utilizzo di specifiche parole così come elementi della comunicazione non verbale comportano quelle che Goffman chiama forme di *mortificazione del sé*. I mondi reclusi anche attraverso il linguaggio *spezzano* cioè "quei fatti che, nella società civile, hanno il compito di testimoniare a colui che agisce e a coloro di fronte ai quali si svolge l'azione, che egli ha un potere sul suo mondo, che si tratta di persona che gode di autodeterminazione, autonomia e libertà d'azione *adulte* [4)]". Il linguaggio carcerario è profondamente infantilizzante e denigrante tant'è che su questi aspetti è intervenuta una circolare del 30 marzo del 2017 del capo del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo che ha recepito le indicazioni provenienti da uno dei tavoli degli Stati generali sull'esecuzione penale. Nella circolare si legge "Come è noto in ogni comunità il linguaggio svolge un ruolo fondamentale, soprattutto per il carcere.
Anche le Regole Penitenziarie Europee prevedono che la vita all'interno del carcere deve essere il più possibile simile a quella esterna e questa 'assimilazione' deve comprendere anche il lessico.

I termini attualmente utilizzati nelle carceri riferiti ai detenuti sono spesso avulsi da quelli comunemente adottati dalla collettività ed è causa di una progressiva e deprecabile infantilizzazione, di un isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà per il possibile reinserimento, oltre ad assumere in alcuni casi una connotazione negativa. [...] Non si può non sottolineare che tali espressioni non sono rispettose delle persone detenute, determinando delle errate considerazioni, oltre ad essere utilizzate con accezione negativa [5)]".
I provveditori regionali, i direttori degli istituti, i direttori generali, la direzione generale e il servizio informatico sono perciò invitati "ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l'uso, sia verbale che scritto, della terminologia 'infantilizzante' e diminutiva, nonché le interlocuzioni orali, soprattutto quelle dirette al detenuto".
Abbiamo voluto richiamare il problema della infantilizzazione del linguaggio per evidenziare l'importanza dei registri comunicativi in carcere visto che la quotidianità detentiva si fonda su flussi di comunicazione e sulla continua negoziazione di significati.
Molti sono gli esempi che ulteriormente si potrebbero riportare rispetto alla crucialità della comunicazione e ai vuoti comunicativi derivanti dal mancato accesso alla lingua veicolare, primo fra tutti la fruibilità limitata della carta dei diritti dei detenuti: a tal proposito sottolineiamo come a fronte dei 98 istituti visitati dall'Osservatorio durante il 2019, solo 39 disponevano del documento tradotto nelle lingue straniere più diffuse. [6)]
Infine, scegliamo di fare un cenno alla forma di comunicazione che è forse la più importante nella scansione della vita del detenuto attraverso le riflessioni di Luigi Manconi sulla *domandina*: "La domandina è il genere letterario più diffuso dentro il carcere. È un genere letterario, a sua volta, selettivo e discriminatorio, perché divide tra coloro che la sanno compilare e coloro che se la devono far scrivere, tra coloro che la devono tradurre in lingua italiana e coloro che invece in lingua italiana la sanno scrivere. Già questo crea, all'interno delle carceri, un'intensa attività. Fa parte di una sorta di retorica carceraria ma corrisponde anche a un concreto elemento di coesione e di solidarietà il fatto che, all'interno degli Istituti penitenziari, ci sono quei detenuti che compilano le domandine per gli altri, così come compilano le istanze, le difese, e istruiscono, formano sui *diritti del detenuto* [7)]". Queste annotazioni a nostro modo di vedere efficacemente sintetizzano il

significato più profondo della *presa di parola* in carcere ovvero l'accesso ai diritti e la costruzione di relazioni di aiuto e di reciprocità, tutti elementi necessari per alleviare l'isolamento e promuovere la risocializzazione.

Il mediatore linguistico-culturale! Chi era costui?

Nonostante l'ormai consolidata sovrarappresentazione della componente straniera all'interno degli istituti di pena e l'importanza della mediazione linguistico-culturale che abbiamo provato a evidenziare nelle righe precedenti, la risposta istituzionale in termini di implementazione di risorse in questo ambito si rivela del tutto carente. Partendo dalla generale disciplina degli elementi del trattamento previsti dall'Ordinamento Penitenziario, l'articolo 15 racchiude all'interno del piano trattamentale «istruzione, lavoro, religione, attività culturali, ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia». Stante il confluire di questi fattori nel piano trattamentale, la figura del mediatore linguistico-culturale sembra configurarsi come una presenza cruciale per la concreta messa in pratica di tali presupposti rieducativi, sia da un punto di vista intramurario, facilitando i meccanismi di comprensione e comunicazione del detenuto straniero nelle dinamiche della quotidianità detentiva, sia da un punto di vista extramurario, assolvendo al compito di intermediario per il mantenimento e lo sviluppo della rete di relazioni sociali che interessano il rapporto tra il recluso, il territorio circostante e gli eventuali collegamenti nei paesi di origine. Entrando più nello specifico, è l'articolo 35 del D.P.R. 230/2000 a prevedere la presenza dei mediatori all'interno del penitenziario, il cui secondo comma recita testualmente: «deve essere, inoltre, *favorito* l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato». Infine, il più recente provvedimento in materia è riscontrabile nel rinnovato articolo 80 dell'ordinamento penitenziario, che, in seguito alla modifica introdotta dal D. Lgs. n. 123 del 2018 ha visto l'inserimento del mediatore culturale tra i professionisti esperti di cui l'amministrazione penitenziaria può avvalersi per le attività di osservazione e trattamento.

Per quanto tali disposizioni individuino nel lavoro del mediatore culturale una risorsa per la facilitazione della comprensione, del dialogo e della comunicazione

tanto tra detenuti appartenenti a culture diverse, quanto tra ristretti stranieri e istituzione, l'utilizzo in chiave ipotetica del lessico adottato nei commi degli articoli dedicati alla disciplina del ruolo del mediatore indica come il suo coinvolgimento sia del tutto discrezionale. In tal senso, il fatto che l'attività di mediazione culturale debba essere unicamente favorita e che l'amministrazione penitenziaria possa decidere se avvalersi di tale risorsa segnala un anacronismo della normativa vigente, se paragonata alle considerevoli presenze straniere all'interno dei penitenziari. Con un dato pari a 17.344 unità su 53.365 detenuti, i reclusi stranieri contano oggi il 32,5% di presenze sul totale della popolazione ristretta [8]. All'interno di questa consistente compagine, superano il centinaio le nazionalità presenti negli istituti penali italiani, tra cui la marocchina risulta la più rappresentata con il 19,1% sul totale degli stranieri; a seguire si collocano la romena (11,9%), l'albanese (11,3%), la tunisina (10,2%) e la nigeriana (8,4%).

La reale consistenza numerica dei mediatori culturali

Di contro, se raffrontati con il livello di eterogeneità appena descritto, i numeri delle figure professionali esperte in mediazione sono notevolmente bassi. Da un punto di vista prettamente quantitativo, infatti, a fronte di una percentuale di stranieri che, seppur con qualche oscillazione, negli ultimi anni non è mai scesa sotto il 30%, sono solo 176 i mediatori ufficialmente operanti presso le strutture detentive del territorio nazionale, con un'incidenza di appena lo 0,88% ogni 100 detenuti stranieri [9]. Più specificatamente, dividendo l'attività dei mediatori in base all'area di intervento: 96 sono coloro impegnati nella gestione dei reclusi provenienti dall'Africa (di cui 49 specializzati nella presa in carico di persone nordafricane e 47 operanti con reclusi provenienti da altre zone dell'Africa); 40 sono destinati alla mediazione con detenuti provenienti dall'Est Europa; 19 dal Medio e l'Estremo Oriente; 9 dal Sudamerica e 12 rientranti nell'aspecifica categoria "altro". Nonostante questi dati siano stati resi pubblici e aggiornati alla fine del 2019 dal Ministero della Giustizia, l'ultimo dato relativo all'ufficiale dotazione organica dell'Amministrazione Penitenziaria (2017) [10] segnala la presenza di 67 "funzionari della professionalità di mediazione culturale" alle dirette dipendenze del ministero, di cui uno impiegato nell'amministrazione centrale e 66 effettivamente operanti all'interno degli istituti. Pertanto, considerato il vistoso disavanzo che intercorre tra i 67 mediatori ufficialmente previsti in pianta organica e le – seppur ancora esigue – 176 persone di fatto operanti nelle strutture penitenziarie, resta indecifrabile l'effettiva ripartizione delle unità.

Non essendo specificata la tipologia di servizio – interno o esterno – prestato dai mediatori, non è chiara la formalizzazione della loro presenza intramuraria. Considerata la vaghezza che contraddistingue l'elenco capitoli di spesa dell'amministrazione penitenziaria, anche l'analisi del budget relativo alle spese previste per coprire i costi di mediazione non aiuta a fare luce sul loro inquadramento professionale: rientrando nella generica fascia comprendente gli "onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazione e trattamento dei detenuti" – cui è destinata una somma pari a 4.491.406€ [11] – non è facile intuire quali siano gli effettivi destinatari di tali finanziamenti.

Ferma restando tale zona d'ombra in merito alla formalizzazione dell'impiego di tale figura professionale, noto è che tra i 176 mediatori effettivamente operanti all'interno degli istituti figurano molti volontari, soluzione in linea con il generale e imprescindibile ruolo svolto dal volontariato penitenziario in varie attività di supporto e assistenza. Accanto a costoro si collocano inoltre professionisti che prestano servizio grazie a sovvenzioni con enti pubblici o privati su base regionale o provinciale. [12] Ancora, come più volte rilevato durante le visite dell'Osservatorio, altri lavorano attraverso la concordata disponibilità "a chiamata", in base alle necessità del momento.

L'esigenza di ricorrere a risorse integrative su base territoriale e spesso volontaria per far fronte alla richiesta del servizio segnala la necessità di un rafforzamento dell'organico, cui non sembra corrispondere una concreta presa in carico. A tal proposito, l'unico intervento che giunge dal D.A.P. è l'indizione di un concorso volto al reclutamento di 20 mediatori culturali [13]. Sebbene la pubblicazione del bando risalga al febbraio 2018, l'effettivo svolgimento delle prove preselettive ha avuto inizio nel settembre 2020, per poi essere interrotto a causa della disposta sospensione dei concorsi in virtù delle misure attuate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Nonostante tale cenno istituzionale, il bando concorsuale sembra mostrare almeno tre nodi critici: il primo è relativo allo scarso

numero di posizioni aperte, che rischia di non sopperire neanche in minima parte alle esigenze reali; il secondo è riconducibile al requisito del possesso della cittadinanza italiana per presentare domanda, aspetto che, rientrando nella più controversa e dibattuta questione circa il coinvolgimento degli stranieri nei concorsi pubblici, in questo specifico caso potrebbe gravare su potenziali professionisti stranieri che non abbiano ancora ottenuto la cittadinanza in virtù delle lungaggini dell'iter burocratico previsto dallo Stato italiano; il terzo, infine, ha a che vedere con le lingue richieste durante le selezioni. Nello specifico, infatti, è prevista la conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Considerate le nazionalità maggiormente rappresentate all'interno degli istituti di pena, tuttavia, emerge uno squilibrio tra la programmata assunzione di mediatori esperti nelle lingue europee e le aree di intervento che necessiterebbero di un incremento di risorse, prima tra tutte quella riconducibile alla cultura e alla lingua araba.

Conclusioni

In un universo fortemente etnicizzato come quello carcerario, la figura del mediatore culturale si configura come una risorsa cruciale nelle dinamiche sociali penitenziarie. In grado di irrobustire le capacità e le reti comunicative – interne ed esterne – del recluso straniero, di comprenderne a fondo le esigenze e di fare da tramite per la reale comprensione dei diritti e i doveri annessi alla sua posizione, l'esperto in mediazione dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti parte integrante del personale penitenziario e non una figura il cui inserimento è semplicemente favorito. La carenza di mediatori si riflette sulla generale condizione di svantaggio in cui versano i ristretti stranieri, amplificandone l'alienazione. Tangibili sono gli effetti legati al mancato supporto nei confronti di questi ultimi, che rischiano di subire le conseguenze dell'applicazione di un trattamento lacunoso, ben lontano dall'essere ponderato, calibrato e individualizzato.
In definitiva, alla stregua di quanto detto, è auspicabile un concreto intervento istituzionale in materia, che guardi allo stabile coinvolgimento della figura del mediatore in ottica complementare e integrativa rispetto alle altre professionalità intramurarie.

1) S. Vertovec, Super-diversity and its implication, 'Ethnic and Racial Studies'. 30 (6): 1024–1054

2) E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Einaudi, Torino 1968.

3) A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze dell'immigrato, Raffaello Cortina Editore, Milano 2002.

4) E. Goffman, op.cit., p.71

5) Circolare del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 30 marzo 2017.

6) La scelta di riportare il dato del 2019 è riconducibile alla più ampia portata della stima, se confrontata al più esiguo numero di visite del 2020, che ha risentito delle chiusure correlate alla prevenzione della diffusione del coronavirus. Tuttavia, nonostante la ridotta possibilità di accesso alle strutture detentive, anche a fronte dei 44 istituti visitati nel 2020, solo 16 disponevano della carta dei diritti tradotta nelle lingue straniere più diffuse

7) L. Manconi, Carcere tra "domandina" e bisogno di comunicazione, Intervento in 'La scrittura in carcere- esperienze a confronto' Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, 27 febbraio 2007.

8) Ministero della Giustizia. Detenuti presenti italiani e stranieri: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST165666&previsiousPage=mg_1_14

9) Ministero della Giustizia. Mediatori culturali operanti presso gli istituti penitenziari distinti per area d'intervento – Anno 2019: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST283973&previsiousPage=mg_14_7

10) Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Dotazione organica: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_4_5.page

11) Supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale – 31 dicembre 2019: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A08094001000501100 01&dgu=2019-12-31&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-31&art.codiceRedazionale=19A08094&art.num=5&art.tiposerie=SG

12) Un esempio è il caso della regione Lazio, che nel 2018 ha disposto uno stanziamento di 400.000 euro per la mediazione interculturale negli istituti penitenziari, gestibili su base comunale.

13) Ministero della Giustizia. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC93691&previsiousPage=mg_1_6_1. Si segnali come al momento dell'indizione del concorso i posti messi a bando fossero 15. L'elevazione da 15 a 20 unità è stata comunicata con avviso recante data 26 gennaio 2021.

L'isolamento penitenziario

Norme, effetti sui detenuti, strumenti di monitoraggio

Di Claudio Paterniti Martello,
Federica Brioschi

Negli ultimi anni il ricorso all'isolamento penitenziario è cresciuto in tutta Europa. È un fenomeno preoccupante. Stare in isolamento può comportare danni fisici e psichici enormi. La letteratura scientifica ha individuato effetti ricorrenti quali sociofobia, attacchi di panico, difficoltà nello stabilire interazione umane, ansia, disturbi del sonno, disfunzioni cognitive, letargia, depressione e molti altri effetti. Per queste ragioni gli organismi nazionali e internazionali impegnati nella tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà (tra cui il Comitato per la prevenzione della tortura, noto come CPT) pongono il tema in cima alle loro priorità.

Cos'è l'isolamento penitenziario

Per isolamento penitenziario si intende la separazione fisica di una persona detenuta dal resto dei detenuti. Standard internazionali come le Mandela Rules (le regole penitenziarie definite dall'ONU) individuano in 22 ore quotidiane la soglia superata la quale, in assenza di interazioni umane significative, si può parlare di isolamento.
I motivi per cui si ricorre all'isolamento sono tanti. In tutti i casi però i rischi per la salute sono altissimi.

L'isolamento disciplinare

Il tipo di isolamento più diffuso nell'immaginario collettivo è quello disciplinare. È la più severa tra le misure disciplinari previste dai regolamenti penitenziari. La sua durata massima varia da un paese all'altro. Le Mandela Rules stabiliscono la soglia dei 15 giorni come termine da non oltrepassare in nessun caso, che corrisponde al termine massimo previsto in Italia, ma non ad esempio in Francia o Danimarca, dove è di 30 giorni. Un fenomeno rilevato dalle autorità garanti è l'aggiramento del termine tramite l'emissione di più provvedimenti di isolamento consecutivi. Pratica che, come raccomandano gli organismi internazionali, dovrebbe essere vietata. In altri casi, come rilevato per l'Italia dal Garante Nazionale delle persone private della libertà, è troppo breve il lasso di tempo che intercorre tra un provvedimento e l'altro.

L'isolamento disciplinare dovrebbe essere previsto solo per casi eccezionali, ma non è così: molte amministrazioni vi ricorrono in maniera automatica, senza alcuna ricerca previa di alternative meno gravose in termini di salute delle persone detenute e di salvaguardia dei diritti umani. È uno strumento che per quanto pericoloso è banalizzato.
Un'altra pratica censurabile è quella per la quale le persone vengono isolate subito dopo aver commesso l'infrazione, prima che si riunisca la commissione disciplinare. La quale, dopo essersi riunita, spesso commina un isolamento della durata che corrisponde esattamente al cosiddetto "pre-sofferto".

Andamento isolamento disciplinare

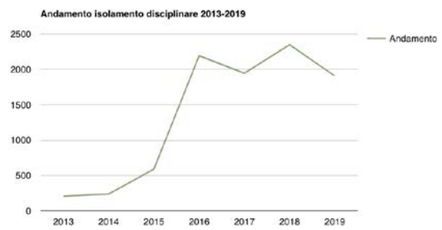

Fonte: nostra elaborazione su dati del Garante Nazionale, Relazione al Parlamento 2020, Relazione al Parlamento 2019 e Relazione al Parlamento 2018

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

L'isolamento giudiziario e l'isolamento in sentenza

Un altro tipo di isolamento è quello giudiziario. Questo provvedimento è disposto dal giudice per tutelare le indagini in corso e vieta a chi è in custodia cautelare di incontrare altre persone detenute. In alcuni Paesi questo isolamento è automatico per chi è in attesa di giudizio e non c'è a monte una valutazione concreta del rischio. In Italia la recente riforma dell'ordinamento penitenziario ha modificato la normativa, prevedendo che l'autorità giudiziaria specifichi la durata e le ragioni dell'isolamento disposto.
Un'ulteriore forma di isolamento stabilita dal giudice (o dalla legge, in alcuni casi) è l'isolamento in sentenza, previsto come vera e propria sanzione penale e non semplice modalità di esecuzione della pena, per un periodo definito. In Italia

questo tipo di isolamento è conosciuto come isolamento diurno, e può arrivare fino a tre anni: di recente il CPT ha raccomandato al nostro paese l'abolizione di questo strumento, giudicato anacronistico. Antigone propone da anni la sua abolizione. Nel nostro ordinamento il carcere è la punizione, non un luogo in cui si va per subire altre punizioni.

L'isolamento amministrativo

Un'ulteriore forma di isolamento da prendere in considerazione è l'isolamento amministrativo, a cui si ricorre per gestire detenuti ritenuti "pericolosi" per la sicurezza dell'istituto. Si applica solitamente a detenuti in circuiti penitenziari in cui si configurano situazioni di isolamento *de facto*, non formalmente definite come tali, e pertanto prive di alcune garanzie procedurali previste per l'isolamento propriamente detto. Ad esempio potrebbe non essere previsto in questi casi un limite temporale massimo, col risultato che l'isolamento può protrarsi per mesi o anni.
In Italia, all'interno di regimi come il 41-bis (che già di per sé presenta numerosissime problematiche relative all'isolamento), sono previste delle sezioni speciali a sicurezza rinforzata (conosciute come aree riservate), in cui i detenuti vivono in un contesto ancora più isolato e rigoroso rispetto al 41-bis "semplice". Si tratta di una vera e propria specialità nella specialità (come anche rilevato dal Garante Nazionale), in cui una delle ulteriori restrizioni riguarda il numero di detenuti che fanno parte dello stesso "gruppo di socialità", che non sono quattro persone ma due: una figura apicale delle organizzazioni mafiose e un detenuto "di compagnia", che si ritrova a subire lo stesso rigoroso trattamento del primo. Tra l'altro, se uno dei due detenuti viene isolato per via di una sanzione disciplinare, anche l'altro si ritrova automaticamente in isolamento, senza alcuna colpa. Posta la doverosa e ovvia esigenza di proteggere la comunità esterna dagli esponenti della criminalità organizzata, ci si chiede se non siano possibili forme di sorveglianza che pur controllando tutte le comunicazioni con l'esterno non comportino necessariamente la morte sociale.
Un altro regime problematico dal punto di vista dell'isolamento è il regime denominato "sorveglianza particolare", basato sull'articolo 14-bis dell'Ordinamento Penitenziario. Questo regime ha una ratio diversa dai precedenti, in quanto può essere applicato nei confronti di persone "che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza o turbano l'ordine negli istituti, che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti e che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti". Si tratta insomma di un regime di natura preventiva. Il regime stesso infatti non presuppone per legge l'isolamento di un detenuto, ma piuttosto una sottrazione di oggetti e un impedimento alla partecipazione ad attività ed ad altri momenti di aggregazione che dovrebbe essere pensata ad hoc. Tuttavia, in molti casi questo si traduce quasi automaticamente in un vero e proprio isolamento che può durare anche mesi o anni, come rilevato dal CPT.
A volte questi regimi si sommano addirittura ad altre forme di isolamento, come il disciplinare o il diurno, aggravando ulteriormente la condizione dei detenuti isolati.

L'isolamento come misura protettiva

In alcuni casi l'isolamento è una misura protettiva per detenuti considerati vulnerabili a causa del reato che hanno commesso o di cui sono accusati (come quelli a sfondo sessuale), perché ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché hanno collaborato o stanno collaborando con le autorità giudiziarie, per il loro orientamento sessuale, per la loro identità di genere o per via di disturbi comportamentali che rendono difficile la loro convivenza con gli altri. In questi casi generalmente si tratta di un isolamento di fatto, non previsto dalla legge ma determinato dalle circostanze, che per varie ragioni impediscono di collocare questi detenuti insieme agli altri. A questi si aggiunge l'isolamento delle persone che hanno tentato il suicidio o hanno commesso atti di autolesionismo, che avviene su indicazione delle autorità sanitarie e ha luogo per brevi periodi. In tutti questi casi si ha a che fare con persone vulnerabili, che hanno bisogno di qualcosa in più, ossia un maggiore sostegno psicologico, una forma di protezione dagli altri. Spesso invece le amministrazioni rispondono dando qualcosa in meno, e in alcuni casi togliendo tutto, perché è la soluzione più facile per far venir meno il pericolo.

Isolamento volontario

In alcuni casi, pur senza rientrare nelle categorie appena descritte, i detenuti chiedono di essere isolati per proteggere sé stessi dagli altri. O, in altri casi, perché è l'unico modo per ottenere una cella singola e non dover passare la giornata in celle sovraffollate.

Gli effetti sulla salute mentale

Qualunque sia la ragione alla base dell'isolamento, gli effetti che questo comporta sono gravi, a volte gravissimi. Per questo è necessario che le amministrazioni penitenziarie percorrano prima delle strade alternative. E che per chi è in isolamento, sia esso *de jure* o *de facto*, prevedano alcune ore al giorno trascorse col resto della popolazione detenuta.
La letteratura scientifica è concorde nel sostenere che l'assenza di interazioni con altri esseri umani tipica dell'isolamento penitenziario provoca danni gravissimi. Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo. Alcune sperimentano forme di panico poche ore dopo essere state isolate, altre sono insensibili alla mancanza di contatti umani per periodi più lunghi. Il limite di 15 giorni stabilito dalle Mandela Rules e molte norme nazionali è un limite arbitrario: alcuni crollano prima, altri dopo. Quel che è certo però è che a lungo termine l'isolamento porta alla morte sociale. Una volta usciti dall'isolamento, spesso i detenuti si comportano come se fossero ancora isolati. Soffrono di sociofobia, perdono la capacità di interagire con altri esseri umani. Questo risultato è l'esatto opposto di ciò che i sistemi penitenziari ufficialmente perseguono, ovvero la risocializzazione del reo. Alcuni studi sono arrivati a identificare una vera e propria sindrome da isolamento. Tra i sintomi con cui si manifesta ci sono i disturbi del sonno, disturbi dell'appetito, ansia, panico, rabbia, perdita di controllo, allucinazione, automutilazione. A questi si aggiungono vari sintomi psichiatrici: ipersensibilità, pensieri ossessivi, disfunzioni cognitive, irritabilità, aggressività, paranoia, mancanza di speranza, letargia, depressione, senso di imminente crollo emotivo, comportamento suicida.

Alcuni nodi critici

I motivi per cui l'isolamento è in cima alle priorità degli organismi internazionali sono vari:

- gli effetti deleteri sulla salute fisica e mentale;
- il maggior rischio che si corre, quando si è isolati, di subire violenze e torture, dovuto al fatto che in genere le sezioni di isolamento sono nettamente separate dal resto del carcere e vengono visitate più di rado da direttori e dal resto del personale penitenziario;
- il trattamento inumano o degradante, o la tortura, che l'isolamento prolungato può costituire in sé;
- le condizioni materiali degradate delle celle e degli altri spazi in cui si svolge;
- il rischio di isolamento de facto che corrono i detenuti sottoposti a regimi speciali, come i regimi di alta sicurezza;
- la fragilità delle garanzie procedurali per chi è isolato.

Le condizioni materiali

Spesso le celle predisposte per l'isolamento non sono arredate. A volte mancano persino materassi, coperte, lenzuola. In molti casi il bagno è visibile dallo spioncino o con telecamere a circuito chiuso. Capita che non ci siano vetri alle finestre né alcuna forma di riscaldamento. In genere anche le aree esterne, dove si passano le ore d'aria, sono le peggiori dell'istituto perché piccole e spesso coperte da reti. In alcuni Paesi (per fortuna non in Italia) non è permesso avere libri se non di carattere religioso.

Interazioni umane significative

Le Regole penitenziarie europee, riscritte nel 2020 dal Consiglio d'Europa, raccomandano di garantire ai detenuti isolati o in qualche modo separati dal resto

della popolazione detenuta almeno due ore al giorno di "contatti umani significativi" ("meaningful social contacts"). Senza interazioni umane non è possibile definire la propria personalità, valutare le proprie risposte, sia comportamentali che emotive, agli stimoli esterni, o sottoporre a una verifica esterna l'immagine che si ha della realtà. La deprivazione sensoriale e l'isolamento sociale sono molto dannosi, e per questo è necessario controbilanciarli, mitigare gli effetti dell'isolamento con delle interazioni umane quotidiane. Per essere significativa una relazione non deve essere accidentale o avere luogo solo come conseguenza della normale routine detentiva. Si deve trattare di una conversazione vera, faccia a faccia, portata avanti da due persone che si guardano negli occhi.

Il rischio di subire violenze o torture

Per le ragioni sopra esposte un isolamento prolungato può costituire di per sé un trattamento inumano o degradante, quando non una forma di tortura. Ma vi sono ulteriori rischi legati al fatto che le sezioni in cui si svolge l'isolamento sono spesso delle sezioni a parte, poco frequentate dai direttori e dal resto del personale penitenziario, in cui di conseguenza è più facile che accadano episodi di violenza o abusi di varia natura. Uno dei modi con cui le autorità deputate al controllo dei luoghi di privazione della libertà verificano la presenza di tali episodi, assieme a molte altre, è il controllo dei registri di sezione, in cui sono registrati gli ingressi e le uscite, oltre a varie altre informazioni. Ad esempio, in un'intervista fatta da Antigone, l'autorità garante francese ha riportato di un caso in cui è stata consegnata una coperta tre giorni dopo l'ingresso in isolamento di una persona detenuta. Una spia che ha spinto il Garante a verificare se si trattasse di una coperta in più, consegnata su richiesta, o se fino a quel momento la persona ne fosse stata privata.

Il ruolo dei medici

Tutti gli standard internazionali prevedono una visita medica al giorno per chiunque si trovi in isolamento, indipendentemente dal motivo per cui vi si trovi. Un medico può individuare gli effetti dell'isolamento su chi lo subisce e segnalarli al direttore, che può interromperlo. Non sempre però i regolamenti penitenziari nazionali prevedono l'obbligo di visita quotidiana. Così come non sempre i medici sono consapevoli di questo loro obbligo e delle ragioni che lo motivano.
Gli organismi di controllo hanno rilevato come spesso le visite non avvengano come dovrebbero. Capita che i medici visitino i propri pazienti da dietro le sbarre, per via di una presunta pericolosità, o semplicemente per pigrizia. Spesso i detenuti rifiutano queste visite. In alcuni ordinamenti, poi, la relazione paziente-medico è viziata dalla presenza di quest'ultimo nelle commissioni disciplinari che decidono sull'isolamento, vietata dagli standard internazionali (in Italia fino al 2018 era così, adesso non più).
I medici dunque rivestono un ruolo molto importante. E però, come il resto del personale, su di loro pesa il rischio dell'assuefazione ai meccanismi interni al carcere, che comporta una diffidenza aprioristica nei confronti dei detenuti che segnalano problemi di salute o il sentimento di dover essere necessariamente d'accordo con l'amministrazione penitenziaria.

Efficacia delle garanzie procedurali

Tutte le persone detenute dovrebbero prendere parte alla procedura disciplinare che prevede l'isolamento come possibile risultato. Devono poter presentare la propria versione dei fatti. Nel caso in cui si riuniscano delle commissioni disciplinari, devono potersi difendere tramite il proprio avvocato. Nel caso in cui venga disposto un provvedimento di isolamento, devono riceverlo per iscritto e devono potersi opporre. Le procedure affinché ciò accada non devono avere valenza puramente formale. Devono essere efficaci. Spesso non è così: capita che ai detenuti venga semplicemente comunicata oralmente la misura disciplinare contro la quale non hanno la capacità o le conoscenze adeguate per opporsi. Nel caso di detenuti che non parlano la lingua del Paese in cui si trovano, la comunicazione è ancora più monca: può capitare infatti che non capiscano i motivi alla base della misura disciplinare.

Che fare

Per tutte queste ragioni è necessario sensibilizzare al tema dell'isolamento l'amministrazione penitenziaria, i medici, le autorità garanti, il legislatore e chiunque si occupi o si interessi di carcere. Sia per far sì che gli standard internazionali vengano maggiormente applicati, sia nella prassi che con un adeguamento della normativa nazionale. Sia perché il ricorso a questo strumento così problematico venga ridotto al minimo, e nel migliore dei casi venga abolito.

Questo articolo è il frutto di una ricerca sull'isolamento penitenziario svolta da Antigone. La ricerca, di prossima pubblicazione, è stata portata avanti nell'ambito del progetto "Working towards harmonized detention standards in the EU – the role of National Preventive Mechanisms", a cui hanno partecipato il Ludwig Boltzmann Institute di Vienna (BIM), lo Hungarian Helsinki Committee (HHC) e il Bulgarian Helsinki Committee (BHC). Gli altri partner hanno prodotto dei report rispettivamente sul monitoraggio delle violenze nel sistema penitenziario, sulle garanzie procedurali e sul trattamento riservato alle persone detenute in situazione di vulnerabilità. Il progetto aveva come obiettivo il rafforzamento della capacità d'azione degli NPM europei, ovvero delle autorità deputate al controllo dei luoghi di privazione della libertà. Il progetto è stato portato avanti grazie al sostegno finanziario del Justice Programme della Commissione Europea.

Il mostro in prima pagina

Il fragile diritto alla riservatezza nel procedimento penale

Di Claudio Paterniti Martello

Molto spesso giornali e TV diffondono nomi e immagini di persone coinvolte in processi e indagini senza preoccuparsi del loro diritto alla riservatezza, per quanto negli ultimi anni siano state introdotte diverse norme che proteggono la loro privacy. Perché la realtà fatica tanto ad adattarsi a queste norme? La questione è complessa, e ha a che fare con vari diritti, tutti costituzionalmente garantiti. Da un lato il diritto di cronaca e informazione (art. 21 della Costituzione) e il diritto di conoscere le modalità con cui è gestita la giustizia (art. 101 Cost.), anche al fine di modificarne le regole; dall'altro il diritto all'identità, all'immagine, alla privacy (artt. 2 e 3 Cost.) e il diritto alla presunzione di innocenza (art. 27 Cost.). Quasi sempre a prevalere è il primo paniere di diritti e a farne le spese non sono solo le garanzie per le persone coinvolte nei procedimenti penali, ma anche la serenità di giudizio del Magistrato, la sua effettiva imparzialità e la necessaria riservatezza delle indagini.

L'interesse della stampa non riguarda tutte le fasi di un procedimento penale. Per lo più si concentra sulle indagini preliminari, il momento degli arresti e degli avvisi di garanzia. Coinvolge quindi solo la fase iniziale di procedimenti spesso lunghi e complessi, ma i suoi risultati sono percepiti come l'esito di un accertamento dei fatti che invece avviene nel corso del processo. Inoltre molte conferenze stampa nelle Procure o negli uffici di Polizia avvengono con le immagini delle persone arrestate sullo sfondo.

Una ricerca condotta pochi anni fa dell'Unione delle Camere Penali su un campione di più di 7000 articoli di stampa mostrava come in oltre il 60% dei casi prevalesse un approccio colpevolista alle vicende giudiziarie, o che recepiva in maniera acritica le ipotesi dell'accusa.

La Corte di Cassazione già nel 1984 (sentenza 5259) ha individuato tre criteri che è necessario rispettare per esercitare in maniera legittima il diritto di cronaca: la verità dell'informazione, la moderazione della forma espositiva e la sua pertinenza, cioè il suo interesse pubblico. Altri limiti sono stati stabiliti nel tempo dai numerosi codici deontologici che regolano l'attività dei giornalisti (i quali sono riassunti nel Testo Unico dei doveri del giornalista del 2016). Norme e sentenze sono dunque di stampo garantista, ma la prassi no. Tra i motivi di questo scarto c'è probabilmente l'inadeguatezza di alcune sanzioni (le sanzioni comminate dell'Ordine dei Giornalisti e dal CSM sono molto rare) ma anche un problema culturale e deontologico che riguarda tanto i giornalisti quanto i magistrati e gli altri operatori della giustizia.

Di recente il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) si è preoccupato di porre limiti chiari alla comunicazione di Giudici e Pubblici Ministeri, che in alcuni casi contribuisce a porre le basi per i cosiddetti processi mediatici. Lo ha fatto emanando delle linee guida che, tra le altre cose, prevedono l'individuazione di Magistrati responsabili per le comunicazioni con i media, oltre alla creazione di uffici stampa di Tribunali e Procure – uffici che però, a causa della mancanza di mezzi, spesso non vedono la luce.

Le falle nel sistema

Il sistema giudiziario fatica da tempo a garantire il segreto istruttorio nella fase iniziale del procedimento penale, cioè a garantire che gli atti non verranno diffusi illegalmente (e dunque che non verranno pubblicati sulla stampa). La Corte di Cassazione, con la sentenza 173/2000, ha affermato l'incapacità sistemica a garantire tale segreto per gli gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (PM) e del Giudice per le indagini preliminari (GIP). Si tratta di un reato, ma nella pratica i responsabili non vengono quasi mai individuati. Il sistema è assuefatto alla pratica della fuga illegale di notizie.

Questa però non è l'unica norma inapplicata. Il divieto di diffusione delle immagini che ritraggono persone in stato di arresto o nel corso della traduzione in carcere, ad esempio, per quanto previsto da diverse norme, non sempre viene rispettato dalle autorità giudiziarie e dalle Forze di Polizia. E ancora: dati sensibili come il nome, la nazionalità, l'età e la professione delle persone coinvolte, che dovrebbero essere citati solo quando l'interesse pubblico lo richiede, sono spesso diffusi in maniera ingiustificata nel corso delle conferenze stampa o assieme ai video pubblicati autonomamente dalle Forze di Polizia, senza che vi siano esigenze di giustizia o polizia. Le sanzioni disciplinari per queste violazioni sono praticamente inesistenti.

Un altro problema annoso è quello della pubblicazione sulla stampa di elementi penalmente irrilevanti, solitamente di intercettazioni telefoniche o ambientali che spesso riguardano anche persone estranee al procedimento, o interessate in modo del tutto marginale. A volte però una cosa può essere penalmente irrilevante ma di interesse pubblico. E' l'interesse pubblico il criterio che presiede alla pubblicazione di un atto o del contenuto di un atto processuale, ed è valutato

autonomamente dal giornalista. Che però dovrebbe sempre rispettare il limite della moderazione, e ciò non avviene. La disponibilità di elementi penalmente irrilevanti (e spesso senza interesse pubblico) in vari casi è conseguenza della cattiva prassi, in uso tra molti magistrati, di inserirli nei provvedimenti di custodia cautelare, che possono essere pubblicati, almeno nel contenuto. Questo proprio al fine di dare loro rilevanza mediatica.
Il meccanismo attuale fa sì che i giornalisti si trovino spesso in una relazione di dipendenza dalle autorità giudiziarie, che sono la loro fonte privilegiata. Le norme consentono l'accesso diretto agli atti non più coperti da segreto istruttorio — dunque senza passare da un magistrato — ma sono applicate in maniera arbitraria e parziale, e dunque ineffettiva. Nella prassi le informazioni passano da canali informali. La fuga di notizia è il modo in cui di norma i media vengono a conoscenza dei procedimenti penali. Il fatto che da quel magistrato dipenda la disponibilità di notizie fa sì che un suo provvedimento venga criticato con più difficoltà.

Una svolta necessaria

Molti atti non potrebbero essere pubblicati, ma lo sono lo stesso. Le sanzioni per violazione del divieto di pubblicazione sono molto tenui, ma un loro inasprimento o la creazione di nuovi reati non pare essere una soluzione desiderabile né tanto meno percorribile, in quanto ostacolerebbe la libertà di stampa, ponendosi in contrasto con una consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU). E' piuttosto necessario apportare dei cambiamenti culturali, come avvenuto per le foto e i nomi dei minori che fino a qualche anno fa venivano pubblicati con regolarità, ma oggi per fortuna questo non accade più, e non per effetto dell'introduzione di un nuovo reato. Una svolta culturale avrebbe poi come ovvia conseguenza un maggiore rigore da parte dell'Ordine dei giornalisti. Da più parti è stata avanzata la proposta di rendere effettive le sanzioni reputazionali per i giornalisti che violano i limiti di liceità. Luigi Ferrarella, noto e stimato cronista giudiziario del Corriere della Sera, ha proposto la pubblicazione obbligatoria e in uno spazio in evidenza di condanne penali, sentenze di risarcimenti civili, sanzioni disciplinari e provvedimenti del Garante della privacy conseguenti a un trattamento illecito della notizia.

La svolta culturale dovrebbe riguardare anche gli operatori della giustizia, chiaramente. I quali hanno approcci e capacità comunicative differenti. Contrariamente agli uffici giudiziari, ad esempio, le Forze di Polizia dispongono di siti internet e canali social gestiti in maniera professionale ma con toni spesso autocelebrativi e poco rispettosi della presunzione di innocenza e del diritto alla riservatezza. La diffusione di dati sensibili è la norma, com'è la norma l'assenza di condizionali nel presentare le ipotesi accusatorie.
I processi mediatici paralleli ai processi veri e propri non riguardano solo le personalità note del mondo politico o imprenditoriale. A fare le spese di una sovraesposizione mediatica sono anche le persone sprovviste di mezzi, specie su scala locale. Sono state avanzate proposte di rimedi compensativi per chi è danneggiato dal processo mediatico, sul modello di quanto avviene per l'ingiusta detenzione o per la durata irragionevole del processo. Nella riflessione degli operatori giuridici è stata stata ipotizzata la presa in conto dell'attenuante per le persone condannate, a compensazione di una sorta di violazione del principio *ne bis in idem* (secondo cui non si può essere processati due volte per lo stesso fatto), che l'esistenza di un processo mediatico violerebbe in parte. Per i prosciolti si è ipotizzata una maggiore forza della sanzione reputazionale, con obbligo di pubblicazione delle sentenze e una compensazione monetaria. Tuttavia si tratta di proposte di difficile (e in alcuni casi non desiderabile) realizzazione, volte soprattutto a fare emergere il problema.
Un ragionamento sulla sovraesposizione mediatica delle persone coinvolte in procedimenti penali merita infine la presa in conto del diritto all'oblio per chi subisce un processo (che riguarda i procedimenti penali conclusi). Molte persone una volta scontata la pena detentiva faticano a trovare lavoro perché il processo e la condanna restano indicizzate sui motori di ricerca. In molti casi c'è un interesse pubblico a ciò. In altri la questione è più dubbia. La Corte di Cassazione ha individuato nel tempo trascorso dai fatti e nell'attualità dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia i criteri in base ai quali stabilire se la persistenza della notizia ha ragion d'essere o se deve essere de-indicizzata.
In tutti i casi si tratta di problemi che meritano riflessioni collettive e la ricerca di soluzioni in gradneo di garantire i diritti delle persone indagate, imputate e in alcuni casi anche condannate più di quanto non accada oggi.

(Qui un report in cui si approfondiscono le questioni trattate in questo articolo)

Pari dignità al lavoro penitenziario

In memoria di Luca Santini

Di Elia De Caro e Gennaro Santoro

Con il messaggio INPS n.909 del 5 marzo 2019 si è instaurata la disdicevole prassi del mancato riconoscimento della Naspi (già indennità di disoccupazione) a detenuti ed ex detenuti che abbiano svolto lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria per i loro periodi di quiescenza dal lavoro.

Tale decisione rappresenta un manifesto regresso rispetto a precedenti decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in tema dei diritti dei detenuti e lavoro quale "il diritto dei detenuti lavoratori, così come i liberi cittadini, a percepire una remunerazione corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, al riposo settimanale e annuale, ai benefici previdenziali e in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della società libera".

Ciò ha seriamente preoccupato molti detenuti e i componenti delle loro famiglie i quali hanno visto il rigetto delle loro domande e la perdita di un sostegno al loro reddito, spesso già molto contenuto, ed hanno dovuto affrontare con maggiori difficoltà il rientro in società. Ne sono nate diverse segnalazioni ai Garanti dei detenuti e alle associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei detenuti.

L'iniziativa di Antigone

Antigone, unitamente ad alcuni garanti regionali (Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Toscana), ha sin da subito indirizzato all'INPS una lettera di protesta per tale messaggio che illegittimamente diniega prestazioni previdenziali dovute e una lettera di sensibilizzazione indirizzata alle organizzazioni sindacali al fine di provvedere attraverso i patronati all'invio delle domande di prestazione previdenziale. Nel medesimo tempo anche i patronati si sono organizzati al fine di ricorrere avverso le determinazioni negative assunte dall'INPS.

Grazie soprattutto all'opera e all'ingegno dell'avvocato Luca Santini, purtroppo venuto a mancare alla fine del luglio del 2019, è stato possibile unire le forze di Antigone, della Cgil e dell'Inca-Cgil ed è stata predisposta una guida per contrastare questa prassi discriminatoria. È stato quindi predisposto un modello di ricorso gerarchico avverso la determinazione negativa dell'INPS da indirizzare al Comitato provinciale INPS territorialmente competente che è quello di residenza dell'interessato. [1)]
È infatti indispensabile promuovere dapprima il ricorso gerarchico quale condizione di ammissibilità per il successivo ed eventuale ricorso al Giudice del Lavoro.
Il modello di ricorso è stato promosso e diffuso dal Difensore civico di Antigone, dalla Cgil e dall'Inca Cgil ed ha avuto una ampia circolazione. Dalle notizie in nostro possesso, tuttavia, i ricorsi amministrativi non hanno comportato un ripensamento dell'INPS e sono pertanto stati presentati ricorsi giurisdizionali.

Di recente, il 15 dicembre del 2020, il Tribunale del Lavoro di Venezia ha accolto il ricorso contro il diniego dell'INPS al riconoscimento della Naspi ad un detenuto affermando nettamente il carattere discriminatorio della prassi dell'Istituto di previdenza.

Il ricorrente era stato detenuto fino al 27 marzo 2019 presso il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia all'interno del quale ha svolto attività lavorativa in favore dell'Amministrazione penitenziaria dal maggio 2018 alla scarcerazione in qualità di addetto all'assistenza di soggetto disabile. Successivamente alla scarcerazione, in data 3 maggio 2019, l'interessato aveva presentato la domanda volta alla percezione della Naspi, rigettata in data 23maggio 2019 secondo quanto previsto dal messaggio INPS n.909 del 5 marzo 2019 sopra citato.

Dunque il caso in esame non riguarda la richiesta della Naspi per periodi di non lavoro in carcere tra un turno e l'altro di lavoro prestato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, quanto piuttosto il diritto alla Naspi per il caso di un detenuto che ha prestato attività di lavoro in favore dell'Amministrazione penitenziaria cessato per scarcerazione, dunque, involontariamente.

Una buona notizia

Correttamente, il Giudice del lavoro ha preliminarmente verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, ovvero: A) lo stato di disoccupazione involontario, B) la dichiarazione di immediata disponibilità allo

svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego; C) almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, D) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Nulla quaestio, sul caso sottoposto al Giudice del Lavoro di Venezia, sulla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere B), C) e D). Sul punto A), ossia, sullo stato di disoccupazione involontario, il Giudice del Lavoro, nel mettere in discussione il contenuto del messaggio INPS sopra menzionato, propone un parallelo con l'involontarietà della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari e le dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 d.lgs 151/2001, entrambe ipotesi in cui è pacificamente riconosciuta – dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa – la possibilità di accesso alla Naspi; concludendo che "Anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro penitenziario per scarcerazione la cessazione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, e pertanto con la scarcerazione il detenuto-lavoratore si trova involontariamente disoccupato. Ragionare diversamente condurrebbe infatti a conclusioni contrarie alle finalità del lavoro penitenziario e alla tendenziale equiparabilità di tale prestazione lavorativa al c.d. lavoro libero più volte ribadito dalla Corte Costituzionale."

La sentenza è da salutare con favore in quanto esplicitamente afferma "che la negazione del beneficio della Naspi ai soli detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria confliggerebbe con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, in quanto accedendo all'interpretazione dell'Inps i detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sarebbero gli unici, nell'ordinamento, a versare la contribuzione atta a finanziare la Naspi senza potersene avvantaggiare."

Tale principio è da condividere appieno, in primo luogo, perchè evita discriminazioni tra chi ha lavorato, durante l'esecuzione della pena, a favore di soggetti diversi dall'Amministrazione penitenziaria, e che ha accesso alla Naspi, e chi ha lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, che non avrebbe accesso alla Naspi secondo il messaggio Inps in commento.

La turnazione del lavoro in carcere

Il principio affermato dal Tribunale del Lavoro di Venezia potrebbe essere utilizzato anche per affermare il diritto alla Naspi per il detenuto durante la detenzione e nei periodi "forzati" di astensione al lavoro legati alla turnazione tipica del lavoro penitenziario. A patto, ovviamente, che siano soddisfatti gli altri requisiti di legge in precedenza menzionati.

Una differente interpretazione che non riconosca il diritto alla Naspi anche durante la detenzione carceraria riteniamo che confliggerebbe con la stessa funzione trattamentale assegnata dal legislatore al lavoro carcerario atteso che anche il sostegno economico durante il percorso di reinserimento ha un'indubbia valenza trattamentale. Per utilizzare le argomentazioni utilizzate dal Giudice del Lavoro di Venezia nella sentenza in commento, anche nel diverso caso qui proposto, si potrebbe sostenere che anche durante la detenzione e l'involontaria sospensione dell'attività lavorativa, legata alla turnazione a sua volta derivante dalla scarsità di opportunità lavorative in carcere "la remunerazione e la tutela previdenziale/assicurativa svolgono un ruolo fondamentale sia per il riconoscimento che viene attribuito all'attività lavorativa svolta, sia per l'innegabile effetto positivo sul processo di "modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" (art. 1, co 2, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà DPR 230/2000)." Dunque, se alla cessazione del rapporto di lavoro in ragione della turnazione, pur ricorrendone gli altri presupposti, non fosse riconosciuta la tutela della disoccupazione anche la funzione rieducativa della pena sarebbe vanificata: se infatti il lavoro penitenziario ha una finalità di recupero e reintegrazione ugualmente la disponibilità di un sostegno economico nel delicato processo di reinserimento nella società, durante il periodo detentivo, ha un'indubbia valenza trattamentale, tesa a non vanificare gli sforzi di riabilitazione profusi nel corso dell'espiazione della pena.

D'altronde sono numerose le disposizioni che suggeriscono una siffatta interpretazione. Come è noto, in materia di diritto al lavoro in carcere la legge penitenziaria è ispirata al principio secondo cui il detenuto che lavora deve

vedersi riconosciuti gli stessi diritti del cittadino libero. La Legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) prevede, infatti, che "l'organizzazione e i metodi" del lavoro penitenziario "devono riflettere" quelli del lavoro nella società libera (Art. 20 comma 3); che "la durata" delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e che alla stregua di tali leggi deve essere garantita, tra l'altro, "la tutela assicurativa e previdenziale" (Art. 20 comma 13); infine, che la remunerazione deve essere stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico "previsto dai contratti collettivi di lavoro" (Art.22). L'orientamento dettato dal legislatore nazionale è in sintonia con quello emergente dalle Regole penitenziarie europee (Raccomandazione R 2006 – 2) secondo cui in modo particolare "i detenuti che lavorano devono essere inseriti nel sistema nazionale della previdenza sociale" (Art. 26, punto 17).

La Corte costituzionale si è pronunciata in modo particolare sulla questione del diritto alla retribuzione dei lavoratori detenuti, rilevando, già nella sentenza n.1087/1988, che il lavoro del detenuto è un diritto e che, pertanto, avendo perso la sua vecchia natura "afflittiva", non si può più "dubitare che il rapporto che ivi si instaura è disciplinato dal diritto comune negli elementi essenziali tra cui la retribuzione [...] per quanto non possa ritenersi che tale genere di lavoro sia del tutto identico [a quello svolto in libertà], specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto e che deve raggiungere, non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto, specie alla stregua dei precetti costituzionali (artt. 35 e 36 Cost.)". La Corte costituzionale si è espressa anche sul diritto alle ferie retribuite dei lavoratori detenuti, dichiarando con la sentenza n. 158 del 2001, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, della Legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non riconosceva il diritto al riposo annuale retribuito (o alla relativa indennità sostitutiva) al detenuto che avesse prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. In sostanza i detenuti lavoratori, così come i liberi cittadini, hanno diritto a una remunerazione corrispondente alla quantità e qualità dell'attività prestata, al riposo settimanale e annuale, ai benefici previdenziali, in generale a un trattamento che deve essere mutuato su quello della "società libera". Alla luce di tali principi appare francamente immotivata la decisione di non riconoscere l'involontaria sospensione del lavoro, a causa della turnazione, al detenuto anche durante l'espiazione della pena.

Non vi è ragione d'altra parta per negare che nel caso di specie la condizione di disoccupazione del lavoratore sia del tutto involontaria, in quanto la cessazione dell'attività lavorativa è stata unilateralmente stabilita dall'Amministrazione, né è in alcun modo prevedibile il momento in cui il lavoratore verrà riammesso in servizio. Sembra logico quindi accordare a un lavoratore che si trovi privo di impiego e di stipendio, per cause indipendenti dalla propria volontà, la tutela tipica prevista dall'ordinamento contro la disoccupazione per le generalità dei consociati.

Nell'esperienza del difensore civico possiamo attestare che ci sono pervenute numerose segnalazioni sulla mancata percezione della Naspi sia da detenuti che da persone che avevano da poco terminato di espiare la pena e che si sono viste private di un necessario supporto nel difficile cammino di rientro in società.

Il lavoro intrapreso con la Cgil e l'Inca [2] ci ha permesso di dare una risposta alle tante sollecitazioni e richieste e ci impone di seguire l'evoluzione di questa campagna al fine di far sì che intervengano ulteriori decisioni dei giudici di merito e di legittimità che consolidino il principio dell'equiparazione tra il lavoro penitenziario e il lavoro c.d. libero.

Del resto se l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro inserire una discriminazione tra cittadini detenuti e liberi proprio in tale materia avrebbe una valenza simbolica nefasta che riteniamo vada contrastata con la promozione dei diritti.

1) In forza del novellato art 45 dell'ordinamento penitenziario il detenuto privo di residenza anagrafica acquisisce la residenza anagrafica nel territorio ove è sito l'istituto mentre al condannato è consentito optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. Tale opzione può essere in ogni momento modificata.

2) Si ringraziano l'Inca cgil, la Cgil con cui si è instaurata una fruttuosa collaborazione e Giampaolo Romanzi del difensore civico che ha reperito la sentenza del tribunale di Venezia e trattato molte segnalazioni pervenute al difensore in tema di disconoscimento della Naspi.

Lo sportello per i diritti: l'esperienza di Roma

Secondo gli ultimi dati resi disponibili dal Ministero della Giustizia, nel Lazio sono presenti 5.759 detenuti. [1)]
Come denunciato recentemente dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a fine dicembre 2020 il tasso di affollamento complessivo negli istituti di pena del Lazio sarebbe del 113%, ben più alto della media italiana, che si attesta intorno al 106%. [2)]
Tra i detenuti della regione, ben 2.986 sono ristretti presso i soli istituti romani, di cui 1.092 stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 2.377 posti. [3)]
Ovviamente, ogni istituto presenta le sue specificità e i suoi problemi, strettamente connessi alla sua popolazione ma anche alla sua storia e alla sua vocazione.
Nessuno di questi istituti è stato risparmiato dall'epidemia di Covid-19 che, soprattutto con la "seconda ondata", ha fatto segnare centinaia di contagi tra la popolazione detenuta e il personale penitenziario. Alcuni di questi istituti sono stati, inoltre, protagonisti delle rivolte che, all'inizio del mese di marzo del 2020, hanno scosso l'opinione pubblica e spinto a chiedere un intervento del Governo per l'adozione di misure alternative straordinarie.

Da ormai diversi anni Antigone svolge nelle carceri romane attività di sportello informativo, operando sia in autonomia che nell'ambito di più ampie convenzioni stipulate con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre e, più recentemente, anche con il Garante regionale.

Rebibbia Nuovo Complesso

Lo "Sportello per i diritti" presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso di Roma è stato il primo ad essere attivato, nel 2012, ed è gestito interamente dall'Associazione Antigone, senza alcuna collaborazione esterna.
La sua attività si svolge in uno degli istituti di pena più popolati d'Italia, con 1.387 detenuti presenti, di cui 452 stranieri, a fronte di una capienza di 1.163 posti. Nell'ultima visita condotta dall'Osservatorio di Antigone era stata riscontrata la presenza di 400 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare della struttura [4)], situazione solo lievemente migliorata in seguito alle timide riforme apportate dal Governo per far fronte alla pandemia. Oltre all'elevato tasso di sovraffollamento, altre sono le criticità dell'istituto. Fra queste, i vari interventi di manutenzione necessari, le scarse attività trattamentali e ricreative, così come il basso numero di detenuti lavoranti. Inoltre, a fronte dell'elevato numero di stranieri, non vi è un'adeguata presenza di mediatori culturali o linguistici.
Il Nuovo Complesso di Rebibbia, inoltre, è stato tra gli istituti protagonisti delle rivolte avvenute tra il 7 e il 9 marzo del 2020. I disordini nel penitenziario, scoppiati dopo le disposizioni governative legate alle misure di contenimento della pandemia da coronavirus, hanno interessato prima il reparto G11 per poi estendersi ad altri settori, coinvolgendo centinaia di detenuti. Al 28 gennaio 2021, nei giorni in cui si stava completando la redazione del presente contributo, erano 110 i detenuti positivi al Nuovo complesso di Rebibbia: [5)].
In questo contesto opera lo "Sportello per i diritti" che, prima del lockdown di marzo, svolgeva la propria attività mediante ingressi in carcere con cadenza settimanale dei propri volontari autorizzati ex art. 17 O.P. Il team è costituito da 15 persone, per la maggior parte con una formazione di tipo giuridico (studenti universitari, praticanti avvocati, avvocati). Tuttavia, fra gli operatori sono presenti anche dei medici, che assicurano supporto medico-legale. Moltissime richieste sono in effetti legate a problematiche di natura sanitaria vissute dalle persone detenute.
I volontari, suddivisi in gruppi, entrano nei vari reparti di cui è composto il carcere e incontrano le persone detenute che hanno fatto richiesta di colloquio con un'apposita domanda. Alla "tradizionale" attività di *front office*, questo sportello affianca una ulteriore attività volta a inquadrare e discutere con i detenuti le problematiche di carattere generale riguardanti la vita detentiva. Ogni visita settimanale, infatti, era preceduta da una riunione nella biblioteca dell'istituto tra i volontari e alcuni detenuti scelti in rappresentanza dei diversi reparti, nel corso della quale venivano raccolte segnalazioni vertenti sulle generali condizioni di vita penitenziaria, sui problemi dell'istituto di pena, sulle recenti novità normative e giurisprudenziali.
Oltre alle principali tematiche legate alla detenzione (come i benefici penitenziari e le misure alternative al carcere), tra gli argomenti più frequentemente oggetto di colloquio vi sono alcune problematiche come i colloqui visivi e telefonici con familiari e terze persone, i ritardi nei trasferimenti dei detenuti (anche verso istituti di pena stranieri) e l'accesso alle cure mediche.
Quando le attività si svolgevano in presenza, ogni settimana circa 15 operatori

effettuavano in media 10/15 colloqui. Dal mese di settembre 2019 alla fine di febbraio 2020 sono stati svolti circa 240 colloqui individuali con quasi cento persone detenute.
Con l'inizio dell'emergenza sanitaria, è stata sospesa per tutti i volontari l'autorizzazione ad entrare in carcere. Questa limitazione è stata adottata pressoché dalla totalità degli istituti penitenziari italiani, con lo scopo di contenere il rischio di contagio, ed è rimasta in vigore fino alla fine del mese di giugno. Pertanto, fino a quel momento, non è stato possibile svolgere attività in presenza.
A fronte di tale situazione, nel periodo di lockdown nazionale, gli operatori degli sportelli di Antigone si sono uniti ai volontari del Difensore Civico dell'Associazione. Con loro hanno portato avanti da remoto l'attività di supporto e tutela dei diritti, dando vita a una vera e propria task force capace di rispondere all'elevato numero di richieste provenienti dai detenuti e dai loro familiari.

Gli sportelli nell'ambito della clinica legale di Roma Tre

Dall'inizio del 2015 Antigone ha collaborato con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre nell'attivazione di una serie di sportelli di informazione legale in carcere. L'attività ha coinvolto decine di studenti che, sotto la supervisione di *tutor* (esperti in diritto penale, penitenziario e dell'immigrazione) hanno prestato la loro assistenza a centinaia di detenuti delle principali carceri romane.
Poiché gli sportelli sono inseriti all'interno di un più ampio progetto universitario di clinica legale, tale attività consta di due fasi strettamente collegate. Gli operatori dello sportello legale si recano in carcere per raccogliere le richieste dei detenuti (*front office*) e, una volta a settimana, si incontrano nel Dipartimento per affrontare le questioni sollevate e discutere delle buone pratiche che possono essere adottate (*back office*). In tali riunioni avviene la suddivisione di compiti e adempimenti, tra cui le ricerche normative e giurisprudenziali, la redazione di istanze o la mediazione con gli operatori penitenziari e con altre amministrazioni al fine di sollecitare l'adozione dei provvedimenti necessari. Periodicamente vengono svolte anche attività di formazione interna che si avvalgono della partecipazione di avvocati, magistrati e docenti di diritto. Prima dell'autorizzazione all'ingresso in carcere e dell'inizio dell'attività di *front office*, gli studenti selezionati partecipano per un periodo alle attività di back office e alla formazione interna, in modo da familiarizzare con i principali istituti giuridici.

Regina Coeli

Il primo Sportello di informazione legale patrocinato da Antigone e Roma Tre è stato attivato nel febbraio del 2015 presso la casa circondariale di Regina Coeli. L'istituto è una delle case circondariali più grandi di Italia, con 892 detenuti presenti, di cui ben 439 stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 606 posti.
La struttura, essendo molto antica, non ha aree verdi e anche gli spazi esterni sono ridotti; mancano luoghi dedicati esclusivamente al culto e spazi comuni per le singole sezioni. Inoltre, poiché le persone ristrette sono principalmente in custodia cautelare in attesa di giudizio, non è prevista la loro permanenza in istituto per periodi lunghi: ciò comporta inevitabili difficoltà nello strutturare attività formative o culturali che prevedano una frequenza prolungata nel tempo. [6)]
Essendo una casa circondariale, gli ingressi dalla libertà di persone arrestate non si sono mai fermati durante il lockdown, ma sono solo lievemente diminuiti. Qui, oltretutto, sono stati trasferiti alcuni dei detenuti che hanno partecipato in altre carceri alle rivolte del 9 marzo 2020, nonostante anche in questo istituto si siano sono verificati disordini. Inoltre, anche in questo carcere sono stati segnalati focolai di Covid-19 negli ultimi mesi. Queste contingenze hanno spinto la Direzione a una necessaria riorganizzazione degli spazi. In uno dei cortili di accesso è stata istituita una zona di *pre-triage* per il personale e nuovi giunti, dove avvenivano anche le immatricolazioni. Nel caso di arrivo di persone con sintomi queste venivano immediatamente allocate presso il centro clinico. Durante il periodo di lockdown si è cercato di permettere lo svolgimento di attività trattamentali a distanza, consentendo, in alcuni casi, la partecipazione in videopresenza. La ripresa delle attività esterne resta, tuttavia, lenta e faticosa.
Qui gli ingressi dello Sportello, prima della chiusura dell'istituto ai volontari disposta nel marzo del 2020, avvenivano con cadenza settimanale: circa 30 volontari suddivisi in gruppi si recavano nelle diverse sezioni dell'istituto, compreso il Centro Diagnostico e Terapeutico. Fino al mese di febbraio 2020 i

volontari hanno effettuato tra i 20 e i 25 colloqui settimanali. Considerato che, spesso, la soluzione di un singolo caso richiede lo svolgimento di più colloqui con l'interessato, nei suoi cinque anni e mezzo di attività lo Sportello ha incontrato circa 400 detenuti l'anno. Mediamente il 25% dei casi trattati riguarda problematiche attinenti al diritto dell'immigrazione, come, ad esempio, il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, la richiesta di protezione internazionale, l'opposizione all'espulsione come misura di sicurezza. Il restante 75% delle richieste ha riguardato questioni attinenti alla vita penitenziaria, quali le richieste di colloqui coi familiari, di permessi premio, di trasferimenti presso altri istituti, l'accesso alle misure alternative o ai benefici previsti dalla legge e il diritto alla salute.
Cessata la sospensione dell'autorizzazione all'ingresso dei volontari, l'attività in presenza è ripresa, anche se a ranghi ridotti, dal mese di settembre 2020.

Rebibbia Femminile

Sulla scorta di questa esperienza, nell'aprile del 2017 è stato attivato un nuovo Sportello anche presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia.
Si tratta del più grande carcere femminile di Italia, con 302 detenute presenti, di cui 120 straniere, rispetto a una capienza prevista di 260 posti. L'istituto è ben organizzato e le condizioni strutturali appaiono discrete ma la maggior parte delle attività trattamentali ha subito una contrazione nei numeri a causa della pandemia Covid-19 che, anche qui, ha originato alcuni focolai, anche rilevanti, soprattutto in concomitanza con la c.d. seconda ondata. [7)]
Il team dello Sportello che opera in questo carcere è composto da sei operatori, selezionati tra coloro che hanno preso parte a un periodo di formazione all'interno della clinica legale di Roma Tre, coordinati da un avvocato con funzione di tutor esperto.
Originariamente rivolto esclusivamente alle detenute straniere, in seguito lo sportello ha esteso la propria attività anche alle detenute italiane, raccogliendo le richieste avanzate in tal senso dal personale e dalla popolazione carceraria. Dunque, accanto alle tematiche specifiche del diritto dell'immigrazione (rinnovo permessi di soggiorno, richieste di asilo, espulsioni, trasferimenti all'estero, rogatorie internazionali, mandati d'arresto europei, problemi con documenti di identità, rapporti con ambasciate e consolati), l'attività dello sportello, dal mese di settembre 2019, abbraccia tutte le più ampie materie che riguardano l'esecuzione della pena e il diritto penitenziario.
In particolare, le principali problematiche affrontate riguardano: misure alternative al carcere, liberazione anticipata, colloqui visivi e telefonici con familiari e terze persone, esecuzione penale esterna, richiesta di benefici, regime di detenzione speciale per reati ostativi.
Gli operatori dello sportello, fino alla fine di febbraio 2020, hanno svolto regolarmente i loro ingressi in carcere con cadenza bimensile, incontrando una media di 10 detenute ad ogni ingresso. Dal mese di maggio 2017 alla fine di febbraio 2020 lo sportello ha effettuato un totale di 60 ingressi, svolgendo complessivamente circa 600 colloqui con decine di detenute, italiane e straniere.
Come per lo Sportello di Regina Coeli, anche qui le autorizzazioni all'ingresso dei volontari sono state sospese durante il periodo di emergenza pandemica e i colloqui in presenza con le detenute sono ripresi dal mese di settembre del 2020.

La Convenzione con il Garante e i nuovi "Sportelli per i diritti" presso la Terza Casa Circondariale e la Casa di Reclusione di Rebibbia

All'inizio del 2020 il Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio ha avviato un progetto di integrazione con Università e associazioni qualificate per il rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti dei detenuti, attraverso l'istituzione di nuovi "Sportelli per i diritti" in undici delle quattordici carceri presenti sul territorio regionale.
Nell'ambito di tale progetto, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, con la collaborazione dell'Associazione Antigone, ha ricevuto l'affidamento dell'attivazione degli sportelli presso la Terza Casa Circondariale e la Casa di Reclusione di Rebibbia.
La prima è un istituto a custodia attenuata, motivo per cui la struttura gode di condizioni privilegiate, essendo aperta solo ad un numero limitato di detenuti. Le ultime rilevazioni segnalano 80 presenze, di cui solo 7 stranieri, a fronte di una capienza di 163 persone. Il filtro all'ingresso, tuttavia, pare troppo rigido: sono infatti esclusi i detenuti che siano tossicodipendenti o in terapia sostitutiva

metadonica. La struttura ospita solo detenuti che abbiano completato un programma terapeutico in altre strutture detentive giungendo alla completa astinenza anche dal consumo di farmaci sostitutivi.
Diversa è la situazione a Rebibbia Casa di Reclusione, dove, per una capienza di 445 persone, sono presenti 325 detenuti, tra i quali 74 stranieri. Non mancano alcuni nodi problematici, segnalati dall'ultima visita dell'Osservatorio di Antigone 9)[8], tra i quali la presenza, in alcuni casi, del gabinetto in cella, l'indisponibilità dell'acqua calda, la difficoltà nel garantire assistenza sanitaria e amministrativa ai numerosi detenuti anziani.
Grazie anche alla pregressa esperienza maturata negli ultimi anni presso le carceri di Regina Coeli e Rebibbia femminile, i due nuovi sportelli sono entrati in funzione a partire dal mese di settembre del 2020, svolgendo attività di sostegno per la risoluzione delle problematiche individuali ai detenuti che ne fanno richiesta, attraverso un'azione di informazione e ausilio nella redazione di istanze a firma propria. I nuovi sportelli agiscono in sinergia con il personale dell'Ufficio del Garante, comunicando i casi in cui sia necessario interloquire con i responsabili delle Amministrazioni pubbliche o delle Autorità competenti nella risoluzione della problematica rappresentata dal detenuto e relazionando periodicamente al Garante tutte le problematiche di natura generale relative all'Istituto emerse nel corso dello svolgimento dell'attività, anche al fine di monitorare lo stato di soddisfazione dei diritti delle persone detenute nell'Istituto penitenziario.

1) Dati per Regione aggiornati al 31.01.2021 disponibili sul sito del mistero della giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST320013&previsiousPage=mg_1_14

2) https://www.regione.lazio.it/garantedetenuti/il-punto-sovraffollamento-e-covid-19-nelle-carceri-del-lazio/

3) Dati per Istituto aggiornati al 31.01.2021 disponibili sul sito del mistero della giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST319895&previsiousPage=mg_1_14

4) https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/106-casa-circondariale-rebibbia-nuovo-complesso

5) https://www.regione.lazio.it/garantedetenuti/covid-19-aumentano-i-casi-a-rebibbia-ora-sono-110/#:~:text=Il%20fatto%20che%20la%20grande,penitenziario%20e%20di%20quello%20sanitario.

6) Si veda la scheda aggiornata all'ultima visita svolta dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone: https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/110-casa-circondariale-di-regina-coeli.

7) Si veda la scheda aggiornata all'ultima visita svolta dall'Osservatorio di Antigone: https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/52-casa-circondariale-di-rebibbia-femminile.

8) https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lazio/107-casa-di-reclusione-di-rebibbia.

Lo sportello per i diritti: l'esperienza di Bari

Di Maria Pia Scarciglia e Ilaria Piccinino

La Puglia è una delle regioni del sud Italia a contare più Istituti di pena.
Sono undici gli Istituti presenti sul territorio regionale la cui popolazione è a prevalenza meridionale. Il più grande per numero di detenuti è il carcere di Lecce "Borgo San Nicola", seguito da quello di Trani, Taranto e Bari. Il resto degli istituti ha dimensioni più ridotte per numero di popolazione e strutture, ma con un identico comune denominatore: il sovraffollamento.
Nei Rapporti sulle condizioni di detenzione dell'Osservatorio di Antigone è stato più volte citato il carcere di Taranto "Carmelo Magli" tra gli istituti più sovraffollati d'Italia, il cui tasso sfiora il 198,7%. Un caso, quello del carcere ionico, che riflette il disagio di una città dove lavoro, ambiente svenduto e precarietà sociale fanno da sfondo alla detenzione e alle molte criticità di chi ci vive. Gli Istituti pugliesi sono tra loro molto diversi per condizioni di detenzione, spazi e offerte trattamentali. I ritmi della vita interna mutano radicalmente anche sulla base della gestione del tempo a disposizione delle persone ristrette, della presenza o meno del sistema a celle aperte e della sorveglianza dinamica, di fatto operante in pochi istituti della Puglia. L'ozio e le poche chance lavorative e di reinserimento sono il motore delle proteste dei detenuti che lamentano un abbandono da parte delle istituzioni deputate al controllo e governo delle prigioni. La scelta dell'attivazione di uno "Sportello dei Diritti" presso la Casa Circondariale di Bari non è stata casuale, in quanto è oggetto di alcune particolarità. E' un carcere a vocazione sanitaria, il cui Centro clinico diagnostico riveste un ruolo centrale in fatto di cure e prestazioni a livello regionale, il quale però sconta l'impossibilità di far fronte a tutte le richieste interne al carcere, dovendo ricorrere spesso all'ausilio dei presidi ospedalieri esterni, allungando anche irragionevolmente i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in favore delle persone detenute.

E' presente un Reparto dove sono allocati i detenuti comuni e tre sezioni dedicate all'Alta sicurezza A1, A2 e A3. Le posizioni giuridiche sono miste con prevalenza di persone con condanna non definitiva ovvero in attesa di primo giudizio, appellanti e ricorrenti. Questo dato è certamente rilevante sotto il profilo dell'inserimento nella vita d'istituto a cui questi soggetti possono partecipare con forti limitazioni, essendo inibite le attività lavorative e buona parte delle offerte trattamentali, destinate invece a chi sta scontando una condanna definitiva. La popolazione ha un'età anagrafica media, ma si registra un incremento di persone anziane malate e senza dimora. Infine le carenze strutturali e gli spazi ridotti non coincidono con le esigenze di un carcere moderno, non essendoci spazi verdi, spazi per le lavorazione e per il trattamento.
Il progetto dello Sportello dei Diritti è stato attivato nel carcere di Bari nel febbraio 2019 grazie ad una Convenzione siglata tra l'Associazione Antigone e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Tra i partners è stata inserita anche l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza, con la finalità di coinvolgere gli studenti nella maggiore conoscenza del mondo penitenziario e delle sue tante problematiche.
Le visite condotte negli anni dai volontari dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione, hanno trovato un naturale sviluppo nella necessità di attivare uno Sportello dei Diritti al servizio delle persone detenute, attraverso il quale possono essere maggiormente analizzate le criticità e le vulnerabilità dell'Istituto e di chi lo abita. Lo Sportello ha infatti come obiettivo quello di fornire informazione legale ai detenuti afflitti da problematiche legate alla quotidianità detentiva, i quali si rivolgono agli operatori sperando di trovare una soluzione più celere. Si tratta di persone talvolta provenienti da altre regioni d'Italia che incontrano ostacoli maggiori avendo le famiglie di origine e i difensori distanti. Ci sono inoltre questioni che i difensori dei detenuti, siano essi di fiducia o d'ufficio, non affrontano perché esulano dal procedimento penale, o perché richiedono interventi specifici anche in materia amministrativa.
Gli incontri con lo staff dello Sportello si svolgono alla presenza di due avvocati una volta alla settimana all'interno delle sezioni di provenienza, in salette predisposte ad hoc dalla Direzione, e ricevendo i detenuti uno per volta, a seguito della presentazione delle "domandine". Queste vengono raccolte dal referente dell'area trattamentale dell'Istituto e consegnate al legale dello Sportello prima dell'ingresso del detenuto.
Prima della pandemia da covid-19 gli operatori dello Sportello si recavano ogni settimana in carcere, mentre a partire dalla fase 2 lo Sportello è attivo da remoto attraverso l'utilizzo di Skype business. I colloqui avvengono nel rispetto della privacy e previa verifica della documentazione a supporto della richiesta di informazione. Laddove il caso in disamina permetta una rapida consulenza, il parere viene restituito immediatamente, mentre se vi è necessità di acquisire la documentazione, o di sentire l'avvocato difensore del soggetto, lo staff fissa un altro colloquio invitando il detenuto a ripresentarsi la volta successiva. Per le problematiche di salute, invece, viene inviata una segnalazione alla Direzione

sanitaria del carcere.

Gli operatori dello Sportello Legale barese hanno gestito e preso in carica oltre 200 domande istruendo per alcuni di loro richieste, atti e istanze rivolte alla Magistratura.

Quanto alla tipologia di utenza va sottolineato come questa sia rappresentata maggiormente da detenuti con problematiche di salute. Non mancano i soggetti afflitti da problematiche burocratiche ed anche detenuti stranieri con difficoltà a capire anche solo il perché del loro ingresso in carcere. Numerose sono state le persone che si sono rivolte allo Sportello per aprire segnalazioni confluite in ricorsi ai sensi dell'art. 35 ter dell'ordinamento penitenziario, a causa del costante sovraffollamento all'interno dell'Istituto.
Ciò che accomuna i casi trattati è la difficoltà e la lentezza nel far scorrere gli ingranaggi del sistema carcerario. Un sistema permeato da regole e passaggi burocratici a volte microscopici, che la persona detenuta non riesce a comprendere nella loro complessità, specie se la questione che lo riguarda investe l'area della salute. Così piccole patologie non curate o trascurate si protraggono nel tempo fino a diventare una malattia invalidante. A ciò si devono aggiungere i tempi di attesa per le cure o gli interventi chirurgici, per i quali si registra un vero e proprio blocco. Le richieste avanzate dai detenuti, anche attraverso i propri difensori, non ricevono risposte né riscontri da parte della Asl in tempi ragionevoli, violando di fatto il diritto alla salute e alle cure sancito dalle regole penitenziarie e dalla carta costituzionale.
Sono numerosi i casi che abbiamo segnalato preliminarmente e per ragioni di competenza alla Direzione sanitaria di persone da mesi in attesa di intervento chirurgico, di fisioterapia e di cure in generale.
Anche altre sono state le questioni affrontate: richieste relative al numero colloqui e difficoltà a svolgere le telefonate con i familiari o con i difensori di fiducia e d'ufficio, informazioni di carattere previdenziale e assistenziale, rinnovi dei documenti, richieste di visite mediche specialistiche ed in alcuni casi di interventi chirurgici. Nei mesi successivi all'inizio dell'emergenza da covid -19, da quando l'attività dello Sportello si svolge da remoto, le richieste dei detenuti hanno riguardato principalmente la carenza di informazioni ricevute nei mesi dell'emergenza sanitaria, in particolare dei colloqui con i familiari, il periodo di quarantena, l'andamento dei contagi nelle carceri, la ripresa dei permessi premio e degli artt. 21 e di visite mediche mai eseguite causa covid-19.
Tra i casi monitorati e definiti con esito positivo dagli operatori dello Sportello si segnala quello di un ergastolano con difficoltà di rinnovo della propria carta d'identità. Il grave ritardo ha creato non pochi disagi alla sua famiglia, a cui la Banca ha avviato procedure sanzionatorie e il blocco dei conti correnti. La ragione del mancato rinnovo è stata dovuta ad un gap tra il carcere, l'Ufficio matricola e l'Anagrafe del Comune di Bari. Grazie alle nostre sollecitazioni rivolte alle rispettive autorità il detenuto ha ottenuto il rinnovo del suo documento.
Significativo poi, è stato il caso di un detenuto affetto da calcolosi renale, il quale, dopo un iniziale pre ricovero finalizzato all'imminente operazione, ha atteso l'intervento chirurgico per ben dieci mesi, durante i quali le condizioni di salute erano nettamente peggiorate. La mediazione degli operatori dello Sportello con la Direzione sanitaria del carcere barese, ha permesso, dopo non poche sollecitazioni, di eseguire il predetto intervento senza ulteriori tempi di attesa.
I casi portati ad esempio dimostrano come quelle che per una persona libera rappresentano delle banali attività, nel caso di una persona ristretta possono diventare degli ostacoli insormontabili.

L'attivazione dello Sportello Legale rappresenta quindi un ulteriore tassello per il raggiungimento di quella umanizzazione della pena sancita dalla Costituzione all'art. 27, a dimostrazione che il naturale percorso all'interno delle carceri è ancora assai lontano dal doveroso riconoscimento dei fondamentali diritti spettanti a tutti gli individui. Ed è la Costituzione ancora una volta a fungere da faro in un luogo in cui luci e ombre fanno da sfondo allo scorrere della vita dei reclusi.

Salute e Carcere

L’impatto della pandemia sul malato carcere

Di Aldo Morrone [1)]

Il virus delle disuguaglianze

Il Covid-19 ha svelato il carattere profondamente solidale dell'essere umano. Parallelamente ha però messo in risalto le disuguaglianze, le sperequazioni sociali e di genere, le infinite variazioni delle differenze tra gli uni e gli altri, tra società e società, tra nazioni e nazioni, tra continenti e continenti (Ambrosio, 2020).

Uno dei problemi ha riguardato i tagli al sistema sanitario e i diversi accessi alle cure: insufficienza di letti, mascherine, tamponi e ventilatori. Il nostro sistema economico va cambiato alla base: bisogna investire nel pubblico, nell'educazione e nella sanità.

In questo contesto d'emergenza, si colloca un Servizio sanitario nazionale arrivato alla pandemia già al collasso. È sufficiente osservare i numeri. Se per la ricerca vi è stato un investimento quasi inesistente – solo dello 0,2% – tra il 2012 e il 2019 sono stati soppressi 759 reparti ospedalieri (meno 5,6%) e i posti letto sono 2,3 ogni 1.000 abitanti, contro i 2,4 in Spagna, i 3 della Francia e i 5,5 della Germania. Dal punto di vista del personale sanitario, in Italia ci sono 5,6 infermieri per 1000 abitanti, a differenza di Germania (12,6), Francia e Regno unito (7,9). Il numero dei medici è in calo assoluto da molti anni: 3,5 medici per 1.000 abitanti. La terapia intensiva ha invece una disponibilità di posti pari a 2,6 ogni 1.000 abitanti (mentre in Germania 6,0; Francia 3,1 e Spagna 2,4). Nel nostro paese, infine, ci sono 25,2 Rmn e 30,6 Tc per milione di abitanti; in Francia 110 Rmn e 183 Tc.

Intanto i numeri della pandemia continuano a crescere e la diffusione del virus continua ad accelerare. Siamo ormai a oltre 36 milioni di contagi nel mondo, mentre i morti superano il milione. Non si tratta più solo di una crisi sanitaria, ma anche economica, sociale e in molti paesi politica. La pandemia si sta sviluppando con una doppia velocità e questo spiega anche la differenza di percezione tra i cittadini: nei paesi che sono stati colpiti per primi ha rallentato, ma nel mondo sta crescendo più velocemente e in aree molto popolose.

Il virus, oltre a evidenziare le conseguenze di un sistema socio-sanitario ridotto all'osso, ha riportato in primo piano il tema della disuguaglianza, anche in termini di salute. Un tema da riprendere a fine emergenza, se si vuole che il diritto costituzionale al godimento di una buona condizione di salute sia davvero tutelato per tutti.

Non è vero infatti che di fronte alla malattia siamo tutti uguali. Non lo siamo mai stati. Non è vero che corriamo tutti gli stessi rischi e abbiamo tutti le stesse opportunità di curarci. Particolari categorie sociali, più fragili rispetto ad altre, sono e sono state più a rischio. Persino i lutti sofferti non sono stati i medesimi. Gli anziani con pregresse patologie sono stati più a rischio. Non tutte le classi lavoratrici hanno potuto svolgere lo smart working. Gli operai, i lavoratori precari e in nero, hanno vissuto rischi maggiori di chi ha avuto i confort dati da un ruolo dirigenziale e si sono ulteriormente impoveriti. Ma l'emergenza sanitaria in corso ha discriminato e penalizzato soprattutto le donne che sono state e sono sempre in prima fila, obbligate al triplo lavoro dentro le mura domestiche. Per loro non c'è stata distinzione fra vita personale e vita lavorativa. Hanno subito ancor più di prima le violenze maschili.

Tra i gruppi sociali maggiormente a rischio, i detenuti occupano una posizione di primo piano. Le strutture penitenziarie sono epicentri per numerose malattie infettive (F. Dutheil, J.B. Bouillon-Minois, M. Clinchamps, 2020), a causa di tre fattori macroscopici:

- inevitabile stretto contatto in strutture spesso sovraffollate, scarsamente ventilate e poco igieniche;
- scarso accesso al servizio sanitario;
- rapidissima diffusione degli agenti patogeni tra detenuti, visitatori e staff, all'interno e all'esterno della comunità carceraria (comunicazione interno – esterno).

Per questa ragione questi non luoghi costituiscono parte integrante della risposta della sanità pubblica al Covid-19 (B.F. Henry, 2020; S.A. Kinner et al.,

2020).

La salute in carcere prima del Covid-19

Con il Dpcm del 1 aprile 2008 si è cercato di attuare il passaggio di competenza sanitaria dal Ministero della Giustizia al Sistema Sanitario Nazionale. La situazione registrata dopo dieci anni si è rivelata complessa. Nel 2019 c'era un solo medico di base in ogni carcere per ogni 315 detenuti, per un totale di 1.000 medici di base e di guardia nei circa 200 istituti di pena italiani. Troppo pochi per garantire un servizio adeguato. Il 70% dei medici è precario. Ovviamente, il numero varia da carcere a carcere a seconda della capienza della struttura, ma in media come si è detto è presente un medico ogni 315 detenuti. In alcune realtà manca addirittura il medico di base (Ansa, 2019).

L'esperienza della detenzione è già di per sé un rischio per la salute, per le condizioni degradate di strutture, celle e spazi comuni, per il sovraffollamento e l'elevato turn over delle persone detenute e quindi per il maggiore rischio di contrarre malattie infettive. Occorre tener presente che le condizioni di vita negli istituti di detenzione, particolarmente inadeguate per affrontare una crisi pandemica di questa portata, possono agire come fattori altamente stressanti e aggravare una situazione già critica a causa dell'isolamento forzato in un contesto di coabitazione altrettanto forzata (A. Camposeragna, 2020).

Un altro elemento da sottolineare: l'età avanzata della popolazione carceraria, più suscettibile quindi alle complicazioni e al rischio di morte da Covid-19.

Tra i detenuti è maggiore:

- la prevalenza di Hiv, Hcv, Hbv e tubercolosi rispetto alla popolazione libera, principalmente a causa della criminalizzazione dell'uso della droga e la detenzione di persone che ne fanno uso (la prevalenza di infezione da Hiv tra i detenuti è del 4,8%, contro lo 0,2% della popolazione in generale; l'incidenza della tubercolosi è maggiore di 23 volte rispetto a quella della popolazione in generale);
- la probabilità di contrarre patologie anche negli individui sani.

L'aumento del rischio riguarda non solo le infezioni quali Hiv e Hcv, ma anche la possibilità di sviluppare dipendenza da sostanze psicotrope o di ammalarsi di disturbi mentali, in misura maggiore rispetto all'incidenza delle stesse patologie nella popolazione generale. Si tratta di una questione di salute pubblica: prima o poi la maggioranza dei soggetti privati della libertà viene reintegrata nella società dei liberi (P. Tozzo, G. D'Angiolella, L. Caenazzo, 2020). Il loro reinserimento da persona sana è un diritto costituzionale e un dovere civico.

Un trial multicentrico del 2014 ha coinvolto istituti penitenziari di sei regioni del centro nord: Toscana, Veneto, Lazio, Liguria, Umbria e Azienda sanitaria di Salerno, fotografando le condizioni di salute di circa 16.000 detenuti in 57 istituti (circa il 30% del totale nazionale degli istituti). Il 70% del campione era affetto da una qualche patologia, con differenze di genere (uomini 67%, donne 75% e transgender 95,7%) ed età (18-29 anni 58,4%, 30-39 anni 63,9%, 40-49 anni 70,9%, 50-59 anni 76,7%, >60 anni 82,6%). Oltre il 40% dei pazienti arruolati presentava una patologia psichiatrica (ansia, disturbo nevrotico o reazioni di adattamento, depressione). Molti presentavano dipendenza da sostanze stupefacenti (il 24% di tutto il campione, con la cocaina che è risultata la sostanza più utilizzata). Seguivano le malattie dell'apparato digerente e, con il 14,5%, le patologie dei denti e del cavo orale.

Elevata è la concentrazione di malattie infettive (epatite C, epatite B e Hiv), che colpiscono l'11,5% dei soggetti arruolati. Allarmanti sono i tentativi di suicidio e i gesti di autolesionismo: il 5% aveva messo in atto un gesto autolesivo almeno due volte nell'ultimo anno (Ars Toscana, 2015). Nonostante l'elevato consumo di tabacco nella popolazione carceraria (71% contro 22% della popolazione generale in Italia), i disturbi respiratori sono tra i più rari in carcere, essendo l'età media delle persone detenute relativamente bassa. Dunque, l'assistenza sanitaria penitenziaria è prevalentemente orientata alla cura delle dipendenze e dei disturbi psichici, e di patologie frequenti nella popolazione carceraria come epatite, Hiv, tubercolosi e malattie a trasmissione sessuale (S. Gainotti, C. Petrini, 2019, p. 138).

Studi più recenti, che fotografano l'intera situazione nazionale, indicano l'altissima percentuale di malati di epatite C, l'infezione maggiormente presente nella popolazione detenuta in Italia, anche per l'elevata presenza di soggetti tossicodipendenti. È affetto da epatite C tra il 25% e il 35% dei detenuti italiani (tra i 25.000 e i 35.000 detenuti l'anno). A questi si aggiungono 6.500 portatori attivi del virus dell'epatite B. I soggetti Hiv sono invece circa 5.000, in discesa rispetto a 15 anni fa grazie all'assunzione di farmaci antiretrovirali. La loro prevalenza è discesa infatti dall'8,1% del 2003 all'1,9% attuale (Ekuo News, 2020). Il dato è certamente positivo in termini di salute, anche psicologica. Infatti, la paura dell'Hiv e dell'Aids e lo stigma sociale associato alla condizione di sieropositività (o al sospetto di infezione) hanno effetti negativi sugli individui e minano il successo delle risposte alle stesse patologie, nello scoraggiare i detenuti nell'accesso volontario al test per l'Hiv o per i positivi nel richiedere i servizi di assistenza sanitaria. Nel combattere lo stigma e la discriminazione connessi con l'Hiv e l'Aids in carcere è perciò importante proteggere i diritti dei detenuti che vivono con l'Hiv e accrescere l'efficacia dei servizi, oltre che ridurre i comportamenti a rischio tramite efficaci campagne interne di sensibilizzazione e formazione tra i detenuti (R. Lines, 2007, pp. 26-27; G. Ciccarese et al., 2020, p. 390).

Per quanto riguarda invece la popolazione carceraria italiana anziana, uno studio del 2017 sulle carceri di Bari, Taranto, Foggia, Lecce, Bergamo, Cremona e Mantova ha rilevato che il 64% del campione non si trovava in stato di salute ottimale. Tra le patologie più frequenti, quelle cardiache per il 23,4%, quelle dismetaboliche (diabete) per il 12,8%, e quelle che necessitano interventi chirurgici per il 9,6% (Romano et al., 2020).

Carcere e Covid-19

Il carcere è patogeno? Come luogo in sé fa ammalare? Si può essere sani di mente in carcere? Sono interrogativi socio-culturali ai quali antropologi e studiosi tentano da tempo di dare una risposta. Spesso sono gli effetti del proprio ambiente ad intervenire fatalmente sulle singole persone recluse. Scriveva Victor Serge che un detenuto, già dopo la prima ora di carcere, è una persona mentalmente squilibrata (V. Serge, 1980). Anche l'Oms conferma il disturbo psichico come la patologia più frequente in carcere, mentre dal punto di vista strettamente nazionale troviamo più di un detenuto su 4 in terapia psichiatrica, con una media del 27,6%. In alcuni istituti addirittura quasi tutti i detenuti sono in terapia psichiatrica, secondo i dati riportati nel XVI rapporto di Antigone. Una fotografia delle carceri italiane prima del Covid-19. Sono elementi preoccupanti: nel carcere di Spoleto risultava in terapia il 97% dei reclusi, a Lucca il 90% mentre a Vercelli l'86%. La presenza di psichiatri in questi istituti era garantita di media per 7,4 ore settimanali ogni 100 detenuti, mentre gli psicologi risultavano presenti per una media di 11,8 ore settimanali ogni 100 detenuti. In 19 degli istituti visitati da Antigone era presente un'articolazione per la salute mentale (Antigone, 2020b).

L'emergenza sanitaria da Covid-19 si innesca quindi in un contesto precario, ove i numeri non sono incoraggianti. La possibilità di rispettare una tra le più importanti norme di sicurezza, il distanziamento sociale, si scontra con il gravissimo ed atavico problema del sovraffollamento. Secondo i rapporti di Antigone, la pandemia inizierebbe con un tasso di affollamento del 130,4%, in alcuni casi persino 12 detenuti a cella mentre in altri si segnalava la violazione del criterio dei 3 metri quadri a detenuto (Antigone, 2020b). Una situazione che dura da anni, se nel 2013 la Corte di Strasburgo condannava l'Italia per trattamenti disumani e degradanti proprio a causa delle sue strutture drammaticamente sovraffollate. Un ultimo dato: allo scoppio del nuovo coronavirus, i detenuti erano 61.230 a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti. Quelle di Taranto, Larino e Latina erano le carceri a maggior rischio di contagio.

In un panorama come questo è utile ricordare i quattro articoli della nostra Costituzione assolutamente rilevanti nell'esperienza delle carceri italiane:

articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

articolo 13: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”;

articolo 27: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”;

articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Il principio di equivalenza delle cure è un concetto presente in numerose dichiarazioni nazionali e internazionali sui diritti dei detenuti ed è, come è stato fatto notare di recente, insito nell’idea di diritto alla salute come diritto inalienabile di ogni persona, indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, così come esso è sancito dall’art. 32 della Carta costituzionale (S. Gainotti, C. Petrini, 2019).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

I Basic Principles for the Treatment of Prisoners, adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con la risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990, ricordano che: “1. All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. 2. There shall be no discrimination on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”.

Nelle carceri durante il Covid-19

Le carceri italiane non sono state focolai epidemici. Anzi, i dati hanno fotografato un numero di contagi in linea, se non inferiore, rispetto agli altri paesi europei.

Secondo il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà, al primo maggio 2020 erano stati registrati 159 casi di Covid-19 tra i detenuti italiani e 215 tra il personale penitenziario. Va detto tuttavia che è anche sorto il problema che non esistono dati pubblici sul numero di tamponi eseguiti sui detenuti.

Le strategie messe in atto per preservare i luoghi penitenziari – potenzialmente epidemic bombs (M. Cingolani, L. Caraceni, N. Cannovo, P. Fedeli, 2020) – si snodano lungo la dicotomia in and out: regolamentazione della socialità (già precaria) all’interno e limitazione del contatto (anch’esso assai delicato) con l’esterno.

Ragioni strutturali e contingenti hanno reso quasi impossibile rispettare le tradizionali misure di contenimento: distanziamento fisico, quarantena volontaria per casi sospetti, isolamento sanitario per i positivi. A ciò si aggiunga la quasi totale mancanza di materiale di protezione: mascherine, disinfettanti, guanti, ecc. (T. Burki, 2020; M. Cingolani, L. Caraceni, N. Cannovo, P. Fedeli, 2020). Sono state attivate misure straordinarie, sia per il personale penitenziario sia per i detenuti, che se da un lato hanno limitato ancora più i diritti dei cittadini ospitati all’interno delle carceri, dall’altro hanno minato i particolari equilibri dell’intero sistema penitenziario nazionale. Le proteste scoppiate in tutta Italia in piena pandemia da Corvid-19 sono nella memoria di tutti. Nonostante le circolari provenienti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a tutt’oggi la vita in carcere non è ancora ripresa, i colloqui del detenuto con i familiari si sono fortemente ridotti e si svolgono con un vetro divisorio e con il citofono come al regime 41-bis.

In questo quadro si deve sottolineare la condizione dei detenuti psichiatrici e tossicodipendenti, che presentano notevoli difficoltà nel ricevere le cure anche

se seriamente malati. Queste persone avrebbero bisogno di essere altrove per poter accedere alle cure più complete. Invece sono impossibilitati ad avere una continuità diagnostico-terapeutica con psicologi, psichiatri ed assistenti sociali. Anche i magistrati di sorveglianza devono agire sempre nel rispetto della tutela della salute dei detenuti, indipendentemente dalle condanne loro comminate.

Purtroppo assistiamo sempre più a suicidi sia da parte dei detenuti sia da parte di agenti penitenziari, come nel caso dell'episodio avvenuto il 4 agosto scorso, quando un agente si è tolto la vita: era in servizio nel carcere di Latina, una delle più affollate d'Italia, ed è il quarto suicida fra gli agenti penitenziari. La sospensione delle visite da parte di parenti e familiari, così come di tutte le attività esterne e ricreative si è rivelata una misura obbligata di protezione collettiva, costituendo, se si vuole indicare una positività in questo contesto, anche una sfida tecnologica, con l'acquisto di dispositivi mobili e l'attivazione di canali di videoconferenza con i quali i detenuti sono potuti entrare in contatto con i propri familiari e i propri legali in modalità controllata. Dall'8 marzo le visite sono state sostituite da un numero di telefonate mensili e da videochiamate su diverse piattaforme digitali. L'introduzione di questi strumenti tecnologici non è stata omogenea. In alcune strutture si è ricorso a smartphone acquistati apposta. È un segnale: nessuno si era mai posto il problema di Internet all'interno delle carceri. Come ha spiegato Ornella Favero, direttrice di Ristretti orizzonti, "le videochiamate sono state una cosa bellissima, perché c'erano persone che non facevano i colloqui con i familiari nemmeno prima. Quindi hanno potuto rivedere parenti lontani: qualcuno ha visto la madre dopo anni, magari perché vive in un'altra parte d'Italia o più spesso all'estero" (Il Post, 2020). L'auspicio è che questa novità nata in un momento di crisi consenta il ripensamento delle criticità all'interno delle strutture carcerarie e si faccia motore di un rinnovamento anche digitale che ponga queste strutture al passo con i tempi, anche in situazioni non sospette.

In campo medico, ciò non significa che vada fatto un uso permanente della telemedicina: la tecnologia non può sostituire il contatto tra medico e paziente. Il rischio è sempre l'abuso (J. Gunn, 2020). Però l'utilizzazione di piattaforme tecnologiche come la telemedicina può rappresentare una buona modalità per seguire l'evoluzione di una patologia, dopo che la prima visita è stata eseguita

dal vivo con un contatto diretto con la persona malata.

Le iniziative del Governo non hanno portato ad una soluzione idonea a risolvere i problemi. Una possibilità sarebbe quella di puntare con più forza su un piano di scarcerazioni che rilasci quei detenuti che scontano condanne brevi per reati non violenti, quelli vicini alla fine della pena e quelli in condizioni di salute precarie. Attraverso questi interventi si potrebbe raggiungere l'obiettivo di ridurre la popolazione carceraria di circa 9.000/10.000 detenuti, migliorando così la situazione all'interno delle carceri. Ciò sarebbe giusto sia per chi vi lavora sia per i detenuti. Occorre agire il prima possibile poiché l'alternativa sarà l'agitazione nelle carceri e l'aumento di persone detenute malate. Solo in questo modo ci potrebbe essere una vera e propria ripartenza all'interno delle carceri, offrendo dignità e salute a tutti.

Conclusioni: cosa fare?

Affermava Fëdor Dostoevskij che il grado di civiltà di una nazione si misura entrando nelle sue prigioni (P. Tozzo, G. D'Angiolella, L. Caenazzo, 2020).

Oltre a risolvere i problemi antichi del sistema carcerario italiano, ripartendo da una nuova idea di spazio, occorre ritornare al rapporto tra medico e paziente e ripensarlo alla luce delle dinamiche relazionali dell'ascolto e dell'accoglienza. La Medicina narrativa può in questo senso giocare un ruolo importante, non solo nell'ambito della cura nel senso più materiale del termine. L'accoglienza e il dialogo possono infatti, in determinate e favorevoli condizioni, fornire un supporto fondamentale, specie laddove subentrino problematiche assai frequenti come quelle di natura psicologica.

Il personale sanitario non dovrebbe mai perdere di vista la salute complessiva della persona detenuta: il primo dovere verso ogni elemento dell'istituto penitenziario è di natura clinica. Il giuramento di Atene del 1979 dello International Council of Prison Medical Services lo indica a chiare lettere:

"We, the health professionals who are working in prison settings, meeting in

Athens on September 10, 1979, hereby pledge, in keeping with the spirit of the Oath of Hippocrates, that we shall endeavour to provide the best possible health care for those who are incarcerated in prisons for whatever reasons, without prejudice and within our respective professional ethics".

In termini operativi, la tutela della salute delle persone detenute o private della libertà deve ovviamente passare da una maggiore disponibilità di trattamenti specifici: una campagna di vaccinazioni, dovrebbe essere seguita da uno studio critico-epidemiologico delle singole realtà penitenziare. Parallelamente, l'investimento deve essere di tipo socio-culturale. Investire nella persona, nel potenziamento dell'identità e nella sua formazione in una prospettiva che deve abolire il paternalismo e porsi nell'ottica dell'ascolto e della condivisione, in una crescita globale che preveda la valorizzazione delle competenze. Complessivamente è vero che i laureati in carcere sono progressivamente aumentati nel corso degli anni: nel 2005 il loro numero era pari a 565 unità, di contro ai 705 del 2019; ma è vero anche che è aumentato il numero complessivo degli analfabeti detenuti, dagli 852 del 2005 ai 1.054 del 2019.

Investire nella formazione della persona all'interno del carcere e insistere in una rinnovata cultura della legalità anche, dati i tempi, all'interno delle scuole, con specifiche campagne di sensibilizzazione: misure preventive che includano quindi l'offerta di informazione, l'educazione, campagne di screening e contro i comportamenti considerati a rischio (G. Niveau 2007; S. Gainotti, C. Petrini, 2019). Inoltre, una prospettiva transculturale più che multiculturale deve innescarsi nella formazione del personale penitenziario, sempre più a contatto con detenuti provenienti da tutte le parti del mondo.

Occorre uno sguardo che vada al di là del momento contingente, che sia proiettato al futuro. Spesso si dimentica che la maggior parte degli istituti penitenziari accoglie uomini e donne che, scontata la propria pena, rientreranno nella società civile. Le istituzioni dovrebbero garantire a tutte le persone detenute possibilità di un lavoro adeguatamente retribuito e corsi di alfabetizzazione, istruzione, lingua per stranieri e formazione professionale, adeguati alle esigenze del mercato di lavoro. Sarebbe importante che i detenuti mantenessero dei legami con il mondo esterno, ad esempio attraverso stampa e mezzi di informazione, oppure seguendo particolari attività artistiche o culturali, in modo da favorire un reinserimento positivo.

Dal punto di vista strettamente operativo l'esperienza pandemica ha indicato le potenzialità di una tecnologia impiegata anche per scopi alternativi. Su un piano socio-economico lo sfruttamento di queste opportunità può operare nella direzione positiva di un superamento di quel digital-divide spesso indicato come un discrimine politico tra ricchi e poveri.

Non si tratta solo di avere parametri ematologici o di laboratorio nella norma per dirsi sano. La salute è una realtà assai più complessa e il carcere è il luogo meno salubre nell'accezione più vasta del termine.

Garantire la tutela della salute di tutti è un dovere e anche l'efficacia della prossima campagna di vaccinazione per il Covid-19 dipenderà dalla sua universalità, come si legge nella lettera manifesto che Muhammad Yunus – Nobel per la pace nel 2006 – ha rivolto mesi fa ai leader mondiali.

Forse il coronavirus ha squarciato il velo di Maia, ed è ora lo specchio che riflette la nostra incapacità di rispettare tutti gli esseri viventi, di avere attenzione nei confronti di tutto ciò che ci circonda. Abbiamo perso, in definitiva, quel senso mistico di fronte all'infinita bellezza del pianeta. Sappiamo che questa pandemia non sarà l'ultima. Sono oltre 1,6 milioni le specie virali sconosciute in mammiferi e uccelli, di cui 700.000 avrebbero il potenziale per innescare una nuova zoonosi, un nuovo salto di specie pronto ancora a metterci in ginocchio. Non siamo ancora capaci di prenderci cura di tutto il creato. Consideriamo le persone, gli animali e le foreste materie prime per la nostra sopravvivenza. L'umanità fatica a rendersi conto che l'attenzione al pianeta deve essere la stessa che noi medici abbiamo per il corpo umano, che è uguale per tutti. Ci manca la sollecitudine e la tenerezza di un abbraccio gratuito. Se vogliamo garantire la salute di un paese dobbiamo partire dalle fasce più marginali, più fragili, perché sono quelle più a rischio. Non è solo una questione di solidarietà o civiltà: è una scelta scientifica, un'idea clinica, di epidemiologia e di politica sanitaria, perché un paese dove le persone sono malate è destinato al sottosviluppo economico, oltre che all'aridità dell'anima.

Riferimenti bibliografici

Ansa (2019) https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/03/16/ansa-nelle-carceri-italiane-1-medico-ogni-315-detenuti_a2322211-22f5-44e8-ae5d-0d274f9534af.html (consultato il 12/10/2020)

Antigone (2020a), Il carcere al tempo del coronavirus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione, https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf (consultato il 12/10/2020)

Antigone (2020b), Il carcere al tempo del coronavirus. XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni della detenzione, Cartella stampa https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/cartella%20stampa%20xvi%20rapporto.pdf (consultato il 12/10/2020)

Akiyama J., Spaulding Anne C., Rich J., Flattening the Curve for Incarcerated Populations – Covid- 19 in Jails and Prisons in N Engl J Med; 382 (22): 2075-2077.

Ars Toscana (2015) https://www.ars.toscana.it/aree-dintervento/la-salute-di/detenuti/news.html (consultato il 12/10/2020)

Brandy F. Henry (2020), Social Distancing and Incarceration: Policy and Management Strategies to reduce COVID-19 Trasmission and Promote Health Equity Trough Decarceration, in Health Education &Behavior, 47(4): 536-539.

Burki T. (2020), Prisons are "in no way equipped" to deal with COVID-19 in Lancet, 395 (10234):1411- 1412.

Camposeragna Antonella (2020). Un altro effetto di Covid-19: Accendere le luci sulla situazione carceraria italiana, in Recenti Prog Me, 111: 287-289.

Caputo F. et al. (2020), Covid-19 emergency in prison: current management and forensic perspectives in Medico-Legal Journal, [Online ahead of print].

Caputo G, Di Mase D. (2013), Lo straniero in carcere. Il carcere degli stranieri: problematiche e aspetti gestionali nella pratica operativa della polizia penitenziaria. Essere stranieri in carcere: profili di gestione e linee di intervento, www.giustizia.it (access on 23.09.2020)

Ciccarese G. et al., (2020), Sexually transmitted infections in male prison inmates. Prevalence, level of knowledge and risky behaviours, in Le Infezioni in medicina, 3: 384-391.

Cingolani, M., Caraceni, L., Cannovo, N., & Fedeli, P. (2020). The COVID-19 epidemic and the prison system in italy, in Journal of Correctional Health Care: The Official Journal of the National Commission on Correctional Health Care, XX(X): 1-8

Ekuo News (2020) https://www.ekuonews.it/13/02/2020/sindacato-polizia-penitenziaria-consegnato-dossier-salute-in-carcere-al-ministro-di-giacomo-drammatici-i-dati-in-abruzzo/ (consultato il 12/10/2020)

Fabi Francesco, Rossi Carla (2019), Dato epidemiologico in ambito penitenziario e nella giustizia penale italiana: che cosa ci dice? in Mancinelli Rosanna, Chiarotti Marcello, Libianchi Sandro (ed), Salute nella polis carceraria. Evoluzione della medicina penitenziaria e nuovi modelli operativi, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 2019, pp. 121-134.

Dutheil, F., Bouillon-Minois, J. B., & Clinchamps, M. (2020). COVID-19: A prison-breaker?, in Canadian Journal of Public Health = Revue Canadienne De Sante Publique, 111(4): 480-481.

Gainotti S., Petrini C. (2019) Principi di Equivalenza delle cure e il diritto alla salute in ambito carcerario, in Mancinelli R, et al. (eds), Rapporti ISTISAN. Salute nella polis carceraria. Evoluzione della medicina penitenziaria e nuovi modelli operativi, Roma, pp. 135-144.

Gulati G. et al. (2020), Prisons and the COVID-19 pandemic, in Irish Journal of Psychological Medicine, 1-2.

Gunn J. (2020), Telemedicine in Prisons: a Crime in Mind perspective, in Crim Behav Health, 30: 65-67

Il Post (2020), Ci sono anche le carceri https://www.ilpost.it/2020/05/07/carceri-coronavirus-italia/ (consultato il 12/10/2020)

Henry, B. F. (2020). Social distancing and incarceration: Policy and management strategies to reduce COVID-19 transmission and promote health equity through decarceration, in Health Education & Behavior: The Official Publication of the Society for Public Health Education, 47(4): 536-539.

Lines R. (2007), Infezione da HIV e diritti umani nelle carceri in Moller A. et al. (eds) Salute in carcere. Guida dell'OMS sugli aspetti fondamentali della salute nelle carceri, Milano: Cis Editore, 23-35.

Malta G., Zerbo S, Argo A., The risk of the 'prison-emptyng' effect in Italy due to Covid-19 pandemic in Medico-Legal Journal, 88(2): 103-104.

DAP,https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST293972&&previsiousPage=mg_1_14 (accessed 30 settembre 2020)

Niveau G. (2007), Relevance and limits of the principle of “equivalence of care” in prison medicine in J Med Ethics, 33: 610-3.

Okano J T, Blower S. (2020) Preventing major outbreaks of COVID-19 in jails in Lancet, 395 (10236): 1542-1543

Kinner, S. A., Young, J. T., Snow, K., Southalan, L., Lopez-Acuña, D., Ferreira-Borges, C., & O’Moore, É. (2020). Prisons and custodial settings are part of a comprehensive response to COVID-19, in The Lancet.Public Health, 5(4): e188-e189.

Serge Victor (1980). Les hommes dans la prison, in AA. VV., Les révolutionnaires, Paris: s.e.

Tozzo, P., D’Angiolella, G., & Caenazzo, L. (2020). Prisoners in a pandemic: We should think about detainees during covid-19 outbreak, in Forensic Science International.Synergy, 2: 162-163.

Yang H, Thompsn JR. (2020), Fighting Covid-19 outbreaks in prisons in BMJ, 362: m1362.

1) Direttore Scientifico Istituto Dermatologico San Gallicano (IRCCS), Roma. Una versione in inglese più ampia di questo contributo è stata pubblicata sulla rivista Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario, liberamente consultabile a questo link https://www.antigone.it/rivista/

30 ANNI ANTIGONE

Il carcere duro

Un “doppio binario” ostativo alla rieducazione

Di Veronica Manca

Oggetto della narrazione di questo breve capitolo sono due norme simbolo, il 41-bis e il 4-bis ord. pen., che trovano le proprie origini nelle riforme degli anni '91-'92, a seguito degli efferati omicidi di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta (del 23 maggio 1992), e, di poco successivo, di Paolo Borsellino e dei suoi uomini di protezione (del 19 luglio 1992).
In quell'estate si stava affermando, con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, l'idea di subordinare l'accesso ai benefici premiali all'utile collaborazione con la giustizia, non come unico meccanismo di prova legale, ma come incentivo per il superamento di quote pena espiata più alte o l'acquisizione di informative di polizia.[1] Tale trama non è nuova nell'idea del legislatore del 1991, dato che si prende a prestito i meccanismi di collaborazione con la giustizia dalla lotta di un altro fenomeno, altrettanto insidioso e pericoloso, come quello dei sequestri di persona e del terrorismo politico degli anni '70.[2] Già con la legge Rognoni-La Torre del 1982, si poneva un blocco assoluto alla fruizione di permessi per gli autori di reati di mafia e di criminalità organizzata: la semilibertà e l'affidamento in prova al servizio sociale erano totalmente vietati.
Con la legge Gozzini, invece, l'ordinamento tornava ad aprirsi, concedendo spazi di aperture anche agli autori di crimini gravi (con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, infatti, anche la detenzione domiciliare era concedibile laddove fosse accertata l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata). Tale mutamento verso gli autori di criminalità organizzata di stampo mafioso non venne salutato con favore, dato che si attribuiva proprio al "lassismo penitenziario" il rifiorire delle mafie.[3]
Il percorso del legislatore subiva, tuttavia, una brusca interruzione con gli omicidi dell'estate del 1992: nelle more di approvazione del d.l. n. 152/1991, avvengono i tremendi fatti noti a tutto il mondo.
Come ricorda uno dei protagonisti di quel periodo, il Capo dell'Amministrazione penitenziaria, nell'estate del '92 "non era il tempo di criticare, bensì del fare".[4] Sulla scia di sangue e di terrore, in brevissimo tempo, veniva emanato il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, con l'obiettivo di introdurre degli strumenti preventivi e investigativi anche dal carcere, nonostante la carcerazione e la condanna sopraggiunta: si parla quindi dell'art. 41-bis, co. 2 ord. pen., un regime di sospensione delle principali regole di trattamento penitenziario, attuato per mano del Ministero della Giustizia, e regolato, di fatto, dall'Amministrazione penitenziaria. Le prime applicazioni del regime sospensivo si ricordano nelle maxi-carcere isolane, di Pianosa e dell'Asinara, con lo scopo dichiarato di reprimere ogni contatto con l'esterno, che, per esperienza recente, si era perpetrato proprio dal carcere; si intendeva inoltre trasformare il carcere da resort a posto inospitale, aspro, duro, perché i boss della mafia non potessero utilizzare l'istituto del carcere come strumento di vanto e di prestigio. In altri termini, si volevano prendere le distanze abissali dalle immagini di "aragosta e champagne" dell'Ucciardone di Palermo.[5]
Ma non basta. Dalla prevenzione all'esigenza di prove, fonti, nomi, collaboratori. Per fare questo, serviva rendere il carcere un luogo di afflizione senza fine, perché l'unico modo per accedere, a parità di altri detenuti, ai benefici penitenziari e alle misure alternative, doveva essere la collaborazione con la giustizia. Così con il d.l. n. 306/1992, si affermava definitivamente nell'ordinamento penitenziario la logica della collaborazione con la giustizia, come unica via praticabile per l'accesso al permesso premio e a tutte le misure extramurarie.[6]
Ecco perché si parla di "doppio binario penitenziario", perché con tale disciplina entra in gioco una modalità diversa per l'accesso alle misure di comunità; una modalità alternativa di espiazione della pena.[7] Due istituti diversi, con ratio e finalità ben distinte, che tuttavia poi nella prassi si confondono e sovrappongono: certo le origini sono le medesime e, in sostanza, dove c'è la sospensione dei diritti, ben ci può essere la preclusione assoluta ai benefici penitenziari, dato che il titolo di reato è il medesimo.

Dal 1992 al 2021: una storia senza fine.

Pertanto, rammentare la storia non guasta mai, tanto più in un periodo storico, in cui l'ostatività, piuttosto che il regime 41-bis sono questioni tornate alla ribalta delle cronache, al centro di feroci dibattiti politici, e dei più disparati show televisivi: nel marzo del 2020, in pieno lockdown, non si parlava d'altro che delle allarmanti e ingiustificate "scarcerazioni dei boss".
Alcuni provvedimenti, in particolare, hanno destato polemiche così accese tanto da indurre il Ministro della Giustizia, l'On. Alfonso Bonafede, all'invio di ispettori negli uffici giudiziari, e a portare in Parlamento la questione dell'immutabilità della pena per gli autori di reati di mafia, anche se malati, anche se anziani, anche se in punto di morte.[8] E ciò, nonostante tali provvedimenti, e cioè l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano, nel caso di Francesco Bonura, e quella

del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, per Pasquale Zagaria, si motivassero su quadri clinici fortemente compromessi, secondo cartelle cliniche attestanti l'incompatibilità con il carcere, e l'impossibilità di reperire una soluzione alternativa in un centro clinico specializzato (nel caso di Zagaria, è proprio il Tribunale di Sorveglianza a dolersi della mancata tempestiva risposta del DAP sulla collocazione in una struttura penitenziaria più adeguata).9) Per di più, come di recente ha ricordato il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, l'operato della Magistratura di Sorveglianza non solo è stato in linea con il dettato normativo, ma altresì è stato incentivato – perché così richiesto – dalla Circolare del DAP del 21 marzo 2020, con cui si ordinava alle aree sanitarie la segnalazione di casi a rischio morte, se a contatto con il Covid-19, la cui trasmissibilità per le vie aree e per la promiscuità dovuta anche al sovraffollamento, era sicuramente più elevata, che in altre circostanze.[10)]

Alla luce della legittimità in cui la Magistratura di Sorveglianza si muoveva – peraltro per pochissimi casi – si è letto con perplessità il duplice intervento del Governo, che, in buona sostanza, ha inibito l'azione giurisdizionale della Magistratura di Sorveglianza, per ancorare le valutazioni sulla concedibilità della misura alternativa a informative di polizia, e a cadenze istruttorie tendenzialmente votate al rigetto o alla revoca. Il decreto legge del 30 aprile 2020, n. 28 ha infatti inaugurato la stagione "repressiva", così come accade ciclicamente, dal 1992, al 2009, fino al 2019, ogniqualvolta domina una politica criminale improntata sulla "certezza della pena", quale risposta alle esigenze sociali retributive (di vendetta), miste ad un bisogno quasi ancestrale di totale neutralizzazione della persona che finisce in carcere. Perché ormai la minaccia della pena non è più sufficiente a garantire i risultati, ciò che conta è lo stigma del processo, il senso del carcere e di un'esecuzione della pena detentiva il più afflittiva possibile.

Così, a differenza degli altri cicli, non si è intervenuto direttamente sugli artt. 4-bis o 41-bis ord. pen., bensì sulla disciplina delle misure alternative per motivi di salute (art. 47-ter, co. 1-ter e 1-quater ord. pen., art. 684 c.p.p.), sul differimento facoltativo della pena (art. 147, co. 1 n. 2) c.p.), e sul permesso di necessità (art. 30, co. 2 ord. pen.); in altri termini su quegli istituti che da sempre rappresentano delle "valvole di sfogo" dell'ordinamento penitenziario, per situazioni eccezionali, di particolare gravità, che proprio per la loro singolarità, non trovano eccezione alcuna, nemmeno per crimini gravi. Non per il legislatore dell'emergenza sanitaria,

che ha introdotto una scadenza istruttoria di soli quindici giorni, con efficacia retroattiva per tutti quei provvedimenti già emessi sin dall'inizio del lockdown: si è imposta infatti una prima ravvicinata (ri)valutazione di richieste di misure alternative già in esecuzione, con l'acquisizione obbligatoria dei pareri delle Procure Distrettuali Antimafia (e di quella Nazionale per il 41-bis ord. pen.), e con l'obbligo successivo di riesame periodico a cadenza mensile per le future concessioni. Si introduce altresì l'obbligo per la Magistratura di Sorveglianza di interpellare previamente le autorità sanitarie locali e il DAP, chiamato ad indicare una soluzione intramuraria alternativa: laddove giunga una risposta in tal senso, scatta la revoca immediata.[11)]

Sulla base di questo preoccupante quadro normativo, vistosamente peggiorativo, gli Uffici di Sorveglianza di Spoleto ed Avellino, da un lato, e il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, dall'altro, hanno sollevato questioni di legittimità alla Corte costituzionale, ritenendo di non poter applicare la neo introdotta disciplina, pena la violazione del diritto di difesa (v. parità delle armi e contraddittorio con il difensore e la parte assistita). Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha inoltre rilevato un'ingerenza del legislatore nella discrezionalità del potere giudiziario, con l'introduzione, in sede istruttoria, di valutazioni vincolanti, esautorando così non solo i poteri istruttori attivabili anche d'ufficio dal magistrato, ma anche l'esito del relativo accertamento.[12)]

Nelle more, è tuttavia intervenuto il successivo decreto legge del 10 maggio 2020, n. 29, che, in parte, ha ovviato alle criticità sollevate da Spoleto ed Avellino, inserendo l'onere di trasmissione immediata degli atti, in caso di revoca, unitamente al fascicolo di concessione originaria della misura, al tribunale di sorveglianza, che è ora chiamato a decidere entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, altrimenti l'ordinanza di revoca perde efficacia. In ragione delle novità apportate, la Corte costituzionale, con ord. n. 85/2020, forte di un precedente emesso in tal senso, ha restituito gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, sollecitando la verifica dell'attualità della questione; con successiva ordinanza, Spoleto ha risposto nuovamente alla Consulta, ribadendo le criticità sul diritto di difesa già palesate (e rimaste immutate per la fase provvisoria di sua competenza). L'epilogo, tuttavia, è noto a tutti, anche se in parte non ha convinto: la Corte costituzionale con sent. n. 245/2020 ha respinto tutte le questioni ad essa sottoposte.[13)]

Un senso generale di amarezza rispetto alla disciplina emergenziale continua

comunque a sussistere.

Parliamone. Cos'è il 41-bis oggi?

Sul 41-bis, diamo allora qualche numero. Secondo i dati forniti dal Ministro della Giustizia, l'On. Bonafede, il 28 gennaio 2021, nella Relazione "istituzionale" consegnata alle Camere, sono 759 i detenuti al regime del 41-bis ord. pen., di cui 152 ristretti a L'Aquila, 100 a Milano-Opera, 91 a Bancali-Sassari, 81 a Spoleto. Di questi, solo 204 sono condannati definitivi (ciò vuol dire, all'incontrario, che per il 73% sono indagati o imputati o in posizione mista). Solo 304 sono stati condannati alla pena dell'ergastolo, residuando quindi un 40% di detenuti condannati a pene temporanee, per posizioni non di vertice (meri partecipi) nell'associazione di stampo mafioso.
Con la Relazione si danno anche delle indicazioni rispetto all'appartenenza di clan mafiosi, con 266 affiliati alla Camorra, 210 per la 'Ndrangheta, 203 di Cosa Nostra. Non solo. Al 41-bis, 43 detenuti appartengono alla criminalità organizzata pugliese, di cui 19 alla Sacra Corona Unita; 28 sono affiliati ad altre forme di criminalità siciliane; 3 lucane. Si registrano 3 detenuti per delitti di terrorismo e 3 persone ristrette per altre forme minori di criminalità organizzata. Nel complesso, quindi, ci sono circa 80 soggetti che non appartengono agli schemi della mafia "tradizionale" (oltre il 10% del totale).
Tali dati trovano conferma anche nell'ultima Relazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà, del 2019, che fotografava la situazione sul biennio 2016-2018.[14] Le persone ristrette al 41-bis erano 748, di cui 10 donne. Ben 18 sono ricoverati in aree di assistenza sanitaria intensiva (Sai), con Parma con il numero più elevato, 9 al Sai e 3 in sezioni per persone con disabilità. Si registravano già percentuali alte di indagati ed imputati, circa il 52% dei casi; con 363 persone ristrette a titolo definitivo. Residuava inoltre lo 0,5% di persone ristrette a titolo di misura di sicurezza, in una casa lavoro (situati a Tolmezzo). Ciò che desta allarme è la durata media del regime: secondo i dati riferiti dalla Commissione straordinaria per i diritti umani, nel 2017 su 730 ristretti al 41-bis, solo 174 erano destinatari del decreto ministeriale di prima applicazione; mentre 536 erano stati soggetti a decreti reiterati di proroghe.[15] La durata media del regime oscilla tra i dieci ed i venti anni, per il 26% dei ristretti; con una percentuale – seppur minima – di decreti reiterati oltre i venti anni. Ancora. Per tipologia di reato: 140 con una posizione di vertice nell'associazione per delinquere; 538 a titolo di partecipe; 20 a titolo di omicidio aggravato dal vincolo mafioso; 3 per terrorismo ai sensi dell'art. 270-bis c.p.; 20 per associazione per delinquere in materia di stupefacenti; mentre 6 per estorsioni o tentate estorsioni anche aggravate.
Dall'analisi di tutti gli elementi, risulta una composizione qualitativa radicalmente differente sia dall'impostazione originaria della disciplina sia dall'immaginario collettivo. Sul punto, nonostante il movimento "oscillatorio" del legislatore, in senso repressivo, il DAP già con la Circolare del 2 ottobre 2017, di fatto, ha riconosciuto la necessità di un cambio di rotta dell'azione amministrativa sul 41-bis,[16] con obiettivi dichiarati di uniformità di trattamento, proporzionalità e umanità della pena.
Le prescrizioni del regime, secondo la premessa, infatti, "non sono volte a punire e non devono determinare un'ulteriore afflizione, aggiuntiva alla pena già comminata". Approccio, del resto, coltivato anche dalla Consulta, con le due recentissime pronunce, la n. 186/2018 e la n. 97/2020, che hanno dichiarato l'illegittimità delle prescrizioni che vietavano la cottura dei cibi in cella e lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (artt. 41-bis)[17]: due decisioni che meritano la massima attenzione, proprio perché non incidono sulla legittimità in sé del regime, ma sulla necessità di riportare ad equilibrio la funzione preventiva di difesa sociale con una disciplina che modifica sostanzialmente la vivibilità della pena detentiva e che incide significativamente sul godimento dei diritti soggettivi dei detenuti. Quando il pendolo si sposta irragionevolmente sulla difesa sociale, a scapito dei diritti umani, sussiste una violazione della legalità e della legittimità di tale prassi/prescrizione normativa, che come tale deve essere tutelata in sede giudiziale.

41-bis e gli affetti negati

E ora, qual è l'obiettivo futuro? È la rimozione di tutte quelle prescrizioni che ancora oggi rendono il 41-bis una pena "nascosta", e che come tale non può trovare legittimazione in un ordinamento penitenziario costituzionalmente orientato. In tale direzione, sembra muoversi anche la Corte di Cassazione, che

di recente ha sottoposto all'attenzione della Consulta il tema della persistenza del regime differenziato in costanza di una misura di sicurezza, nella specie della casa lavoro.[18] Così in materia di permanenza all'aperto, da intendersi finalmente come di due ore piene, a prescindere dalle ore trascorse nelle aree di socialità.[19] O ancora, in fatto di "saluto" o del "buon appetito", quei piccoli gesti di quotidianità che non devono essere più interpretati come esercizio del carisma criminale o come modalità di veicolazione di messaggi criptati.[20]

Più dolenti invece i rapporti col difensore[21], con i garanti territoriali[22] e con i familiari. Su quest'ultimo punto, la legislazione Covid-19, pur non vietando nulla per il 41-bis, di fatto è stata interpretata come carente di una disciplina espressa e quindi non autorizzativa di soluzioni alternative di nessun tipo: così il DAP ha inteso vietare il ricorso alla piattaforma Skype per i familiari del 41-bis, prevedendo solo la possibilità di sostituire il colloquio mensile visivo, con due telefonate ravvicinate (peraltro da effettuarsi o presso la caserma dei carabinieri o presso il carcere di residenza del familiare); nulla è stato previsto per il colloquio con il minore di anni 12, che, di fatto, si è visto negare qualsiasi possibilità di contatto con il proprio genitore.

Tale prospettiva è stata, in parte, respinta dalla Prima Sezione della Cassazione, che ha autorizzato, in casi di assoluta impossibilità oggettiva (dovuta a colpa dell'Amministrazione penitenziaria), il colloquio via Skype o con altra tecnologia a disposizione della Direzione; così anche la Magistratura di Sorveglianza, con due importanti pronunce una del Tribunale di Sorveglianza di Trieste e una dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, ha preso posizione sul tema.[23] Tuttavia, per evitare disparità di trattamento in un punto così nevralgico del sistema (cioè la dimensione "bilaterale" della pena), dirimente sarà la presa di posizione della Corte costituzionale, rispetto alla questione di legittimità sollevata dal Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria: l'affermazione incontrastata e univoca, del diritto all'affettività e alla genitorialità, specie se coinvolti minori di anni 12, rimane un caposaldo della Costituzione, anche se il genitore è detenuto, anche se ristretto al 41-bis.[24]

4-bis: il punto sull'ostatività. Prospettive.

Rispetto al regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord.pen., invece, le prospettive future sembrano più "soleggiate", nonostante delle inversioni di marcia ventilate dal Governo dimissionario, con la Commissione parlamentare antimafia e il progetto di ritornare indietro di almeno dieci anni, con proposte di centralizzazione della competenza a decidere presso il tribunale di sorveglianza di Roma.[25]

Sono trascorsi mesi dalla sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale e le prime pronunce in materia iniziano ad essere emesse: il filo precursore di tale nuova e creativa giurisprudenza è tracciato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, ma così in tal senso anche gli Uffici di Sorveglianza di Milano, Sassari e Padova, che, poco a poco, stanno ridisegnando il percorso extramurario dell'ergastolano ostativo, c.d. "irriducibile", perché non collaborante.[26] Non solo. Avendo ormai aperto il "vaso di pandora", scoperchiando le preclusioni assolute di pericolosità sociale, in nome della rieducazione, e riattribuendo perciò il potere di valutazione alla Magistratura di Sorveglianza (in segno opposto al legislatore dell'emergenza), la Prima Sezione della Cassazione ha sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale in relazione alla liberazione condizionale: se, infatti, la sent. n. 253/2019 ha consentito l'ammissibilità di istanze di permesso premio anche di tutti gli autori di cui al co. 1 dell'art. 4-bis ord. pen. (per tutti quegli autori di reati cioè "assolutamente" ostativi alla rieducazione), rimangono ferme tutte le preclusioni per le misure alternative, compresa la liberazione condizionale. L'udienza del 24 marzo sarà quindi centrale per comprendere se il percorso avviato dalla Consulta avrà un seguito, in nome non solo della rieducazione, ma anche della progressione trattamentale. Momento imprescindibile che riguarda la sorte di circa 1200 persone, con più del 60% di ristretti anche al 41-bis, e che si porrebbe in linea con la Corte europea dei diritti dell'uomo, per Viola (n. 2) c. Italia. Ancor più decisiva, in tal senso è la sent. n. 32/2020, che, per la prima volta ha qualificato le misure alternative e quelle sulla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, come norme di diritto sostanziale, coperte dal più stretto e garantista principio di legalità di cui all'art. 25, co. 2 Cost.: tale pronuncia ha quindi investito, nella specie, la legge Spazzacorrotti sui delitti dei pubblici ufficiali, ma si è estesa, come principio di portata generale, alle norme sull'immigrazione clandestina (v. Corte cost. n. 193/2020) e a tutte le norme penali, compresa quella della liberazione condizionale (per tutti i fatti commessi prima del decreto legge 8 giugno 1992, che ha modificato in peius l'art. 4-bis ord. pen.). Così infatti si è orientato il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con alcune pronunce particolarmente innovative.[27]

1) V., per tutti, MARTELLI, Brevi osservazioni sul decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, contenente misure di contrasto alla criminalità mafiosa, in Documenti Giustizia, 1992, 6, 616-617

2) V. RUGGIERO, Pentitismo e collaborazione processuale, in Dig. disc. pen., agg. II, Torino, 2005, 1028.

3) V., per tutti, GUAZZALOCA, Differenziazione esecutiva e legislazione di emergenza in materia penitenziaria, in Dei delitti e delle pene, 3, 1992, 128.

4) V. AMATO, I giorni del dolore, la notte della ragione: stragi di mafia e carcere duro, Roma, 2012, 83.

5) ARDITA, Il regime detentivo speciale 41-bis, Milano, 2007, 31.

6) V. GUAZZALOCA, Criterio del "doppio binario", utilizzo della "premialità" e "degiurisdizionalizzazione" del procedimento di sorveglianza nella legislazione penitenziaria dell'emergenza, in Giostra, Insolera (a cura di), Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi, Milano, 1995, 141

7) V., da ultimo, SIRACUSANO, Il «doppio binario» penitenziario, in Lupária Donati, Mezzetti (a cura di), La legislazione antimafia, Milano, 2020, 1043-1093.

8) V. MANCA, Umanità della pena, diritto alla salute ed esigenze di sicurezza sociale: l'ordinamento penitenziario a prova di (contro)riforma, in www.giurisprudenzapenale.com.

9) V. STAMPANONI BASSI, Il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di Pasquale Zagaria: spunti in tema di bilanciamento tra diritto alla salute del detenuto (anche se dotato di "caratura criminale") e interesse pubblico alla sicurezza sociale, in www.giurisprudenzapenale.com.

10) V. da Il Dubbio, La circolare "scarcerazioni" del Dap, il Pg della Cassazione: «coerente con la legge», l'8 febbraio 2020.

11) V., per tutti, GIANFILIPPI, Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell'art. 2 del dl 30 aprile 2020 n. 28, in www.giurisprudenzapenale.com; ID., La rivalutazione delle detenzioni domiciliari per gli appartenenti alla criminalità organizzata, la magistratura di sorveglianza e il corpo dei condannati nel d.l. 10 maggio 2020 n. 29, in www.giustiziainsieme.it.

12) V. MANCA, "The match goes on": il Magistrato di Sorveglianza solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale sul decreto legge n. 29/2020, in www.ilpenalista.it.

13) V. Corte cost., 4-24 novembre 2020, n. 245.

14) Così nella sezione rapporti, in www.garantenazionaleprivatilibertà.it.

15) V. www.senato.it.

16) V. Circolare DAP, 2 ottobre 2017, n. 3676/6126.

17) V. Corte cost., 26 settembre-12 ottobre 2018, n. 186; Corte cost., 5-22 maggio 2020, n. 97.

18) V. Cass. pen., Sez. I, ord. n. 30408/2020.

19) V. Cass. pen., Sez. I, n. 17579/2019.

20) V. Cass. pen., Sez. I, nn. 35215/2020; 18639/2020.

21) V. Cass. pen., Sez. I., nn. 36041/2019, in materia di corrispondenza.

22) V. Cass. pen., Sez. I., nn. 474/2018; 46169/2018, così in tale direzione si è mosso anche il legislatore dell'emergenza, con la modifica del co. 2-sexies dell'art. 41-bis ord. pen.: si consentono colloqui riservati solo con il Garante Nazionale, mentre con quelli comunali solo delle visite accompagnate (l. n. 70/2020).

23) V. Trib. Sorv. Trieste, ord. 13 ottobre 2021; Uff. Sorv. Roma, 30 novembre 2020.

24) Con udienza fissata a breve, il 9 marzo. Per un commento, v. Manca, Sulla dimensione "bilaterale" della pena nel regime differenziato del 41-bis ord. penit.: ibernazione totale degli affetti e negazione della genitorialità, in Arch. pen., 2021/1, 923-938. Discorso a parte, il tema della sessualità, in parte affrontato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con riguardo alle riviste pornografiche: v. Trib. Sorv. Roma, ord. 2 ottobre 2020.

25) Il riferimento corre ai lavori della Commissione parlamentare presieduta dall'On. Nicola Morra, v. www.senato.it.

26) V., per un commento, MANCA, Per un diritto penitenziario costituzionale: prime applicazioni in materia di permessi premio per l'ergastolano ostativo, in www.ilpenalista.it.

27) V. Trib. Sorv. Firenze, ord. 29 ottobre 2020.

I rapporti con i famigliari al 41 bis

Il diritto ai colloqui

Di Rosina Mollo

Tra i casi affrontati dal Difensore Civico ve n'è uno apparso particolarmente emblematico dei problemi legati al tema dei colloqui dei detenuti in 41bis o.p.. Il Difensore è stato contattato dalla figlia di un detenuto, recluso nel carcere di una regione diversa da quella di appartenenza, la quale domandava se fosse possibile far incontrare la nipote al padre sottoposto al c.d. "carcere duro". La donna, diventata madre da pochi mesi, desiderava infatti che il nonno, almeno per una volta, potesse tenere in braccio la bambina. In tempi normali un simile incontro sarebbe stato molto difficile da realizzarsi, per via delle restrizioni previste per tali detenuti, ma comunque possibile tenendo conto che tali soggetti possono avere un contatto, seppur breve, con i propri figli o nipoti ex filio minori. Purtroppo, con le restrizioni dovute al Covid-19, tale possibilità è venuta completamente meno e gli incontri familiari sono stati sempre più ridotti. Per di più andare in un'altra regione per svolgere un colloquio in carcere con un familiare recluso non è mai stato annoverato tra i motivi validi per spostarsi dai numerosi decreti che si sono susseguiti negli ultimi mesi.
Eppure, considerata l'importanza della risocializzazione e la necessità di poter interagire con l'ambiente che li attende oltre le sbarre, così come previsto pure dalle Regole Penitenziarie Europee[1], per i detenuti i colloqui visivi rappresentano il principale contatto con il mondo esterno, oltre a essere un tangibile segno di non abbandono da parte della collettività (la stessa che dovrebbe accoglierli una volta terminato di scontare la loro pena).
Ciò, in maniera decisamente ridotta, vale altresì per i detenuti sottoposti a regime speciale, per i quali i colloqui con i propri cari assumono un'accezione di maggior valore, salvaguardando non solo le relazioni affettive, ma anche il minimo contatto familiare. Le modalità di colloquio in questi casi, però, sono talmente stringenti da far risultare l'incontro con le persone care completamente svuotato del suo intrinseco significato di incentivo alla rieducazione.

Cosa dicono le norme

Per comprendere l'approccio differente all'istituto è sufficiente considerare che i detenuti al c.d. carcere duro possono beneficiare di un solo colloquio al mese, a fronte dei sei spettanti ai detenuti comuni. I detenuti soggetti al regime 41bis o.p. hanno quindi a disposizione non più di sessanta minuti ogni trenta giorni per concretizzare il loro diritto a mantenere salvi i legami affettivi. Essi inevitabilmente appaiono pochi sia per compensare la mancanza prolungata di contatti per chi è recluso sia per colmare l'assenza duratura del genitore per il figlio (o del nonno per il nipote), il quale subisce in prima persona gli effetti negativi del carcere.
Tuttavia, il numero dei colloqui non è la sola differenza, poiché cambiano altresì le modalità di svolgimento delle visite. Gli incontri dei reclusi non speciali, quando non sono presenti esigenze di sicurezza o sanitarie, avvengono senza il vetro divisore. Il contatto fisico tra le parti è possibile e tutto si svolge in appositi locali adibiti sotto il solo controllo visivo della polizia penitenziaria. Nel corso del 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, anche le limitazioni apportate a questi colloqui sono state svariate (dai vetri in plexiglass per dividere il detenuto dai familiari interlocutori alla sospensione degli incontri con i figli minori, fino alla completa interruzione di ogni possibile contatto con l'esterno), ma si è tentato di compensarle con l'aumento delle telefonate e la possibilità di effettuare videochiamate tramite skype, ed è presumibile, e sicuramente auspicabile, che una volta rientrato l'allarme si torni il più velocemente possibile alla normalità (già di per sé abbastanza critica).
È tutto molto difforme, invece, per i detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41bis o.p., verso i quali quanto fin qui detto non trova riscontro. Difatti per loro sono previste delle restrizioni specifiche e aggiuntive, poiché la ratio del c.d. carcere duro è quella di recidere i collegamenti fra personalità di spicco delle associazioni di criminalità organizzata e gli affiliati delle stesse. Si cerca allora di ridurre la possibilità che questi soggetti possano in qualche modo gestire e dirigere gli affari delittuosi all'esterno del carcere o esercitare un'influenza criminale.[2] Il colloquio mensile deve avvenire con regolarità e in locali predisposti ad impedire che tra i colloquianti possa esservi uno scambio di cose e oggetti. Le sale dove si svolgono i colloqui dei detenuti comuni, appunto, non sono certo le stesse di quelle impiegate in presenza dei 41bis. La spiegazione è data dal fatto che i colloqui vis à vis di quest'ultimi vengono sempre videoregistrati e sottoposti a controllo auditivo[3] e si svolgono con vetri divisori a tutta altezza interposti fra il detenuto e i familiari e che rendono impossibile qualsiasi loro contatto, in una sala con pannelli isofonici, microfoni e citofoni. Invero, l'esiguità del tempo a disposizione, le modalità di svolgimento del colloquio e la mancanza di privacy unite alle restrizioni alla corrispondenza certamente non favoriscono il mantenimento dei contatti con i propri cari e l'esercizio del diritto all'affettività.

Cosa dicono le pratiche

È importante tener presente però che i detenuti, seppur in regime speciale, hanno diritto a mantenere i contatti con la loro famiglia[4], così come necessitano di tutela i legami familiari dei loro congiunti. Perfino su questo punto si incontrano però notevoli disparità di trattamento che vanno ad incidere negativamente soprattutto sui diritti dei minori. I colloqui dei detenuti comuni possono avere luogo anche in spazi all'aria aperta, le cc.dd. aree verdi e questa modalità di colloquio è di solito impiegata per gli incontri con i figli piccoli[5]. Per evitare che i bambini siano danneggiati dallo svolgimento dei colloqui all'interno del carcere, subendo dei possibili traumi legati alla situazione anormale che si trovano a vivere, gli istituti penitenziari dovrebbero essere dotati di aree esterne attrezzate. Nella pratica molti istituti penitenziari non sono arredati adeguatamente alle visite dei familiari detenuti da parte dei minori, i quali non vengono sufficientemente resi esenti dal turbamento o dall'impressione causati dalla rudezza del carcere. Tali sensazioni, che sono presenti e spiacevoli per chiunque si approcci per la prima volta a questo ambiente, sono amplificate nei bambini, tanto che la maggior parte delle volte, per evitare turbamenti e stati di disagio, si evita completamente di portarli in carcere, con la conseguenza che difatti l'incontro fra figlio e genitore detenuto (o nonno e nipote) non avviene, a discapito del diritto alla genitorialità di uno e del diritto ad avere garantiti l'affettività e i legami familiari dell'altro. Le difficoltà per i minori che vanno a trovare in carcere un familiare in regime speciale sono acuite dalle più stringenti modalità di colloquio. Sono ugualmente previste (teoricamente) sale adatte all'attesa "a portata di bambino", ma le modalità di colloquio sono comunque abbastanza scabre. Ecco perché quanto previsto a salvaguardia dei figli minori dei detenuti comuni, seppur di non notevole incisione, non è equivalente a ciò che è previsto per i familiari minori del detenuto in regime speciale. Basti pensare che fin dall'inizio della pandemia e del conseguente stato di emergenza sanitaria, i colloqui tra minori e detenuti in 41bis sono stati completamente interrotti. Finanche la possibilità di svolgere gli incontri via Skype, prevista per i detenuti comuni, non ha avuto seguito per quelli in regime speciale[6], almeno durante tutto il 2020. A inizio del nuovo anno, un'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Roma[7] ha permesso i colloqui via skype, o altra piattaforma digitale garantita, per un detenuto in 41bis o.p. sul costrutto della necessità di rispettare il principio di proporzionalità delle restrizioni. Porre dei limiti alle modalità di svolgimento dei colloqui certamente equivale a causare un pregiudizio tangibile al detenuto e pertanto la conversazione visiva a distanza, con simultanea riproduzione della voce e dell'immagine dei soggetti, è stata valutata come un'evoluzione delle modalità di contatto tra persone, risultando adatta a sostituire l'incontro familiare e trovando valore nel bilanciamento tra l'affettività di cui devono godere il detenuto e i suoi familiari e la finalità di sicurezza intrinseche al regime speciale. Quest'ordinanza è particolarmente significativa, soprattutto tenendo presente che già in tempi normali, sempre ai fini di bilanciare la necessità di sicurezza e i motivi che determinano la detenzione al carcere duro con il diritto del minore a preservare le sue relazioni familiari e la sua salute, è permesso("Circolare GDAP 3676/6126 del 2/10/2017")) per il congiunto con non più di dodici anni, che il colloquio con il detenuto in 41bis o.p. avvenga senza il vetro divisorio. A tal fine esiste, infatti, la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti[8], un protocollo di intesa del 2018 tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e Bambinisenzasbarre Onlus che prevede, sulla scia della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, una serie di direttive e obiettivi per salvaguardare il minore che sia costretto a scontrarsi con la realtà carceraria a causa della reclusione di un genitore. Tra le previsioni enucleate dalla Carta compaiono l'esigenza di assicurare un possibile contatto con il genitore detenuto e la necessità di fornire assistenza adeguata ai minori, tramite anche la presenza di strutture accessibili ai minori con disabilità, o altre particolari esigenze, e con la predisposizione di appositi spazi per bambini sia all'interno delle sale di attesa che delle sale dei colloqui. È contemplata un'attuazione progressiva di tale previsione, con la necessità che sia resa effettiva quantomeno nelle case di reclusione, perché la detenzione carceraria di un soggetto difatti non riguarda solo la sua persona, ma si riflette indirettamente sui componenti del suo nucleo familiare. Per i detenuti soggetti al regime 41bis però un ulteriore limite è dato dall'età del bambino. Infatti è previsto che solo i minori di dodici anni possano essere a contatto fisico con il proprio caro detenuto. Inizialmente il limite di età del minore era stabilito a sedici anni, ma in seguito è stato ridotto a dodici. I ragazzi di età ricompresa tra i tredici e i diciassette anni non hanno quindi il diritto a trascorrere il colloquio senza vetro divisorio. In compenso è stato però cambiato il modo in cui avveniva il contatto fisico. Prima dell'ultima circolare del DAP del 2017 volta a rendere omogeneo il

regime 41bis, il minore di 12 anni poteva trascorrere soltanto 10 minuti dell'intera ora di colloquio a contatto con il proprio parente detenuto e per i restanti 50 minuti doveva invece rimanere con l'accompagnatore. Dal 2017 invece fortunatamente il minore di 12 anni può trascorrere l'intero colloquio al di là del vetro divisorio. Nonostante ciò, è evidente che per i detenuti in regime 41bis o.p. la cura del legame con i familiari, che passa principalmente per i colloqui de visu, è molto più difficile, se non impossibile, rispetto agli altri detenuti.

1) Per approfondire http://www.osservatorioantigone.it/upload2/uploads/docs/Reportepo.pdf

2) Le relative restrizioni sono previste dalle lettere b), c) ed e) del comma 2quater dell'art. 41bis o.p.; oltre a quelle attinenti ai colloqui, affrontate in questo scritto, vi sono anche la limitazione dei beni ricevibili dall'esterno e la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza.

3) L'audioregistrazione deve essere, invece, preventivamente prevista da autorizzazione motivata dall'autorità competente.

4) L'art. 24 delle Regole Penitenziarie Europee prevede che "le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali" e che "le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a mantenere un contatto adeguato con il mondo esterno, fornendo loro l'assistenza sociale appropriata a tal fine".

5) Per approfondimenti https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/XIrapportoCRC2020_compressed.pdf .

6) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-23&atto.codiceRedazionale=20C00207 ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del 23/06/2020, con cui il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale del divieto per i detenuti in 41bis di effettuare colloqui audiovisivi mediante piattaforma Skype.

7) Ordinanza n. 290/2021 del 30/11/2020 (depositata il 15.01.2021) del Magistrato di Sorveglianza di Roma sui videocolloqui tramite Skype per i detenuti in 41bis o.p..

8) https://www.bambinisenzasbarre.org/testo-protocollo-dintesa/ .

30 ANNI ANTIGONE

L'accoglienza perduta

Cronaca di un suicidio nell'emergenza sanitaria

Di Omid Firouzi Tabar e Alessandro Maculan

La presente cronaca e le conseguenti considerazioni si sviluppano a partire e intorno al drammatico episodio del suicidio di Chaka Ouattara, un ragazzo 23enne di origine maliana, richiedente protezione internazionale, che si è tolto la vita il 7 novembre 2020 nel carcere di Verona, dove si trovava in regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14 bis L. 354/1975. Chaka era stato incarcerato, assieme ad altre 3 persone, con l'accusa di aver fatto parte ed essere stato uno dei promotori di alcune proteste scoppiate nel mese di giugno 2020 all'interno del centro straordinario di accoglienza dell'ex Caserma Serena a Treviso, proteste scoppiate in seguito a un incontrollabile focolaio esploso dentro il campo e alla decisione di isolarlo dall'esterno rinchiudendo dentro forzatamente i circa 300 "ospiti".

Accoglienza in Veneto: emergenza continua e grandi strutture

In seguito alla cosiddetta "crisi dei rifugiati" del 2015 il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Veneto si è strutturato in linea con le tendenze riscontrabili sul piano nazionale, in molti casi radicalizzandone certi aspetti critici che hanno svelato diffusamente una propensione alla violazione dei diritti e alla produzione di processi di segregazione socio-spaziale. In questi anni sono stati due gli aspetti che possono dare complessivamente conto delle modalità di gestione di questo fenomeno e rilevare la peculiarità della situazione in questa regione.
Innanzitutto, scorrendo i dati forniti dal Ministero degli Interni, notiamo come la propensione ravvisabile su scala nazionale alla rinuncia al modello pubblico e "ordinario" (SPRAR/SIPROIMI/SAI), e il radicamento di una gestione di connotazione "emergenziale" sia particolarmente visibile e intensivamente applicata su questo territorio. Al 31 dicembre 2016, nel cuore della sopra citata crisi, sono stati rilevati 14.136 migranti complessivamente accolti nelle varie strutture, di cui 10.439 (74,5%) ospitati nei centri di accoglienza straordinaria (CAS), 2.795 (20%) nei grandi centri di prima accoglienza ("hub" regionali) e soltanto 535 (4,5%) all'interno degli SPRAR. I dati più recenti, che mostrano innanzitutto il calo drastico delle/degli accolti sul territorio – dovuto tra l'altro alla riduzione degli sbarchi e alle soluzioni radicalmente restrittive messe in atto dalla 132/2018, la legge che ha convertito i "Decreti Salvini" – confermano chiaramente tale tendenza. Al 31 dicembre 2020 infatti i beneficiari dell'accoglienza in Veneto risultavano essere in totale 4616, di cui 4016 (87%) ospitati nei CAS e 600 (13%) all'interno dei SIPROIMI, i percorsi di accoglienza ordinaria che in seguito alla 132/2018 hanno sostituito gli SPRAR. È importante sottolineare che per quanto riguarda la percentuale di migranti "ospitati" nei SIPROIMI in rapporto al totale delle/degli accolte/i sul territorio il Veneto si trova, insieme alla Sicilia, all'ultimo posto della classifica a livello nazionale.

A questa egemonia piuttosto netta dell'approccio emergenziale si accompagna un secondo aspetto che, soprattutto fino al 2019 e dunque prima della chiusura dei centri di prima accoglienza di Cona (Venezia) e di Bagnoli (Padova), ha fatto del Veneto un caso unico tra le Regioni italiane: il prolungato concentramento di un consistente numero di richiedenti asilo presso grandi strutture. Tra le varie si possono elencare gli "hub" regionali della Prandina (Padova), di Bagnoli e di Cona, i quali hanno mediamente ospitato 800/1200 beneficiari, ma anche alcuni grandi CAS come l'ex caserma Zanusso a Oderzo (Treviso) e l'ex caserma Serena a Casier (Treviso) dove la media delle/i migranti presenti è stata di 400/500. Naturalmente questo particolare modello – così strutturato soprattutto per la riluttanza delle Amministrazioni locali ad attivare gli SPRAR e investire pubblicamente in accoglienza e inclusione sociale – ha avuto consistenti conseguenze sulle condizioni di vita delle/dei richiedenti asilo e sull'universo relazionale tra esse/essi e la popolazione autoctona.
Il radicamento e la progressiva normalizzazione del paradigma emergenziale di organizzazione dell'accoglienza e la presenza di grandi concentramenti all'interno dei campi hanno provocato, come rilevato da recenti indagini empiriche (Pasian e Toffanin 2018; Firouzi 2019), da una parte una diffusa e sistematica violazione dei diritti primari come quelli socio-sanitari, numerosi episodi di segregazione socio-spaziale, dinamiche di progressiva compressione della libertà delle/dei migranti e, dall'altra, orientamenti paternalistici e infantilizzanti ascrivibili a quello che è stato definito come "paradigma umanitario" di governo delle migrazioni (Fassen 2005, Malkki 1996).
Senza dimenticare, ci preme sottolinearlo, l'esistenza di molteplici piani di negoziazione e protesta messi in atto dalle/dai richiedenti asilo, talvolta con il supporto delle/degli stesse/i operatrici e operatori e delle realtà solidali dei territori. Resistenze individuali e collettive con cui le/i migranti hanno tentato

– talvolta riuscendovi, anche se più di frequente divenendo oggetto di azioni punitive – di riaffermare i loro diritti e la loro autodeterminazione.

La ex-caserma Serena: sovraffollamento, contagi e proteste

Il centro di accoglienza straordinario situato nella ex-caserma Serena nasce nel luglio del 2015. La sua genesi ci dice molto riguardo lo scenario presente in quel periodo. Il 15 luglio, quando 101 giovani migranti, da poco approdati sulle coste italiane, vengono sistemati in una palazzina del Comune di Quinto in Provincia di Treviso, gli abitanti del quartiere, coadiuvati da alcuni militanti neo-fascisti di Forza Nuova, si ribellano a questa decisione occupando i cortili e le entrate dei palazzi, incendiando materassi e cassonetti e impedendo che i migranti ricevano i pasti dalla Cooperativa incaricata. In seguito a questo episodio – emblematicamente definito dal Presidente della Regione Zaia l'inizio della "africanizzazione" del Veneto – la Prefettura di Treviso decide di trasferire tutti nell'ex-caserma Serena. La storia di questo luogo non è molto dissimile da quella degli altri grandi campi, a partire dal profilo dell'ente gestore. Questo infatti, la Nova Facility, prima attivo nel campo dell'energia e dell'edilizia, comincia a occuparsi di accoglienza dal 2015, portando i suoi ricavi dichiarati dai 719mila euro del 2014 agli oltre 6 milioni e mezzo del 2019[1], giungendo a detenere ad oggi un piccolo "impero" dell'accoglienza se consideriamo che gestisce anche il più grande CAS del Veneto a Oderzo, l'ex caserma Mattei a Bologna adibito ad HUB regionale e l'Hotspot a Lampedusa. Una delle principali criticità rispetto alle condizioni di vita delle/degli accolte/i è sicuramente individuabile nel sovraffollamento, una questione che, come avviene in molti contesti di isolamento e confinamento, diventa a sua volta terreno fertile su cui nascono problemi e disagi di varia natura.

A proposito, il numero degli "ospiti" si aggira intorno alle 800 unità nei primi anni di attività per scendere a partire dal 2018, probabilmente a seguito alle misure restrittive introdotte dai Decreti Salvini e a una netta diminuzione degli sbarchi, e assestarsi nell'ultimo anno intorno alle 200-300 unità.
Le problematiche di questo contesto di accoglienza emergono in maniera evidente nel marzo del 2017, quando le/i richiedenti asilo, durante una protesta, recapitano al direttore della struttura una lettera[2] denunciando da un lato i lunghi tempi di permanenza nel campo dovuti alla lentezza dell'iter della domanda di asilo e dall'altro le condizioni di sistematica violazione dei diritti primari. In questa articolata lettera si riferiscono in particolar modo alle condizioni fatiscenti degli alloggi paragonati a "celle di prigione", alla scarsa qualità del cibo, alla mancanza di adeguata assistenza medica e alle frequenti intimidazioni di operatori, polizia e carabinieri.
È però a giugno del 2020, in piena crisi sanitaria, che si accendono i riflettori sull'ex caserma Serena mettendone definitivamente a nudo i limiti organizzativi e strutturali. Giovedì 11 giugno viene data la notizia che un operatore sociale rientrato dall'estero risulta essere positivo al Covid-19. La Prefettura e l'Ulss trevigiana decidono, così, di procedere con uno screening sanitario, isolando il campo e chiudendo gli accessi. Questa decisione suscita nelle giornate dell'11 e del 12 giugno accese proteste dei circa 330 migranti che rifiutano, in molti casi temendo di non poter andare al lavoro e dunque di perderlo, di essere messi in quarantena.
In quelle giornate ci sono momenti di alta tensione tra le/i migranti e le forze dell'ordine, ma anche con lo staff della struttura e con il personale sanitario. La rabbia espressa dalle/dai migranti si rivolge verso la gestione della situazione di crisi, in particolar modo verso la carenza di informazioni adeguate, che ha senz'altro radici lontane. I circa 300 richiedenti presenti nella struttura sono reduci da lunghi mesi nei quali, nel "lockdown" generalizzato, si sono ritrovati giorno e notte ammassati a condividere gli angusti spazi del campo, letteralmente imprigionati dentro una struttura che come altri luoghi (fabbriche, ospedali, carceri) si era rivelata naturalmente soggetta a essere un focolaio. Lunghi mesi di estrema solitudine, di desolazione, paura, ansia e frustrazione, durante i quali le autorità non sono mai intervenute per effettuare dei tamponi o per attivare protocolli organizzativi, e informativi, orientati a garantire la sicurezza sanitaria nella struttura.
L'ipotesi di una nuova quarantena arriva esattamente quando finalmente anche alla ex Caserma Serena, come in tutta Italia, stava ricominciando lentamente lo scorrere "normale" della vita quotidiana, soprattutto nel momento in cui le/i migranti ricominciavano ad avere accesso più ampio ad attività lavorative. Come sottolineato da un'attivista che ha seguito da vicino l'intera vicenda e che abbiamo avuto più volte occasione di incontrare, "tanti ospiti non capiscono il senso di questa ulteriore prigionia proprio nel momento in cui, per tutti gli italiani,

crollano i divieti e scatta la folle estate del “tutti liberi”, che di “covviddi non ce n’è”.
La tensione dunque si alimenta dell’indisponibilità ad essere nuovamente imprigionati dentro, del timore di perdere il lavoro e della paura dei rischi di una nuova quarantena, considerato il sovraffollamento e la promiscuità che caratterizza la vita interna.
Quando la situazione rientra nella calma, lo screening sanitario viene effettuato e non vengono segnalati altri casi di positività. Siamo però solo all’inizio della crisi, di una crisi prevedibile e preannunciata.
Il 30 luglio un nuovo controllo segnala la presenza di 137 persone positive al virus, trascorre una settimana e il 6 agosto un nuovo giro di tampone fa salire la cifra a 257, sul totale di 280 beneficiari presenti nella struttura, mostrando la grave fragilità dei sistemi di monitoraggio e contenimento dei contagi e l’assenza, ipotizzata anche dai responsabili dell’Ulss, di chiari protocolli previsti dall’Ente gestore. La decisione di sigillare il campo, bloccando l’insieme delle persone all’interno, suscita nuove proteste e rivendicazioni sia in riferimento alle “storiche” questioni di degrado interno più volte sollevate negli anni, sia, più specificatamente, rispetto alle modalità di gestione della crisi sanitaria.
Dalle testimonianze delle/dei dirette/i interessate/i raccolte da una giornalista della stampa locale e attingendo dalle informazioni fornite da alcune associazioni solidali[3], si evince che gli spazi comuni come le cucine, la mensa e le docce hanno continuato ad essere usati da persone negative, positive e in attesa di tampone, che non sono stati effettuati spostamenti dei posti letto in seguito ai molti tamponi effettuati e che in generale non sono stati attivati protocolli interni in grado di differenziare il trattamento quotidiano delle/dei richiedenti alla luce dei risultati dei test.
Il 9 agosto, a riprova dei dubbi sulla adeguata gestione della crisi, il Procuratore di Treviso Michele Dalla Costa apre un “fascicolo informativo” che, pur essendo privo di indagati e ipotesi di reato, ha spinto i giudici a raccogliere informazioni sulla presenza di eventuali negligenze in merito alle misure per evitare il repentino espandersi del contagio.

L’arresto, l’isolamento, il suicidio

Il 19 agosto, però, si mette in moto la macchina penale e quattro richiedenti asilo, accusati di sequestro di persona, devastazione e saccheggio in riferimento alle proteste dell’11 e del 12 giugno, vengono arrestati e incarcerati nella casa circondariale di Treviso. La richiesta degli avvocati di revocare o quantomeno mitigare le misure di custodia cautelare viene respinta dal GIP. Egli ha ritenuto che, nonostante l’incensuratezza degli imputati, “le accuse a loro carico apparissero di elevata gravità e loro non dimostrassero propensione al rispetto delle regole nonostante la loro situazione, le protezioni e gli aiuti prestati per la permanenza e la regolarizzazione all’interno dello Stato e della comunità”[4].
Queste considerazioni – soprattutto quelle legate alla loro situazione, alla protezione e agli aiuti – si discostano molto dal tipo di esperienza vissuta dai quattro richiedenti asilo nell’ex caserma Serena. Un’esperienza, come abbiamo visto, caratterizzata da abbandono e confinamento, in luoghi sovraffollati e spesso fatiscenti. Dopo circa due mesi di detenzione, a metà ottobre 2020, su indicazioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), i quattro richiedenti asilo vengono sottoposti al regime di “sorveglianza particolare” di cui all’articolo 14 bis L. 354/1975 per una durata complessiva di tre mesi.

In che cosa consiste nello specifico il regime di “sorveglianza particolare”? Trattasi di uno strumento “eccezionale” che prevede una serie di “restrizioni per il detenuto che comportano vistose deroghe all’ordinario trattamento penitenziario” (cfr. Grippo 2012). Esso consiste in un regime d’isolamento che viene rivolto ai detenuti considerati particolarmente pericolosi. L’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario dice, infatti, che a tale regime possono essere sottoposti i condannati, gli internati e gli imputati che con i loro comportamenti “compromettono la sicurezza e l’ordine negli istituti, che con la violenza o la minaccia impediscono le attività degli altri detenuti, che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri ristretti nei loro confronti” (comma 1). Al regime di sorveglianza particolare possono essere sottoposti i detenuti “sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà” (comma 5).

Appare evidente come il regime di sorveglianza particolare sia strettamente legato alla questione della "sicurezza". Per sicurezza si intende sia quella condizione che permette lo svolgimento del trattamento penitenziario nel suo complesso (sicurezza interna), sia la garanzia che le misure restrittive della libertà effettivamente si realizzino, scongiurando rischi di evasione o fuga dei detenuti (sicurezza esterna). In entrambi i casi ci si riferisce a situazioni talmente generali che, come è stato sottolineato, possono "essere pregiudicate solo da specifici comportamenti particolarmente dannosi" (ivi: 3), che andrebbero individuati di volta in volta al fine di indicare le particolari condotte rispetto alle quali "è possibile effettuare una valutazione prognostica di pericolosità" (ivi: 4). Lo stesso vale per quanto riportato nel comma 5 dell'art. 14 bis, ovvero il riferimento ad "altri concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà". Anche in questo caso siamo di fronte ad un'indicazione caratterizzata da grande vaghezza ed indeterminatezza che facilmente può dar luogo a quella che può essere considerata una vera e propria presunzione di pericolosità nei confronti di specifici soggetti.

L'applicazione della sorveglianza particolare comporta l'immediata separazione dei quattro richiedenti asilo e quindi il loro trasferimento presso altri istituti di pena del Veneto: le case circondariali di Verona, Vicenza e Belluno. Chaka Ouattara, in quei giorni di ottobre, viene trasferito nell'istituto Scaligero.

Per quale motivo è stata applicata una misura così severa? In questo caso la sorveglianza speciale è stata giustificata esclusivamente alla luce dei comportamenti che i quattro richiedenti asilo avrebbero avuto nel corso delle proteste del giugno 2020 all'interno dell'ex caserma Serena. "Comportamenti gravissimi" – come sottolineato nel documento che li sottopone al regime di sorveglianza particolare – "che si sono peraltro concretizzati in un contesto para-restrittivo, che dimostrerebbero la loro insofferenza al rispetto delle regole minimali di convivenza e la loro predisposizione ad atteggiamenti palesemente oppositivi". È evidente come il timore fosse quello che simili forme di protesta potessero essere messe in atto anche all'interno del contesto penitenziario, andando a destabilizzare la sicurezza dell'istituto. La sorveglianza particolare è stata utilizzata, quindi, come una misura preventiva, considerata "necessaria e indispensabile" per evitare che i quattro richiedenti asilo potessero reiterare le azioni oppositive che, secondo le accuse, avevano già messo in atto all'interno del CAS nel quale erano stati accolti.

Nella pratica, il regime di sorveglianza particolare si realizza negli spazi del carcere appositamente destinati all'isolamento dei detenuti, all'interno di celle singole prive di armadi con ante, senza specchi, televisore, fornellino e ogni altro soprammobile. Esso comporta l'esclusione dalle attività che quotidianamente si realizzano all'interno dell'istituto, vale a dire quelle di tipo scolastico, formativo, lavorativo, sportivo, religioso e l'esclusione da ogni occasione di socialità condivisa assieme agli altri detenuti. L'unica concessione prevista è la permanenza all'aperto per un massimo di due ore al giorno.

L'arrivo di Chaka Ouattara presso la casa circondariale di Verona Montorio con l'indicazione di essere sottoposto immediatamente alla misura di sorveglianza particolare non lascia indifferenti gli operatori penitenziari. Come è emerso dalla visita che gli osservatori di Antigone hanno svolto in quel carcere a fine dicembre 2020, il giovane richiedente asilo si discostava molto dall'ideal-tipo di detenuto sottoposto a regime di 14 bis a cui gli operatori erano solitamente abituati. In particolar modo colpiva la sua giovane età, il fatto che tale regime fosse giustificato dai comportamenti avuti in libertà piuttosto che in detenzione (è quest'ultima possibilità ad apparire solitamente più diffusa, come hanno raccontato diverse persone che operano in carcere) e il fatto che non fosse un condannato definitivo ma in attesa di giudizio e per di più arrestato da pochi mesi. Colpiva, inoltre, la sua tranquillità e pacatezza che difficilmente sembravano giustificare un regime detentivo così severo.

Il 7 novembre Chaka decide di togliersi la vita, utilizzando come cappio alcune parti dei suoi capi d'abbigliamento. Dalla ricostruzione dei fatti, sembra abbia "approfittato" di un momento in cui il personale di polizia penitenziaria era impiegato a far uscire dalla sezione altri detenuti isolati.

Non è intenzione di questo contributo individuare eventuali responsabilità riconducibili all'accaduto. Tuttavia, è importante sottolineare come il giovane richiedente asilo si trovasse in una condizione caratterizzata da un alto rischio autolesionistico e suicidario. Come hanno sottolineato diversi contributi sul tema, in carcere ci si toglie la vita più facilmente nel primo periodo della propria detenzione, lo fanno principalmente detenuti giovani e in detenzione cautelare (Boraschi e Manconi, 2006). E ancora, l'inattività prolungata, la bassa qualità della vita relazionale, la marginalità sociale, la carenza o assenza di riferimenti affettivi esterni, il trasferimento da altri istituti (cfr. Buffa, 2008) e, soprattutto, la detenzione presso reparti di isolamento (Torrente e Miravalle, 2015), rappresentano fattori assolutamente ricorrenti nei casi di suicidio avvenuti nelle carceri italiane.

Questi fattori caratterizzavano profondamente anche la condizione di Chaka.
L'avvocato del giovane richiedente asilo ha raccontato alla stampa che il giorno precedente avevano parlato al telefono e ha riportato un certo stato di preoccupazione sulla difficoltà di accedere agli arresti domiciliari. Il suo precedente domicilio era infatti l'ex caserma Serena, il luogo nel quale aveva avuto origine tutto. La possibilità di poter accedere agli arresti domiciliari come misura alternativa alla custodia cautelare in carcere, infatti, non è affatto scontata e questo è particolarmente vero per le/i richiedenti asilo che, solitamente, trascorrono la totalità del proprio soggiorno italiano ospitati presso centri d'accoglienza, rimanendo facilmente "scoperti" in caso di fuoriuscita, volontaria o forzata dagli stessi, proprio rispetto allo strumento che rappresenta la condizione per ottenere questa misura alternativa. Un deficit che ci dice molto rispetto allo stato di subalternità che molte/i migranti vivono in Italia, in particolar modo nell'ambito carcerario, rispetto al quadro di tutele e diritti formalmente ma anche materialmente garantiti per buona parte della popolazione autoctona.
Non è un caso che tra gli altri tre richiedenti asilo incarcerati solamente uno sia riuscito in tempi relativamente brevi a trovare un alloggio nel quale scontare gli arresti domiciliari. Ciò è stato possibile soprattutto grazie al supporto proveniente da alcune persone e realtà associative, già citate in precedenza, che si sono mobilitate a suo favore, strappandolo al carcere grazie all'individuazione di un'abitazione adeguata dove trascorrere i domiciliari.

Conclusioni

Gli episodi narrati in questa pagina, che sono culminati con il tragico suicidio di Chaka, hanno messo in evidenza sia come la crisi pandemica abbia impattato sull'accoglienza delle/dei richiedenti asilo facendo emergere ulteriormente le criticità strutturali che la caratterizzano, sia come le gravi lacune concernenti le prassi di gestione della crisi sanitaria, già riscontrate in altri contesti[5], abbiano portato a una recrudescenza dei conflitti in campo. Fattori quali il sovraffollamento, l'abbandono istituzionale, l'assenza di servizi e di supporto socio-economico si sono improvvisamente sovrapposti ad una pressoché totale mancanza di protocolli operativi, di standard trattamentali e di una organizzata presa in carico socio-sanitaria delle persone nel campo, esacerbando, ci permettiamo di dire inevitabilmente, le tensioni accumulate.
La crisi sanitaria in corso è andata a toccare molteplici aspetti della vita sociale e della nostra quotidianità, sconvolgendola. In questo scenario – segnato diffusamente, soprattutto in certe fasce sociali, da sofferenze, precarietà e disorientamento – si sono attivate delle reazioni comunitarie (soprattutto dentro le reti amicali e nelle famiglie) e delle risposte istituzionali (più o meno efficaci) in termini di supporto socio-economico e cura della salute pubblica in diversi luoghi come le scuole, gli ospedali e anche le carceri. Questo piano di interventi, seppur in molti casi contraddittorio, lacunoso e insufficiente, ha puntato a realizzare un certo contenimento del disagio e della eventuale rabbia sociale. Molte strutture di accoglienza, così come le persone ivi "ospitate", sono risultate, però, completamente escluse da queste attenzioni, totalmente abbandonate a sé stesse, scomparse dalla narrazione pubblico-mediatica (che tanto su di loro aveva speculato) e, infine, assenti nell'organizzazione degli interventi governativi di gestione della crisi.
Nel caso dell'ex Caserma Serena questo livello intensivo di abbandono e segregazione ha suscitato le proteste delle/dei migranti, materializzando atteggiamenti resistenziali e una conflittualità sociale che ha trovato radici nello stato di subordinazione legato alla precarietà del loro status giuridico, alla situazione economica e abitativa, alla loro condizione sociale e psicologica. Queste pratiche oppositive hanno incontrato sulla loro strada un'attivazione dell'azione penale particolarmente severa, soluzione avallata anche da una retorica pubblica che ha invocato a più riprese il "pugno di ferro" nei confronti dei "facinorosi" dell'ex caserma trasformata in centro di accoglienza. Le tappe e la natura di questa tragica storia mettono in luce le pieghe securitarie e repressive che il controllo delle migrazioni può in alcuni casi prendere, evidenziando il ruolo giocato, all'interno di questo quadro di governance, dal dispositivo penale e carcerario che più che mai, in questo caso, mostra non solo le sue "classiche" disfunzioni, ma anche la sua natura strutturalmente violenta e repressiva.

Riferimenti bibliografici

Boraschi A. e Manconi L. (2006), Quando hanno aperto la cella era già tardi perché: suicidi ed autolesionismo in carcere 2002-2004, in Rassegna Italiana di Sociologia, 1, pp. 117-150.

Buffa P. (2008), Alcune riflessioni sulle condotte autoaggressive poste in essere negli istituti penali italiani, in Rassegna Penitenziaria, Rivista del Ministero della Giustizia e del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 3.

Fassin D. (2005) , Compassion and Repression. The Moral Economy of Immigrants Policies in France, in Cultural Antropology, 20

Firouzi Tabar O. (2019), L'accoglienza dei richiedenti asilo tra segregazione e resistenze: un'etnografia a Padova e Provincia, in Fabini G., Firouzi Tabar O., Vianello F. (a cura di), Lungo i confini dell'accoglienza. Migranti e territori tra resistenze e dispositive di controllo, Roma, Manifestolibri.

Grippo R. (2011), Illegittimità dell'isolamento totale e della cella liscia. Rapporti tra sorveglianza particolare, sanzioni disciplinari, "41 bis" e circuiti: strumenti alternativi o in sovrapposizione?, in Diritto Penale Contemporaneo, pp.1-25.

Malkki L. H. (1996), Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization, in Cultural Anthropology, 11, 3, pp. 377-404.

Pasian P. e Toffanin A. M. (2018), Richiedenti Asilo e Rifugiate nello SPRAR. Contraddizioni nel Sistema d'Accoglienza, in Mondi Migranti, 1, pp. 127-145.

Torrente G. e Miravalle M. (2015). La pena del suicidio. La normalizzazione della sofferenza nelle pratiche penitenziarie, in I quaderni di A Buon Diritto, 4.

1) Questi dati sono stati ripresi da un reportage su Nova Facility scritto da Carlo Ruggiero sul giornale della CGIL "Collettiva". https://www.collettiva.it/copertine/diritti/2020/08/11/news/dai_mattoni_ai_migranti_l_evoluzione_degli_affari-223770/

2) Questa rivendicazione è stata documentata e pubblicata on-line da Meltingpot, che ha riportato sul suo sito integralmente la lettera delle/dei richiedenti asilo. https://www.meltingpot.org/Treviso-ex-Caserma-Serena-I-richiedenti-asilo-in-protesta.html#.YA7tehbSJPY

3) Si tratta delle testimonianze raccolte e pubblicate dalla giornalista Alice Carlon e da ciò che ci hanno riferito realtà come l'Associazione Caminantes e l'Adl Cobas di Treviso che hanno seguito da vicino questi accadimenti e supportato alcuni migranti soprattutto in seguito alle incarcerazioni di alcuni di loro che descriveremo nel prossimo paragrafo.

4) https://www.trevisotoday.it/cronaca/ex-serena-profughi-carcere-26-agosto-2020.html

5) https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/covid19_prassi_fai_da_te_improvvisate_e_difformi_ecco_cosa_e_successo_nei_centri_d_accoglienza.

30 ANNI ANTIGONE

Fuori

Uscire dal carcere in tempo di pandemia

Di Jessica Lorenzon

Un articolo uscito sul The Times nel luglio del 2007, dal titolo "I prigionieri rilasciati in anticipo ritornano alle loro carriere criminali", contribuiva a seminare il panico nella cittadinanza a seguito della scarcerazione di un gran numero di detenuti 18 giorni prima del loro fine pena ufficiale. Una misura deflattiva messa in atto dal governo britannico per gestire il sovraffollamento. Che impatto possono avere un paio di settimane di libertà in più per delle persone che hanno già, praticamente, terminato la loro condanna? È evidente che la questione si gioca principalmente sul piano dell'insicurezza percepita dai cittadini britannici, piuttosto che su qualsiasi rischio reale.

I percorsi d'uscita dai circuiti penali sono tra gli aspetti più silenti del dibattito sul carcere in Italia, una tendenza che si riscontra in tutti i paesi occidentali (cfr. J. Petersilia, 2003). Complice la mancanza di un lessico sul fine pena e, l'assenza di ritualità condivise, che permettano alla persona detenuta d'essere riconosciuta dalla società come nuovamente libera (Maruna, 2011). Lacune che vanno a nutrire una cultura del sospetto e dell'insicurezza, diffusa a più livelli, che rende difficile al legislatore proporre misure deflattive e alle persone in uscita una riconnessione sociale. Arresti, procedimenti penali e detenzioni intramurarie sono rituali codificati e appresi a livello sociale, tant'è che nonostante la loro storia recente sono considerati fatti naturali e ovvi. Lo stesso non si può dire del fine pena e dei processi di reinserimento sociale, rispetto ai quali non vi sono prassi note e diffusamente condivise. La pandemia ha offerto un'ennesima occasione per interrogarsi su queste questioni. Fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria in corso si è parlato di sovraffollamento carcerario e dell'urgenza di risoluzione della stessa, dato il potenziale impatto del virus in ambienti chiusi, malsani e affollati come le sezioni detentive nelle carceri italiane. A livello mediatico è stato dato ampio spazio alle sommosse di marzo e ai conseguenti tentativi da parte del legislatore di ridurre l'impatto del virus negli istituti, le prime azioni sono state timide e contenute in rapporto alla potenziale capillarità del contagio. La possibilità di svuotare le carceri è stata trattata come extrema ratio, nonostante i numeri delle presenze avessero già da mesi confermato l'illegalità della situazione negli istituti. Il decreto Cura Italia, al quale verrà dato spazio in questo contributo, è stato in buona sostanza l'unica misura adottata. E il tema che è sempre venuto meno nel discorso pubblico è quello legato ai percorsi, o meglio, ai destini, delle persone scarcerate in piena epidemia. Fatto non irrilevante, basti pensare che nel 2020 le presenze in carcere sono calate più di 5000 persone nel solo periodo primaverile.

Così come la commissione di un reato, anche il reinserimento sociale rappresenta una sfida all'ordine costituito. Un passaggio pregno di ostacoli e di occasioni. E com'è il fine pena di una persona che dopo un periodo di vita in carcere giunge all'esterno vedendosi limitate le possibilità di spostamento e di azione a seguito delle numerose misure adottate per scongiurare i contagi, come sono i vari lockdown e le chiusure anticipate? In questo testo si procederà a imbuto, muovendosi da una dimensione nazionale e approdando alle esperienze individuali. Verranno ripercorse le prime fasi della pandemia in carcere, gli effetti reali che le misure introdotte dal legislatore hanno generato. In ultimo verrà dato spazio ai percorsi d'uscita attraverso la voce delle persone scarcerate a seguito dell'applicazione del decreto Cura Italia.

Legalità o panico morale? L'incertezza del legislatore a inizio pandemia

A febbraio 2020 le presenze in carcere erano oltre 61.000, con un tasso di affollamento del 120%; mantenere il distanziamento fisico all'interno degli istituti non era quindi possibile. Le settimane successive le ricordiamo: le informazioni sul virus riempiono le giornate e ben presto anche la società civile si trova "imprigionata" in casa. Il testo del primo Decreto Legge sull'emergenza sanitaria (DL n. 6/2020[1]), del 23 febbraio, non prendeva in considerazione le carceri italiane. Nel contempo, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, arrivavano indicazioni circoscritte, volte a "chiudere e isolare" quanto più possibile. Chi conosce la realtà del carcere sa bene che i suoi confini sono porosi e quotidianamente attraversati, e che l'isolamento totale non è pensabile; basti pensare al gran numero di agenti di polizia penitenziaria, fin da subito potenziali vettori del virus da fuori a dentro e viceversa. L'8 marzo arrivano dal legislatore nuove e ulteriori indicazioni. L'invito è quello di "limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare" (Ulteriori disposizioni attuative

del DL n. 6/2020, p.4). Delibere apparentemente timide e impacciate a fronte dell'avanzamento della situazione pandemica. In quei giorni Antigone avanza 6 proposte per ripristinare i contatti tra popolazione detenuta e mondo esterno in sicurezza, individuando l'uso dei dispositivi video come medium privilegiato. Contestualmente, a livello internazionale fonti autorevoli indicano le misure deflattive come unica via per la riduzione dei contagi. L'American Civil Liberties Union (Aclu) attraverso uno studio multidisciplinare mette in correlazione l'aumento delle scarcerazioni con la diminuzione del numero delle morti legate al Covid. Di pari passo l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti inumani o degradanti (Cpt) sono concordi sulla necessità di favorire quanto più possibile misure non detentive. Nonostante l'incedere della pandemia e contro le numerose evidenze scientifiche, la scorsa primavera in Italia le strategie deflattive erano considerate l'extrema ratio. È mancata da più parti la consapevolezza dei gravi rischi dovuti al sovraffollamento?

Non si vuole qui offrire spiegazioni esaustive ma proporre una riflessione che aiuti nella comprensione dello scenario proposto. Come anticipato in introduzione vi è una difficoltà nella gestione delle scarcerazioni, che non è solo pratica, ma anche, forse soprattutto, simbolica. Il tentennamento iniziale a svuotare gli istituti per salvare le vite, è forse legato alla mancanza di una segnaletica che guida la comprensione del fine pena nella cittadinanza? Aumentando vissuti di paura e percezione di insicurezza? Se è vero che in una democrazia il legislatore dovrebbe farsi portavoce delle istanze del sentire comune, a inizio pandemia esso si è trovato al centro tra due correnti: da una parte la necessità di rendere più sicure le carceri, dall'altra quella di non scatenare il panico tra la popolazione civile già scossa dai fatti in corso.

Per ritornare a una situazione di legalità, l'obiettivo comune doveva essere quello di diminuire la popolazione detenuta di almeno 10.000 unità, a cominciare dai soggetti più vulnerabili. Ma "Che si creda o meno, nel decreto Cura Italia le condizioni di salute delle persone detenute non sono nemmeno prese in considerazione" commentavano i coordinatori dell'Osservatorio di Antigone a fine marzo in un articolo pubblicato su Medium. In buona sostanza con il decreto sono semplicemente stati derogati i limiti della precedente legge 199/2010, la

quale era essa stessa un provvedimento deflattivo d'emergenza, divenuto in seguito parte dell'apparato sanzionatorio. Laddove però alcune condizioni sono state estese, ve ne sono poi state aggiunte altre di natura punitiva, come l'impossibilità di accesso alla misura per le persone coinvolte durante, le ormai famose, rivolte di inizio marzo. In aggiunta a questo, i possibili beneficiari sono stati divisi in due categorie. Da un lato i dimittendi ai quali restava da scontare una condanna inferiore ai 6 mesi, dall'altra parte tutti coloro con un residuo pena da 6 a 18 mesi. Per i secondi scattava l'obbligo del braccialetto elettronico. Braccialetti che al momento dell'uscita del Decreto non erano reperibili. L'impatto di questa misura secondo le previsioni, poi confermate, sarebbe stato limitato; nonostante si stia parlando del tentativo più corposo messo in atto da inizio pandemia per schivare la trasformazione delle prigioni in lazzaretti. Al contrario è stato notevole l'impatto mediatico e, come anticipabile, vi sono susseguite numerose critiche e discorsi allarmistici. Si pensi che alcune testate nazionali riportavano dichiarazioni come: "Un vero e proprio premio per i delinquenti dopo le rivolte". Se da un lato però vi è sempre chi fa la voce grossa tentando di racimolare consensi politici, in questo caso sulla pelle della popolazione detenuta e di chi lavora all'interno degli istituti di pena, dall'altro la preoccupazione che investe la società libera è un elemento delicato che necessita di riconoscimento. Sentimenti di cui lo Stato è chiamato a farsi carico responsabilmente, offrendo in primis dati chiari e informazioni corrette sulla criminalità e la sua gestione. Ma che impatto effettivo ha avuto il decreto Cura Italia per il carcere?

Alla fine di marzo erano state scarcerate circa 200 persone grazie al DL Cura Italia, tutte le altre sono uscite in base alla legislazione già vigente in connubio con il solerte lavoro della Magistratura di sorveglianza che ha disposto in fretta detenzioni domiciliari e altri provvedimenti. Secondo i dati dell'Osservatorio di Antigone al 31 marzo la popolazione detenuta era scesa del 5,5% rispetto al mese precedente, ma non in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. A titolo di esempio si riporta il caso di due regioni vicine, Emilia Romagna e Veneto; nella prima la popolazione detenuta era calata del 16.3% mentre nella seconda di solo 3,8%. In altre regioni, come Marche e Calabria, la popolazione detenuta era invece in fase di crescita. La popolazione continua a calare nei mesi successivi: a fine del mese di maggio sono 9000 i detenuti in meno, tra fine pena, concessioni di detenzioni domiciliari e mancati ingressi. La discesa si ferma durante l'estate,

per poi riprendere come sappiamo nel verso opposto a fine stagione. All'inizio del mese di settembre, in Italia, vi erano ancora 7000 detenuti in più della capienza regolamentare e in molti istituti il distanziamento sociale era impossibile da mantenere.

Uscire dal carcere durante la pandemia [2)]

Quanto discusso finora ha messo in luce l'iter intrapreso dal legislatore, nei primi mesi della pandemia, per controllare l'emergenza. Dopo le prime manovre, come si è detto, volte all'isolamento e alla chiusura, abbiamo assistito a un tentativo di abbassamento delle presenze; l'unica via percorribile per il ripristino della legalità. L'anomia che caratterizza il processo di reinserimento e il fine pena è emersa nella sua portata, anche attraverso le reazioni della società civile. L'intento è ora quello di conoscere più da vicino le esperienze dirette delle persone uscite dal carcere a seguito dell'art.123 (DL n. 18/2020); le quali si sono ritrovate in una situazione di vita già di per sé molto complessa, inasprita dalle chiusure e dai blocchi al movimento. La ricerca qualitativa, che per definizione approfondisce contesti ridotti e attraversa singole storie di vita, aiuta nel mettere a fuoco e superare la distanza tra disposizioni governative e biografie. Attraverso la presentazione di alcune testimonianze raccolte durante i mesi di ricerca sul campo, verrà aperta una finestra sulle difficoltà legate alla riconnessione con il mondo esterno, in particolare per chi esce dal carcere privo di qualsiasi documento.

"Sai (si rivolge a chi scrive, n.d.r), ho rinunciato ai miei 45 giorni di sconto pena. Avevo ottenuto tutto in carcere, la buona condotta, i permessi, poi mi hanno fatto uscire per l'art. 123 (dl Cura Italia, n.d.r.). La prima notte che sono arrivato qui (casa di accoglienza, n.d.r.) ho passato ore a camminare sull'erba in cerchio, a piedi nudi. Ho rinunciato alla fine anticipata della misura alternativa per restare qui, per riflettere. Fuori non ho casa, non ho lavoro, ora non ho neanche la macchina. Durante uno dei primi colloqui l'avvocato mi ha avvisato che mia moglie aveva chiesto la separazione, da quel momento non l'ho più ne vista ne sentita. Ora sto aspettando di capire se c'è la possibilità di lavorare un pezzo di terra qui e ricevere uno stipendio, ho tante risorse, questa volta vorrei investirle verso il bene... Non ho niente lì fuori, qui per me ora è una terra-pia (gioco di parole tra terapia e terra + pia, n.d.r.)"[3)] R., 52 anni;

La nota etnografica sopra riportata è tratta dal racconto di R., che ho intervistato prima di pranzo, in cucina. Tra un consiglio su come cuocere il pesce e un altro, su come tagliare gli alberi in sicurezza, mi racconta i suoi ultimi 5 mesi dopo l'uscita dalla Casa di Reclusione. Ci troviamo in una struttura che il magistrato di sorveglianza ha valutato come "dimora adeguata" per terminare l'esecuzione penale esterna. Mi hanno invitata a fermarmi per il pranzo, perché "c'è sempre un piatto in più per tutti quelli che vogliono fermarsi". Non ci sono cancelli, non ci sono telecamere. Spesso, di notte, passano gli agenti per i controlli sulle presenze. Per il resto non c'è nessun dispositivo fisico a bloccare la scelta di "uscire", di andarsene. R. ha deciso di fermarsi, anche se la sua misura è terminata ormai da qualche mese. I confini del carcere, i processi deumanizzanti e depersonalizzanti che attiva, si manifestano nelle loro conseguenze anche molto dopo l'uscita. Lasciando la persona, spesso priva di legami, in difficoltà nell'attraversare quel confine simbolico tra status di detenuto e persona libera.

"Quando sono arrivato qui (in comunità n.d.r.) avevo il braccialetto elettronico che poi mi hanno tolto. Non voglio più ritornare in carcere, voglio far passare tutto, vorrei anche cambiare nome. Io ho tanta fede, sono spirituale, credo che arriverà qualcosa di buono per me. (...) vorrei andare a M. ma non so se posso spostarmi tra regioni, tu mi sai dire? Avrei bisogno almeno di rinnovare il passaporto, che è l'unico documento che posso avere ora. Tu sai dirmi come si prenotano gli appuntamenti? Non lo faccio da anni" B., 47 anni;

L'intervista con B. fa emergere uno dei temi ricorrenti dei percorsi di reinserimento in Italia per le persone straniere: l'assenza di documenti. Accade non di rado che la persona entri in carcere con i documenti validi e ne esca con gli stessi scaduti. Fronteggiare le sfide del reinserimento senza gli attrezzi necessari risulta fallimentare: senza una residenza diventa difficile trovare casa, l'assenza del passaporto diventa ostativa per fare richiesta per un altro documento, senza carta d'identità o codice fiscale non si apre un conto né alle poste né in banca, e così via. Sebbene il passaggio appaia netto, da dentro a fuori, dall'isolamento alla comunità, dalle periferie ai centri cittadini, la realtà quotidiana del processo di reinserimento è complessa e porosa. Alcune persone hanno avuto la "fortuna"

di essere inserite in programmi per l'accoglienza di "senza fissa dimora e marginalità gravi", per i mesi mancanti alla data del fine pena. In alcune regioni questi programmi sono stati potenziati durante il periodo pandemico, grazie anche a una serie di finanziamenti messi a disposizione dalla Cassa delle Ammende. Nuove strutture sono state ritenute idonee per l'accoglienza. Molte altre però hanno subito chiusure o riduzione dei posti disponibili a seguito dell'avanzare della pandemia. Nonostante ciò, è sempre una piccola percentuale del totale a beneficiare di questi inserimenti. La selettività e la discrezionalità che caratterizza i percorsi post detentivi è alta anche alla luce della scarsità di risorse a disposizione. Spesso ottengono il supporto solo coloro che, nonostante tutto, sono considerati nutriti di risorse personali. Individualmente e psicologicamente questo passaggio non ha margini definiti, è fonte di preoccupazione e talvolta porta con sé vissuti traumatici, come si può apprendere dalle testimonianze di M. ed S. sotto riportate:

"Mi hanno chiamato dall'ufficio matricola per dirmi <<oggi esci>>. Non ho più capito niente. Ho chiesto se potevo andare a prendere le mie cose in cella e sono salito in sezione, poi è arrivato l'assistente che mi stava per fare un rapporto disciplinare dato che non mi sbrigavo a uscire. Mi sono lasciato il cancello alle spalle e non sapevo dove andare. Passavano gli autobus, tante persone, le voci, tutto era in movimento e io non ero abituato. Mi sono seduto su una panchina. <<Guarda>>, mi mostra le mani tremanti, come le aveva avute in qual momento. <<Panico, solo panico>>" M, 59 anni;

<<Sì le sento ancora le battiture, mi sveglio di notte e mi sembra di sentire battere le sbarre. Non è una cosa che andrà via facilmente>> S. 39 anni;

Una serie di sfide e ostacoli attendono la persona all'uscita dal carcere, passaggio che alcuni studiosi hanno definito "Rientro nel niente" (A. De Giorgi 2017, K. Middlemass & K. J. Smiley 2019). Come anticipato poc'anzi, almeno un terzo della popolazione scarcerata non dispone di documenti personali, al momento dell'uscita si trova quindi sprovvista di una regolare copertura sanitaria. Questa situazione, normalmente grave, è ancora più rischiosa in relazione al virus. L'assenza di documenti e l'impossibilità di accesso alle cure mette in pericolo le singole persone ma è anche fonte di rischio per l'intera comunità. Dopo

un'esperienza lavorativa è noto che vi sono delle difficoltà nel trovare un lavoro adeguatamente retribuito: precedenti esperienze lavorative regolari pressoché assenti, formazione scolastica e professionale molto scarsa nella maggior parte dei casi. Molte persone non vedono di buon occhio un passato in carcere e quindi non assumono ex detenuti, in altri casi invece tale situazione si trasforma in occasione e la pena continua anche dopo il carcere attraverso l'offerta di tirocini inspiegabilmente lunghi o stipendi più bassi della media.

Dalle rilevazioni condotte dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione emerge che solo il 26% circa dei detenuti lavora alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, spesso per poche ore al giorno e per pochi giorni a settimana. E solo il 2,4% del totale è impegnato con un datore di lavoro esterno. Con l'emergenza sanitaria inoltre, in molti istituti sono stati chiusi gli spazi per le lavorazioni. Sarà ancora più difficile, nel prossimo futuro, un reinserimento lavorativo per le persone uscite dal carcere in periodo pandemico. Approderanno in un mercato del lavoro stanco e provato dalle sfide dell'ultimo anno. Insieme ai bisogni materiali e fisici delle persone scarcerate, quelli relazionali sembrano spesso non superare la prova del fine pena. Molte persone vivono in una stato di carestia di legami nel tempo dopo il carcere. Non è raro trovarsi soli di fronte a una società che non riesce a staccare dalla persona l'etichetta di criminale, e fatica a concepire rituali di reintegrazione. Ecco che, molto spesso, i percorsi di reinserimento passano in sordina e sembrano distanti anche per coloro che quotidianamente hanno a che fare con il mondo del carcere. Un silenzio assordante se si pensa che la maggior parte della popolazione attualmente detenuta in Italia avrà il fine pena entro 3 anni. La scarcerazione è quindi un tema importante e strettamente legato alla vita all'interno delle prigioni.

"Oggi pomeriggio ho incontrato P. (il riferimento è a chi conduce la ricerca, n.d.r.), tra le varie domande che gli ho fatto gli ho chiesto anche se è musulmano vista la sua origine tunisina. P. mi ha risposto: <<No, io sono cattolico. Come te. E mi sono battezzato dopo il carcere>>"P. 40 anni;

Mi colpisce di P. l'impegno che mette nel diventare "come tutti", nell'essere "normale". Non stupisce che la sua scelta sia ricaduta proprio su un rituale, un rituale di passaggio per eccellenza come il battesimo. Alla luce dell'assenza

totale di rituali d'integrazione nella nostra società, che si citava all'inizio. Detto in altri termini il reinserimento, per essere tale, ha bisogno non solo di supporto materiale (es. ricerca lavoro, donazione di vestiario, corsi di informatica), ma anche di inclusione morale. Si può ipotizzare che sia su questo terreno simbolico che si gioca gran parte della partita del post-pena. Non si può prescindere da uno scarto culturale e da un'assunzione di responsabilità da parte della cittadinanza. Un primo e doveroso passaggio è quello informativo. Far conoscere le storie delle persone, le difficoltà dei servizi, i numeri reali, anche dei reingressi in carcere. Per scongiurare la diffusione del panico morale, ma anche per rendere possibile un passaggio di status alla persona scarcerata, la quale ha già scontato la condanna che gli era stata assegnata.

Bibliografia

De Giorgi A. (2017), Back to nothing: Prisoner reentry and neoliberal neglect, in Social Justice, 44(1 (147), pp. 83-120;

Ford R. (2007), Early-release prisoners return to criminal ways, in The Times, 17 July, p. 1;

Maruna S. (2011), Reentry as a rite of passage, in Punishment & Society, 13(1), pp. 3-28;

Middlemass K. M., & Smiley C. (2019), Prisoner Reentry in the 21st Century: Critical Perspectives of Returning Home, Routledge, London;

Petersilia J. (2003), When prisoners come home: Parole and prisoner reentry, Oxford University Press, New York.

1) Decreto Legge n. 6 /2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2) La ricerca sul campo si è svolta nel Nord Italia nel corso del 2020. Nomi personali, luoghi e parti delle testimonianze sono stati alterati per garantire l'anonimato.

3) Le note etnografiche contenute nel paragrafo rappresentano un estratto dal Diario di ricerca di chi scrive.

Gabbie, box, manette

Gli imputati e i mezzi di coercizione nei tribunali italiani ed europei

Di Eleonora Colombo e
Claudio Paterniti Martello

È frequente, in Italia e in molti Paesi europei, che gli imputati, in tribunale, siano sottoposti a mezzi di coercizione. Spesso vengono tradotti da un ambiente all'altro del tribunale con le manette ai polsi, nonostante la presenza di agenti ai loro fianchi. È poi frequente, almeno in Italia, che in attesa dell'udienza si ritrovino ristretti in celle adiacenti all'aula dell'udienza, anche in questo caso ammanettati e affiancati da agenti di polizia. In molti paesi, infine, assistono alla propria udienza confinati in box di vetro o plexiglass, o in celle chiuse da sbarre di ferro (i cosiddetti gabbiotti, frequenti in Italia); o, ancora, in ambienti separati dal resto dell'aula da balaustre di legno.[1] L'applicazione di queste misure coercitive, in genere, non è dovuta a esigenze di sicurezza reali, comprovate. Formalmente sono motivate dalla pericolosità presunta degli imputati. Nella realtà la causa è da ricercare in ragioni logistiche, e in una certa inerzia che impedisce di mettere in discussione strumenti coercitivi inutili (il più delle volte) e disposizioni spaziali ereditate da un tempo in cui le garanzie processuali erano più deboli e le esigenze di sicurezza, almeno in alcuni casi, erano reali.

Questo trattamento coercitivo non è riservato a tutti gli imputati. Riguarda solo coloro che giungono in udienza già privati della libertà, perché in stato di fermo o arresto, o in custodia cautelare. Queste persone arrivano in aula dalle celle del tribunale stesso, dalle stazioni di polizia o dal carcere, a seconda dei paesi e delle situazioni specifiche. Si tratta di persone che sono sottoposte a misure cautelari, ma che fino a sentenza definitiva sono innocenti. Ed è una delle ragioni per cui pone problema il fatto che spesso non siedano in aula da persone libere, accanto al proprio difensore, conformemente al principio della parità delle parti. Ce ne sono della altre, come vedremo.

In Italia, in molti tribunali, questi soggetti fanno ingresso in aula da un'entrata diversa, separata. Da un parte c'è l'ingresso generale, dall'altro una porta che conduce al cosiddetto "gabbiotto" – nome informale che ben rende l'idea del luogo di cui si parla. In genere le condizioni materiali dell'aula e del "gabbiotto" divergono considerevolmente: da un lato una panchina di legno o di cemento, dall'altro poltrone di una certa qualità; da un lato pulizia, dall'altro spesso sporcizia.

La disposizione diseguale delle parti in causa ha un forte valore simbolico, enfatizzato peraltro dalla frequente esposizione mediatica degli imputati. L'aula dell'udienza è in effetti un luogo pubblico, in cui talvolta sono presenti videocamere che registrano immagini poi trasmesse in servizi televisivi, giornali, altri canali online.
Come si è detto, le ragioni formali a fondamento di queste misure sono le cosiddette esigenze di sicurezza. Sbarre, barriere e manette servono a scongiurare pericoli di fuga, aggressioni, disordini che potrebbero insorgere nel corso dell'udienza, contatti con terzi. Che questi pericoli siano reali e attuali è però perlomeno dubbio. Com'è dubbio che non vi siano altri mezzi dissuasivi che è possibile mettere in atto. Da diverse interviste svolte da Antigone con avvocati operanti in vari fori d'Italia, è emerso con chiarezza come a monte non vi sia alcuna valutazione concreta, puntuale, relativa al singolo caso. Non si prendono in conto elementi legati al caso – come la resistenza al momento dell'arresto – da cui si potrebbe far desumere una presunzione di pericolosità del soggetto – per quanto anche questi criteri sarebbero discutibili. Quella privazione della libertà è il frutto di un automatismo, il risultato di una prassi che mette simbolicamente l'imputato in una situazione di pre-colpevolezza. Rispetto al pericolo di violenze, peraltro, va tenuto conto del fatto che al momento dell'interrogatorio l'imputato, almeno in Italia, viene comunque tradotto di fronte al giudice, al quale parla senza strumenti di coercizione. Senza che ciò comporti reazioni sconsiderate.
È un trattamento diffuso in molti paesi, sia pur con alcune varianti, che contrasta con diversi principi: la presunzione di innocenza, visivamente messa in discussione dai segni tipici della pena, portati da soggetti non ancora giudicati; la tutela della dignità della persona sottoposta a procedimento penale; il diritto

a un'assistenza legale effettiva, ostacolata dalla distanza fisica tra il difensore e l'assistito, o da citofoni rumorosi e altre barriere.[2)]

L'impatto visivo degli imputati in gabbia è forte. Sono note, in Italia, le immagini dell'aula bunker di Palermo (un'aula di tribunale costruita tra il 1985 e il 1986 nel carcere dell'Ucciardone) in cui si celebrò il maxiprocesso a Cosa nostra: gli imputati, accusati di reati gravissimi (e poi condannati), assistevano alle udienze da gabbie metalliche in cui si trovavano uno a fianco all'altro. In quel caso si trattava di soggetti con forti legami con il territorio, e rispetto ai quali appariva e appare fondato il sospetto di pericolosità. Ma quel trattamento è riservato anche a molti altri imputati, non paragonabili ad essi. La reclusione nei gabbiotti è prassi diffusa ogni qualvolta un'udienza chiama in causa un numero rilevante di imputati. Quando gli imputati sono pochi è più raro che vi si faccia ricorso. In questi casi è più facile che il giudice conceda loro di sedere a fianco al proprio difensore – come peraltro previsto dalla normativa. Ad ogni modo ciò avviene, spesso, dopo un'attesa più o meno lunga passata in una cella adiacente all'aula, talvolta in manette.
In Italia i "gabbiotti" sono uno strumento coercitivo diffuso. In altri paesi sono molto presenti box di vetro o plexiglass. Hanno avuto grande diffusione mediatica, nei mesi scorsi, le immagini di Aleksej Navalny, attivista, politico e blogger russo che ha assistito al proprio processo, a Mosca, da un box di vetro.

È uno strumento molto diffuso anche in Francia. Le norme, come spesso accade, contrastano con le prassi. Nell'ordinamento italiano, l'art. 474 c.p.p. contiene un principio generale secondo il quale ogni imputato dovrebbe assistere libero all'udienza. L'articolo prevede delle eccezioni. Ma dovrebbe trattarsi, appunto, di eccezioni. Questo il testo del codice: "l'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza". Le eccezioni dovrebbero essere motivate, ma nella pratica ciò non accade. A questo si aggiunge l'art. 146 delle disposizioni attuativa del codice di procedura penale, il quale prevede che le parti private siedano a fianco dei propri difensori – salvo la sussistenza di esigenze di cautela, che ancora una volta dovrebbero essere le eccezioni. Infine, l'art. 42 bis dell'ordinamento penitenziario vieta, per le traduzioni individuali dei detenuti, l'uso delle manette, salvo i casi di pericolo di fuga o in cui siano presenti condizioni particolarmente difficili, certificate da un provvedimento della direzione del carcere o dell'autorità giudiziaria. È un aspetto diverso rispetto alle modalità con cui si assiste all'udienza, ma comunque rilevante.

Uno sguardo alla Francia

La Francia, si è detto, è uno dei paesi che fanno un ricorso generalizzato ai box. In seguito a un decreto[3)] emanato dal Ministero della Giustizia nel 2016 (con il quale si dava applicazione a una direttiva nazionale relativa alla sicurezza delle attività giudiziaria), ha preso il via, nei tribunali d'Oltralpe, la generalizzazione del dispositivo di sicurezza costituito dal box di vetro, già presente in molti tribunali. Il provvedimento è stato duramente criticato e infine impugnato dal Syndicat des avocats de France di fronte al Défenseur des droits, l'ombudsperson francese. È inoltre giunto di fronte alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato. In seguito a queste azioni l'installazione dei box si è interrotta dopo aver riguardato 18 aule di tribunale. Il Défenseur des droits ha censurato con il proprio parere il provvedimento del Governo[4)], raccomandando ai Ministeri degli interni e della Giustizia l'abrogazione della normativa vigente, la limitazione della presenza dei box ai soli casi in cui sussistono gravi rischi per sicurezza, oltreché la creazione di box rispettosi dei diritti fondamentali dell'imputato. Il provvedimento ha suscitato interesse in vari paesi[5)], e vale la pena riproporre le argomentazioni avanzate dal Défenseur. La prima riguarda l'infondatezza dei presupposti su cui poggia il provvedimento del Governo, ovvero l'esistenza di esigenze di sicurezza. Il Défenseur sottolinea come nei tre tribunali da lui monitorati non vi sia stato, negli anni precedenti, alcun episodio di violenza, tentativo di fuga o di contatti

con terzi. Anche dalle interviste di Antigone è emerso come episodi del genere, in Italia, siano pressoché inesistenti. Alcuni hanno visto nel ricorso ai "gabbiotti" un lascito degli anni '70, un periodo che ha visto alcune contestazioni in aula, per quanto largamente minoritarie.

Il Défenseur ha poi ravvisato nella collocazione degli imputati in box di vetro o plexiglass una violazione del diritto a un processo equo e alla partecipazione effettiva al procedimento. Tale collocazione, infatti, comporta difficoltà per l'imputato a conferire con il proprio difensore nel corso dell'udienza. La comunicazione, sostiene il Défenseur, è possibile, ma è fortemente inibita dalla presenza del vetro o di citofoni rumorosi, quando invece dovrebbe essere sempre libera e confidenziale. La questione, in Francia, era già stata affrontata molti anni prima. Già nel 1985 la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla legittimità dei box di vetro, subordinandola alla presenza di confidenzialità e libertà nella comunicazione tra assistito e difensore.[6)]

I difensori intervistati da Antigone hanno messo in luce un ulteriore elemento che inibisce la comunicazione con l'assistito, ovvero la presenza frequente, in Italia, di agenti che stazionano in prossimità degli imputati. È un problema che non riguarda solo il momento specifico dell'udienza. Da una precedente ricerca[7)] era emerso in effetti come la violazione della riservatezza del colloquio tra avvocato e assistito fosse frequente anche prima delle udienze, limitatamente ai casi delle direttissime. Nel tribunale di Roma, per fare un esempio, i colloqui che precedono le direttissime avvengono di norma nel corridoio antistante l'aula dell'udienza, o in un angolo dell'aula stessa, con gli agenti posti accanto alla persona arrestata. L'avvocato può chiedere che si allontanino, ma sta a lui farlo, e spesso non lo fa.

Il Défenseur des droits, nel suo parere, rileva poi come la collocazione degli imputati in box di vetro o plexiglass violi il principio di presunzione di innocenza. L'ombudsperson rileva un contrasto con la direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, avente per oggetto il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.[8)] La direttiva prevede, all'art. 5, relativo alla presentazione di indagati e imputati, l'adozione, da parte degli stati membri, di "misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica". Lo stesso articolo prevede delle eccezioni che rendono in alcuni casi legittima l'applicazione di mezzi di coercizione, allorché si riveli necessario prevenire tentativi di fuga o contatti con terzi, o per esigenze di sicurezza. Ma dovrebbe trattarsi di eccezioni. La presentazione degli imputati nei box di vetro o in celle, sostiene il Défenseur, assimila l'imputato a un colpevole, ed è suscettibile di influire sul libero convincimento del giudice e dei giurati. Si tratta di un'opinione diffusa anche tra gli avvocati intervistati da Antigone.

Infine, ed è un punto centrale, il Défenseur rileva rispetto alla norma impugnata e alla prassi diffusa un'incapacità da parte dello Stato di garantire la dignità delle persone sottoposte a procedimento penale. A tal proposito richiama la giurisprudenza più recente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che vale la pena riproporre brevemente. La Corte Edu ha visto spesso in questa modalità di presentazione dell'imputato una violazione dell'art. 3 della Convenzione, che proibisce qualsiasi forma di tortura, pena o trattamento inumano o degradante. Giova ricordare che quello presente nell'art. 3 è un divieto assoluto. Non sono cioè ammesse eccezioni motivate dalla specificità della situazione e da conseguenti esigenze di bilanciamento, contrariamente a quanto previsto per altri diritti.

La posizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Queste le sentenze più recenti e significative della Corte Edu. Nella sentenza Khodorkovskiy e Lebedev v. Russia[9)], del 25 luglio 2013, la Corte afferma che la collocazione nel corso dell'udienza all'interno di un gabbia metallica può costituire trattamento degradante. Nella sentenza Yaroslav Belousov v. Russia[10)], del 4 ottobre 2016, precisa che ciò vale sempre per le gabbie metalliche (e dunque per i cosiddetti "gabbiotti"), ma che per i box di vetro o plexiglass è necessario valutare altri elementi (durata della collocazione, dimensioni, modalità di comunicazione con il proprio assistito e altri).

Nel caso di Belousov, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 3, oltre che del diritto di difesa dell'imputato, garantito dall'art. 6 comma 3 lettere (b) e (c) della Convenzione e riguardante la partecipazione effettiva al processo ed

all'assistenza difensiva.[11] Il ricorrente, che aveva peraltro subito una detenzione provvisoria ingiustificata, era stato posto nel box di default, senza una valutazione concreta del caso, per tutta la durata del processo (di diversi mesi). In ragione di tale collocazione non aveva potuto "comunicare riservatamente con il proprio difensore se non attraverso microfoni/altoparlanti posti sul vetro ma in prossimità della polizia penitenziaria, senza poter scambiare appunti".[12] Un passaggio della sentenza è particolarmente significativo rispetto agli effetti umilianti e degradanti che la Corte ritiene derivino dalla collocazioni nei box o nelle celle: "da ultimo, la Corte non trova argomenti convincenti per ritenere necessario tenere rinchiuso un imputato in una gabbia durante il processo per contenerlo fisicamente, per prevenire la sua fuga, per contenere comportamenti disordinati o aggressivi, o proteggerlo da aggressioni esterne. Il confinamento nella gabbia quindi può essere difficilmente inteso in modo diverso dal voler degradare o umiliare la persona ingabbiata. È quindi evidente il significato umiliante e degradante di una persona rinchiusa in una gabbia durante il processo".[13]

Vi è poi la sentenza Kavkazskiy c. Russia, del 28 novembre 2017, con cui la Corte condanna ancora una volta la Russia per aver violato l'art. 3 della Convenzione a causa della collocazione dell'imputato dentro un box di vetro. Violazione ravvisata anche nella sentenza Svinarenko e Slyadnev v. Russia.[14] In questo caso ha valutato il criterio dello spazio di cui disponevano gli imputati – due persone accusate di reati tra cui la rapina che nel corso del processo erano stati confinati all'interno di gabbie metalliche ampie 1,5 per 2,5 metri, circondate da sbarre e chiuse al di sopra da filo metallico.

Da ultimo merita di essere citata la sentenza Valyuzhenich v. Russia, del 26/03/2019, nella quale la Corte ha stabilito che "costituisce un trattamento degradante, in violazione dell'art. 3 CEDU, la detenzione in una gabbia metallica del ricorrente durante le udienze del processo penale in cui è imputato, con la conseguente compressione del suo diritto di difesa, stante l'impossibilità di conferire con il suo legale, e con l'effetto per lui umiliante di apparire un pericoloso criminale, in violazione del principio di presunzione di innocenza". Ancora una volta la Corte parla di effetto umiliante per l'imputato, e di presentazione dello stesso come "pericoloso criminale".

La collocazione in box o celle è diffusa in tutta Europa. Hanno sollevato un certo numero di critiche i "docks" installati a partire dal 2000 in molte aule giudiziarie dell'Inghilterra e del Galles. Tali "docks" in alcuni tribunali sono posti all'interno di cavità scavate nel muro, separati dall'aula da una striscia di vetro. In altri sono delle strutture di legno e vetro poste al centro dell'aula.

Dock in un'aula di tribunale inglese

Anche in Spagna gli imputati sono sottoposti a strumenti di coercizione pesanti, come le manette, applicate senza un'adeguata valutazione del rischio.

Imputato in manette, posto dentro un box di vetro in un'aula di un tribunale spagnolo

In Italia invece i box di vetro sono un'eccezione. Di norma vi sono appunto i "gabbiotti", considerati dalla Corte in contrasto con l'art. 3 della CEDU.

Al tema delle modalità con cui gli imputati assistono alle udienze si affiancano la questione del trattamento a cui sono sottoposti indagati e imputati in attesa dell'udienza, un'attesa spesso consumata in manette dentro una cella adiacente all'aula dell'udienza, oltre che la questione delle modalità con cui vengono trasferiti da un luogo all'altro del tribunale stesso. Spostamenti che di norma avvengono in manette – i cosiddetti "ferri". La totalità dei difensori intervistati ha espresso forti riserve rispetto alla reale esigenza di ricorrere a questo strumento allorché si è scortati da agenti, in luoghi da cui la fuga è quanto meno inverosimile. Nessuno degli intervistati, peraltro, serbava memoria o aveva conoscenza di tentativi di fuga attuati prima o nel corso dell'udienza.

I temi sollevati non sono di certo sollevati qui per la prima volta. In un documento pubblicato dalle Camere penali di Milano[15] nel 2016, gli avvocati meneghini chiedono la rimozione delle celle dalle aule del Palazzo di giustizia nonché l'abolizione della prassi secondo cui gli imputati vengono tradotti in aula con le manette ai polsi. Il documento cita un episodio significativo dello spazio che i "gabbiotti" occupano nell'immaginario degli operatori legali, e del significato che vi viene associato. In occasione del processo Ruby – in cui era imputato l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi – il presidente del tribunale dispose in effetti la copertura mediante teli bianchi delle celle dell'aula, così mettendole ancora più in evidenza.

Il trattamento descritto mette in discussione molti principi affermati dalla più alta normativa: la dignità della persona sottoposta a procedimento penale, la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo, il diritto a un'assistenza legale effettiva. Le torsioni a tali principi sono peraltro enfatizzate dall'esposizione mediatica degli imputati, che li pone davanti a una platea estremamente vasta. Il processo avviene, com'è noto, in un luogo pubblico. Le udienze, di norma, sono aperte al pubblico e ai giornalisti, che in molti casi vi assistono muniti di videocamera. Le immagini degli imputati in gabbia, in manette o ammanettati e in gabbia vengono diffuse nei canali televisivi, sui giornali, sui social network. Questo avviene in un quadro mediatico con una forte tendenza "colpevolista", con dei media che tendono a presentare le ipotesi investigative alla stregua di verità già accertate. Ciò mette ancora più in crisi il principio della presunzione di innocenza.

La diffusione di immagini di indagati o imputati sottoposti a strumenti di coercizione spesso avviene in contrasto con la normativa vigente. Ciò riguarda principalmente il momento dell'arresto o della traduzione da un posto all'altro. L'art. 114 del c.p.p., in effetti, afferma che "è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta". Ora, capita che le immagini siano fornite dalle autorità stesse. Il Legislatore europeo, con la direttiva 2016/343, ha cercato di delineare norme per il rafforzamento della presunzione di innocenza relativamente alla diffusione di questo tipo di immagini. Gli Stati, si legge nel considerando 19, "dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata".

Alla luce del quadro delineato, si impone, tanto nel quadro italiano quanto più in generale in quello europeo, una decisa azione di contrasto alla collocazione automatica degli imputati in gabbie, box o simili. Così come si rende opportuna una modifica delle modalità con cui gli imputati attendono di comparire davanti al giudice o vengono trasferiti da un luogo all'altro del tribunale. È necessario perseguire la strada indicata dalla normativa europea e dalla Corte Edu, garantendo maggiormente la dignità della persona sottoposta a procedimento penale, il diritto a un processo equo e la presunzione di innocenza.

1) "Si veda, sul tema, specie della rappresentazione, il documento "The Dock and Physical Restraints : the presumption of innocence put to the test by appearances at trial", consultabile al link seguente: https://www.ejtn.eu/Documents/Themis%202012/THEMIS%202012%20BUCHAREST%20DOCUMENT/Written_paper_France%206.pdf

2) Sul tema si veda l'interessante articolo del New York Times, corredato da numerose e significative immagini: https://www.nytimes.com/2013/11/19/world/europe/courtroom-cages-remain-common-despite-criticism.html

3) Arrêté du 18 août 2016 portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité NOR : JUST1624217A, consultabile al seguente indirizzo: http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1624217A.pdf

4) https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=17462

5) In Italia il provvedimento è stato ottimamente commentato da Nicola Canestrini. Cf. il suo La detenzione in gabbie metalliche durante l'udienza è lesiva dei diritti fondamentali dell'imputato, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 4,

cosultabile al link seguente: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/04/Canestrinii_gp_2018_4.pdf Per l'interesse suscitato dalla questione vedi ad esempio il risalto dato da Fair Trials. https://www.fairtrials.org/news/glass-boxes-courtrooms-violate-presumption-innocence-finds-french-ombudsperson

6) Cf. 9 Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1985, 84-95.752, citata nel provvedimento del Défenseur des droits

7) Cf. il report sull'Italia del progetto "Inside police Custody", dell'associazione Antigone

8) Cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0343

9) Vedi Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, 25 luglio 2013, ricorsi 11082/06 e 13772/05

10) Vedi Yaroslav Belousov v. Russia, ricorsi 2653/13 e 60980/14, sentenza 4 ottobre 2016

11) Cf. il commento di N. Canestrini citato sopra

12) Traduzione di Canestrini

13) Vedi ancora il commento di Canestrini

14) Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC] – 32541/08 and 43441/08, consultabile al seguente link: https://hudoc.exec.coe.int/ENG#{%22EXECIdentifier%22:[%22004-14144%22]}

15) Scaricabile a questo link: https://www.camerepenali.it/cat/7881/lestetica_della_giustizia,_le_gabbie_e_lipocrisia.html

30 ANNI ANTIGONE

La lettera dei diritti alle persone arrestate

La proposta di Antigone

Di Claudio Paterniti Martello

Da una ricerca sui diritti delle persone fermate o arrestate effettuata da Antigone nel 2018 era emerso con chiarezza come molti degli intervistati, arrestati nelle ore o nei giorni precedenti, non avessero piena consapevolezza dei propri diritti. Se più o meno tutti sapevano di avere diritto all'assistenza legale di un avvocato, erano molti di meno quelli consapevoli di poter comunicare con una persona terza rispetto alla propria situazione. Così come erano di meno ad avere contezza del diritto ad avere un interprete, nel caso in cui non padroneggiassero a sufficienza la lingua italiana. Per ragioni facilmente intuibili, la mancanza di consapevolezza era più diffusa tra gli intervistati stranieri, i quali talvolta neanche dopo la condanna e il conseguente ingresso in carcere sapevano il perché della propria detenzione. A più riprese ci siamo imbattuti in persone che rinvenivano nella mancanza di un titolo di soggiorno valido la ragione della propria detenzione, quando invece erano stati condannati per reati d'altro tipo (tra cui era frequente quello di resistenza a pubblico ufficiale, un reato che in Italia viene contestato con una certa facilità).

Questi esempi mostrano quanto una maggiore garanzia del diritto all'informazione – senza la quale non può esservi una partecipazione consapevole al procedimento penale – sia oggi importante. Si tratta di un problema e di una necessità diffuse in tutto il continente europeo, tanto che nel 2012 la Commissione europea ha emanato una direttiva (la Direttiva 2012/13/EU, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali) con cui ha imposto ai Paesi membri l'obbligo di informare per iscritto e in maniera chiara e precisa coloro che vengono privati della libertà circa i propri diritti. La direttiva prevede l'obbligo per le forze dell'ordine di consegnare a coloro che hanno in custodia una "Lettera dei diritti" nella quale questi ultimi siano elencati (il diritto ad avere un avvocato, a non rispondere alle domande, ad avere un interprete, a contattare terzi, etc.). La direttiva è stata recepita dall'Italia l'1 luglio 2014, con il Decreto Legislativo n. 101. L'11 agosto, due mesi dopo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha elaborato un modello di "lettera dei diritti" che ha inoltrato a commissariati e stazioni di polizia. Un indubbio passo avanti nella tutela e garanzia dei diritti delle persone private della libertà.

Tuttavia, la ricerca citata all'inizio di questo articolo ha mostrato come in molti casi (4 su 10) la lettera non venisse effettivamente consegnata. È dunque necessario implementare ulteriormente tale pratica. Ma è emersa anche un'ulteriore criticità, che riguarda la struttura, il linguaggio e il contenuto del modello in sé. La "Lettera" attualmente in uso è redatta in una forma ben più schematica e concisa di quella di molti altri Paesi dell'Unione Europea. L'attuale modello è, per dirla bruscamente, una sorta di copia-incolla di una serie di articoli del codice di procedura penale. Di conseguenza appaiono necessari degli sforzi in più, se si vuole perseguire l'obiettivo prefisso dalla direttiva di un linguaggio accessibile e di una maggiore ampiezza delle informazioni fornite (in particolare rispetto alle modalità con cui far valere i diritti enunciati).

Per una nuova lettera dei diritti

Nel momento che segue l'arresto spesso non si è nel pieno delle proprie facoltà, a causa dell'evento traumatico appena subito. Una volta in carcere, in genere (per coloro che finiscono effettivamente in carcere) si tende a normalizzare la propria situazione. Ma non nella prima fase, in cui peraltro, come sottolineato da vari organismi internazionali impegnati nella tutela dei diritti umani, è più alto il rischio di violazione dei diritti, e dunque più importante promuovere le adeguate garanzie. A questo quadro va aggiunto un ulteriore elemento: nella maggior parte dei casi le persone arrestate hanno un grado di istruzione basso (nelle carceri solo circa 1 persona detenuta su 10 ha conseguito un diploma), e spesso sono straniere (1 persona detenuta su 3). Ne consegue che è ancor più necessario prestare attenzione al linguaggio con cui vengono veicolate informazioni importanti come quelle sui propri diritti. Alla mancata comprensione di questi ultimi, in effetti, corrisponde spesso una loro riduzione. Ecco perché il ricorso a un linguaggio oscuro e carico di tecnicismi, oggi diffuso, costituisce un problema.

Sulla base di queste constatazioni, nei mesi scorsi Antigone si è confrontata con esponenti delle forze di polizia, magistrati, esperti penitenziari, linguisti ed esperti di diritto di altri Paesi europei per elaborare una proposta in grado di migliorare l'attuale modello di lettera dei diritti. Parallelamente esperti e organizzazioni presenti in altri Paesi europei facevano lo stesso, nell'ambito di un'azione collegiale e coordinata, resa possibile dal progetto "Demystifying

Justice: Training for justice actors on the use of plain language and developing clear and accessible Letters of Rights", finanziato dalla Commissione europea e a cui hanno partecipato l'Hungarian Helsinki Committee (per l'Ungheria), Fair Trails Europe (che ha sede a Bruxelles) e Apador (per la Romania). Da tale confronto e da un successivo lavoro è emerso un nuovo modello di "lettera dei diritti". Un modello più ricco di informazioni: non solo sui diritti in sé ma anche sulle modalità con cui farli valere. Un modello per cui si è fatto ricorso a un linguaggio più chiaro e preciso, che ha tenuto conto del profilo di coloro a cui si rivolge. Si è optato per una grafica essenziale, che permettesse una stampa agevole in qualsiasi commissariato o stazione di polizia presente nel Paese.

Il modello da noi elaborato e riportato qui di seguito è stato sottoposto all'attenzione dei vertici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con cui è stata avviata un'interlocuzione che speriamo possa portare al miglioramento del modello in uso, e dunque a una più piena affermazione dei diritti di tutti.

LETTERA DEI DIRITTI

Sei stato arrestato perché sei sospettato o accusato di un reato. Adesso la tua libertà è limitata. È importante che tu sappia quali sono i tuoi diritti: in questa lettera li trovi elencati. Se non capisci bene l'italiano hai diritto a ricevere questa lettera in una lingua che capisci bene. Se non è disponibile nella tua lingua, puoi chiedere che ti venga tradotta a voce.

Ricevere questa lettera al più presto e tenerla con te è un tuo diritto.

Le forze di polizia scriveranno un verbale con le informazioni sul tuo arresto. Devono scrivere anche se hai ricevuto la lettera o se in alternativa ti è stata letta in una lingua che capisci.

L'ARRESTO

Nessuno ha il diritto di essere violento con te, né fisicamente né moralmente.

Nessuno può torturarti né maltrattarti.

Se succede parlane col tuo avvocato e denuncia il fatto, sia agli agenti di polizia che al giudice da cui verrai portato presto.

Questo è un elenco dei diritti che hai mentre sei in arresto. Hai diritto a:

1. non rispondere alle domande che ti vengono fatte. Sei obbligato solo a fornire le tue generalità (nome, cognome, etc.);
2. sapere perché sei in arresto e quali sono le prove contro di te;
3. essere aiutato da un avvocato, che dev'essere informato al più presto del tuo arresto. Se sei straniero hai il diritto di incontrare dei funzionari del tuo Consolato che possono aiutarti a trovare un avvocato;
4. essere visitato da un medico, se pensi che sia urgente e importante per la tua salute. Non dovrai pagare niente;
5. essere aiutato da interprete che parli la tua lingua o una lingua che conosci. Lui tradurrà gratuitamente quello che vuoi e devi sapere. Se hai problemi particolari (ad esempio alla vista o all'udito) puoi chiedere di essere aiutato. Anche in questo caso non dovrai pagare niente;
6. informare un tuo parente o un'altra persona a te vicina del tuo arresto. È un tuo diritto, non un tuo dovere. Puoi anche non farlo, se non vuoi;
7. informare le autorità del tuo Paese (come il Consolato) che sei stato arrestato e di ogni altra decisione che ti riguarderà.

Hai anche il diritto di:

- avere un documento in cui sono descritti gli oggetti personali che ti hanno preso
- quando sei stato arrestato. Quando tornerai libero questi oggetti ti verranno restituiti (tranne quelli che servono per le indagini);

- curare la tua igiene personale (lavarti, andare in bagno quando nei hai bisogno);
- mangiare e bere a colazione, a pranzo e a cena, oppure se sono passate almeno sei ore da quando sei stato arrestato;
- essere trattenuto in una stanza pulita, con un letto, delle coperte e delle lenzuola. Nella stanza non possono esserci persone di sesso diverso dal tuo;
- tenere con te i tuoi figli se hanno meno di 3 anni e se sei la loro mamma.

La polizia, entro 48 ore dal tuo arresto, deve metterti a disposizione del Pubblico Ministero (PM), il Magistrato che sostiene l'accusa contro di te. Questo vuol dire che può venire a interrogarti. Ma non è obbligato a farlo. Potrai incontrarlo direttamente in tribunale, assieme al Giudice. O puoi non incontrarlo, e incontrare solo il Giudice.

Entro 96 ore dal momento in cui sei stato arrestato è un tuo diritto incontrare un giudice. Il giudice deciderà se l'arresto è avvenuto nel rispetto della legge oppure no. Se decide che l'arresto non è avvenuto legalmente ti libererà subito.

Al giudice puoi raccontare il tuo punto di vista su tutto quello che è successo. Lui dovrà ascoltarti prima di prendere una decisione.

IL TUO AVVOCATO

Hai diritto ad avere un avvocato. Puoi sceglierlo tu o può sceglierlo un tuo parente. Non puoi difenderti da solo. Se non ne nomini uno tu lo Stato lo farà al posto tuo. In questo caso avrai un avvocato d'ufficio.

Hai il diritto di incontrare il tuo avvocato il più presto possibile.

Chi paga? L'avvocato devi pagarlo tu. Se non puoi hai il diritto di chiedere allo Stato di pagarlo per te. In questo caso avrai il "gratuito patrocinio". Non tutti possono chiederlo. Per farlo il tuo reddito deve essere inferiore a 11.493,82 euro. Se hai una famiglia o se convivi con qualcuno questa cifra cambia. Per ogni familiare o convivente devi aggiungere 1032,91 euro. La domanda puoi farla da solo o può farla il tuo avvocato.

L'INTERROGATORIO

Puoi essere interrogato dal PM, dal giudice o da tutti e due.

Durante l'interrogatorio:

- devi dire la verità sulle tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità);
- hai il diritto di non rispondere a tutte le altre domande, o di rispondere solo in parte;
- le tue dichiarazioni possono essere usate contro di te;
- il tuo avvocato deve essere sempre presente;
- nessuno può metterti manette o strumenti simili che limitano la tua libertà;
- hai il diritto di essere trattato bene. Devi poter andare in bagno quando vuoi. Se l'interrogatorio dura per ore devi poter bere e mangiare quando ne hai bisogno.

Sulla trincea dei diritti

Il lavoro del Difensore Civico di Antigone

Di Elia De Caro, Alessandro Monacelli e Sofia Antonelli

Lo scoppio della pandemia ha fatto emergere con forza la fragilità delle condizioni di detenzione che si vivono nel nostro paese. Le immagini delle carceri (letteralmente) infiammate dalle rivolte rappresentano plasticamente la situazione di angoscia che si è respirata in detenzione in questo periodo. Quelle immagini raccontano con chiarezza una realtà ormai inconfutabile: in carcere c'è un urgente bisogno di diritti. Per tale ragione, in questi mesi più che mai, il lavoro dei volontari del Difensore Civico ha avuto un ruolo di fondamentale importanza.

Da oltre dieci anni, il Difensore Civico di Antigone lavora a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, prendendo ogni giorno in carico numerose richieste di aiuto provenienti da persone detenute, dai loro familiari e talvolta anche da operatori del sociale che si occupano di reintegrazione. Il supporto fornito si articola principalmente lungo due direttrici: da un lato, informazione e promozione rivolta ai detenuti sui diritti che li riguardano; dall'altro, assistenza nella attivazione di tali diritti, tramite la predisposizione di istanze, reclami e segnalazioni alle Autorità competenti. Come sempre, nella risoluzione dei casi, il Difensore Civico ha modo di relazionarsi con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà, con le Direzioni degli Istituti, con le Direzioni sanitarie, con il Dap e con i Provveditorati interregionali, oltre che con le varie associazioni ed operatori che agiscono sul territorio.

I casi affrontati nel 2020

A causa dell'attuale emergenza sanitaria, nel 2020 il Difensore Civico ha ricevuto una mole di richieste ben superiore al normale carico di lavoro. Alle problematiche affrontate quotidianamente, si sono infatti aggiunte numerose richieste di aiuto relative a situazioni collegate al diffondersi del virus e alle misure emergenziali adottate per arginare tale diffusione.

Casi gestiti dal Difensore Civico di Antigone

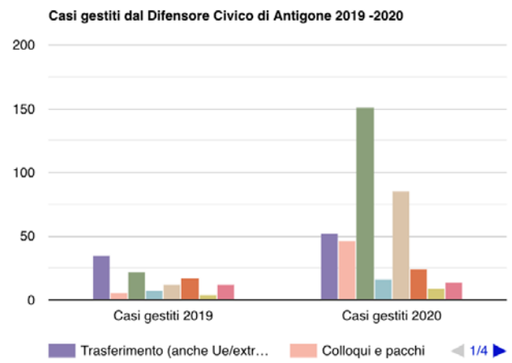

Fonte: sistema di protocollo del Difensore Civico

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Alla luce dei dati esposti, appare evidente come i casi seguiti nel corso del 2020 siano significativamente aumentati rispetto all'anno precedente. Se nel 2019 il totale dei casi si attestava intorno ai 120, nel 2020 si è arrivati a sfiorare i 400[1]. Di questi, circa 150 richieste provenivano da chi aveva bisogno di consigli o di assistenza per le condizioni di salute. Le segnalazioni hanno riguardato principalmente casi di contagio da Covid e situazioni di elevato rischio legate alla sussistenza di patologie pregresse. Altra grande percentuale di richieste ha riguardato i benefici penitenziari e le misure alternative, in particolare quelle previste in via straordinaria dai decreti Cura Italia e poi Ristori. Per facilitare l'accesso a tali misure, nel corso del 2020 Antigone ha predisposto e messo a disposizione sul proprio sito internet alcuni modelli di istanza.[2] Come noto, il maggiore impatto sul mondo penitenziario è arrivato dalla separazione ancora più netta con il mondo esterno. La sospensione dei colloqui visivi ha comportato un profondo senso di angoscia e solitudine nella popolazione detenuta e nei loro cari. Ne sono prova il gran numero di richieste pervenute al Difensore relative alle tempistiche e alle modalità di svolgimento dei colloqui da remoto nonché all'invio di pacchi ai familiari detenuti, possibilità negata in alcuni Istituti per motivi igienico-sanitari. Infine, sono sedici le segnalazioni ricevute in tema di abusi e maltrattamenti. Con tale dicitura vengono indicate tutte le segnalazioni

che arrivano ad Antigone riguardanti un presunto uso illegittimo della forza da parte del personale di custodia.

A conclusione di tale analisi preme sottolineare una considerazione: ogni "caso" sopra enumerato corrisponde a una persona detenuta o a un suo familiare, con i quali i nostri volontari instaurano un rapporto (per lo più epistolare) che può durare mesi.

Diritti in quarantena

L'esame complessivo dei casi ci pone a conoscenza di una vasta parte della quotidianità detentiva negli istituti di pena del nostro paese attraverso quanto riferito direttamente da chi vive quotidianamente la detenzione e la fase successiva di reintegrazione in società: detenuti, familiari, ma anche medici, operatori sociali, educatori. Un racconto a molte voci che quest'anno con le centinaia di segnalazioni ricevute ci permette di analizzare e ricostruire tale dimensione della quotidianità detentiva in molti istituti.

Tante sono le segnalazioni che ci arrivano in ordine a una crescente difficoltà per le attuali condizioni di detenzione date da un aumento del tempo di permanenza in cella, da una rarefazione delle attività educative e trattamentali, da un limitato accesso al lavoro, da una maggiore difficoltà a ricevere prestazioni sanitarie in tempi adeguati, dalla quasi impossibilità di praticare nelle condizioni attuali qualsivoglia attività sportiva, fino a una segmentazione dei colloqui spesso effettuati solo con strumenti tecnologici a distanza. A ciò si aggiunge una serie di quarantene da dover necessariamente rispettare ma che porta il tempo di permanenza in camera detentiva fino a 20 ore al giorno il che, aggiunto alla carenza di strumenti di didattica e formazione a distanza, fa sì che la funzione rieducativa della pena sia sempre più svuotata e che il tempo sofferto in detenzione sia sempre di più – come ha brillantemente segnalato il Garante nazionale dei detenuti – un tempo sottratto.

Lo Staff del Difensore Civico

Allo scoppio della pandemia l'ufficio del Difensore Civico si è dovuto velocemente riorganizzare, sia nelle modalità operative che nella sua composizione. Dall'inizio del lockdown si è in breve passati ad una gestione dei casi da remoto, raccogliendo le varie segnalazioni e lavorando su piattaforme online. Per far fronte all'ingente numero di richieste, al gruppo di lavoro si sono poi aggiunti i volontari degli sportelli di Antigone attivi negli istituti penitenziari romani di Rebibbia e Regina Coeli. Durante il primo semestre del 2020, il Difensore Civico è arrivato così a contare circa 60 volontari, quotidianamente impegnati a rispondere a lettere, telefonate e email dei detenuti e dei loro familiari.

Rientrata la fase emergenziale (marzo-giugno), il Difensore Civico ha ripreso a lavorare con il suo ordinario staff. Grazie alle modalità di lavoro telematiche, rispetto agli anni passati, l'ufficio può oggi contare su volontari dislocati su tutto il territorio nazionale. A loro va il principale merito del prezioso lavoro svolto dal Difensore Civico.

Lo Staff del Difensore Civico a marzo 2021: Sonia Abis; Alicia Alonso Merino; Chiara Auria; Benedetta Centonze; Agata Bivona; Valentina Costa; Lisa Croce; Beatrice Degli Abati; Caterina Ferrante; Serenella Masotti; Rosina Mollo; Alessia Limongiello; Luna Lizzi; Edoardo Paoletti; Nicola Pipan; Valeria Polimeni; Claudia Pomata; Margherita Rinalduzzi; Giampaolo Romanzi; Francesca Stanizzi; Cristiana Taccardi; Claudia Tozzi.

1) Il numero di casi si riferisce solo ai casi che hanno ricevuto un numero di protocollo. La stima, pertanto, deve considerarsi solo indicativa, poiché sfuggono inevitabilmente tutti i casi che – per vari motivi – non ricevono un numero di protocollo. A titolo di esempio si considerino: i casi seguiti telefonicamente nonché molti casi seguiti via email conclusi senza necessità di riscontri complessi. Ogni caso comporta tutta una serie di contatti, verifiche, segnalazioni, email.

2) Consultabili al seguente link: https://www.antigone.it/campagne/carcere-e-covid19

Dalla parte dei lavoratori

Il lavoro e la formazione in carcere

Di Perla Arianna Allegri

Il duro impatto che il Covid-19 ha avuto nell'anno appena trascorso ha isolato più che mai il sistema carcerario dal mondo esterno. A partire dal marzo 2020, la popolazione ristretta si è vista privata non solo della possibilità di incontrare le famiglie e gli affetti più vicini, ma anche tutti quei soggetti che quotidianamente prestavano i loro servizi all'interno delle mura detentive: dagli insegnanti, ai volontari, ai responsabili esterni delle attività formative.

La grande maggioranza – per non dire la totalità – dei progetti formativi ha subito una forte battuta di arresto dovuta al divieto di ingresso di soggetti terzi all'interno dei penitenziari e alla mancata possibilità di effettuare formazione in videoconferenza, a differenza di quanto è invece accaduto per i corsi scolastici. Nel corso del primo semestre del 2020 sono infatti stati attivati solo 92 corsi di formazione professionale rispetto ai 203 del secondo semestre del 2019, i partecipanti sono stati 758 rispetto ai 2.506 dei mesi precedenti, di fatto assistendo ad una diminuzione di oltre un terzo degli utenti che vi hanno potuto prendere parte. Le percentuali non migliorano rispetto al numero dei corsi terminati, i quali sono stati solo 38 rispetto ai 119 dell'ultimo semestre del 2019, e nemmeno rispetto ai soggetti promossi che sono stati 352 rispetto ai 1.164 dell'anno precedente.

Serie storica corsi professionali attivati e terminati

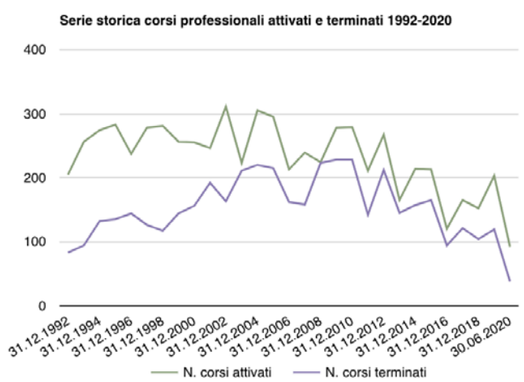

Fonte: elaborazione sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Non sono solo i partecipanti a diminuire, ma anche il numero di corsi erogati e terminati, da anni infatti il trend dell'erogazione dei corsi formativi è in forte decrescita: a partire dagli anni '90 dove le percentuali degli iscritti sul numero dei presenti si aggiravano intorno al 7,75% del totale della popolazione detenuta, l'andamento poi è andato via via diminuendo, salvo toccare un altro picco di iscritti del 6,71% subito dopo l'indulto, per raggiungere poi la percentuale dell'1,41% – la più bassa mai toccata – nel secondo semestre dell'anno passato. Se nel passato si attivavano più corsi, ne terminavano anche meno, negli ultimi anni infatti lo scarto tra i corsi attivati e quelli terminati sembra sia andato riducendosi.

Percentuali dei detenuti coinvolti nei corsi di formazione professionale sul numero totale dei presenti

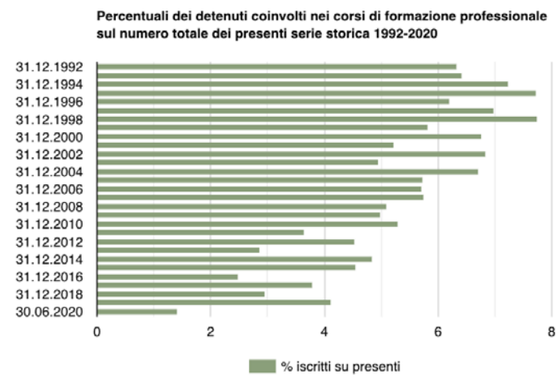

Fonte: elaborazione sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Mai così pochi corsi di formazione

Calano gli iscritti ai corsi ed il numero di corsi erogati, di fatto producendo un abbassamento dell'offerta formativa che sembrerebbe essere riconducibile non solo ad una limitatezza dei fondi a supporto delle attività formative, ma anche alla mancata gestione a livello nazionale della formazione professionale, come invece avviene per i corsi di istruzione scolastica. Da un lato, infatti, l'istruzione professionale e l'istruzione scolastica in generale sono gestite dal Ministero dell'Istruzione-Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR), mentre quella

definita ‘formazione professionale’ è ambito di competenza delle Regioni e, nello specifico, viene erogata da Enti locali ed agenzie formative accreditate dalle Regioni stesse.

Se, da un lato, sono scesi i numeri dei partecipanti, dall’altro, è però aumentata la percentuale dei soggetti promossi che hanno frequentato quegli stessi corsi. Come si evince dal grafico che segue, infatti, si è assistito – negli anni – ad un aumento di soggetti ristretti che hanno portato a termine corsi professionali completando con successo la formazione ed ottenendo attestati e qualifiche professionali. L’erogazione, da un lato, dei gettoni di presenza solo una volta portato a compimento il corso o comunque buona parte di esso, ed il raggiungimento del valore atteso per le agenzie formative, dall’altro, ovvero di un numero di allievi tale che si prevede possa portare a termine il percorso formativo intrapreso con una frequenza dimostrata di almeno 2/3 delle ore del corso, sono due dei fattori che incidono nell’incremento del tasso dei soggetti promossi. Il raggiungimento del valore atteso consente poi, in sede di preventivo da parte delle Agenzie formative, di determinare l’importo massimo fruibile e, in sede di consuntivo, l’importo massimo riconoscibile da parte delle Regioni nei confronti degli Enti formatori. Appare chiaro che la predisposizione di un modello su base territoriale, attraverso l’utilizzo di partenariati inclusivi, costituisce di certo una buona pratica nell’accompagnamento all’inserimento lavorativo (V. Lamonaca, 2015). Cionondimeno, la limitatezza dei fondi regionali rispetto a quelli statali previsti per l’istruzione possono di fatto incidere sulle opportunità per i soggetti ristretti di formarsi compiutamente ed in maniera altamente specializzata e professionale al fine di poter ottenere un efficace reinserimento nel tessuto sociale e del mercato del lavoro (P.A. Allegri, 2020).

Percentuali promossi sul totale degli iscritti

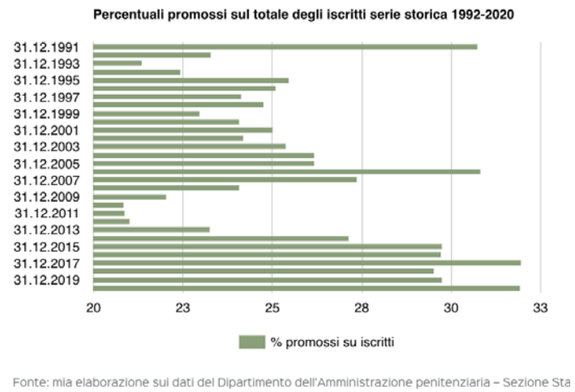

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Come si evince dalla tabella che segue, infatti, Regioni che hanno più fondi a disposizione e che decidono di investire sulla formazione professionale sono in grado di fornire un numero maggiore di corsi. Nello specifico, si può vedere come il Piemonte, la Lombardia, la Sicilia ma anche le Marche abbiano attivato il numero di corsi più alto rispetto al resto del panorama italiano. Alcune Regioni sono poi maggiormente inclusive per quanto riguarda l’accesso ai corsi da parte dei soggetti ristretti di origine straniera: nel corso dell’ultimo semestre dell’anno 2019 infatti l’Abruzzo (100%), così come l’Umbria (61,2%), la Lombardia (56,1%), l’Emilia Romagna (48,8%), ed il Piemonte (40,4%) hanno visto una presenza particolarmente partecipata di soggetti stranieri.

Corsi professionali per regione

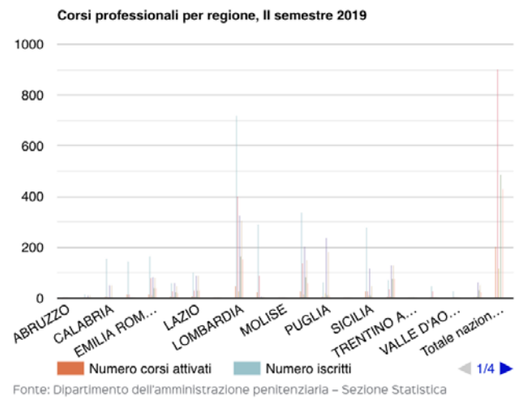

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Questi corsi coprono una vasta gamma di progettualità: dalla sartoria, alla falegnameria, all' impiantistica elettrica, alla manutenzione di edifici e manutenzione di aree verdi.

Tipologia corsi e numero di iscritti

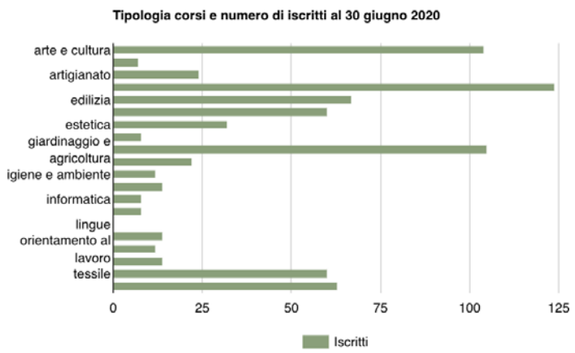

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Sezione Statistica

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Il lavoro penitenziario

L'offerta formativa è di certo varia, ma è maggiore nei settori della cucina e della ristorazione, così come in quelli di giardinaggio e agricoltura, insieme all'edilizia e all'elettrica che rappresentano gli ambiti comuni delle lavorazioni interne agli istituti penitenziari. Come è immaginabile, la pletora dei corsi offerti dalle agenzie formative tenta – ancor prima di dare risposta ai bisogni occupazionali del territorio – di creare percorsi formativi che permettano di sviluppare delle competenze utili ai bisogni occupazionali dell'istituzione carceraria stessa. Molto spesso, infatti, l'efficacia interna dei corsi è interpretabile in termini di disciplinamento, occupazione del tempo, del "Doing Time" (R. Matthews, 1999) ed ha una ricaduta meramente interna al contesto penitenziario che permette al carcere di sopperire alle necessità di mantenimento dell'istituzione stessa e di garantire un salario minimo per coloro che svolgono attività lavorativa interna. Purtroppo non esistono dati in termini di occupabilità ed efficacia dei corsi di formazione professionale all'esterno dell'istituzione penitenziaria. L'auspicio è quello che possa venir prevista una progettualità che superi la logica dei bandi a spot e che veda nella formazione e nella tessitura di relazioni con il territorio l'elemento su cui fondare le politiche attive del lavoro. Accanto agli sgravi contributivi e fiscali – previsti dalla famosa legge Smuraglia – è perciò opportuno costruire partenariati forti tra l'istituzione penitenziaria, gli enti formatori ed il mondo imprenditoriale in quanto la formazione interna, se non seguita da opportunità lavorative esterne, è fine a sé stessa e poco in grado di incidere sui tassi di recidiva (F. Leonardi, 2007; L. Davis et al., 2013; L. Manconi, G. Torrente, 2015). La letteratura sul tema conferma invero che coloro che durante il periodo di detenzione hanno avuto occasioni formative e lavorative incontrano, una volta scontata la condanna e rientrati nella società libera, meno ostacoli nel reinserimento nel mondo del lavoro (G. Caputo, 2020). Nel corso del secondo semestre del 2020 tutti i penitenziari italiani, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, hanno però dovuto adattare misure differenti per la somministrazione dei corsi di formazione professionale, così come è stato fatto per i corsi didattici, ma l'assenza di una strategia comune ha ceduto il passo alla discrezionalità dei singoli istituti sul definire come e con quali modalità assicurare la continuazione delle attività formative. Se da un lato è stato possibile sopperire con le nuove tecnologie (Skype, Google Meet e Zoom) alle esigenze della didattica a distanza, altrettanto non è stato possibile fare con la formazione professionale. Ai soggetti esterni è stato vietato l'ingresso in carcere di fatto creando uno statico immobilismo e lasciando la popolazione ristretta in un'attesa dai tempi indefiniti. Come è facilmente immaginabile, tutti i corsi formativi che prevedono l'utilizzo di laboratori (corsi di cucina, panificazione, falegnameria, impiantistica) non hanno potuto svolgersi mediante modalità telematiche e a distanza. E non sono state solo le attività formative e scolastiche a subire una battuta d'arresto, ma anche quelle lavorative.

Detenuti lavoranti per l'Amministrazione penitenziaria

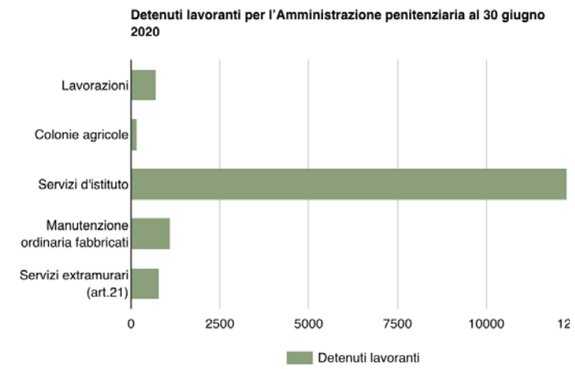

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Sezione Statistica

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Dal grafico emerge infatti come, al 30 giugno 2020, ben 12.266 – pari all'81,5% del totale di coloro che svolgono attività lavorativa – sono ricompresi tra i detenuti lavoranti alle dipendenze della Amministrazione Penitenziaria e quindi impiegati in quelle attività concernenti i servizi di istituto, come le attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, addetti alle pulizie, porta vitto e magazzinieri. 1.115 persone – pari al 7,4% – sono invece incaricate dei servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati (MOF), va sottolineato in questa sede che queste posizioni vengono assegnate a soggetti che abbiano già competenze personali relative alla mansione assegnata o le abbiano acquisite durante i corsi di formazione, a titolo esemplificativo vi rientrano elettricisti, idraulici, imbianchini e giardinieri. Solo una piccola percentuale di questi soggetti è ammessa al lavoro esterno, in art. 21 O.p., sono infatti solo 793 i soggetti ammessi a prestare la loro attività – sia essa gratuita che stipendiata – all'esterno dall'istituzione penitenziaria. Dal grafico che segue si evince come, da sempre, i lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria costituiscono la maggioranza, la media nel corso degli anni infatti non è mai stata inferiore all'85,6%, rispetto alla 14,5% dei detenuti lavoranti per soggetti terzi rispetto al carcere. Media, quest'ultima, che negli anni è andata calando, a differenza dei lavoranti interni che, invece, sono negli aumentati.

Percentuale detenuti lavoranti per Amministrazione e percentuale detenuti lavoranti per soggetti terzi

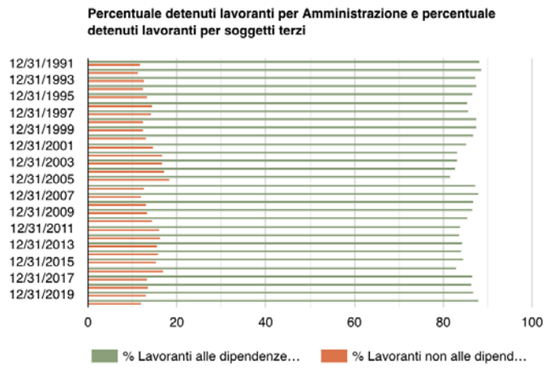

Fonte: mia elaborazione sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Sezione Statis

Per consultare i grafici interattivi dell'articolo clicca qui

Tra coloro che non lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, i semiliberi impiegati in attività lavorative sono 732, di cui 27 lavorano in proprio e 705 per datori di lavoro esterni. Lavorano in istituto ma per conto di imprese o cooperative rispettivamente 184 e 596 ristretti, un numero in discesa rispetto ai 245 e 686 detenuti dell'anno 2019. Il fatto che il 76,4% dei detenuti lavori per conto di cooperative sociali rappresenta il risultato del completamento della riforma della privatizzazione del lavoro penitenziario con cui si era cercato di risolvere la questione della scarsa competitività della manodopera della popolazione detenuta di fatto delegandola al privato sociale e, nello specifico, alle cooperative che godono degli sgravi fiscali e contributivi non solo per i detenuti, gli art. 21 e i semiliberi, ma anche per la generalità delle misure alternative, cosa che invece non è concessa alle imprese private, rimarcando così la separatezza tra carcere e mercato del lavoro (G. Caputo, 2020).

Lavorare “fuori” dal carcere

Detenuti semiliberi in proprio e per datori di lavoro esterni

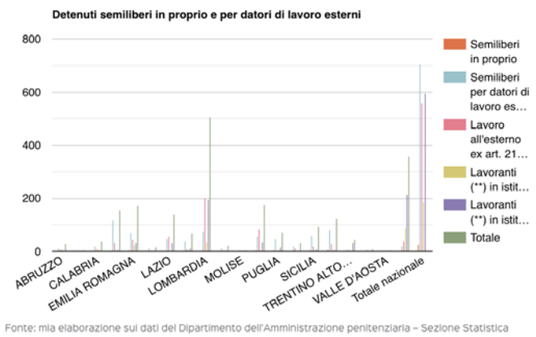

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Sempre meno appaiono le possibilità per la popolazione detenuta di svolgere attività lavorative all’esterno delle mura detentive. Dai numeri che emergono dal grafico che segue, infatti, nell’ultimo triennio i numeri dei soggetti in art. 21, sia alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria che di soggetti esterni, sono andati diminuendo rappresentando una tendenza che non sembra essere giustificata esclusivamente dall’impatto dell’emergenza sanitaria.

Art. 21 dipendenti Amministrazione penitenziaria e non dipendenti Amministrazione penitenziaria

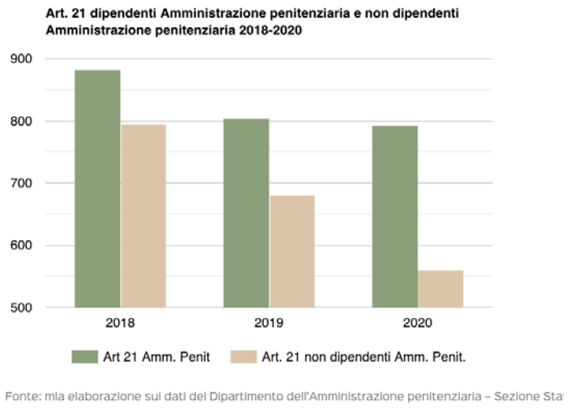

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

Il numero dei semiliberi ha invece subito una battuta d’arresto nell’ultimo anno rispetto al triennio precedente: da un trend in crescita dell’ultimo biennio (2018 e 2019) si è passati da 807 persone nel 2019 a 732 nel giugno 2020.

Semiliberi anni

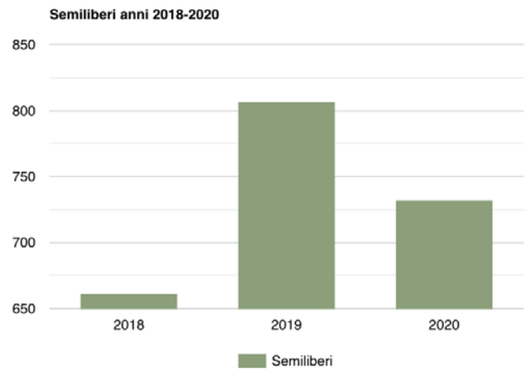

Per consultare i grafici interattivi dell’articolo clicca qui

La riforma dell’Ordinamento penitenziario che ha normato il lavoro penitenziario ha portato di certo alcune novità importanti rispetto alla normativa precedente, ma permangono alcuni profili problematici a riguardo, come il mancato incremento delle opportunità di lavoro retribuite, soprattutto, con le imprese esterne. L’aspetto retributivo – ma anche quello contributivo – rappresentano un fattore fondamentale per il detenuto lavoratore, è per questo motivo che molti dubbi sono stati mossi nei confronti dell’introduzione dell’art 20-ter O.p. e, più in generale, della disciplina dei lavori di pubblica utilità ossia quelle attività che il soggetto condannato svolge volontariamente e gratuitamente a titolo di risarcimento indiretto del danno simbolico inflitto alla società (P. Bronzo, 2018). Non poche sono però le perplessità nel considerare i lavori di pubblica utilità – che si ricorda essere sprovvisti di tutele giusvaloristiche di ogni grado e sorta – come attività di mero volontariato, considerato non solo che vengono prese in considerazione le professioni dei detenuti e le loro skills professionali, ma anche che molte delle attività in cui dovrebbe essere impiegati altro non fanno se non ricalcare quelle svolte da detenuti assunti presso le cooperative sociali (G. Caputo, 2020). Dai dati raccolti durante le visite dell’Osservatorio

sulle condizioni di detenzione nel 2020 emerge come in 14 degli istituti visitati, ovvero il 31,8%, sono attivi i programmi di pubblica utilità all'esterno del istituto penitenziario, a dimostrazione del fatto che sono molte le Amministrazioni pubbliche che sottoscrivono Protocolli con l'Amministrazione penitenziaria al fine di coinvolgere detenuti nei lavori di pubblica utilità, di fatto facendo fede su una maggior offerta di lavoratori in regime di volontariato che costituisce un bacino di lavoro gratuito sempre più ampio da cui attingere (P.A. Allegri, 2020). L'auspicio è che, dopo questo anno complicato sotto ogni aspetto, si investa sul lavoro e vengano incrementate le possibilità lavorative retribuite sia all'interno che all'esterno dell'istituzione penitenziaria e che le attività formative, così come per le attività scolastiche, possano far buon uso delle nuove tecnologie, facendo leva sulla compensazione tecnologica tra diritti negati e nuove concessioni al fine di investire su una formazione permanente e altamente specializzata con contatti utili all'ingresso nel mondo del lavoro (F. Vianello, 2018; D. Ronco, G. Torrente, 2017; J. Travis, 2009). Qualsiasi per quanto minimo tentativo precario di collocamento all'esterno dell'istituzione penitenziaria è il punto verso cui tendere in quanto rappresenta il primo passo verso della ricollocazione in società ed il riacquisto dell'autonomia, dell'indipendenza economica e del valore sociale del lavoro (F. Guilbaud, 2012).

Riferimenti bibliografici

Allegri P.A. (2020), La formazione professionale all'interno dell'istituzione penitenziaria, uno studio di caso tra luci e ombre, in "Autonomie locali e servizi sociali, Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare" 3/2020, pp. 615-629.

Bronzo P. (2018), Lavoro e risocializzazione, in "La legislazione penale", www.legislazionepenale.eu

Caputo G. (2020), Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare, Pacini Giuridica, Pisa.

Davis L., Bozick R., Steele J., Saunders J., Miles, J. (2013), Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults, RAND Corporation, https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt4cgdz5.

Guilbaud F. (2012), Contester et subir: formes et fondements de la critique sociale des travailleurs détenus, in "Sociétés contemporaines", 3, 87, pp. 99-121.

Lamonaca V. (2015), Dal lavoro penitenziario al contratto di risocializzazione e lavoro; un'ipotesi de iure condendo, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 2, pp. 5-52.

Leonardi F. (2007), Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 2, pp. 7-26.

Manconi L., Torrente G. (2015), La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana, Carocci, Roma.

Matthews R. (1999), Doing Time. An Introduction to the Sociology of Imprisonment, Palgrave, London.

Ronco D., Torrente G. (2017), Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva, Ledizioni, Milano.

Travis J. (2009), A new era in inmate reentry, in "Corrections Today", 71, 6, pp. 38-41.

Vianello F. (2018), Centralità e ambiguità del lavoro in carcere, in Kalica E., Santorso S.(a cura di), Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario, Ombre Corte, Verona, pp. 111-130.

30 ANNI ANTIGONE

associazione antigone

via Monti di Pietralata, 16
00157 Roma
www.antigone.it

maggio 2021

isbn 978-88-98688-34-0

con il contributo di

otto per mille CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI

Fondazione Compagnia di San Paolo

FONDAZIONE CHARLEMAGNE

FONDAZIONE CON IL SUD

Fondazione CRT

Legance AVVOCATI ASSOCIATI

Direzione Generale Giustizia e consumatori dell'Unione Europea